

Quaderni

guar
ne
ria
ni

**I registri notarili di
Giorgio da Paluzza**

Anni 1388, 1383, 1384, 1389, 1391
(Fondo Fontanini LXV – Cod. 38)

di Giordano Brunettin



Comune di San Daniele del Friuli - Udine

Stampa: Poligrafiche San Marco - Cormons

© 2017

ISBN 978-88-941695-1-5

L'Amministrazione comunale ha accolto con vivo favore la proposta del prof. Giordano Brunettin relativa alla pubblicazione del suo lavoro sui registri del notaio Giorgio da Paluzza, in quanto quest'opera, completa e approfondita, consente di proseguire nell'intento di valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Guarneriana, inesauribile fonte di conoscenza e i cui volumi meritano di essere singolarmente studiati.

Questo lavoro, inoltre, ci consente di capire la nobile professione del *notaro* nel Medioevo e di avere uno spaccato reale e concreto della vita della nostra comunità sul finire del XIV secolo, tra testamenti, eredità, scambi commerciali e compravendite, di cui Giorgio da Paluzza è stato prezioso garante.

Mi complimento con il dott. Brunettin per questo lavoro e rivolgo un sentito ringraziamento all'ARLEF, che con il proprio contributo ci ha permesso di dare alle stampe questo Quaderno Guarneriano, che diviene il n. 8 della nuova serie e va ad arricchire le pubblicazioni di cui il Comune di San Daniele si può pregiare.

Consuelo Zanini
Vicesindaco e assessore alla cultura

In molte società, l'applicazione e, in larga misura, la stessa elaborazione delle regole di diritto, sono state l'opera specifica di un gruppo di uomini relativamente specializzati e, in questo ruolo (che i suoi membri potevano naturalmente combinare con altre funzioni sociali), sufficientemente autonomo da possedere tradizioni proprie e, spesso, persino una logica peculiare di ragionamento. La storia del diritto, insomma, non potrebbe avere esistenza separata se non come storia dei giuristi (...). Intesa in questo senso, essa getta su fenomeni molto diversi, ma soggetti a un'azione umana comune, dei barlumi necessariamente incompleti, ma, nei loro limiti, molto rivelatori. Essa offre un punto di vista sul reale.

(BLOCH, *Apologia della storia*)

Come ben sanno gli storici, le fonti che abbiamo a disposizione per lo studio del Medioevo, crescono sensibilmente a partire dai primi decenni del XIII secolo, al punto da diventare nel giro di poco tempo, un *corpus* ben consistente, e la documentazione utile a tracciare la nostra storia dalla metà del Duecento fino al periodo della Controriforma, è molto spesso e prevalentemente proprio quella proveniente dalle fonti notarili.

Fonti che sono, peraltro, tra le meno sistematicamente edite, con un'attenzione che quasi sempre si limita ai registri dei notai più antichi, che datano al più tardi alla fine del Duecento. Dal Trecento in avanti, in ambito nazionale, la loro pubblicazione è rara, e soprattutto è rarissima l'edizione organica di serie o registri notarili, come la pubblicazione sistematica di regesti e quella integrale di frammenti, mentre di sicuro queste fonti sono da sempre ampiamente utilizzate per ogni sorta di indagine storica: dalla storia dell'arte a quella dell'economia, o delle istituzioni giuridiche, ecclesiastiche e culturali.

Nella direzione della documentazione cancelleresca, è invece un'isola felice per gli studiosi, la pubblicazione di un numero ormai consistente di registri dei notai del Patriarcato di Aquileia datati al XIV secolo, tra cui non possiamo non ricordare i precedenti studi di Giordano Brunettin su Gubertino da Novate,

che hanno riguardato anche i suoi registri di cancelleria patriarcale conservati in Guarneriana (Quaderno guarneriano, 3 nuova serie, 2004).

L'edizione, in questo nuovo Quaderno guarneriano, dei registri di Giorgio da Paluzza notaio in San Daniele alla fine del XIV secolo – peraltro sconosciuto all'erudito udinese Giovan Battista Della Porta (1867-1954) che non lo cita nel suo *Index notariorum Patriae Fori Iulii* –, aggiunge quindi un nuovo importante tassello non solo alla conoscenza del *Fondo Fontanini* della Biblioteca Guarneriana, ma offre evidentemente anche nuove interessanti vie per leggere in filigrana la vita quotidiana e materiale della cittadina friulana in un momento di suo particolare splendore.

Elisa Nervi
Direttrice della
Civica Biblioteca Guarneriana

I registri notarili di Giorgio da Paluzza

Anni 1388, 1383, 1384, 1389, 1391
(Fondo Fontanini LXV – Cod. 38)

di Giordano Brunettin

La terra murata di San Daniele sul finire del XIV secolo: alcune annotazioni.	9
Giorgio q. Francesco da Paluzza notaio in San Daniele	
Il notariato friulano tra XIV e XV secolo	26
Un profilo biografico	30
Profilo culturale e caratteri professionali	44
Alcuni dati sulla società sandanielese nei registri di Giorgio	64
Nota codicologica, diplomatistica e paleografica sui registri di Giorgio da Paluzza	92
Indice dei regesti del Registro del Cod. 38	105
Successione cronologica degli atti	179
Bibliografia di riferimento	185

LA TERRA MURATA DI SAN DANIELE SUL FINIRE DEL XIV SECOLO: ALCUNE ANNOTAZIONI

L'orizzonte materiale e umano che circondava Giorgio da Paluzza e le sue attività professionali era quello della Terra murata di San Daniele, con caratteristiche istituzionali e socio-economiche simili a quelle di altre *terre grosse* del Patriarcato di Aquileia in sul finire del Trecento.

Il territorio friulano, incapace storicamente a dare avvio a processi di aggregazione urbana di rilevanza regionale – la tendenza in tale direzione si constata soltanto a cavallo tra l'ultimo tratto del governo dei patriarchi e il primo periodo luogotenenziale a vantaggio del centro udinese –, spiccava nel Tardo Medioevo per la sua distribuzione a maglie larghe di insediamenti di dimensioni medio-piccole compressi tra l'autorità patriarcale, con inesausta velleità di accentramento politico-amministrativo, e la strisciante volontà signorile che allignava nella costellazione castellana e magnatizia, sempre alla ricerca dell'occasione di conquistare al casato l'egemonia su un distretto e in prospettiva sull'intero ceto nobiliare della *Patria*, come esemplifica a usura il caso dei Savorgnani. Se non teniamo in considerazione i piccoli insediamenti di villaggio, le *villae*, che finivano per gravitare attorno alle *terre grosse*, privi quasi del tutto, com'erano, di spessore socio-economico, oltre che demico, e se parimente escludiamo i due centri più ragguardevoli di Cividale e Udine, a cagione della loro preminenza amministrativa e ecclesiastica, che li aveva favoriti nello sviluppo urbano, il ventaglio dei centri abitativi da recensire – che chiameremmo “minori” – si riduce ai tradizionali Tolmezzo, Gemona, Sacile, Spilimbergo e, appunto, San Daniele¹. Ad essi spetta un ruolo di grande inte-

¹ La recensione dei centri “minori” implica la questione della definizione dei criteri selettivi da adottare: non è sufficiente adottare quello giurisdizionale, dal momento che non tutti i centri sede di gastaldia patriarcale ebbero la forza di incidere nella realtà friulana, a unico esempio si può citare Fagagna; né quello socio-economico e demico, perché in casi come Portogruaro la limitata permanenza sotto il dominio temporale dei patriarchi ha egualmente impedito di svolgere un ruolo rilevante nell'evoluzione del dominio; né quello istituzionale e ecclesiastico, come dimostra la parabola discendente di Aquileia, né, infine, quello militare, perché i centri eretti a sede di quintiere – se pure questa organizzazione ebbe a sopravvivere al patriarca Bertrando – non combaciano con il criterio socio-economico e demico, basti pensare al quintiere “ultra Tulmentum” addirittura privo di sede (cfr. LEICHT, *Parlamento friulano*, vol. II, p. 126). La tradizione storiografica ha recensito i centri “minori” sulla base di una valutazione che è risultante dalla combinazione dei criteri precedenti e altri ancora. Certamente è innegabile che debba spiccare su tutto il giudizio sulla capacità di un insediamento di diventare, in un decorso temporale piuttosto esteso, centro di riferimento per ambiti territoriali relativamente ampi, e ciò sotto svariati punti di vista, non ultimo quello professionale del notariato, specialmente quando – nella seconda metà del Trecento – si assiste al fenomeno congiunto della scomparsa dei notai “rurali” e, coll'inurbamento del notariato, dell'attrazione della clientela entro le mura.

resse per lo storico del Friuli medievale, poiché la presenza nelle loro mura dei due poli principali di produzione di fonti – l'apparato ecclesiastico e l'istituzione comunale – permette di acuire la vista dell'indagine sulla vita della popolazione agraria, sulle dinamiche sociali e sull'evoluzione economica al di fuori del circuito delle evenienze prodotte dalle decisioni delle istituzioni politiche al vertice e dalle grandi trasformazioni strutturali; evenienze cui sovente sfuggono proprio le cause profonde.

Il XIV secolo friulano è conosciuto a sufficienza nelle linee principali dei suoi cambiamenti, che lo fanno trascorrere da una fase di forte dinamismo socio-economico nella prima metà a una fase di ristagno, instabilità e crisi nella seconda metà², ma è lo studio di quanto avviene nei centri minori che permette di ricostruire i dettagli di quei cambiamenti e di individuarne soprattutto i moventi sostanziali, cosicché emergono anche i termini dell'interazione tra centro e periferia della compagine statale patriarchina. E protagonisti di questo studio sono i registri notarili.

Il quadro offerto da Paola Saltini nel suo saggio sulla San Daniele di inizi '400 ha una rara efficacia persuasiva³, in quanto ampiamente documentato attraverso le fonti notarili, delle quali però constata una grave lacuna per gli ultimi decenni del XIV secolo⁴, un periodo cruciale, perché segnato da una diffusa crisi della compagine dello Stato patriarcale le cui conseguenze si riverberano lungo tutta la prima metà del XV secolo, trovando snodo decisivo nell'assoggettamento militare della regione da parte della Repubblica veneziana nel 1420. Si tratta di una lacuna che non ha consentito di rilevare come la crisi avesse inciso nella vita istituzionale e sociale di San Daniele e

² L'evoluzione socio-economica del Friuli dal XIII al XV secolo è tratteggiata nei suoi aspetti salienti nel saggio di DEGRASSI, "L'economia del tardo medioevo". Invece una serie di considerazioni sulle trasformazioni socio-politiche e istituzionali si trovano in ZACCHIGNA, "Signori, regimi signorili e statuti" e IDEM, "La nobiltà civica".

³ Cfr. SALTINI, "Prime note".

⁴ Pur constatando un incremento della documentazione con la seconda metà del Trecento, la Saltini afferma che nel corpo di due gruppi documentari – quello privato degli atti notarili e quello pubblico dei quaderni del giurato della comunità – "tra i notai di San Daniele, Bernardo [di Brazzacco inferiore] risulta essere il primo di cui si conservano in buono stato le imbreviature", mentre per il notaio Andrea q. Pithiano, cui "si deve il primo protocollo esistente per San Daniele riferibile all'anno 1396", osserva che è "purtroppo inutilizzabile dato il pessimo stato di conservazione" (cfr. SALTINI, "Prime note", p. 79 e p. 81). Per il periodo che qui interessa, invece, gli atti pubblici, cioè i quaderni del giurato (o camerario), sono ristretti alle annate 1373-74, 1394-95, 1400-01, 1402-03. La limitazione che riscontra la Saltini è dovuta alla circostanza che ella ha compiuto una ricognizione del materiale circoscritta all'Archivio notarile udinese e ai fondi comunali di San Daniele. Questi ultimi, per altro oggetto di riordino in epoca successiva all'indagine della Saltini, presentano un corpus di pergamene notarili nel Fondo Coluta t. I, che offre importanti elementi di riflessione sul notariato sandanielese e alcuni dati di rilievo sul tessuto socio-economico nella prima metà del Trecento.

come la comunità avesse cercato di rispondervi.

Parziale risarcimento di quella lacuna è l'individuazione nel Fondo Fontanini della Guarneriana dei registri notarili di Giorgio da Paluzza, che, pur nella loro limitata copertura temporale – gli anni davvero rilevanti per quantitativo di rogiti sono il 1383-84 e il 1388-89, in quanto le altre annate sono vuoti incomplete vuoti riferite a Spilimbergo –, integrano il panorama delle fonti sandanielesi del periodo e contribuiscono a sviluppare le linee interpretative già tentate dalla Saltini. La loro pubblicazione non potrà certamente esaurire le domande che gli storici si pongono sulle trasformazioni della società di San Daniele nella seconda metà del '300, ma almeno fornisce qualche risposta in più e soprattutto vorrebbe rappresentare l'inizio di un più esteso progetto editoriale che recuperi al lavoro di ricerca storica anche altri registri notarili sandanielesi trecenteschi, rimasti negletti nella dispersione dell'archivio di Giusto Fontanini che pure li aveva recuperati con uno zelo d'acume storico che non manca ancora di sorprenderci.

La realtà sociale e economica della Terra murata di San Daniele del Trecento rimane quindi velata da zone d'ombra agli occhi dello storico, che stenta a raggiungere una visione organica del suo evolversi. D'altro canto rimangono ancora problematici alcuni momenti cruciali della stessa sua storia istituzionale e giurisdizionale: non è stato sufficientemente stabilito quando il *castrum* di San Daniele sia diventato castello d'abitanza⁵, né – ciò che è ancor più importante per lo scopo di queste pagine – il momento in cui il borgo castellano è diventato *communitas* dotata di statuto e rappresentanza – anche nel *colloquium generale*⁶ – né per spinta di quale circostanza e per intervento di quale autorità⁷. Tuttavia gli scarni dati che sono sopravvissuti delineano senza

⁵ La prima attestazione documentata dell'esistenza dell'abitanza di San Daniele risale al 1203, come ha rilevato la Saltini scorrendo i documenti raccolti dal Bianchi (cfr. SALTINI, "Prime note", p. 75), notizia che era sfuggita allo stesso Miotti nella sua scheda su San Daniele (cfr. MIOTTI, "San Daniele" in *Castelli del Friuli*, vol. 2, p. 334). Per altro il Miotti ha sottolineato come nel *castrum* di San Daniele, nel borgo e nel distretto coesistessero feudi retti e legali e feudi d'abitanza (cfr. *ibidem*, p. 343, n. 4).

⁶ In una prima fase erano i *nobiles habitatores* del *castrum* di San Daniele a rappresentare l'intero corpo della Terra in Parlamento, ma in una seconda fase fu distinta la rappresentanza del feudo d'abitanza dalla rappresentanza della *communitas* (cfr. MIOTTI, "San Daniele", p. 335).

⁷ Soltanto in via ipotetica si può ritenere che l'autorità emanante lo statuto fosse stata quella patriarcale, dal momento che assai risalente risulta il suo intervento per restringere in loco il potere della giurisdizione castellana con l'istituzione del feudo d'abitanza. A titolo di comparazione ricordiamo che a Spilimbergo nel 1326 fu invece proprio il potere castellano a emanare lo statuto cittadino, nel quale si ritagliò – come è ovvio – un notevole ascendente autoritativo (cfr. BEGOTTI, *Gli Statuti di Spilimbergo*), ma la terra murata di Spilimbergo restava a tutti gli effetti una signoria feudale che egemonizzava l'intera vita economica e sociale della comunità. Può forse costituire un indizio dell'intervento diretto del patriarca e del periodo

equivoco un costante interesse del governo patriarcale verso il territorio e il suo presidio fortificato⁸.

Già Saltini aveva notato che l'impulso allo sviluppo della Terra murata di San Daniele è da ricercarsi nell'attenzione e nelle cure che con costanza vi prestarono i patriarchi della prima metà del XIV secolo, cosicché i componenti eminenti della comunità si segnalano per il loro rapporto simbiotico con l'autorità patriarcale⁹, anche se poi questa constatazione di notevole riper-

in cui la comunità si emancipò dal dominio degli *habitatores* la notizia riportata da Paschini che nel 1294, in occasione di lavori fortificatori, gli uomini di San Daniele furono esentati dal precedente obbligo di *plovium* per le opere murarie nel *castrum* (cfr. MOTTI, "San Daniele", p. 343, n. 7). A San Daniele poi era subentrata la *communitas* a gestire l'allivellamento dell'espansione urbana, tant'è che nel 1341 il patriarca si rivolge a essa per concordare l'abbattimento del borgo estrinseco di San Martino con la conseguente perdita per la Camera comunale dell'introito dei livelli su case e cantine, come si vedrà più avanti.

⁸ Rilevante, ma di difficile integrazione, risulta la notizia dell'esistenza di una regalia patriarcale – addirittura di un mercato legato ad un *castrum* – in San Daniele fin dalla seconda metà dell'XI secolo (cfr. MOTTI, "San Daniele", p. 334). Sarebbe stato il patriarca Godebaldo, morto nel 1063, a istituire il mercato che poi sarebbe finito con altri beni pubblici del distretto nella dotazione della prepositura di Santo Stefano di Aquileia, da lui rifondata nel 1062. La Degrassi parte da questa notizia per ricavare coerentemente l'esistenza di una politica patriarcale di controllo del territorio assai risalente: "la costituzione della piazza commerciale si riconnetteva ad un più generale processo che tendeva a sviluppare San Daniele [...] quale caposaldo militarmente efficiente e saldamente legato al patriarca, in una prospettiva non meramente difensiva, ma diretta a consentire il controllo ed il recupero sotto il dominio patriarchino di tutto uno spazio territoriale per il quale il nucleo urbano fortificato fungeva da centro di gravitazione" (cfr. DEGRASSI, "L'economia del tardo medioevo", p. 377). Ma la notizia deriva dalla bolla di papa Alessandro III del 26 maggio 1174, che confermava diritti e possessi della prepositura di Santo Stefano, quindi a valle di un lungo processo di definizione dei poteri pubblici dei patriarchi aquileiesi (cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 271). Mi sembra difficile che la Prepositura potesse adempiere ai compiti di difesa e salvaguardia della zona: essa era destinataria solamente di diritti sul mercato per la propria dotazione; tutt'al più la sua presenza fondiaria con diritti e immunità collegate interdiceva ogni altra possibile affermazione giurisdizionale, e limitatamente questo era lo scopo di Godebaldo. Dunque la politica di consolidamento militare e istituzionale di San Daniele sotto il diretto controllo dei patriarchi deve essere spostata in avanti, in tempi successivi, tra fine XI secolo e inizi XII secolo; e in almeno tre fasi, corrispondenti a svolte importanti nella politica territoriale patriarcale, e cioè la prima fase – ma soltanto come ipotesi – d'infuedamento del *castrum* in capo a *nobiles* feudatari fedeli ai patriarchi nel corso del XII secolo, la seconda fase coll'istituzione del feudo d'abitanza tra fine del XII e inizi del XIII secolo e infine la terza fase con il rafforzamento della *communitas* del borgo, tra la metà del XIII e gli inizi del XIV secolo. Ciò perché la definizione di una politica di controllo del territorio in funzione anti-castellana – mi si passi questa espressione – si matura progressivamente in risposta alle spinte centrifughe del ceto castellano, culminate nella rivolta del 1219 contro il patriarca Bertoldo. L'ultima fase di rafforzamento del controllo patriarcale su San Daniele corrisponde al processo di espansione demica e economica del centro, favorito per altro proprio dai patriarchi.

⁹ "[...] appare ancora una volta il lato ufficiale di San Daniele, quello cioè in costante rapporto con lo Stato aquileiese" (cfr. SALTINI, "Prime note", p. 78). È forse da ricercare nelle istanze au-

cussione per l'elaborazione di un modello evolutivo socio-economico di San Daniele veniva emarginata dalla stessa autrice, preoccupata piuttosto di una carenza documentaria per sviluppare un'analisi complessiva dei ceti costitutivi la comunità sandanielese¹⁰. Eppure proprio quella carenza documentaria – parzialmente risarcita con una più minuziosa ricognizione della documentazione superstite e di informazioni indirette – costituisce un elemento a sostegno della tesi di una rapida espansione del centro proprio per il rapporto simbiotico instauratosi con l'autorità patriarcale, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo. Nel breve torno di pochi decenni il *castrum cum villa* di San Daniele diventò una Terra murata, con borghi estrinseci e forte dinamismo sociale e economico, come dimostra anche l'impennarsi del numero dei notai impegnati nella scrittura di contratti di prestito e di mutuo, di compravendita e di fideiussione. Una rapida espansione che viene corroborata da un'intensa attività edificatoria: la permanenza del toponimo "Agâr" ancora nel XIV secolo per indicare il quartiere che ora è sottostante l'attuale duomo mostra quanto fosse recente l'allargamento della cinta fortificatoria urbana; infatti il termine friulano richiama il fossato che doveva stare ai piedi della precedente cinta muraria¹¹, oltre il quale si era formato il borgo esterno e di cui si mantenne a lungo nei suoi abitanti il senso di appartenenza, intesa come realtà distinta dal borgo murato¹². Lungo il secolo si hanno numerose notizie di lavori di ampliamento della cinta urbana, di erezione di torri di guardia, di sistemazioni di torri portaie e di riattamenti di ponti per lo

toritative del patriarca Raimondo della Torre (1273-1299) il definirsi di una politica di favore verso le comunità, così da bilanciare l'eccessivo rafforzamento dei titolari dei *castra*.

¹⁰ "Questo aspetto delle testimonianze storiche che si sono presentate, accanto all'evidente mancanza di una continuità documentaria, è quello che frena maggiormente un'analisi complessiva sulla società sandanielese, in quanto offre un'immagine parziale della stessa, mettendo in luce solo un settore della realtà comunale: quello costituito da elementi legati all'autorità patriarcale" (cfr. *ibidem*).

¹¹ Il PIRONA, *Vocabolario*, specifica che "agâr" è da intendere "solco" (p. 6) e il Frau, nelle "Aggiunte e correzioni", rimarca che "in Carnia, piuttosto che il rivoletto, significa il bacino del rivoletto o il complesso delle due sponde tra le quali esso scorre, quando c'è, e per lo più non è se non durante le piogge forti e per poco tempo" (p. 1339). Dunque il termine indica il bacino di scorrimento del ruscello e può essere applicato al fossato o comunque all'avallamento che cinge le mura urbane.

¹² È il caso del prete-notaio Giovanni quondam Anzutto, pievano di Tricesimo ma residente a San Daniele, dove esercitava anche la professione: egli si sottoscrive puntigliosamente e con costanza "de Agaro Sancti Danielis", benché sia nato nella prima metà del XIV secolo. Per altro gli Statuti sandanielesi nella loro redazione del XV secolo ancora ripartiscono i *consiliarii* tra intrinseci e estrinseci, cioè eletti per la *Terra* e eletti per la *villa* (§ IV) e infatti nell'elenco degli eletti per il 1401 troviamo un "Petrus (o Pretus) de Agar", probabilmente il primo della serie dei sei *consiliarii de villa Sancti Danielis*.

scavalcamento del fossato¹³. Agli inizi de XIV secolo dovette essere edificata la prima “lobia communis”, poi sostituita da una “lobia nova” dislocata sulla “platea communis” nella seconda metà del secolo¹⁴. Alla vecchia chiesa castrense di San Daniele fu aggiunta, nel primo nucleo abitativo extracastrense, la chiesa di San Michele, sicuramente per soddisfare le esigenze cultuali di una comunità accresciuta: è l’attestazione della prima importante addizione all’insediamento originario e sarebbe stata destinata a diventare centro di aggregazione¹⁵. Non è improbabile che la “lobia vetus” fosse dislocata nell’area di questa espansione.

È il patriarcato di Bertrando di Saint-Geniès che esprime con maggiore efficacia l’importanza che la terra murata rivestiva per il governo dell’area¹⁶, tanto delicata perché posta a capo occidentale dell’arco morenico, presidiato dalla miriade di riottosi castelli infeudati, sulla strada che conduceva *per brevior* in Alemagna, col nodo fondamentale pei commerci costituito da Gemona, e a contraltare della terra spilimberghese, egemonizzata dall’omonimo aggressivo casato castellano, giusto dirimpetto sul guado del Tagliamento¹⁷. Il soggiorno di questo patriarca a San Daniele nell’estate del 1335, dal 24 agosto al 13 settembre, e poi ancora, più brevemente, nel 1337 e lungo il trien-

¹³ Le notizie sono ricavabili soprattutto dai quaderni del giurato del Comune, ossia il camerario, e si susseguono soprattutto negli ultimi anni del XIV secolo. Pur in un quadro di grave lacunosità dei documenti per il corso del XIV secolo, è innegabile che la spinta propulsiva del centro sandanielese non era venuta meno neppure durante gli anni della grande crisi di fine secolo. Si hanno notizie della costruzione anche del nuovo macello nel 1401 (quaderno di Daniele q. Lirussio in A.S.C.S.D. b. 228).

¹⁴ Si veda a esempio l’atto n° 355 del 30 giugno 1383, nel quale espressamente si indica quale luogo di riunione del consiglio gastaldionale la vecchia loggia comunale. In quell’anno dunque la vecchia struttura era ancora utilizzata, ma non è possibile stabilire la data di erezione della nuova loggia. Gli Statuti nella redazione del XV secolo precisano che le udienze del tribunale della Terra dovevano tenersi regolarmente “sub logia magna comunitatis”, evidentemente per distinguerla dalla vecchia loggia (§ XXXII). Non è certo che l’attuale loggia si possa identificare con questa “lobia nova”: di certo c’è che nel 1417 si compirono grandi lavori alla loggia, come risulta dal quaderno del giurato il *magister cerdo* Tommaso da Fagagna (cfr. A.S.C.S.D., busta 228, cc. 5v-7r), anche se nel 1402 il quaderno del giurato Bernardo q. Miculo Peloso attesta la costruzione della torre con l’orologio e la copertura della loggia (cfr. *ibidem*, c. 15r-v e c. 16r) e altri lavori sono attestati nel 1415 con il giurato Niccolò q. Federico Marquardo (cfr. *ibidem*, c. 26v, c. 28r, c. 29r-v etc.).

¹⁵ Molti atti sono rogati nella chiesa (per esempio i nn. 147, 193, 202, 203, 204, 274, 353, 354) e una scadenza ricorrente nelle rateizzazioni e nei saldi di debito è la festa di san Michele: la solennità del santo (29 settembre) doveva essere occasione per una sagra con ampio concorso di genti, circostanza favorevole per la regolazione di tanti contratti.

¹⁶ Sul rapporto tra il patriarca Bertrando e San Daniele si vedano BRUNETTIN, “Gubertino a San Daniele” e *Idem*, *Gubertino e i suoi registri di cancelleria*.

¹⁷ È significativo che ancora al tempo di Bertrando San Daniele è definito “castrum Sancti Danielis”, pur rilevando l’importanza della comunità, dotata di una propria “domus communis” (cfr. ad esempio l’atto del 27 agosto 1335 n° 35 in BRUNETTIN, *Gubertino e i suoi registri*, pp. 68-69).

nio 1340-42, esprime un'attenzione tutta particolare rivolta al consolidamento dell'autorità patriarcale nella Terra e una volontà di indirizzare il governo cittadino verso forme di patriziato urbano. Ecco allora che troviamo Bertrando concedere due notevoli privilegi alla comunità, sempre la stessa data, il 17 febbraio 1341, che manifestano insieme lo scopo del governo patriarcale e il dinamismo del centro: in primo luogo il patriarca permuta un manso sandanielese della Chiesa aquileiese con un gruppo di case e cantine del comune situate in una posizione poco sicura e difendibile al fine di abatterle e rafforzare con il materiale ricavato le fortificazioni urbane. Quel piccolo borgo da demolire era situato "in curtina inferiori ville Sancti Danielis prope ecclesiam Sancti Martini"¹⁸. È di notevole rilevanza che il patriarca concordi col giurato comunale – nonché camerario delle chiese di San Daniele e San Michele – una refusione della perdita di livelli sugli edifici abbattuti che sarebbe andata a detrimento della Camera sandanielese, benché la demolizione fosse necessitata da superiori ragioni di difesa e a vantaggio, per altro, della medesima comunità; infatti doveva essere costruito un nuovo "murum circa superius mercatum et curtinam sit[os] apud ecclesiam Sancti Michaelis dicti loci". Nel tessuto edilizio della Terra coesistevano differenti allivellamenti corrispondenti ai diritti giurisdizionali su sedimi: questa disposizione di Bertrando conferma che l'espansione urbana fu sottoposta all'allivellamento della *communitas*, che si affiancò e si sovrappose alle precedenti, certo tutte riconducibili *in capite* all'autorità patriarcale, ma di fatto gestite sia dai *nobiles de castro* sia da enti ecclesiastici come la Prepositura di Santo Stefano di Aquileia¹⁹.

In secondo luogo Bertrando concede alla comunità – sempre nella persona del giurato comunale e camerario delle chiese²⁰ – tanto terreno da un baiarzo sandanielese appartenente al patriarca quanto sarà sufficiente per ampliare la chiesa di San Michele e l'area del suo cimitero nonché per realizzare il nuovo mercato con la strada per raggiungerlo²¹. In tal modo la chiesa di San Michele

¹⁸ Cfr. BRUNETTIN, *I protocolli della cancelleria patriarcale*, atto n° 57, pp. 120-125.

¹⁹ Cfr. atto n° 159 del 22 ottobre 1388. La detenzione di diritti sul suolo in capo alla Prepositura deve risalire alla dotazione del patriarca Godebaldo.

²⁰ Il giurato rispondeva anche del bilancio della Chiesa della comunità, ma a lungo unitariamente "ecclesiarum Sancti Danielis et Sancti Michaelis", a indicare una riunione a pari grado d'importanza della chiesa originaria castrense e della nuova chiesa del borgo. È nella chiesa di San Michele che il patriarca teneva le sue solenni udienze quando si trovava a San Daniele (cfr. ad esempio l'atto del 31 agosto 1335 n° 47 in *ibidem*, pp. 75-76). Soltanto in una seconda fase si provvide a individuare distinti camerari, dapprima per le unite chiese di San Daniele e San Michele, poi un camerario per ciascuna chiesa, cui si aggiunse quella di Sant'Antonio.

²¹ Cfr. *ibidem*, atto n° 58, pp. 126-127. È da segnalare che nel Fondo Coluta, t. I, la pergamena 26 è uno dei rari esempi sopravvissuti di redazione "in mundum" di un'abbreviatura di cancelleria, poiché è la redazione per esteso dell'atto di privilegio rilasciata alla parte istante, cioè al giurato-camerario di San Daniele.

si apprestava a diventare davvero il centro di aggregazione e di rappresentanza della comunità della Terra murata. Mi sembra che ciò dimostri adeguatamente il rapporto stretto tra l'autorità del patriarca e la dinamica società di San Daniele, che conosce proprio in questo periodo un'accelerazione sensibile.

Nel 1367 San Daniele otteneva dal patriarca Marquardo il privilegio di fornire in esclusiva alloggio e vivande ai viaggiatori che percorrevano la strada verso l'Alemegna, impedendo così la concorrenza delle ville del distretto, che anzi erano tenute a turni di guardia e di difesa alle fortificazioni della Terra²². La comunità godeva dunque della piena e costante fiducia del governo patriarcale e ne approfittò, nel rapporto di lealismo instauratosi, per rafforzare il controllo sull'intero distretto: nei suoi Statuti compaiono numerose disposizioni volte a concentrare ogni attività commerciale nel proprio mercato e a stroncare ogni forma di concorrenza interna e esterna, instaurando una sorta di protezionismo²³. In questo modo era posto in atto un sistema economico che rafforzava l'ascendente sul territorio della Terra murata e nel contempo spingeva l'intero distretto a rivolgersi a essa e a dipenderne vieppiù, contribuendo così a estendere quel sistema e a renderlo più efficace²⁴. Un numero crescente di artigiani e arrampicatori sociali lascia le *villae* circosvicine e s'insedia nel centro, con la prospettiva di una stabilizzazione coincidente con un'ascesa economica e sociale. Ecco allora provenire a San Daniele da Vidulis, da Carpacco, da Rivis, da Arcano, da Buia, da Majano, da Flaibano fabbri e carradori, mangani e bottai, macellai e falegnami dapprima richiamati dal giro di affari, dalle necessità di compravendita di merci, dalle esigenze di scritte

²² Cfr. DEGRASSI, "L'economia nel tardo medioevo", p. 373.

²³ Cfr. *Gli antichi statuti* § LXXII "antiquam et usitam consuetudinem affirmantes statuimus et ordinamus quod semel in spetimana fiat et sit mercatum publicum ad quos omnes empturi et venditori confluere habeant; resque venales olluc transferre atque publice locari, vendere et emere absque aliqua bulletta seu angarie solutione, solvendo tamen dacium secundum mores et consuetudines antiquitus observate", ma si aggiunge § LXXIII "quoniam multi die mercati seu fori in campis et domibus suis solebant vendere bladum, quod in damnum et detrimentum mercati fiebant, illud penitus abolentes statuimus et ordinamus quod omnes volentes vendere bladum cuiuscumque generis die mercati teneantur et debant illud portare seu portari facere super mercatum seu forum et ibidem vendere seu vendi facere et non alibi sub pena quadraginta denariorum, cuius pene tres partes sint comunitatis et quarta domini gastaldionis". Divieti analoghi valgono anche per il pollame e la selvaggina (§ LXXVI), per la rivendita al dettaglio di merce acquistata da grossisti locali (§ LXXVII), per la vendita al dettaglio di vino e altre vivande da parte di forestieri (§ CXIII), per la macellazione fuori dal macello comunale (§ CXXII).

²⁴ Ben presto le stesse pievi del distretto aprirono *canipa* in San Daniele per poter sfruttare la piazza commerciale e soprattutto per evitare le norme protezionistiche: si hanno notizie delle *canipae* della pieve di Sant'Angelo di Carpacco (atto n° 88), della pieve di San Giacomo di Cosegliano (atto n° 8), della pieve di San Martino di Rivis (atto n° 229), della pieve di Rodeano (atto n° 128).

private di pubblico notaio e dalle opportunità di prestito finanziario, quindi attirati in un secondo momento dal miraggio di aprire bottega e inserirsi così proficuamente nel sistema economico comunale. Con la seconda metà del XIV secolo il processo di distrettualizzazione si poteva dire oramai compiuto a vantaggio della Terra murata.

Questo sistema economico – per altro comune a altre Terre murate friulane – si fondava in sostanza sulla progressività dell’espansione del centro, così da giungere a formare una “massa critica” demica e farvi convergere interessi di varia natura, che finivano per esprimere anche una struttura istituzionale, puntualmente aggiornata e adeguata mediante le riforme agli Statuti. Alcuni *burgenses* riuscirono col tempo a far corrispondere il loro peso economico a un ruolo politico nel governo cittadino che consentiva loro di continuare a arricchire e a rafforzare il circuito finanziario-commerciale della Terra murata: è la formazione del ceto dirigente che fa circolare esclusivamente al suo interno le cariche comunali, chiave di accesso privilegiata al controllo del sistema daziario, che è una forma di imposta sui consumi a vantaggio della Camera cittadina. Come ha fatto emergere Sbarbaro nella sua analisi dei rapporti tra *consilarii*, magistrature comunali e appaltatori dei dazi a Gemona²⁵, così anche a San Daniele compare una simile dinamica che mostra il rapporto tra ascesa economica e ascesa politica, benché non puntualmente quantificabile a causa dell’assenza di un sistematico studio dei dati documentari su lungo periodo (XIV-XV secolo)²⁶. Piuttosto risulta ancora labile il rapporto tra peso economico dei singoli maggiorenti, inteso come consistenza e natura del giro

²⁵ Cfr. SBARBARO, *I dazi di Gemona del Friuli*.

²⁶ Gli Statuti sandanielesi – ricordiamo che non è nota la data della loro promulgazione – nell’articolato della codificazione del XV secolo (cfr. Introduzione a *Gli antichi statuti della magnifica comunità di San Daniele* p. 5) prevedevano per il governo del comune un Consiglio formato da tredici *consilarii*, cioè sei della Terra, sei della *villa* e uno per tutti gli *habitatores* del *castrum* (§ IV; ma se ne trovano anche quindici: 1400-01); uno *iuratus* della Comunità, cioè il camerario (§ III); un *camerarius* per le chiese di San Daniele e San Michele (§ II; ma in origine doveva essere tutt’uno con lo *iuratus* del comune). Altre magistrature erano i *tres provisores pupillorum* per controllare l’amministrazione dei beni pupillari (§ IX), i *sex provisores stratarum* per la manutenzione delle vie e per la prevenzione degli incendi (§ X), i *tres provisores ad pacem* con funzione di arbitri nelle controversie (§ XI), i *tres carniium impositores* per i controlli sulla macellazione e sulla vendita delle carni (§ XII). Su tutto poi sovrintendeva il *gastaldio* di nomina patriarcale, per norma statutaria sempre forestiero (§ LXXI), che rappresentava l’autorità dei principi aquileiesi e quindi amministrava la giustizia affiancato dallo *iuratus* comunale, da due *iurati curie* e da due *astantes*, tutti eletti dal Consiglio, e, a seconda dei casi, assistito da un giurisperito (§ XXXII). Rilevante è soprattutto la magistratura del *camerarius* che non restringe la propria autorità alla gestione dei beni comunali, alle entrate e alle spese, ma presiede anche il *consilium* (§ IV) e, come si è appena rilevato, affianca il gastaldo patriarcale in giudizio (§ XXXII), cosicché la sua figura può essere equiparata a quella del *podestà* di altre realtà comunali friulane e non.

d'affari privati, e l'accesso all'appalto daziario²⁷: infatti ciascuno dei personaggi più rilevanti della vita cittadina e registrato nei quaderni dei camerari, negli atti notarili e eletto al consiglio della Terra, svolgeva una sua intensa e articolata attività economica, sia produttiva sia commerciale sia finanziaria, che produceva una complessa catena di debito-credito e di fideiussioni tra tutti i maggiori cittadini e i cui anelli sfuggono alle nostre possibilità di piena individuazione²⁸. Tutt'al più possono essere utilizzati alcuni indicatori – come appunto le magistrature e i dazi cittadini, oppure le professioni o l'entità dell'attività feneratizia – per tentare di intuire le linee generali dell'evoluzione della società cittadina, nella quale è certamente di rilievo la partecipazione diretta del gruppo degli *habitatores* del *castrum* allo sviluppo delle attività economiche²⁹.

L'estrema fragilità degli equilibri di volta in volta raggiunti rendeva tuttavia quella società assai sensibile alle trasformazioni e agli avvenimenti politici che interessavano il Patriarcato: come è stato accennato, l'efficacia del sistema comunale puntava su un progressivo incremento demico e quindi economico del centro, sulla capacità di intercettare i flussi commerciali e di attirare attività artigianali, così che anche la fiscalità – fondata sull'imposta sui consumi – poteva beneficiarne. Ma tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo la crisi politico-

²⁷ È significativo che, per fare un esempio, sia proprio un beccaio, Driussio, a riuscire ad ottenere il dazio sulle carni nell'anno 1395 e nell'anno 1401, stando ai quaderni del giurato superstiti. Sovente sfugge l'interrelazione tra il giro economico del vincitore del dazio e il dazio stesso: lascia sorpresi il notare negli atti notarili come i vari sandanielesi, più o meno ricchi, anche professionisti e artigiani, svolgessero un ampio spettro di commerci, dai prodotti agricoli, come il vino e le granaglie, al legname, alle pelli e a altre tipologie di merci. Certamente le esigenze famigliari imponevano l'allargamento delle entrate oltre il mestiere, la professione o il reddito agrario alla ricerca di margini ulteriori la mera sussistenza nel profitto commerciale, ma gli è da sospettare che esistesse un legame diretto tra riscossione del dazio e esercizio della specifica attività sottoposta alla esazione.

²⁸ Sbarbaro osserva che a Gemona non si riscontra affatto un'ascesa sociale che parta dall'appalto daziario per giungere alle magistrature cittadine – specie il massariato –, bensì il contrario (cfr. *ibidem*, p. 111). Mi sembra che la spiegazione di questa invertita dinamica di ascesa sia da ricercare appunto nel profilo socio-economico acquisito dai singoli maggiori e nella fitta rete di relazioni di varia natura tra loro intercorrenti: è questa realtà che determina l'affermazione di singoli nella compagine dell'istituto comunale – e poi la formazione e definizione di un "patriziato cittadino" – e che organizza di seguito il funzionamento della *res publica* cittadina nelle carte statutarie sulla base della loro concezione della società e dell'economia. I fatti istituzionali e fiscali quindi sono come i mercuriali, i picchi rilevabili di un *continuum* sociale e economico che si sviluppa nel tempo e che ci sfugge nei dettagli.

²⁹ L'integrazione dei nobili *habitatores* nella vita comunale dev'essere ascritta anche al loro profilo di operatori economico-finanziari: diventano *consilarii* e magistrati proprio perché fanno girare gli affari alla stregua di altri *burgenses*. È il caso, per esempio, di ser Guarnerio q. ser Tomasutto di San Daniele, uno dei consorti del castello, che ha un giro di prestiti finanziari tale da farlo ricorrere all'ausilio di un procuratore nella persona di prete Cristoforo q. Tiziano da Ceneda (cfr. atti nn. 156, 157, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 180, 188, 189).

economica che interessò l'intera regione friulana³⁰ mise in difficoltà questo rapporto e probabilmente anche nella società sandanielese avvenne una selezione all'interno dei suoi comparti economici dovuta alla riduzione delle potenzialità reddituali e delle opportunità di arricchimento e ascesa; una selezione che si tradusse da una parte nella mobilità verso altri luoghi più vantaggiosi e ancora "aperti" alle dinamiche di affermazione individuale, come poteva essere il centro udinese, dall'altra parte in una serrata dei casati cittadini a formare il "patriziato", cioè nella compattazione del sistema comunale attorno a un limitato numero di compagini economiche fondate sui vincoli di consanguineità e determinate a gestire quel sistema in modo restrittivo se non esclusivo. La limitata scorta di documentazione ha impedito finora di tracciare l'andamento di questo processo nella realtà sandanielese con l'auspicato dettaglio di modalità e di fasi e soprattutto ha precluso allo sguardo dello storico l'individuazione degli scarti politico-istituzionali, fiscali e finanziari coi quali i *burgenses* e i loro rappresentanti tentarono di affrontare la crisi. Ora un contributo prezioso in questa direzione proviene dai registri di Giorgio da Paluzza, che riportano informazioni dettagliate su traffici e affari, su ascese sociali e relazioni proprio nella spanna cronologia tra la definitiva affermazione di San Daniele come capoluogo del distretto e l'affacciarsi della crisi, nei trentennio tra 1370 e 1400. Anzi, la stessa attività di Giorgio diventa un indicatore delle fluttuazioni in atto nel tessuto socio-economico, perché il notariato costituisce sempre più un riferimento ineludibile per i negozi privati e attraverso la scrittura professionale viene gestito il funzionamento dell'apparato istituzionale del comune³¹.

Il notariato sandanielese del XIV secolo si presta a una serie di considerazioni che esprimono quel rapporto tra scrittura professionale e realtà cittadina: il numero dei notai presente nella Terra murata è legato alla consistenza del giro di contratti e quindi all'ampiezza dell'area economica gravitante sul centro³². San Daniele riscontra un numero piuttosto basso di notai per il periodo

³⁰ Un quadro sulla crisi della fine del Trecento in Friuli si trova in DEGRASSI, "Il Friuli tra continuità e cambiamento"; ulteriori considerazioni, benché sul protrarsi della crisi nei primi decenni del '400, si hanno in ZACCHIGNA-SBARBARO, "*Propter guerram*".

³¹ I quaderni stessi dei giurati comunali sono un prodotto del notariato, perché sono redatti dal notaio incaricato di anno in anno a coadiuvare il giurato nella tenuta del libro dei conti: il giurato Nicolussio Mulitino nel 1373 utilizza il notaio Nicolussio q. Tommaso da Meduno, mentre Andrea q. Pitiano è egli stesso notaio; il giurato Daniele q. Lirussio nel 1400-01 non identifica neppure il notaio utilizzato, genericamente indicato con "tabelio"; il giurato Bernardo q. Miculo Peloso nel 1402-03 utilizza invece il notaio Bernardo q. Rizzardo da Brazzacco, che viene confermato dal giurato Machora Contardo nel 1403-04. Probabilmente è la fase di definizione di un ruolo istituzionale di "cancellarius comunis", come poi è stabilito nella redazione quattrocentesca degli Statuti (§ III).

³² Bortolami ha analizzato questa relazione nel caso di Spilimbergo, riscontrando in tra il 1341 e il 1346 un numero di notai particolarmente elevato rispetto alla popolazione della Terra, cioè circa una decina (cfr. *Spilimbergo medievale*, p. 87). Su questo punto si tornerà più avanti.

tra XIII e XIV secolo, come risulta almeno dai documenti notarili superstiti e da alcune indicazioni indirette: nel primo trentennio del XIV secolo sono attestati Iacobus de Sancto Daniele³³, probabilmente autoctono, e un notaio d'origine esterna, Tomasus q. Tebaldi proveniente da Venezia³⁴. Accanto a questi due professionisti si hanno notizie di due preti notai che rogano ancora in regime di *charta*, cioè prete Albertus (o Albericus) e prete Franciscus³⁵. Con il secondo trentennio del XIV secolo si nota che una certa apertura della piazza e la carenza di un notariato locale favoriscono l'immigrazione di notai forestieri con luoghi di provenienza i più diversi, con Iohannes de Iustinopoli³⁶, Nicolaus Puçinus de Glemona³⁷, Madalbertus q. mag. Ancele de Portuquarii³⁸, Bertrandus filius Arigini Lolli de Colnago nella diocesi di Milano³⁹: questo fenomeno sembra indicare una debolezza nelle potenzialità di ascesa sociale da parte della popolazione del borgo, ma anche una certa ristrettezza della base demica e economica del centro, che pure si avvia a una rapida espansione e incrementa la richiesta di scritture notarili. In certi casi il notaio forestiero riesce a dare origine a una dinastia di notai che risulta attiva in San Daniele per un certo arco temporale⁴⁰. Il notaio forestiero riesce anche a conquistarsi un notevole spazio, fino a diventare referente privilegiato di istituti cittadini laici ed ecclesiastici e di alcuni gruppi di privati per le loro esigenze di scrittura, come il caso del citato Niccolò Puzino da Gemona, assai attivo fino alla metà del secolo, cui subentra Bertrando q. Arigino Lolli da Colnago e poi Nicolussio q. Tommaso da Meduno.

³³ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 6 del 22 novembre 1307.

³⁴ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 9 dell'11 marzo 1321.

³⁵ Prete Albertus è attestato per un atto del 7 novembre 1344 e prete Franciscus per una *carta scripta* del 6 ottobre 1332 nel *Rodulum Ecclesie Sancti Danielis*, un'elencazione degli *instrumenta* comprovanti i diritti della Pieve raccolta in A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 138.

³⁶ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 24 del 14 aprile 1340.

³⁷ Attestato fin dal 4 ottobre 1338 (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 20).

³⁸ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 27 dell'11 settembre 1341.

³⁹ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 45 dell'8 febbraio 1353. È di estremo interesse che a San Daniele s'installi questo notaio lombardo, per altro con un relativo successo benché effimero, dal momento che non sembra abbia lasciato famiglia o eredi nel centro né sia stato stanziale. Infatti è dal mondo lombardo che in Friuli proviene un flusso costante di notai dotati di solide competenze professionali che s'installano soprattutto negli uffici dell'amministrazione patriarcale e nelle Terre più importanti (Udine, Cividale, Aquileia...). Bertrando aveva un fratello, Manfeo, che viene registrato nell'elenco dei testimoni in un atto del 13 febbraio 1358 (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 56), ma di entrambi si perdono le tracce, non soltanto a San Daniele.

⁴⁰ È forse il caso del citato mag. Thomas q. Tebaldi de Veneciis: sembra riconducibile a lui l'origine della dinastia di notai Franciscus Baiamores q. mag. Tomaxii de Sancto Daniele (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 30 del 24 ottobre 1342) e Erasius Thebaldus filius mag. Tomaxii de Sancto Daniele (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 33 del 7 gennaio 1346).

Il notaio Nicolussio da Meduno rappresenta davvero il caso di un'ascesa sociale dovuta alla professione, poiché diventò "cancelliere" del Comune e le sue prestazioni furono particolarmente richieste fino alla sua morte, avvenuta agli inizi degli anni '80 (1382?); inoltre egli fu affiancato da due figli, Indelpretto e Giacomo, dei quali il primo forse premorì al padre⁴¹. Un terzo figlio, Daniele⁴², fu destinato a ritagliarsi un poco felice spazio nella vita sociale e economica di San Daniele, come attestano gli atti di Giorgio che lo vedono protagonista di una vendita all'incanto dei beni immobili⁴³. Un esito triste di una parabola familiare.

Il fatto che siano proprio notai forestieri a farsi strada per primi nei rapporti con il comune potrebbe indicare la marginalità della cultura professionale del notariato sandanielese ai primi del Trecento, ancora monopolizzata dai preti notai: ha notato Zabbia nel caso del comune di Zara per la prima metà del XIV secolo che "nella cancelleria, infatti, scrivono prevalentemente notai laici provenienti dall'Italia padana e dalle Marche, ma anche dalla Toscana e dall'Umbria: si tratta di funzionari esperti nella stesura degli atti pubblici che, una volta giunti in Dalmazia, si spostano da una città all'altra rogando sempre

⁴¹ Il 30 settembre 1369 troviamo un atto rogato da Indielpretus filius ser Nicolusii notarii de Meduno (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 82), ma dopo questo anno se ne perdono le tracce. I registri del quondam Nicolussio trascorrono invece al figlio Giacomo, come prova una sua corroborazione ad un *exemplum*: "Ego Iacobus olim domini Nicolusii de Meduno imperiali auctoritate notarius ex commissione michi facta per reverendissimum in Christo patrem dominum Philipum de Alenconio cardinalem episcopum Sabinensem et Dei gratia Sanctie Sedis dignissimum patriarcham Aquilegensem prout in abreviaturis cuiusdem patris mei adinveni, ita fideliter scripsi, nil adens vel minuens quod scensum mutet vel variet intellectum et ad publicam formam reduxi" (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 112). Tuttavia è da credere che anche Giacomo morisse entro breve tempo dalla morte del padre: infatti il patriarca Filippo d'Alençon resse il Patriarcato tra il 1381 e il 1387, mentre sappiamo che alla fine i registri di Nicolussio finiscono nelle mani di Giorgio da Paluzza durante la reggenza del patriarca di Gerusalemme Fernando de Luna, che si stende dal 1386 al 1388 (cfr. Paschini, *Storia del Friuli*, p. 612). Infatti una corroborazione di Giorgio ce ne fornisce la prova: "Et ego Georgius condam Francisci notarii de Paluça habitans in Sancto Daniele [...] ex commissione michi facta per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Fernandum patriarcham Ierosolimitanum et sancte sedis Aquilegie per Apostolicam Sedem generalme vicarium deputatum, prout adinveni in notis olim ser Nicolusii notarii de Meduno, nil adens vel minuens quod sententiam mutet et vel variet intelectum, hanc cartam in publicam formam redegì meumsque signum apposui consuetum" (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 74).

⁴² Un atto del 15 luglio 1382 rogato proprio da Giacomo q. Nicolussio riporta nell'elenco dei testimoni Daniele q. Nicolussio (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 115).

⁴³ Nel 1388 Daniele non aveva saldato gli affitti a ser Endriussio q. ser Mainardo di Villalta e pertanto iniziò la procedura di pignoramento: una prima azione non aveva trovato beni mobili a sufficienza, quindi una seconda azione si rifece sui beni immobili (cfr. atto n° 115 del 2 agosto 1388). L'anno successivo fu posto in vendita anche il suo diritto di livello perpetuo su un orto (cfr. atti nn. 371 e 372 del 26 e del 27 ottobre 1389).

per le istituzioni⁴⁴. Le crescenti esigenze di precise competenze giuridico-formulari da parte dell'istituzione comunale, ma anche dell'istituto gastaldionale, costituiva certamente un motivo assai convincente per l'immigrazione di notai specializzati. Che poi la Terra godesse di un rapporto stretto con l'autorità patriarcale è ulteriore fattore che imponeva alla sue istituzioni il rispetto dei modelli circolanti nella Curia aquileiese e l'adeguamento a precisi standard professionali.

È soltanto con la seconda metà del secolo che cominciano ad affacciarsi notai autoctoni a condividere la piazza con i notai forestieri: è il caso di un altro prete notaio, Giovanni q. Anzutto da Agaro di San Daniele, che dimostra però una notevole competenza professionale⁴⁵, di Bertolomeo figlio del *magister* Vidone sarto⁴⁶, di Andrea q. Pitiano degli *habitatores* di San Daniele⁴⁷ e di Antonio q. Niccolò q. ser Guarnerino, quest'ultimo nipote del nobile consorte

⁴⁴ Cfr. ZABBIA, "Circolazione di persone e diffusione di modelli", pp. 38-39.

⁴⁵ Da inizi incerti anche graficamente (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 65 del 18 ottobre 1362) Giovanni acquisisce sempre maggiore sicurezza e dimestichezza con scrittura e formulario, lavorando in regime di imbreviatura. Il suo ambito di attività non è affatto confinato a testamenti, lasciti, donazioni e esigenze di istituti ecclesiastici, cioè allo spazio canonicamente – ma anche statutariamente – consentito per un chierico: è un notaio a tutti gli effetti. Purtroppo la mancanza di un numero sufficiente di documenti e di informazioni biografiche impediscono di seguire più d'accosto la formazione e le vicende professionali di questo prete notaio. Ho il sospetto che si tratti di un chierico con gli ordini minori che ha acquisito nel tempo una specifica formazione, compiendo studi specialistici, forse in attesa di una sistemazione beneficiale giunta tardi, perché fu pievano di Tricesimo. Tuttavia l'acquisizione di un beneficio così rilevante deve spingere a indagare più a fondo sui criteri di assegnazione di tali benefici nel territorio del Patriarcato: la collazione del plebanato di Tricesimo in favore di Giovanni potrebbe essere stato un favore dell'autorità patriarcale per compensare l'insufficienza del reddito professionale, ma ciò implicherebbe per la figura di prete Giovanni un certo rilievo agli occhi della Curia, forse come ufficiale. I suoi registri – non ancora pubblicati, come vedremo – meritano uno studio particolare, perché sono un tassello importante per la conoscenza non soltanto del notariato sandanielese, ma anche delle prassi di formazione del notariato in età patriarchina.

⁴⁶ Bertolomeo è attestato con un atto del 3 settembre 1395 (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 132). Il sarto Vidone q. Giacomo da San Daniele è uno fra i personaggi più rappresentati negli atti di Giorgio, tuttavia in essi non emerge alcuna notizia sul figlio Bertolomeo.

⁴⁷ Sulla figura di Andrea e sulla sua discendenza di notai si veda SALTINI, "Prime note", pp. 80-83. Già Andrea ebbe una notevole affermazione nel contesto comunale: fu *consiliarius* (1388) e *iuratus* (1394). Osserva la Saltini che questa famiglia di *habitatores castri* deteneva in realtà un feudo assai esiguo, il che spiega l'indirizzo vieppiù cittadino e professionale di Andrea. La definitiva affermazione nel contesto comunale avviene con un figlio di Andrea, cioè Giovanni, che ricoprì numerose magistrature cittadine tra il 1412 e il 1432, rappresentò la Terra in Parlamento e ne fu più volte ambasciatore nel difficile periodo della guerra con Venezia e del passaggio del Friuli al Dominio veneziano. A sua volta il figlio di Giovanni, Niccolò, ebbe un percorso analogo nella Comunità e diventò segretario di Guarnerio d'Artegna durante il suo vicariato al Patriarcato aquileiese.

di Solimbergo e quindi anche di prete Giovanni pievano di San Daniele⁴⁸ e di Odorico Russitto⁴⁹, entrambi suoi zii. Il caso dei di Solimbergo stanziatisi a San Daniele è assai significativo della forza di attrazione che il centro esercitava su casati nobiliari decaduti o su rami immiseriti di famiglie feudali. Infatti nella seconda metà del Trecento trovano residenza nel centro alcuni nobili di Ragogna, di Flagogna e di Forgaria, tutti superstiti dello sfacelo dei loro castelli e dei loro casati dopo le azioni in parte astute e in parte violente dei di Savorgnano per impadronirsi dell'area pedemontana a nord di Spilimbergo, dove riuscirono a installarsi finalmente da padroni tra 1348 e 1365, anche sfruttando le decisioni politiche del patriarca Bertrando di sottomettere o eliminare quei feudatari riottosi⁵⁰. In questo modo venne a profilarsi un conflitto territoriale tra i Savorgnani e gli Spilimberghesi destinato a coinvolgere anche le persone legate a vario titolo ai due casati ovvero ai casati che erano finiti per gravitare attorno a uno di essi: tra XIV e XV secolo, quando i Savorgnani impressero un'accelerazione al processo di consolidamento del loro dominio, si constata un confluire a Spilimbergo di molti esponenti delle famiglie castellane spodestate dai Savorgnani e soggette a una diaspora. Quando i Goriziani coalizzarono diversi castellani friulani contro il patriarca Bertrando, i di Solimbergo aderirono alla coalizione – con una finalità antisavorgnana, ritengo – e in seguito alla battaglia e presa di Venzona (31 agosto 1336) e alla capitolazione del casello di Braulins (27 agosto 1336) Niccolò di Solimbergo finì tra i prigionieri del patriarca, che lo liberò a patti soltanto il 21 novembre 1336⁵¹. Qualcosa di assai grave dovette succedere a Niccolò, se i suoi diritti trascorsero ai di Flagogna, che per un breve tempo furono i padroni del castello⁵². Il figlio Antonio si ridusse a San Daniele e la professione notarile fu il necessario modo per

⁴⁸ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 97 del 21 novembre 1374 che contiene l'identificazione della famiglia di origine del pievano Giovanni, che viene definito "presbiter Iohannes condam domini Warnerini de Sonimbergo". Dunque era fratello di Niccolò, padre del notaio Antonio. In questo atto prete Giovanni cede per un anno intero a donna Nicolotta vedova di Musso di San Daniele i suoi quartesi di Villanova e metà del quartese di Susans che gli spettavano quale plebano di San Daniele; segno di una certa sofferenza finanziaria, che comunque prete Giovanni compensava con un giro di prestiti che effettuava nella piazza di San Daniele.

⁴⁹ Odorico Russitto q. ser Warnerino venne a trovarsi in difficoltà economiche, se il 18 gennaio 1389 un campo, che possedeva insieme alla moglie Franceschina, fu posto in vendita all'incanto su istanza di ser Guarnerio q. ser Tommasutto di San Daniele (cfr. atto n° 311).

⁵⁰ Cfr. BIASUTTI, *Forgaria-Flagogna*, pp. 273 e 282-283.

⁵¹ Cfr. BIANCHI, *Indice*, n° 2529.

⁵² Infatti Bartolomeo di Spilimbergo lo acquistava dai di Flagogna il 18 luglio 1339 (cfr. DEGANI, *Diocesi di Concordia*, pp. 394-395), compravendita confermata con atto del 15 ottobre 1348 (cfr. BIASUTTI, *Forgaria-Flagogna*, pp. 205-206). Purtroppo non esiste al momento uno studio adeguato sulla vecchia famiglia dei *nobiles* di Solimbergo: anche le pagine del Miotti partono dalla cessione ai di Flagogna e quindi dalla definitiva acquisizione del *castrum* da parte dei signori di Spilimbergo (cfr. MIOTTI, *Castelli del Friuli*, t. 4, pp. 375-379).

guadagnarsi di che vivere. Nella cittadina svolse il suo mestiere con una certa intensità e strinse rapporti con Giorgio da Paluzza, ma concluse la sua vita significativamente a Spilimbergo, sotto la protezione dei grandi avversari dei Savorgnani⁵³, avendovi seguito per altro il suo collega e amico, come vedremo⁵⁴.

Il flusso dei notai forestieri non viene del tutto estinto dall'emergere di un notariato autoctono: essi continuano a immigrare provenendo da tutta l'area della metropoli aquileiese, come Iacobus q. Lubislavi da Zara⁵⁵ o Lancelotus q. ser Nicolay de Portuquario⁵⁶; fra essi si segnalano alcuni Carnici come Niccolò figlio di Giacomo da Amaro⁵⁷ e appunto il nostro Giorgio q. Francesco da Paluzza.

⁵³ Lo attesta la corroborazione che egli appose ad un *exemplum*: “Et ego Anthonius condam Nicolay olim ser Guarnerini de Sonumbergo residens in Spegnimbergo”, in un atto rogato dal q. prete Giovanni q. Anzutto da Agaro il 10 giugno 1376 (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 101). Quindi Antonio era diventato depositario dei registri di prete Giovanni da Agaro.

⁵⁴ Questi passaggi sono provati dal fatto che i registri di prete Giovanni da Agaro furono dapprima custoditi da Antonio (cfr. la corroborazione di Antonio alla nota precedente) ma finiscono poi sotto la custodia di Giorgio, come prova una corroborazione di un *exemplum* di mano di Niccolò, figlio di Giorgio: “Et ego Nicolaus de Sancto Daniele filius ser Georgii notarii de Paluza [...] ex commissione michi facta per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Lodoicum ducem de Dech patriarcham Aquilegensensem electum et prout in notis seu protocollis olim Iohannis notarii condam Anzuti de Sancto Daniele adinveni, nil adens vel minuens quod sententiam mutet vel variet intellectum, hanc cartam in publicam formam redegi signumque meum apposui consuetum” (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 109, alla data 28 dicembre 1380).

⁵⁵ Cfr. ad esempio A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 80 del 2 dicembre 1366. La presenza a San Daniele di questo notaio zaratino è motivo di numerose domande, cui purtroppo la penuria di documenti e di informazioni non può dare risposte. Anche Giacomo q. Lubislavo non lascia altre tracce di sé nel centro, ma neppure in altri archivi friulani, per quanto mi risulti al momento. Tuttavia nel *Codex Diplmaticus Regni Croatiae*, vol. VIII, pp. 330-331, atto n° 271 dell'11 marzo 1313 troviamo un riferimento degno di nota: in un atto di compravendita, col quale Begna figlia q. Lupsa abitatrice di Zara cede un appezzamento di terra situato a Zara a Marino q. Lorenzo “civis Iadrensis” al prezzo di 18 denari piccoli veneziani, tra i confinanti del terreno compare “Lubislavus petrarius”. L'atto è in forma di *carta*. Il notaio è presbiter Guillelmus Castrensis canonicus et notarius Jadrensis.

⁵⁶ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 73 del 22 giugno 1365.

⁵⁷ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, t. I, perg. 97 del 21 novembre 1374.

GIORGIO Q. FRANCESCO DA PALUZZA NOTAIO IN SAN DANIELE

IL NOTARIATO FRIULANO TRA XIV E XV SECOLO

Nel contesto della terra di San Daniele dell'ultimo terzo del XIV secolo che si è cercato or ora di abbozzare s'inserisce la figura professionale – e prima ancora umana – di Giorgio quondam Francesco da Paluzza. Egli rientra a pieno titolo in quel processo di piuttosto rapida evoluzione che conosce il notariato friulano, soprattutto per il modo di organizzarsi e di esercitare la sua professione, a partire dalla metà del Trecento e che bene ha descritto nei suoi lavori Michele Zacchigna; un'evoluzione che viaggia in parallelo con i mutamenti della società e dell'economia del Patriarcato in una fase della sua storia segnata dalla duplice tensione di un'ardua ansia di centralizzazione del potere e di disorganica ricerca di nuovi equilibri. E così periodi di instabilità e di guerra si alternano a pause di calma e di ripresa, almeno in apparenza, perché la conflittualità provocata dalle trasformazioni in atto induce a soluzioni radicali, spesso non ponderate e estemporanee, nelle quali le varie componenti della popolazione sono al medesimo tempo artefici e vittime.

Anche il notariato è soggetto ai cambiamenti determinati dall'evoluzione della società patriarcale e nel contempo la provocano, la condizionano: nella prospettiva storiografica del superamento della semplicistica contrapposizione città/campagna, emerge piuttosto un cambiamento delle dinamiche di affermazione sociale e professionale e di impianto nel territorio⁵⁸. Senza alcun dubbio diventa essenziale in questo processo anche il rapporto particolare che il notariato instaura con il governo patriarcale in fase di montante burocratizzazione. La “zonizzazione” del notariato, prima nel Patriarcato e in seguito nella Luogotenenza veneziana, risponde a ragioni complesse ma dipendenti fortemente dall'evoluzione politico-istituzionale e economica, ragioni non sempre di facile individuazione, anche per la naturale interferenza di moventi personali alla base delle decisioni di stanziamento e di trasferimento. Tuttavia Zacchigna ha ipotizzato un quadro generale nel quale è riscontrabile un approdo udinese di un notariato intraprendente, esperto e strutturato, non prima della seconda metà del XIV secolo, secondo una direttrice che è partita dall'ambito collinare morenico e dallo *status* ecclesiastico ed è pervenuta a Udine, certo attratta dalla sua forte e costante espansione demica e economica, ma anche dalla progressiva insicurezza dell'ambiente “rurale” a causa dell'in-

⁵⁸ Cfr. ZACCHIGNA, *Quirino di Odorico*, p. 5.

stabilità politica e delle perduranti campagne militari a danno del Patriarcato⁵⁹. E un processo analogo si constata nei centri minori, ovviamente con portata difforme a seconda della variabile capacità di ciascun centro di esercitare forza attrattiva su un'area. È indubbio che con la Luogotenenza il ruolo di capitale politico-amministrativa ricoperto da Udine determina la decisiva svolta verso il suo predominio territoriale; come è altrettanto indubbio che il disastroso periodo di guerre e di scontri intestini, culminati con la conquista veneziana, sia stato in parte provocato proprio dalla partita in giuoco per l'affermazione del centro predominante. Questo è un fattore che contribuisce a indagare meglio anche le dinamiche che investono la "zonizzazione" del notariato, così pure le sue preoccupazioni patrimoniali e di ascesa sociale.

Se si prende a campione il notariato udinese, si riscontra che, nel primo scorcio del XV secolo, esso, dal sicuro delle mura della città, comincia a proiettarsi verso una campagna che richiede con costanza la professionalità del notaio, ma non è più in grado di assicurargli quelle opportunità economiche e sociali, ma anche di tranquillità che avevano caratterizzato i decenni tra Duecento e Trecento. Dietro le mura intanto i notai intraprendono con maggiore lena la strada di un'affermazione politica e di una solida organizzazione professionale che impongono gradualmente alla categoria una serie di criteri selettivi sia formativi sia sociali. In altri termini, questo snodo cronologico vede progressivamente realizzarsi l'urbanizzazione del notariato, la sua laicizzazione, la sua istituzionalizzazione: gli ultimi presidi dell'esercizio della professione, oltre a Udine, sempre più luogo deputato del potere, anche economico e finanziario, restano le terre murate più cospicue, come Cividale, Gemona, Tolmezzo, Sacile e appunto San Daniele, mentre le opportunità di ingresso nella professione, di conseguimento di un certo livello socio-economico, consono allo *status*, e del suo mantenimento nel tempo, anche per i discendenti, si riducono vistosamente per chi appartiene all'ambiente esterno alla categoria. Con i primi decenni del '500 intere aree del territorio luogotenenziale sono prive di notariato autoctono, pur avendolo conosciuto nei secoli precedenti nella sua forma "rurale" prima e "itinerante" in seguito, e debbono farne a meno – il ricorso a accordi orali era comunque previsto per una vasta casistica di contratti – oppure utilizzare quello stabilitosi nelle "terre grosse".

Questo processo di assottigliamento della categoria era cominciato già col finire del Trecento, appunto con l'esplosione demica e economica di Udine e la contestuale instabilità del Patriarcato. L'inurbamento del notariato non coinvolse soltanto i notai "rurali", itineranti, ma fece sparire anche buona parte dei notai "castellani", legati cioè al *dominus* di una giurisdizione feudale e alle sue esigenze di scritture pubbliche e private, nell'ambito delle rete di rapporti

⁵⁹ Cfr. *IBIDEM*, p. 9.

economici e fiscali del borgo castellano. In questo senso il caso di Tarcento, analizzato da Zacchigna, è emblematico⁶⁰. Questo borgo castellano, sottoposto ai di Castello, era dotato di un piccolo gruppo di notai autoctoni, che avevano seguito l'onda dell'espansione demica e economica della giurisdizione, concretizzatasi attorno alla metà del XIV secolo. Tuttavia Tarcento finì per perdere questa sorta di autonomia della scrittura pubblica proprio di fronte ai mutamenti della compagine friulana tra la fine del secolo e la metà del '400. Per le esigenze locali era bastevole il notariato udinese, vuoi interpellato in città dai borghigiani vuoi chiamato in castello per soddisfare le esigenze del *dominus* e del suo casato. Tanto che nel 1522, in un contenzioso per la concessione di un mulino, l'autorità giudicante inutilmente ricerca un notaio nella giurisdizione, anzi, ricorso ai testimoni, viene a sapere che da lungo tempo a Tarcento non ve ne era più traccia⁶¹. Il borgo non era riuscito, cioè, a acquisire quella "massa critica" – intesa come insieme di fattori socio-economici – che gli avesse consentito di ritagliarsi un ruolo eminente nell'area collinare, che risultava il crocevia di pressioni esercitate da componenti "forti" del territorio, troppo compresso com'era tra il polo della *communitas* di Gemona, la *potentia* dei Savorgnani e la rapida affermazione di Udine, dalla quale, negli anni centrali del XV secolo, un notariato urbano aggressivo avrebbe spinto verso le campagne la capacità di attrazione della sua prestigiosa professionalità e, soprattutto, il potere di accaparramento del suo denaro, alla ricerca di comporre un patrimonio fondiario sempre più ampio e differenziato⁶².

Certamente il caso udinese è anomalo in un contesto come quello friulano: sviluppatasi tardi e piuttosto tumultuosamente, pur riuscendo a raggiungere un ruolo preminente nel tessuto dei centri urbani della regione, neppure Udine riuscì però a acquisire caratteristiche urbane assimilabili a quelle di altre realtà cittadine italiane, nelle quali il notariato – ampiamente studiato fino a diventare un modello sociologico – non soltanto aveva raggiunto un'organizzazione corporativa solida e un ruolo potente nell'organizzazione amministrativa dell'istituzione comunale, ma era riuscito a ritagliarsi uno spazio determinante nella politica e nel governo, entrando nel patriziato cittadino e vedendosi riconosciuto parte del "ceto dirigente", se vogliamo utilizzare quest'espressione un poco vaga ma efficace. Il notariato udinese – come gli altri gruppi di mestiere, per altro – non riuscì mai a costituirsi in corporazione, in "arte", per usare l'espressione fiorentina: il suo peso politico rimase implicitamente confinato

⁶⁰ Cfr. il citato ZACCHIGNA, *Quirino di Odorico* e Idem, *La società castellana nella Patria del Friuli*.

⁶¹ Cfr. IBIDEM, pp. 14-15.

⁶² Sul processo di accaparramento di terre portato avanti dal notariato udinese e sulla sua famulizzazione dei coloni e dei fittavoli mediante il prestito su consumo già coi primi decenni del XV secolo si vedano le pagine che Zacchigna vi ha dedicato nel citato *Quirino di Odorico*.

in un ambito subordinato a quello dei *potentes* cittadini, in un ruolo funzionale. E comunque anche nell'ambito subordinato del connettivo istituzionale al notariato furono preclusi spazi riservati tradizionalmente a altre componenti, o per lo meno la sua infiltrazione fu ostacolata: così nell'ufficio della *cameraria* o dei *procuratores communis*. Il suo ingresso nel patriziato civico fu relativamente tardo, in età veneta, alla fine del XV secolo, in un processo di cristallizzazione favorito dall'intervento dell'autorità veneziana, per tutelare la sua autonomia di governo locale, e che vide nel 1509 il contingentamento del numero dei notai del *collegium*, fissato a quaranta⁶³, e infine nel 1518 il riconoscimento di alcune famiglie notarili nei ranghi del patriziato al momento della "serrata".

Il precorso seguito dal notariato urbanizzato nei centri minori del Patriarcato fu in buona misura differente, proprio per le vicende che finirono per relegare le *terre grosse* in una posizione marginale rispetto a Udine a seguito della lunga crisi tra 1380 e 1430: la recessione economica, la decomposizione degli equilibri sociali e militari perseguiti dai patriarchi nel contesto dell'incapacità di fronteggiare diplomaticamente il contrasto tra potentati vicini che si contendevano interessi geopolitici proprio sul territorio regionale, incapacità che finì con la perdita dell'autonomia di manovra del Patriarcato e infine con la perdita dell'autonomia politica, tutto ciò provocò assai per tempo nei centri minori un processo di "fissaggio delle egemonie sociali, una rapida definizione degli ambiti familiari destinati ad assumere un connotato di eminenza"⁶⁴ che si tradusse per il notariato nell'ingresso nel patriziato cittadino, quindi nel governo comunale.

Il caso di San Daniele si iscrive naturalmente in questo processo: non è affatto fattore secondario che questa *terra grossa* sia riuscita a ritagliarsi – come si è mostrato più sopra – un suo proprio spazio nel territorio patriarcale disteso sull'arco morenico, su cui ebbe a esercitare la forza di attrazione di un centro urbano che, per quanto "minore", rappresentò il riferimento economico e culturale di una numerosa popolazione di *villae* e *castella* circconvicini; e a questa affermazione diede valido contributo senza dubbio l'essere sede di giurisdizione pubblica con il gastaldo patriarcale e il suo seguito di consiglieri e notai⁶⁵. Le stesse piccole dimensioni della società urbana, paradossalmente,

⁶³ Cfr. ZACCHIGNA, *Quirino di Odorico*, p. 159, n. 171.

⁶⁴ Cfr. IBIDEM, p. 175.

⁶⁵ Come si è accennato nel paragrafo precedente, l'impulso decisivo di affermazione di San Daniele quale centro giurisdizionale e politico-militare nell'area morenica occidentale, a ridosso dell'importante guado sul Tagliamento, monopolizzato da Spilimbergo, fu dato dal governo di Bertrando di Saint-Geniès, determinato a contrastare l'egemonia appunto di Spilimbergo, ma anche dei castellani collinari (di Caporiacco, d'Arcano, di Mels, di Pers, di Ragogna), che progressivamente finirono per gravitare attorno a San Daniele anche per le esigenze di

favorirono la rapida conformazione di un patriziato civico – se così possiamo definire il gruppo di famiglie e di persone che controlla istituzioni e economia – nel quale il consorzio degli *habitatores* del castello finisce naturalmente per inserirsi. E il notariato sandanielese si consolida e finisce per svolgere, pur nella dimensione ridotta locale, un ruolo simile a quello del notariato udinese: si inserisce nei procedimenti istituzionali e amministrativi, conquista un certo peso economico, si proietta sulla campagna per costruirsi un patrimonio fondiario che assicuri diversificazione di rendite e stabilità patrimoniale alla famiglia, infine si ritaglia un ruolo politico alla pari delle altre famiglie di *potentes* cittadini, dimostrando un forte anticipo rispetto alla realtà udinese. Infatti già con la seconda metà del Trecento troviamo numerosi riscontri della partecipazione dei notai sandanielesi al governo cittadino⁶⁶.

La figura e l'attività di Giorgio quondam Francesco da Paluzza si collocano proprio in questa fase di affermazione del notariato a San Daniele, ma che è presente anche nelle altre “terre grosse” del Patriarcato, e ne rappresenta gli aspetti salienti e le dinamiche caratteristiche, tanto da diventare espressione di un più generale e complesso fenomeno socio-politico. Da qui l'importanza di uno studio centrato su di lui e i suoi registri nell'ambito delle ricerche sul notariato friulano dell'età di mezzo, che ancora difettano di lavori sistematici che aprano la strada a riscontri comparativi⁶⁷.

scritture private, come dimostra l'uso costante che i signori di Arcano fecero del mestiere di Giorgio da Paluzza (cfr. atti nn. 46, 47, 48, 98, 102, 122, 235, 327).

⁶⁶ Un punto di discussione interpretativa riguarda se la partecipazione dei notai al governo cittadino sandanielese sia da ascrivere al loro peso economico-sociale familiare piuttosto che professionale: così per Antonio q. Niccolò di ser Guarnerino appartenente al casato dei *nobiles* di Solimbergo e quindi imparentato con i di Pinzano, i di Flagogna, i di Ragogna, come abbiamo già accennato più sopra. Per altro, come vedremo, Giorgio da Paluzza lascerà San Daniele per Spilimbergo, dove riuscirà a acquisire un profilo pubblico nella vita comunale: forse a San Daniele questa affermazione gli era impedita.

⁶⁷ Su questa osservazione riguardo all'auspicata direzione delle future ricerche sul notariato friulano cfr. ZACCHIGNA, *Quirino di Odorico*, p. 5. La recente edizione degli atti del notaio Maffeo q. Biagio da Aquileia si muove in tale direzione, pur partendo dall'esigenza di chiarire l'equivoco che – erroneamente – lo ha voluto vedere al servizio dei patriarchi: il lavoro richiama l'attenzione sulla figura di un notaio che svolse un ruolo di rilievo nel piccolo mondo del notariato del comune di Aquileia, fino a ottenere incarichi da parte della Curia patriarcale (cfr. DE VITT, *I registri del notaio Maffeo d'Aquileia*). Mi sembra che proprio questi incarichi, che chiameremmo “occasional”, testimonino insieme il prestigio conquistato dalla figura del notaio Maffeo e l'affidamento progressivo al notariato laico da parte dei patriarchi. Su questo punto, cfr. più avanti.

UN PROFILO BIOGRAFICO⁶⁸

Ma chi è il notaio Giorgio quondam Francesco da Paluzza? Ogni rilievo sul suo profilo professionale non può prescindere dalla preventiva ricostruzione della sua provenienza familiare, della rete di relazioni intessute dalla sua famiglia, delle ambizioni di affermazione sociale e patrimoniale. Un'operazione tutt'altro che facile a causa della rarefazione delle notizie, derivata dell'estrema dispersione degli atti notarili che lo hanno coinvolto personalmente⁶⁹.

Innanzitutto è già motivo di riflessione il suo insediamento a San Daniele, lui originario di Paluzza. Suo padre era stato Francesco da Paluzza, pure lui esercitante il notariato, ma a Tolmezzo tra il 1344 e il 1389⁷⁰. Nulla si sa della madre di Francesco, invece il padre Venturino era pure lui notaio: praticava la professione dagli inizi del XIV secolo e, a sua volta, era figlio di un

⁶⁸ La breve – e incompleta – biografia di Giorgio si basa sulle notizie raccolte da Gilberto Dall'Oste e organizzate nell'Introduzione al suo *Tolmezzo medioevale*. Lo ringrazio per la disponibilità colla quale mi ha offerto la loro condivisione. Altre informazioni sono state tratte dal lungo e paziente lavoro di spoglio di Renzo Peressini, che con grande cortesia mi ha fatto conoscere. Ringrazio anche questo studioso per la sua generosa condivisione.

⁶⁹ L'indagine in altri registri notarili di San Daniele, conservati presso l'Archivio di Stato di Udine nel fondo Archivio notarile antico, per il reperimento di dati e informazioni concernenti Giorgio e la sua famiglia ha dato esiti ampiamente insoddisfacenti. Infatti il materiale superstite è davvero esile per il periodo che ci interessa, come già aveva constatato la Saltini: un frammento di registro di Andrea Pittiani – in cattive condizioni – e un registro di Bernardo di Brazzacco, per altro leggermente seriore (atti del 1411-12) (in A.N.A. b. 3873). Gli altri registri sono tutti troppo tardi rispetto alla spanna biografica di Giorgio, poiché vedono un'impennata quantitativa soltanto a partire dai primi decenni del XV secolo. Questa insolita scarsità di atti notarili per il XIV secolo può essere provocata da diversi fattori, tutti degni di riflessione e di ulteriori ricerche: innanzitutto possiamo richiamare la devastazione dell'Archivio notarile udinese avvenuta nel 1944, quando uno spezzone centrò l'edificio e, subito dopo, qualcuno pensò bene di racimolare carte e registri dispersi attorno all'edificio sventrato per alimentare le caldaie del vicino ricovero.

Si deve poi mettere in conto la modalità di trasmissione dei registri: mancando chiare normative, capillari controlli e archivi centralizzati che garantissero il conferimento e la salvaguardia del materiale del notaio defunto, la prassi tollerava che quello passasse agli eredi, cosicché sovente finiva nell'oblio degli archivi famigliari o addirittura venduto. Tuttavia mi permetto qui di formulare anche un'altra spiegazione: San Daniele fino ai primi decenni del XIV secolo restava un piccolo insediamento collinare, ruotante attorno al castello, sotto il controllo patriarcale (cfr. Paschini, "Usanze feudali", pp. 85-86). Benché dotato del privilegio di mercato, le sue esigenze di scrittura pubblica erano certamente assai ridotte e forse soddisfatte dal pievano, un prete-notaio che rogava secondo il regime della *charta*. Ma con i mutamenti della società e dell'economia friulana del XIV secolo e alcuni interventi patriarcali, il centro prese ad espandersi, cosicché fu crescente la richiesta di atti notarili, con il conseguente insediamento di notai che rogavano in regime di *instrumentum*. Ciò spiegherebbe la scarsità davvero notevole di documentazione notarile tra fine XIII e metà del XIV secolo.

⁷⁰ Cfr. DEL BON, *Paluzza*, vol. I, p. 192.

notaio. Infatti il 18 febbraio 1310 Venturino era sceso a Udine per ricevere dal patriarca l'affidamento dei registri del padre Ettore, da poco deceduto⁷¹. Siccome Venturino era prete – uno dei preti notai che l'applicazione gradualmente rigorosa delle disposizioni canoniche rese viepiù rari collo spirare dell'età di mezzo – doveva probabilmente godere di qualche considerazione presso la Curia patriarchina, cosicché il 15 maggio 1329 egli riceveva anche i registri del defunto Pietro da Cividale, un altro prete-notaio, che era stato parroco di Illegio⁷². Dunque Giorgio apparteneva a una famiglia che da tre generazioni esercitava il notariato, anche se col tramite di un prete-notaio; oltre non è possibile risalire, cosicché risulta difficile cogliere l'abbrivo di una così lunga dedizione alla professione, le movenze iniziali e il contesto in cui esse maturarono.

Quanto si sa del capostipite Ettore è che sul finire del XIII secolo poteva acquistare una porzione di manso, in associazione – è significativo – con un chierico, il pievano di Moggio Morondo⁷³. Ciò dimostra il conseguimento di una certa disponibilità finanziaria e il proponimento di investirla in beni fondiari, per una strategia di garanzia economica che è una costante del notariato friulano⁷⁴, ma l'atto fa emergere il legame con l'ambiente ecclesiastico, dal quale sovente provenivano appunto i preti-notai. Ma altri due elementi emergono dall'atto di compravendita: il notaio che redasse l'atto era Valtero di Cividale e il luogo del rogito era l'abitazione del pievano di Tolmezzo, prete Mainardo. Riguardo a questo chierico Gilberto Dell'Oste ritiene – pur con qualche esitazione – che si possa identificare con il notaio che già attorno agli anni '70 rogava a Ovaro e a Tolmezzo⁷⁵: si tratterebbe, dunque, di un altro prete-notaio, e anche di un certo prestigio. Infatti, se si accetta l'identificazione, Mainardo

⁷¹ Cfr. ZENAROLA PASTORE, *Atti della Cancelleria*, p. 85.

⁷² Cfr. IBIDEM, pp. 81.

⁷³ L'atto fu rogato a Tolmezzo nel 1294 e il manso era dislocato a Ampezzo, già del gismano Utisio di Socchieve (cfr. NAIT, *Arcidiacono*, p. 75).

⁷⁴ Su questo punto si vedano le indagini di ZACCHIGNA, *Quirino di Odorico*, che hanno evidenziato – per altro proprio nell'arco cronologico che ci interessa – alcune tendenze comuni del ceto notarile per la gestione del patrimonio familiare, puntando sulla diversificazione dei redditi e sul conseguimento dell'indipendenza alimentare, specialmente per i notai con clientela rurale e artigiana.

⁷⁵ Il primo atto con il nome del notaio Mainardo è una compravendita del 12 novembre 1270 che riguarda la pieve di Gorto (cfr. *Carte del vicariato foraneo di Gorto*, pp. 65-67, doc. 1). Il secondo atto è rogato a Tolmezzo il 27 ottobre 1278 e è la registrazione di una dichiarazione del gastaldo patriarcale della Carnia (cfr. *Carte del monastero femminile di S. maria in Valle*, pp. 218-219 doc. 135; BIANCHI, *Indice*, n° 438). L'incertezza dell'identificazione deriva dall'incompletezza della *corroboratio* notarile: nel primo caso semplicemente "Meynardus imperiali auctoritate notarius", senza indicare il luogo di residenza; nel secondo caso la sottoscrizione manca del tutto, ma compare all'inizio la formula "Coram me Meinardo notario infrascripto et testibus [...]".

era canonico della prepositura di S. Pietro e arcidiacono della Carnia⁷⁶.

Per quanto concerne il notaio Valtero di Cividale si tratta di un professionista di tutto rispetto e di una personalità rilevante nella società patriarcale a cavallo tra XIII e XIV secolo⁷⁷: lo si trova affiancato al notaio patriarcale Giovanni da Lupico nella stesura degli atti curiali alla fine degli anni Cinquanta del XIII secolo; è canonico del Capitolo cattedrale di Aquileia e anche della Collegiata di Cividale; godeva del titolo di *magister*, alla stessa stregua di Giovanni e Niccolò da Lupico, e fu scolastico nella *schola* capitolare di Cividale, probabilmente di *ars dictaminis*; a sua volta svolse servizio di *scriba* del patriarca, in un ruolo che per comodità definiamo di “cancelliere”⁷⁸. Proprio per

⁷⁶ Dell'Oste sorregge l'identificazione con elementi indiziari piuttosto forti, come la frequentazione dello stesso ambiente e le relazioni con l'abbazia di Moggio, cui erano soggette sia la pieve di Gorto sia la pieve di S. Martino di Tolmezzo, e con la prepositura di Zuglio, di cui il pievano di Tolmezzo era canonico.

⁷⁷ Per un profilo di questa importante figura professionale, che collega il modello documentario importato dai Lupico con la formazione del notariato locale si vedano, oltre alla scheda redatta da ZENAROLA PASTORE, *Atti*, p. 49, le osservazioni riservategli da SCALON in *Libri, scuole e cultura*, pp. 28-29 e da ZABBIA in “Cancellieri e documentazione in registro” alle pp. 344-346. Un aggiornamento sulla sua figura proviene di recente da MASUTTI, “Cucagna (di) Gualtieri di Guarnerio” e da PANI, *I quaderni di Gualtierio da Cividale*.

⁷⁸ Il Blancato di recente ha sviluppato un' articolata riflessione su “cancellarius” e “notarius”, titoli che vengono attribuiti agli *scriptores* al servizio dei patriarchi (cfr. BLANCATO, *Le “Note” di Giovanni da Lupico*, pp. 71-84). Qui non s'intende tornare sulla questione terminologica, né su quella dell'esistenza di una “cancelleria” patriarcale, ossia di una stabile e gerarchizzata organizzazione dedicata alla documentazione. Si vuole soltanto ricordare che la vera questione riguarda piuttosto la ragione dell'affidamento delle attività di produzione e archiviazione dei documenti della Chiesa a notai laici, cioè non appartenenti al clero e espressione di un sapere professionale puntualmente regolato e impartito in laici *studia generalia* come Bologna e Padova, decisamente distinto dalla tradizione professionale del notariato ecclesiastico. D'altro canto nella Curia papale – che diventerà modello per ogni altra curia, diocesana e abbaziale – almeno fin dal VI secolo esisteva un'organizzazione di *notarii* guidata dal *primicerius*, probabilmente mutuata dalla cancelleria imperiale (cfr. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*, pp. 176-181); poi tra XIII e XIV secolo questi funzionari si occuperanno prevalentemente dei contenuti giuridici dei documenti e formeranno il *collegium* dei *protonotarii apostolici de munere participantes*, affiancati dagli *abbreviatores*, distinti a loro volta in *maiores* e *minores*, e dagli *scriptores*, cui spettava la funzione più strettamente “materiale” della produzione documentaria (cfr. DE LASALA-RABIKASKAS, *Il documento medievale e moderno*, pp. 208-210, 232-234). Ha poco senso quindi ragionare sull'utilizzo di questa terminologia, se non nella prospettiva di un notariato laico adottato dalla Chiesa all'interno della sua giurisdizione: Zabbia sottolinea a ragione che ciò che risulta ancora problematico è spiegare perché la forte, organica e consolidata tradizione del notariato ecclesiastico fu dapprima affiancata e poi sostituita con la professionalità del notariato laico (cfr. ZABBIA, “La registrazione dei miracoli”, p. 622). Il che non significò affatto che il notariato ecclesiastico scomparisse, come attesta a tutt'oggi l'esistenza di chierici che svolgono le funzioni di notai nei tribunali ecclesiastici, ad esempio. Piuttosto va indagato il momento in cui notariato ecclesiastico e notariato laico si sono incrociati, cioè quando nelle scuole capitolari ha fatto ingresso l'*ars dictaminis* moderna, ma insegnata da chierici, come ci mostra il caso di Valtero di Cividale.

esigenze di questo ruolo Valtero tra il 1293 ed il 1295, nel periodo terminale della sua vita professionale, almeno stando ai registri e atti superstiti⁷⁹, seguì il patriarca nei suoi spostamenti in Friuli, tra Cividale, Aquileia, Gemona, San Vito e Udine. Ciò spiega la sua presenza a Tolmezzo nel 1294, ma il suo coinvolgimento nella stesura dell'atto di compravendita è da ascrivere probabilmente alla sollecitazione di due suoi colleghi, il pievano Mainardo e il notaio Ettore, piuttosto che al ceto del venditore, il gismano Utisio. Comincia a delinearsi una rete di relazioni, l'appartenenza a un certo ambiente culturale, da farci ritenere che i notai della famiglia di Paluzza fossero formati nella loro professione secondo gli insegnamenti della scuola notarile che si coagulava attorno alla Curia patriarcale e alla scuola cividalese, o per lo meno fossero attenti alle sollecitazioni di qualificazione professionale che provenivano dall'esigenza di progressiva regionalizzazione degli insegnamenti dell'*ars notariae*, in funzione anche della definizione di una *forma Aquilegiensis* che costituiva uno degli obiettivi dei notai-cancellieri e scolastici del Patriarcato⁸⁰. L'elemento che fa emergere il collegamento tra la realtà familiare e l'insegnamento proveniente dall'ambiente della "scuola curiale" è da individuare nella figura di prete Venturino: il variegato mondo dei preti-notai costituiva un canale diretto con la *schola notariae* egemonizzata dagli ecclesiastici che lavoravano a stretto contatto con il governo patriarcale e le sue esigenze di produzione documentaria e di archiviazione, come Valtero appunto.

Il notaio Ettore aveva sposato Pupissa, figlia di Somano da Sutrio, ed ebbe almeno tre figli: Elisabetta, Giacomo e appunto Venturino. Questi riuscì a compiere una discreta carriera ecclesiastica, se, oltre a essere vicario di Paluzza, diventò canonico di S. Pietro di Carnia dal 1322 sino al 14 agosto 1359, quando morì durante un'epidemia di peste⁸¹. Prete Venturino s'inseriva in una lunga sequela di preti-notai, tollerati dall'autorità prima tardo-patriarcale e poi veneziana a causa della sporadicità di figure professionali competenti in aree marginali, com'erano le valli della Carnia, e probabilmente per la viscosità nel processo di accaparramento laicale delle prerogative notarili.

Si tratta della questione più generale del notariato ecclesiastico. Mi sembra che, a livello regionale, questo argomento di grande momento nella storia del

⁷⁹ Valtero sicuramente morì 26 giugno 1316, come attesta il *Necrologium Aquileiense* pp. 242-243.

⁸⁰ Riguardo all'esigenza di elaborare una *forma* propria degli atti di ciascuna curia – anche per contrastare la falsificazione – si vedano le osservazioni in ZABBIA-BRUNETTIN, "Cancellieri e documentazione", p. 355, n. 59. Altra questione è invece l'elaborazione di un formulario specifico per formalizzare negozi specifici della realtà giuridica friulana, come la procedura dei *quid iuris* negli atti giudiziari, per fare soltanto l'esempio più conosciuto. Da quest'ultima esigenza nasce la pratica del "formulario" notarile, che offre al professionista uno strumento di pronto utilizzo già adattato alle caratteristiche regionali.

⁸¹ Cfr. DEL BON, *Paluzza*, vol. I, p. 168.

notariato potrebbe essere affrontato con più frutto abbandonando l'approccio che vede nei preti-notai la testimonianza di un'eccezionalità – almeno di alcune città come Venezia, “un mondo a parte”⁸² – oppure che relega la figura del prete-notaio a unico depositario del sapere scritturale in località marginali nelle quali la popolazione era analfabeta⁸³. La spiegazione è molto più complessa e sollecita un'analisi più articolata e puntuale della situazione regionale sia nella sua dimensione cronologica sia nella prospettiva sociale e culturale. Certo, si deve tenere presente il dualismo sussistente nel vasto territorio patriarcale tra area germanica – refrattaria al notariato “moderno” – e area italica⁸⁴, ma non è spiegazione sufficiente. È la natura eminentemente ecclesiastica dell'autorità pubblica regionale da prendere come chiave interpretativa: in fondo i chierici esercitavano da sempre a norma di diritto canonico la funzione di notai per le loro istituzioni, e la lunga durata della funzione dei preti-notai nel Patriarcato sembra doversi considerare insieme una persistenza di tradizione del modello antico – la definizione più pertinente è “prassi” – e un'opzione che s'inserisce nell'esigenza di individuazione dello *stile* notarile di un territorio. Mi spiego meglio: il protonotariato apostolico, col suo vastissimo corteo di cancellieri-notai diocesani e abbaziali, costituisce il tramite di una modalità di scrittura, di documentazione, di memoria e di archiviazione tra la società antica e quella altomedievale e soltanto successivamente essa fu mutuata dagli apparati laici, quando si avvertì sempre più urgente il bisogno di organizzare un funzionariato pubblico e di strutturare l'amministrazione⁸⁵. È sintomatico

⁸² Cfr. BARTOLI LANGELI, *Notai*, p. 57.

⁸³ Questa tesi tradizionale si trova bene espressa in PAGNIN, “Note sull'*ignorantia litterarum* nei documenti veneziani”, p. 66. Ciò rimanda al monopolio della scrittura detenuto durante i secoli dell'Alto Medioevo dai chierici, certamente, ma non spiega a sufficienza perché poi, di fronte all'affermazione del notariato laico e alle viepiù severe restrizioni emanate dalla Sede apostolica, i preti-notai continuino a esercitare intensamente questa forma di scrittura in una società che – come quella della Carnia sul finire del XIII secolo, per esempio – definire “analfabeta” è assai schematico.

⁸⁴ Anche recentemente questa distinzione è stata rimarcata da Sebastiano Blancato per ripartire le competenze di produzione documentaria tra Niccolò e Giovanni da Lupico (cfr. BLANCATO, *Le “Note” di Giovanni da Lupico*, pp. 75-76).

⁸⁵ Le vecchie – ma non superate – pagine di Giorgio Cracco hanno bene definito questione e processo, anche se con maglie cronologiche talmente ampie da rendere poco utilizzabile per ulteriori ricerche la sua interpretazione: “i *notarii Ecclesiae* avevano invaso gradualmente e pacificamente il campo dei documenti privati, rogando nella zona d'influenza della chiesa o del monastero cui appartenevano, e andando molto al di là, sia per carenza di notai laici, sia per le esigenze stesse del latifondo ecclesiastico, dei compiti per i quali sorsero nell'epoca primitiva della Cristianità: tradurre in *notae* i momenti salienti nella storia delle comunità religiose [...] e redigere atti pertinenti a persone del clero, per le quali era vietato il ricorso ai tribunali secolari” e in seguito, col XIII secolo, il notariato laico, alimentato dallo sviluppo della civiltà comunale e reso più intraprendente sul piano culturale e politico, finì per svolgere una tale concorrenza che ridusse i preti-notai all'ambito d'azione originario, cioè

che l'interdizione all'esercizio del notariato da parte di chierici prenda corpo nella legislazione carolingia⁸⁶, come è altrettanto sintomatico che i preti-notai persistano in un'area come il ducato veneziano, refrattario a tale legislazione e alla sua evoluzione in Terraferma. Ma con il XIII secolo – periodo che sempre più si rivela decisivo per l'evoluzione della scrittura pubblica – anche Venezia dovette affrontare il problema dell'organizzazione dell'amministrazione e quindi della produzione di documenti e della loro individualizzazione – anche per il criterio dell'autenticità – e della loro gestione, finendo così per emarginare progressivamente i preti-notai, cui pure si appoggiava prima il governo veneziano⁸⁷. La conquista del dominio di Terraferma poi fu per la Repubblica non soltanto un'ulteriore spinta verso la formazione di un adeguato funzionariato di Stato, ma anche il confronto con una realtà istituzionale e sociale nella quale il notariato laico aveva già conseguito una sua dimensione di autorevolezza pubblica.

Ecco dunque che non meraviglia affatto che sacche di preti-notai resistono nel Patriarcato aquileiese fino al XV secolo e oltre, almeno per la gastaldia della Carnia, e ciò per una sorta di accentramento di ruoli e poteri nella figura chiericale che caratterizza un dominio temporale ecclesiastico, ma che tende a dissolversi con l'arrivo di prelati più ligi alle prescrizioni canoniche nella progressiva separatezza tra temporale e spirituale; anche perché quegli stessi prelati tendono a affidare sempre più al notariato laico e alla sua professionalità, regolamentata nei grandi *studia* italici – pensiamo solamente al monumento eretto alla scienza notarile da Rolandino de'Passeggeri –, la produzione e la

“nel mondo chiuso delle cancellerie ecclesiastiche, cosicché “una distinzione netta, oltre che nella dottrina, anche nella prassi, ormai s'imponeva: «Non ergo debet tabellio ecclesiasticus instrumentum conficere in secularibus, nec secularis in ecclesiasticis» (così Alvaro Pelagio, autore del *De planctu Ecclesiae*, agli esordi del secolo XIV). All'alba dell'umanesimo, dunque, norme canoniche e pressione laica, con spirito ed intenti diversi, avevano liquidato, sembra (la prudenza è dettata dalla mancanza di ricerche specifiche), quasi del tutto ed ovunque, la figura abnorme del prete-notaio” (cfr. CRACCO, “Relinquere laicis”, pp. 2-4).

⁸⁶ Cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. VI/1, p. 293. D'altro canto le interdizioni canoniche per i chierici riguardavano il servizio giuridico-amministrativo “sub aliquibus principibus et saecularibus viris”, non certo potevano valere per analoghi servizi svolti per la Chiesa anche nelle sue giurisdizioni temporali, come nel caso esemplare del Patriarcato di Aquileia.

⁸⁷ Il processo è descritto in modo assai chiaro e efficace da BARTOLI LANGELI, *Notai*, pp. 63-66. Da notare che “la saldatura organica tra Chiesa marciata e lo Stato” (ivi), più che esprimere un'ascendenza bizantina, sembrerebbe essere la conferma che per il governo veneziano era molto più razionale e comodo utilizzare la *fides* dei chierici, da sempre utilizzati nelle varie istituzioni ecclesiastiche come *scribae* e *notarii*, per soddisfare le esigenze delle scritture pubbliche, come già avveniva per le scritture private. Mano a mano che i bisogni funzionali dello Stato veneziano crebbero, ecco che si giunse – tardi – alla marginalizzazione dei preti-notai e infine alla loro definitiva eliminazione (deliberazioni del 1475 e del 1514). Gli è da chiedersi piuttosto quale fosse stato il destino del *tabellionatus* di retaggio tardo imperiale durante l'alto medioevo veneziano.

gestione della loro stessa documentazione pubblica. Il processo fu graduale, ma sembra di poter trovare il suo inizio proprio nel corso del XIII secolo con il patriarcato, in tal senso decisivo, di Gregorio da Montelongo. Tra XIII e XIV secolo già s'intravede una coesistenza tra apparato destinato alla gestione e alla produzione di atti di natura ecclesiastica e apparato destinato invece alla gestione e produzione di atti di natura temporale, nel quale si rispecchia contemporaneamente il modello organizzativo della cancelleria papale – quello che potremmo definire il “magistero” dei da Lupico – e il riconoscimento del valore professionale del notariato laico e insieme della sua importanza politico-istituzionale, soprattutto in un dominio temporale come il Patriarcato di Aquileia, nel quale il governo patriarcale doveva interagire con *communitates* sempre più forti e consapevoli, alla ricerca di un equilibrio precario con il potente ceto castellano⁸⁸. La promiscuità di governo e anche di documentazione doveva quindi trovare una risoluzione, nella quale soltanto al principe-patriarca spettava al vertice l'ultima decisione per entrambe le sfere di potere⁸⁹.

⁸⁸ Per l'evoluzione politico-istituzionale del governo patriarcale, che nel XIV secolo prende un decorso sempre più rapido e impone il confronto con dinamiche sociali e economiche complesse, così da tentare nuove soluzioni, incerte tra corsa verso il centralismo burocratizzato e bilanciamento dell'appoggio dei vari gruppi sociali, si veda *Il Patriarcato di Aquileia. Uno Stato dell'Europa medievale*.

⁸⁹ Non è da trascurare un fattore che prende sempre più corpo nella Chiesa, ossia la necessità di distinguere tra apparato burocratico *in temporalibus* e apparato burocratico *in spiritualibus*, pur nell'equivoco di uno Stato che *in capite* comunque vede unita in un'unica persona autorità ecclesiastica e autorità secolare. La distinzione consentiva per altro di adempiere all'esplicito divieto canonico per i chierici di esercitare il notariato (cfr. *Decretales Gregorii IX* lib. III, tit. 50 “ne chierici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant”, cap. VIII, significativo che ciò sia definito agli inizi del secolo XIII da papa Innocenzo III). In fondo la distinzione costituisce una scappatoia al divieto che – prima che legale – è scritturistico (cfr. II Tim 2, 4). Per l'analisi storica si tratta di vedere di volta in volta con quale astuzie procedurali o strutturali si cercò di ovviare all'inevitabile apicalizzazione curiale dei due ambiti di potere: un *cancellarius* chierico e un *notarius* laico? Al primo gli atti ecclesiastici al secondo gli atti civili? Al *cancellarius* chierico l'approvazione finale di tutti gli atti, predisposti e redatti dai *notarii* laici? Il caso del Patriarcato di Aquileia si presta a una serie di osservazioni in tale direzione, anche se con la metà del XIV secolo mi sembra che i giochi siano avviati alla conclusione e soltanto la fine del potere temporale dei patriarchi impedi una definitiva eliminazione dei preti-notai per la produzione dei documenti privati e l'adozione di una linea di affidamento distinto della produzione dei documenti pubblici, come anche del funzionariato. Il caso di Maffeo q. Biagio di Aquileia parrebbe suffragare questa tesi: l'occasionalità degli incarichi commissionatigli dal patriarca di passaggio a Aquileia non mi pare possa essere assunta come prova contraria, poiché è molto più logico pensare che il patriarca dovesse essere affiancato da un *familiaris* per le esigenze documentarie. All'epoca di Maffeo sono infatti attestati ben tre *scribae* di Curia e non si comprende perché il patriarca dovesse affidarsi a un notaio “occasionale”. Bisogna piuttosto ritenere che per i patriarchi ormai il notariato pubblico, specialmente se inserito nella realtà amministrativa locale – come per Maffeo – avesse acquisito un rilievo tale da essere assimilato al funzionariato pubblico. È da notare che gli atti che vedono utilizzato Maffeo al servizio del patriarca di stanza ad

Degno di nota inoltre è che all'inizio della dominazione veneziana in Friuli la figura del prete-notaio fosse tollerata nella gastaldia carnica soltanto per rogare i testamenti, e in caso di grave necessità; mentre soltanto in assenza di un notaio e per casi esili era ammessa la loro opera per i *compromissa*, comunque da fare poi convalidare a opera del collegio notarile di Tolmezzo⁹⁰. Va però fatto notare che queste restrizioni, che sembrano quasi una preparazione alla serrata avvenuta in Città con la deliberazione del 1475, furono sollecitati dalla *communitas* di Tolmezzo, che già aveva interdetto il ricorso ai preti-notai per tutti gli abitanti della gastaldia, con una deliberazione però esorbitante i suoi poteri; tant'è che in seguito dovette impetrare il decreto luogotenenziale a suffragio della proibizione. Mi sembra di scorgere in questa decisione della "terra grossa" di Tolmezzo la prova della consapevolezza professionale e del conseguito peso politico del notariato cittadino, che riesce ad ottenere ciò che il dominio veneto non era ancora riuscito a realizzare sulla linea interrotta del governo patriarcale, ossia la transizione completa delle scritture private ai *collegia* notarili urbani, cui già erano affidate le scritture pubbliche delle *communitates*, come gran parte delle scritture pubbliche patriarcali⁹¹.

Aquileia sono tutti di natura temporale e non riguardano la sfera ecclesiastica, per quanto si può desumere dai registri superstiti; inoltre la loro registrazione, come rileva la De Vitt, è del tutto promiscua, cioè sono inseriti nel consueto registro pubblico di Maffeo, a attestare l'equipollenza dei registri notarili con i registri della "cancelleria" patriarcale – o piuttosto la comune utilizzazione della modalità dell'inserimento in registro per "cancellieri" e notai al fine di assicurare pubblicità, sventare le falsificazioni e organizzare l'archivio (cfr. DE VITT, *I registri del notaio Maffeo*, pp. 35-36).

Un'ultima annotazione: in questa edizione compare al n. 224 un atto in data 19 dicembre 1388 che esprime compiutamente la parabola del notariato laico all'interno dell'amministrazione patriarcale. Si tratta di un atto di natura prettamente ecclesiastica, cioè il verbale della presentazione di una lettera dispositiva proveniente dal vicario generale *in spiritualibus* e destinata al pievano di Rivis, e, benché l'intervento dei notai non entri nel merito afferente *stricte* alla sfera spirituale, tuttavia il loro ruolo è fondamentale e dimostra il riconoscimento della loro funzione pubblica da parte dell'autorità patriarcale. Infatti è al notaio Giorgio da Paluzza che ci si rivolge per attestare mediante nota nel suo registro l'avvenuta consegna della lettera, ma, ancor più, è al notaio sandanielese Antonio quondam Niccolò di ser Guarnerino che il vicario generale si è rivolto per eseguire la consegna della lettera e, sembra di intendere, dandogli verbalmente pieno mandato di eseguire quanto contenuto nella lettera. Per altro – se l'identificazione non è errata – è sempre questo notaio Antonio q. Niccolò a intrattenere rapporti privilegiati con la Curia patriarcale, in quanto è nominato dal collega notaio Lorenzo quondam Giovannino Arpucci da Udine suo procuratore perché lo rappresenti di fronte al vicario generale *in temporalibus* Santo de Pellegrinis a difendere un suo acquisto di bene messo all'incanto (cfr. atto n. 315 del 22 gennaio 1389).

⁹⁰ Il governo veneziano emarginò i preti-notai della Carnia prima con decreto luogotenenziale di Ettore Pasqualigo (1459), quindi con dogale del doge Cristoforo Moro del 2 giugno 1462, che confermava il decreto luogotenenziale (cfr. VENTURA, *Statuti e legislazione veneta*, pp. 224-225).

⁹¹ La giustificazione della serrata attuata dal *collegium* notarile tolmezzino fu decisamente più

L'emarginazione e l'eliminazione dei preti-notai nel territorio del Patriarcato segnala la progressiva compattazione del notariato laico e la formazione di una precisa coscienza professionale, che segue in parallelo il declinare dell'autorità politica patriarcale e della sua influenza – diremmo “chiericale” – nelle scuole notarili locali⁹².

Ora però è necessario concludere le brevi note biografiche sul nostro notaio. I suoi registri superstiti, concentrati alla Guarneriana di San Daniele, non sono davvero numerosi e di certo non coprono interamente l'arco temporale della sua vita professionale, i cui inizi ci sfuggono, almeno per il periodo

“tecnica” di quella formulata dal Maggior Consiglio veneziano per la deliberazione del 1475: infatti mentre quello invocava capziosamente s. Paolo (II Tim 2, 4: “non è conveniente che i preti di questa Città nostra, i qual per la profesion soa dieno attender al culto divino, se metano ad exercitii al tutto da quelli alieni”, come da Decretali per altro), i notai spiegavano che l'interdizione avveniva “pro evitandis damnis et inconvenientibus multoties sequentibus ob imperitiam sacerdotum”. Una giustificazione che esprime una rivalità in precedenza almeno non così netta e che rivela un mutamento profondo della situazione socio-economica del notariato e non è soltanto il segno della definitiva eclisse politico-istituzionale del principato ecclesiastico aquileiese.

⁹² Posso qui soltanto fare un accenno all'altro fronte della problematica, cioè quello dello status dei preti-notai ovvero – per il Patriarcato – dello status dei notai al servizio della Curia. Acutamente Antonio Olivieri ha fatto presente che le proibizioni canoniche per gli studi laici e per il tabellionato colpiscono in modo esplicito e definitivo i *presbyteri* soltanto con il giro di vite dell'ecclesiasticizzazione impresso alla Chiesa a partire da Innocenzo III, ma lasciano ancora spazio ai chierici con gli ordini minori. Il grande numero di chierici poneva il serio problema del loro mantenimento mediante prebende e benefici ecclesiastici, che diventavano sempre più collegati alla “cura animarum”. È motivo di ulteriori ricerche l'ipotesi che col XIII secolo si fosse cominciato a escludere dall'esercizio dei negozi laicali i chierici in cura d'anime e quindi dotati di prebende parrocchiali o assimilate, mentre i chierici con prebende minori, senza cura d'anime, fossero tollerati nella professione laicale proprio per l'esilità delle rendite rispetto alle prime. L'assegnazione di un beneficio ecclesiastico partiva proprio dalla necessità di assicurare una rendita al chierico, che poi poteva prestare il suo servizio in altri ambiti ecclesiastici, per esempio nella Curia vescovile o presso il Capitolo cattedrale; perciò il chierico poteva anche essere privo dell'ordine sacerdotale. Ma se il beneficio era con cura d'anime, il chierico aveva il dovere di farsi supplire da un vicario dotato dell'ordine sacerdotale, non solo per assicurare la presenza in loco, ma soprattutto per amministrare i sacramenti; ovviamente il chierico titolare aveva il dovere di stipendiare il suo vicario. In questo modo l'autorità ecclesiastica riuscì a assicurare la rendita a un numero superiore di chierici. Questo meccanismo ci permette di comprendere come i “preti” potessero essere notai e come i notai potessero essere “chierici”: gli ordini minori consentivano – con un'astuzia canonistica – l'esercizio professionale e anche la procura d'affari per laici, dando vita a una figura ibrida che poteva muoversi indifferentemente sul piano ecclesiastico e sul piano secolare (cfr. OLIVIERI, “Per la storia dei notai chierici nel Duecento”). Nei registri di Giorgio troviamo per l'appunto proprio una figura di prete-procuratore: è prete Cristoforo q. Tiziano da Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio q. ser Tomasutto di San Daniele in numerosissimi atti, anche come procuratore “ad lites” al cospetto del tribunale del patriarca di Aquileia. Per quanto il testo lo descriva espressamente come “presbiter”, molto forte è il sospetto che egli sia un chierico con gli ordini minori.

sandanielese, come ce ne sfuggono anche gli esiti, che si compirono a Spilimbergo, dove Giorgio ebbe a trasferirsi agli inizi degli anni Novanta. Sono altrettanto sfuggevoli gli inizi della sua vita coniugale – giunse già sposato in San Daniele oppure vi trovò moglie? – e quindi anche quando egli diventò padre di un figlio, Niccolò, che intradò verso la medesima professione; tuttavia le prime tracce dell'affiancamento al padre sono assai tardive e indirette, appartengono cioè al periodo spilimberghese, quando Niccolò trasse alcuni *exempla* dai registri di cui era depositario, cioè quelli del padre⁹³, quelli di prete Giovanni q. Anzutto di Agaro⁹⁴, certamente finiti in custodia al padre o a lui stesso alla morte del primo custode, cioè il notaio Antonio q. Niccolò di ser Guarnerino da Solimbergo⁹⁵, trasferitosi da San Daniele a Spilimbergo, e quelli di Antonio q. Niccolò Pisani, amico e sodale di Giorgio pure lui stabilito a Spilimbergo⁹⁶. Niccolò ebbe a sua volta un figlio notaio, Tebaldo, che rogò a Spilimbergo⁹⁷. Dei registri di Niccolò q. Giorgio e di Tebaldo q. Niccolò non si conserva alcuna traccia, al momento.

I registri della Guarneriana permettono di stabilire che Giorgio trasferì la sua famiglia e la sua attività a Spilimbergo, dove concluse la sua esistenza terrena⁹⁸. È soltanto mediante elementi indiziari che si può ritenere che la sua

⁹³ Si ricava in maniera indiretta: il notaio Tebaldo “filius ser Nicolai condam ser Georgii de Sancto Daniele”, quindi il nipote di Giorgio, ricava un *exemplum* da un registro del nonno, che doveva quindi essere in custodia del padre Niccolò (“prout inveni in imbreuiaturis seu protocollis quondam ser Georgii notarii de Palucia, nichil addens vel minuens quod sensum mutet vel variet intellectum, sicque rogatus in formam publicam reddigendo fideliter scripsi”, cfr. Archivio della Chiesa di Baseglia, perg. 10bis, *exemplum* di atto datato 10 dicembre 1409 notizia di Renzo Peressini)

⁹⁴ Cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, tomo I, perg. 109 del 28 dicembre 1380.

⁹⁵ Si sa della custodia affidata a Antonio q. Niccolò q. ser Guarnerino dalla sottoscrizione di Antonio a un *exemplum* che aveva tratto dal registro di prete Giovanni, evidentemente depositato da lui (cfr. A.S.C.S.D., Fondo Coluta, tomo I, perg. 101, *exemplum* di atto datato 10 giugno 1376). Quindi alla morte del notaio Antonio oltre ai suoi registri finirono in custodia a Giorgio o al figlio Niccolò anche i registri di prete Giovanni.

⁹⁶ Anche in questo caso è la sottoscrizione notarile di Niccolò figlio di Giorgio apposta a un *exemplum* di un atto datato 7 agosto 1400 a attestare la custodia dei registri di Antonio Pisani: “Et ego Nicolaus filius ser Georgii de Sancto Daniele notarii ex imperiali auctoritate publicus notarius ex commissione michi facta per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Lodoicum ducem de Dech patriarcham aquilegiensem electum, et prout in notis seu protocolis olim Antonii Pisani notarii de Sancto Daniele adinveni nil adens vel minuens quod sententiam mutet vel variet intellectum hanc cartam in publicam formam redegi signumque meum apposui consuetum” (cfr. Archivio parrocchiale di Spilimbergo, perg. 104 notizia di Renzo Peressini).

⁹⁷ Vedi sopra la nota 36.

⁹⁸ Il registro del Cod. 40 è prevalentemente composto da atti rogati a Spilimbergo e in alcuni di essi la datazione topica riporta chiaramente che Giorgio teneva bottega – che chiameremmo più nobilmente “studio” – nella sua abitazione a Spilimbergo, situata nel borgo di

presenza nella “terra grossa” della Destra Tagliamento non fosse alternata con l’attività in San Daniele, bensì, per ragioni che non trovano immediato riscontro fattuale, Giorgio decise di trasferirsi definitivamente a Spilimbergo; e si può presumere che egli regolasse di conseguenza il suo assetto patrimoniale⁹⁹. Certo è che nella primavera del 1392, precisamente il 1° aprile, il nostro notaio si trovava a Cividale per rogare due atti che coinvolgevano alcuni personaggi di rilievo della società friulana del tempo, uno dei quali era prete Niccolò quondam Paolo gastaldo di Spilimbergo¹⁰⁰. Ed è in seguito a questi atti che lo ritroviamo stabilito a Spilimbergo, a svolgere continuativamente – così almeno parrebbe – la sua attività di notaio per parecchi anni, fino alla morte, avvenuta

messo, come risulta da un *instrumentum* del 14 aprile 1453 (“in burgo medii in stufia domus heredum olim ser Georgii notarii de Sancto Daniele”, cfr. Archivio di Stato di Pordenone 1168/8150 notizia di Renzo Peressini).

⁹⁹ Giorgio aveva a disposizione una casa in San Daniele, ma non è sicuro se in proprietà o in locazione. Sicuramente invece egli aveva in affitto una “canipa”, una sorta di cantina-bottega, nella quale rogava occasionalmente i suoi atti, ma che doveva adempiere d’ordinario alla funzione più prosaica di magazzino per le attività ausiliarie di Giorgio, cioè per lo stoccaggio e lo smercio di prodotti agricoli (granaglie, vino...), come si desume da alcune datazioni topiche dei suoi atti (per es. il n° 89 del 1° giugno 1388, “in canipa quam ego Georgius notarius habeo ab affictu a domino Galvano”, laddove Galvanus è ser Galvano q. ser Ettore di San Daniele, uno dei condomini castellani della Terra). Inoltre egli aveva portato avanti un piano di accumulazione immobiliare nel distretto, come dimostrano le successive alienazioni. Il 4 giugno 1383 Giorgio aveva provveduto alla cessione alla Confraternita della chiesa di Sant’Antonio di una cantina che deteneva a livello perpetuo dalla chiesa di Santa Maria di San Daniele (atto n° 291). Il 13 febbraio 1388 Giorgio dava in locazione al collega notaio Antonio q. Niccolò una casa che deteneva a livello dalla Prepositura di Santo Stefano di Aquileia (atto n° 35 del Cod. 38) e dopo poco tempo, esattamente il 19 marzo 1390, cedeva a Antonio tutti i diritti che aveva sulla casa medesima, abitazione dello stesso Antonio, abbuonandogli anche un debito di quaranta ducati (atto n° 78 del Cod. 39). In seguito Giorgio – o suo figlio Niccolò – diventò depositario dei registri del defunto Antonio, come abbiamo accennato. Il 18 agosto 1390 Giorgio nomina un suo procuratore “ad lites” nella persona del collega cividalese Giovanni Zuar per una vertenza che ha in corso con Martino q. Daniele Martini Lupi di San Daniele (atto n° 282 del Cod. 39). Il 25 gennaio 1392 Giorgio vende un suo campo arativo situato nel distretto di San Daniele a Daniele q. Niccolò Vedussio da San Daniele (atto n° 3 del Cod. 40).

¹⁰⁰ I due atti sono inseriti nel registro dell’anno 1392 rilegato nel Cod. 40 (nn. 17 e 18). Anche prete Niccolò q. Paolo è da sospettare che fosse un chierico con gli ordini minori. La sua figura merita un approfondimento, poiché potrebbe essere il figlio del gastaldo Paolo di cui si ha notizia nel registro di Supertino q. Tommaso di Spilimbergo (cfr. *Spilimbergo medioevale* p. 44). I due atti riguardano la procedura di vendita all’incanto di alcuni beni immobili di prete Niccolò situati nel distretto di Spilimbergo, azione intrapresa da Filippo di Strassoldo; i beni vengono però riscattati dal procuratore di prete Niccolò, Agostino della Cavalla da Spilimbergo. A conferma dell’esistenza di un legame fiduciario tra Giorgio e i figli del q. Paolo gastaldo troviamo Giorgio a rogare il testamento di dom.a Palma vedova di ser Uberto di Spilimbergo nella casa spilimberghese di Biagio q. Paolo gastaldo il 5 febbraio 1409 (cfr. *In burgo novo*, atto n° 38).

presumibilmente attorno al 1420. Certo è che Giorgio dovette recarsi a Cividale per accondiscendere a una richiesta autorevole: tra i testimoni troviamo infatti Venceslao q. Pertoldo di Spilimbergo, ser Enrico q. Fulcherio di Zuccola, ser Candido Uliana q. Tommasino di Udine e Leonardo q. ser Nicolussio degli Endriotti¹⁰¹. Nel riscatto dei beni di prete Niccolò intervennero come fideiussori Veneceslao di Spilimbergo e Enrico di Zuccola¹⁰². Si tratta dunque di un *affaire* tutto spilimberghese e viene da sospettare che il notaio Giorgio fosse stato convocato dai signori di Spilimbergo per formalizzare questa delicata operazione di riscatto, volta a impedire l'installazione di uno Strassoldo a Provesano, che avrebbe significato rafforzare i Savorgnani nel distretto¹⁰³. Il legame tra Giorgio e i signori di Spilimbergo è spia di un'evoluzione della situazione politica friulana nella quale il notariato dovette prendere precisa posizione.

Un gruppo di notai sandanielesi lasciò San Daniele per Spilimbergo contemporaneamente a Giorgio – vi contiamo almeno Antonio Pisani e Antonio di Solimbergo¹⁰⁴ – e è da presumere che lo facesse per le stesse ragioni di Giorgio: una grave incompatibilità politica verificatasi a San Daniele. Il 22 giugno 1392 sulle grave del Tagliamento, non distante da San Daniele, era stato trucidato per mano dei Savorgnani e dei loro satelliti il vicedomino patriarcale, il vescovo di Concordia Agostino. Questo assassinio, che s'inseriva nella vendetta di Tristano di Savorgnano contro il patriarca Giovanni, fu senz'altro favorito dal passaggio del comune di San Daniele alla lega savorgnana, come

¹⁰¹ Cfr. citato atto n° 17 del Cod. 40.

¹⁰² Cfr. citato atto n° 18 del Cod. 40. Non dimentichiamo che i di Zuccola erano consanguinei dei di Spilimbergo: Walterpertoldo, infatti, dispose che alla morte del figlio Ottobregonia II, impossibilitato a avere discendenti, subentrasse il nipote Giovanni di Zuccola, probabilmente figlio della sorella Fiore; ciò che avvenne puntualmente nel 1293 (cfr. Miotti, *Castelli del Friuli*, vol. 3, p. 457).

¹⁰³ Il contesto è quello della lotta intestina tra il patriarca Giovanni di Lussemburgo e la lega contro di lui, capeggiata dal comune di Udine, oramai asservito ai Savorgnani. I di Spilimbergo aderirono al fronte patriarcale, capeggiato dal comune di Cividale, anche per contrastare l'espansione savorgnana sui monti a nord di Spilimbergo, come si è accennato. I di Strassoldo erano legati a filo doppio con i Savorgnani e il comune di Udine, adoperandosi anche quali ambasciatori degli Udinesi presso la Santa Sede contro il patriarca Giovanni nell'aprile 1391 (cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 647).

¹⁰⁴ Sono propenso a non identificare i due notai, benché gli atti dei registri di Giorgio sovente omettano gli elementi che permetterebbero una distinzione sicura tra i due personaggi. Infatti nonostante la carenza di riscontri documentali per Spilimbergo, le sottoscrizioni degli *exempla* da registro che abbiamo citato identificano Antonio q. Niccolò Pisani come ben distinto da Antonio q. Niccolò q. ser Guarnerino.

Oltre a questi due notai vi è forse da aggiungere Bartolomeo q. ser Varianto da Sacile, che sappiamo essere operativo a San Daniele e che poi ritroviamo a Spilimbergo in contemporanea a Giorgio e con un ruolo fiduciario nel governo cittadino monopolizzato dai di Spilimbergo, dal momento che egli registra le reformagioni degli Statuti (cfr. *Statuti di Spilimbergo*, p. 62 in data 30 maggio 1409; p. 63 in data 27 giugno 1408).

dimostra poi la sua richiesta di ottenere la cittadinanza udinese, come Udine aveva promesso a chi avesse appoggiato la lega antipatriarcale (17 luglio 1392)¹⁰⁵. Dunque in questo torno di mesi dovette verificarsi un drastico cambiamento nella linea politica del centro collinare, manifestatosi nel significativo gesto dell'abbattimento del palazzo patriarcale¹⁰⁶, un cambiamento che dovette comportare scelte gravi da parte di molti suoi cittadini, come l'emigrazione, se non vi fu addirittura uno sbandimento¹⁰⁷. Su San Daniele si sarebbe entro breve scatenata la vendetta del patriarca Giovanni: negli ultimi giorni di agosto il maresciallo patriarcale investì con i suoi uomini il centro, lo prese e lo saccheggiò¹⁰⁸. In questo assedio morirono due figli di Corrado q. ser Lissio di San Daniele, probabilmente Geronimo e Nicolussio, e lui stesso fu fatto prigioniero, restando ostaggio del patriarca finché la comunità non giunse a patti, giurando fedeltà e impegnandosi a ricostruire il palazzo patriarcale. Molti Sandanielesi fuggirono¹⁰⁹ e probabilmente il maresciallo restaurò il regime precedente, che vide Corrado q. ser Lissio scarcerato e riabilitato dal patriarca¹¹⁰ e la cittadina destinataria di un nuovo privilegio di mercato¹¹¹. Ma oramai il filo rosso di lealismo che legava il centro all'autorità dei patriarchi si era spezzato: i governi comunali con le loro fluttuazioni e i loro cambi di bandiera in tempi così calamitosi e violenti non potevano garantire altrettanta stabilità di un

¹⁰⁵ Cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, pp. 649-650.

¹⁰⁶ Cfr. IBIDEM, p. 651.

¹⁰⁷ La documentazione sandanielese di quest'anno è significativamente del tutto assente. Per esempio nulla sappiamo sul destino del gastaldo patriarcale ser Giuliano q. ser Tocio, seppure era ancora a San Daniele nel 1392 e se aveva ancora ottenuto la gastaldia. Si tenga conto che ser Giuliano si era servito sovente di Giorgio quale "cancelliere" del suo tribunale, anzi quale ufficiale gastaldionale (cfr. atto n° 4 del 13 gennaio 1388, nel quale Giorgio è nominato conservatore dell'eredità giacente del q. Comucio da Meduno, insieme con lo stesso gastaldo). Quindi Giorgio poteva essere giudicato dal partito cittadino anti-patriarcale un fautore o per lo meno un collaboratore dell'autorità patriarcale.

¹⁰⁸ Gli Udinesi reagirono immediatamente inviando ambasciatori a protestare presso la Curia romana (26 agosto 1392, cfr. Bianchi *Indice*, n° 5648) e presso la Repubblica di Venezia (30 agosto 1392, cfr. BIANCHI, *Indice*, n° 5650).

¹⁰⁹ Il 19 settembre 1392 il maresciallo ordinava ai castellani di Pers di non accogliere i fuggiaschi sandanielesi (cfr. BIANCHI, *Indice*, n° 5654).

¹¹⁰ Gli avvenimenti sandanielesi dell'agosto 1392 sono abbozzati da un *Chronicon Patriarcharum Aquilegensium* nella recensione del De Rubeis (cfr. *Monumenta Ecclesiae Aquilejensis*, Appendix, c. 16): "[...] et illo anno ipse [patriarcha] cepit sive marescalcus suos Sanctum Danielem. Et idem marescalcus interfecit duos fratres et filios Conradi et ipsum Conradum captivavit; et post aliquod tempus, conpositione facta cum patriarcha, promiserunt illi de Sancto Daniele obedire ei et facere reedificare quamdam domum, in qua solebat patriarcha descendere et habitare in ea, quam domum ruinaverunt illi de Sancto Daniele propter superbiam eorum. Et facta est pax inter dominum patriarcham et homines de Sancto Daniele et dimisit dominum Conradum, quem captivum habebat et induit eum pulchras vestes".

¹¹¹ Cfr. BIANCHI, *Indice*, n° 5655).

governo feudale come quello vigente a Spilimbergo. Giorgio e i suoi colleghi notai non fecero più ritorno a San Daniele.

Giorgio s'inserì bene nella nuova realtà cittadina che lo accolse: per altro già in precedenza egli aveva intessuto numerosi rapporti con diversi Spilimberghesi e aveva anche rogato atti che li avevano visti come parti¹¹². Anzi a Spilimbergo la sua professione gli consentì quell'ascesa sociale che a San Daniele forse gli era stata negata o per lo meno ostacolata. Ecco allora trovarlo tra i *consiliarii* della Terra insieme con altri maggiorenti cittadini alle promulgazioni delle riforme agli Statuti¹¹³; un segno dell'apprezzamento della sua cultura giuridico-professionale in un contesto come quello di Spilimbergo che sembra essere stato particolarmente attento a richiamare e utilizzare queste figure. La sua attività professionale poi dovette essere altrettanto intensa che a San Daniele pur in un contesto concorrenziale, come attestano i registri della Guarneriana¹¹⁴, pur proseguendo a condurre vari commerci volti a integrare i proventi del mestiere¹¹⁵. È davvero una lacuna grave la mancanza di ulteriori

¹¹² I rapporti erano favoriti dal risiedere di Sandanielesi in Spilimbergo e di Spilimberghesi in San Daniele, come Andrea Sbruglitino da Spilimbergo ma residente in San Daniele (cfr. atto n° 37 del Cod. 40) o Francesco figlio di Leonardo Cometi da San Daniele ma residente in Spilimbergo (cfr. atto n° 59 del Cod. 40). Nel 1388 troviamo Cumucio q. Daniele da San Daniele abitante in Spilimbergo accendere debiti per acquisto in San Daniele (cfr. atti nn. 36 e 95). La mobilità doveva essere notevole, forse anche come conseguenza della crisi che affliggeva il Friuli patriarchino negli ultimi decenni del '300.

¹¹³ Così alla riforma del 27 giugno 1408 Giorgio compare al secondo posto dell'elenco dopo il *magister* Giacomo a Seris (cfr. *Statuti di Spilimbergo*, p. 62), mentre alla riforma del 13 febbraio 1411 la posizione di Giorgio potrebbe essere assimilabile a quella di "cancelliere" della Terra, poiché è inserito nella serie dei magistrati ("[...] *probi viri Petrus Anziletti potestas, Restaurus staçonarius, Pelegrinus et Iacobus Gamba iurati dicte terre Spegimbergi, nec non ser Blasius q. ser Pauli castaldi, ser Georgius notarius [...]*", cfr. *ibidem*, p. 64).

¹¹⁴ Rispetto all'anagrafe ricostruita da Bortolami – circa una decina di notai alla metà del XIV secolo - quella redatta da Perfetti riporta un numero assai minore, cioè soltanto quattro (cfr. PERFETTI, "Notariato a Spilimbergo", p. 267), ma è un'anagrafe assai deficitaria rispetto ai dati che emergono dai registri di Giorgio; anzi è un elenco che brilla proprio per l'assenza del nostro notaio. Certo, si potrebbe anche ipotizzare che la crisi di fine secolo avesse falcidiato il collegio notarile spilimberghese, ma, alla luce dell'immigrazione dei notai di San Daniele, è lecito ritenere che il centro pedemontano non avesse conosciuto una particolare recessione. Giorgio dovette confrontarsi allora con un ambiente professionale altrettanto se non più agguerrito di quello sandanielese.

¹¹⁵ Giorgio replicò a Spilimbergo quanto aveva realizzato a San Daniele, a dimostrazione che si trattava di una prassi consolidata per i notai che non erano riusciti a raggiungere un certo livello economico, che potevano conseguire ottenendo ruoli di ufficiali di Curia vuoi spirituale vuoi temporale o di notai di centri più cospicui. Così anche a Spilimbergo Giorgio tenne una *stacio* nella quale occasionalmente rogava atti, ma che senz'altro gli serviva per magazzino dei prodotti agricoli destinati sia all'autoconsumo sia al commercio (atto del 10 dicembre 1409 "ante stacionem mei Georgii notarii", cfr. Archivio parrocchiale di Baseglia perg. n° 10 bis cit.). Il registro di Niccolò q. Supertino q. Tommaso conservato all'Archivio di Stato di

documenti e più precise informazioni sul percorso professionale e sociale di Giorgio, che si presenta come uno specchio esemplare dell'evoluzione del notariato friulano in età tardomedievale.

PROFILO CULTURALE E CARATTERI PROFESSIONALI

L'analisi dei registri di Giorgio contribuisce a guardare più d'accosto alla formazione e alla pratica di un notaio tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, così da cercare di cogliere meglio la circolazione degli uomini e della cultura tecnica. In effetti il decorso del Trecento in Friuli è caratterizzato da un graduale passaggio dell'insegnamento dell'*ars dictaminis* da canonici e chierici nella *schola* capitolare cividalese, che ancora ne detenevano l'appannaggio agli inizi del secolo, a *magistri* laici, che contribuiscono a accelerare la piena acquisizione del modello "italico"; anzi questo passaggio segna anche l'affermazione di scuole di grammatica laiche, che erano preparatorie al corso di studi notarili e che si concentrano nelle "Terre grosse", almeno in quelle con maggiori ambizioni di egemonia territoriale¹¹⁶. D'altro canto l'esigenza di costituire uno *studium generale* a Cividale, che si manifestò attorno alla metà del XIV secolo – benché non sfociasse poi in una sua effettiva costituzione – rispondeva a una richiesta di dare *in situ* una naturale continuazione agli studi grammaticali, un'istanza proveniente dal notariato locale che rivela anche l'esigenza crescente di regionalizzazione della scrittura notarile¹¹⁷.

È questione di un certo rilievo per la storia della cultura professionale, poiché denota la consapevolezza di dover adeguare le formule standard definite nelle *Summae* magistrali alle peculiarità giuridiche e consuetudinarie del territorio di attività; anzi di dover elaborare formule "nuove", in grado di trasferire in scrittura negozi o varietà di negozi non contemplati nei formulari insegnati e trasmessi nei grandi *studia generalia*. Una consapevolezza, però, che doveva essersi formata nei notai più addentro alle pratiche professionali, all'élite del ceto, e ciò dev'essere inteso non in modo schematico, con un criterio, ad esempio, quantitativo – penso all'attività del notariato nei centri urbani

Pordenone, b. 642/4953 (e erroneamente attribuito a Giacomo q. Pietro di Fornicis, notizia di Renzo Peressini) contiene alcuni atti di crediti di Giorgio (in data 5 marzo 1397 e ancora in data 24 marzo 1397), che attestano un certo giro finanziario.

¹¹⁶ In San Daniele è attestato un *magister scholarum* salariato dalla comunità almeno dall'ultimo terzo del '300, come riportano i quaderni dei giurati nei loro elenchi "expensarum". Sulla diffusione di scuole di grammatica in Friuli si veda il saggio ancora valido di LEICHT, "Scuole superiori".

¹¹⁷ Sullo *studium generale* di Cividale, oltre al classico LEICHT, "Primo tentativo", si possono vedere le pagine di SCALON, *Libri scuole e cultura*, pp. 27-34, dedicate al raccordo tra il declino della *schola* capitolare e l'istanza per la costituzione dello *studium generale*.

più importanti – ovvero qualitativo – i notai forestieri, espressione dell'*ars notariae* italica – né con una meccanica combinazione dei due criteri, bensì con un approccio complesso che consideri anche la lunga durata, le particolarità culturali regionali e, soprattutto, le relazioni interpersonali che avevano un peso rilevante anche nella formazione al mestiere, nella trasmissione di un sapere e di un'esperienza acquisiti nello svolgimento di mansioni e incarichi di tipo istituzionale. Ecco allora che accanto alle realtà comunali diventa rilevante l'intero apparato amministrativo e giudiziario del principato ecclesiastico aquileiese: basta riflettere, ad esempio, sul radicamento dei tribunali gastaldionali, che finì per fare emergere inevitabilmente un mondo di pattuizioni non scritte e, quindi, anche mediante il servizio di verbalizzazione, per porre a confronto i notai con la traslazione di quelle pattuizioni "informali" in scritture pubbliche, anzi probabilmente inducendo i notai a diventare essi stessi promotori del regime di scrittura. I tribunali gastaldionali e il loro apparato funzionariale – pur ristretto – dovevano poi rapportarsi con il tribunale patriarcale e quindi instradare procedure e scritture sui modelli seguiti da quest'ultimo.

Né da questa trasformazione vanno esclusi i tribunali feudali, perché anche contro i loro giudizi sempre più si apriva la strada dell'appello al tribunale del principe patriarca: non soltanto le sentenze dovevano essere redatte secondo un formulario standard, ma anche l'allegazione di libelli e atti dotati di *publica fides* diventava essenziale per la procedura e certamente contribuiva a diffondere il regime di scrittura, anche per negozi di lieve entità¹¹⁸. Anzi il notariato di alto livello professionale sempre più costituisce l'anello fondamentale nella catena procedurale – e quindi di scrittura – che collega il centro amministrativo e politico con i centri minori di potere, relegando il notariato meno professionalizzato a ruoli di formalizzazione di negozi privati e quindi anche a una posizione socio-economica sempre più incerta.

Come si è già rilevato, il centro di San Daniele, in espansione a partire dal secondo quarto del XIV secolo, attira un crescente numero di notai e dà avvio all'evoluzione della figura del prete-notaio, che probabilmente era in origine il referente della scrittura. Già si è citato Giovanni quondam Anzutto dal borgo di Agaro, pievano di Tricesimo, che rogò in San Daniele tra il 1366 e il 1382

¹¹⁸ Le *Constitutiones* marquardine sono il punto di arrivo, di formalizzazione dell'imprescindibilità della scrittura pubblica sia per le procedure giudiziarie civili e criminali sia per l'istituzione di diritti reali: l'apparato legislativo è imperniato, letteralmente, sul notariato e esprime ad un tempo un'acquisizione del ruolo centrale della scrittura pubblica e l'incentivo al suo ricorso per ogni tipo di negozio giuridico. Il sistema delle abbreviature su registro agevolò la definitiva traslazione delle pattuizioni verbali alla scrittura. Mi sembra che si possa anche sostenere che il § XIII, in accoglimento dell'invalidità del mero inserimento in registro di contratti informali (*notitia*), possa essere il frutto della determinazione dell'autorità sovrana di accreditare il notaio come pubblico ufficiale, così da intercettare anche la volontà del ceto a costringere i rapporti di natura giuridica entro l'unico ambito della scrittura pubblica.

almeno¹¹⁹ e che con i notai laici ebbe un rapporto di consentaneità professionale¹²⁰. Si trattava probabilmente di un chierico coi soli ordini minori, dal momento che aveva una figlia, Gitussa, che si sposò con Antonio, il figlio di un altro prete, cioè Giovanni q. Miculo Giovanni di Giavons, pievano di Versa e cappellano beneficiato nella chiesa urbana di San Daniele. La circostanza che in una gastaldia patriarcale fosse tollerato un prete notaio, in palese contrasto con le disposizioni canoniche e con il succedersi di patriarchi piuttosto rigorosi nel esigere dal loro clero una coerente vita sacerdotale¹²¹, come la circostanza che Giovanni godesse di un importante beneficio plebanale che gli imponeva la nomina – e il pagamento – di un vicario residenziale in grado di amministrare i sacramenti, devono fare riflettere su un suo ruolo differente da quello strettamente ecclesiastico nel contesto burocratico del Patriarcato. E viene da pensare alle considerazioni sullo sviluppo di un apparato di ufficiali sintonici con il governo che si realizzò nella Repubblica di Venezia nel corso del XIV secolo: il Patriarcato, come regime misto, sembra costruire lentamente un suo corpo di ufficiali, ibrido nello stato, ma unificato dalla professionalità notarile secondo il modello italo.

D'altro canto, i notai non appartenenti a dinastie di notai – come è invece il caso di Giorgio – cioè quei notai che non hanno potuto compiere l'apprendistato presso lo studio paterno, ma sono arrivati alla professione per un processo di ascesa sociale, devono aver seguito un percorso di studi che in Friuli vede al centro le istituzioni ecclesiastiche, rappresentate vuoi dalla scuola capitolare di Cividale vuoi dall'apprendistato presso gli ufficiali *scriptores* della Curia patriarcale e di altri centri politico-amministrativi dipendenti dall'autorità dei patriarchi¹²². Non è dato di sapere quale fosse stata la formazione di Quirino quondam Odorico: suo padre era un calzolaio originario di Cereseto che si era insediato in Udine e, per quanto fosse riuscito a ritagliarsi un certo spazio sociale e economico, tuttavia non possedeva un patrimonio che consentisse al figlio di svolgere un curriculum di studi superiori; eppure Quirino acquisì una competenza professionale tale da essere utilizzato anche come “cancellarius

¹¹⁹ Da alcuni atti di Giorgio si sa che con il 1383 Giovanni era già morto. Si tratta dei nn. 238 del 19 aprile 1383 e 334 del 12 gennaio 1390.

¹²⁰ Già si è rilevato come i suoi registri finiscono in custodia dapprima al notaio Antonio q. Niccolò di ser Guarnerino e quindi al nostro Giorgio, insieme con i registri di Antonio.

¹²¹ In tale direzione è bastevole rivedere le note di demerito accumulate dal visitatore patriarcale Guido de Guičis, vescovo di Concordia, a carico dei canonici della collegiata di S. Maria di Udine nella sua visita pastorale del 1346 (cfr. *Visitatio Ecclesie* pp. 31, 32-35).

¹²² Per la professione a un certo livello non era sufficiente la capacità scrittoria, né poteva supplire la sola conoscenza dei formulari, era invece indispensabile una specifica formazione giuridica, differente da quella di giurisperito, perché il notaio potesse disbrigare in modo competente le pratiche di scrittura pubblica e privata, che implicavano anche produzione di documentazione giudiziaria.

coram domino capitaneo”, dunque in grado di svolgere funzioni di ufficiale di scrittura per un’importante magistratura cittadina¹²³. Abbiamo però constatato come nel notariato friulano siano assai presenti le figure di chierici notai in possesso di notevoli conoscenze tecniche, che sono contemporaneamente sia ufficiali patriarcali sia *magistri* di *ars dictaminis*: si è visto che anche nella famiglia di Giorgio compare un chierico notaio, come chierici notai si annoverano nel giro delle relazioni famigliari. Vi è da chiedersi se questi chierici notai non svolgessero anche un ruolo insieme di insegnanti e di “moderatori” nel cetto notarile friulano durante la fase di centralizzazione dell’amministrazione che misero in atto i patriarchi a partire dall’ultimo quarto del XIII secolo; in altri termini i chierici notai potevano rappresentare l’elemento di controllo patriarcale all’interno di un cetto professionale vieppiù laicale che rapidamente stava acquisendo consapevolezza di sé e si stava inserendo nei processi gestionali dei governi locali. È questa una mera ipotesi di lavoro, che richiede l’individuazione di adeguati riscontri, a cominciare dai registri superstiti e non analizzati di chierici notai, ma che permette di impostare uno schema di interpretazione per lo sviluppo della cultura notarile in Friuli e per la costituzione del notariato come “nobiltà di toga” – se si consente questa espressione anacronistica, ma efficace – all’interno della compagine comunale, con una potenzialità di formazione di un cetto funzionariale i cui sbocchi a livello statutale sarebbero stati interrotti dal declino e dalla caduta del dominio patriarcale.

Mi sembra degno di ulteriori ricerche che con la fine del XIII secolo dal centro di Cividale si diffondano per il dominio patriarcale notai che presumibilmente si erano formati alla *schola capitulare* di Valtero di Cucagna e che contribuiscono a irradiarne il sapere professionale. Guarda il caso, proprio a Spilimbergo troviamo attestato fin dal 1284 un “Bortholomeus Civitatensis”¹²⁴.

È sintomatico che prete Giovanni – allo stato attuale delle informazioni – non compaia mai al servizio della comunità di San Daniele, il che è comprensibile, ma neppure del governo gastaldionale del patriarca, che privilegia invece notai laici per la scrittura degli atti giudiziari e amministrativi, tra i quali Giorgio¹²⁵ e i suoi colleghi Antonio q. Niccolò Pisano e Antonio q. Niccolò di Solimbergo, tutti e tre legati quindi da un rapporto speciale con l’autorità patriarcale e, al

¹²³ Cfr. ZACCHIGNA, *Quirino*, pp. 40-41.

¹²⁴ Cfr. PERFETTI, “Il notariato a Spilimbergo”, p. 264.

¹²⁵ È da rilevare che in BIANCHI, *Documenti*, n° 5575 compare una trascrizione di un atto redatto da Giorgio, in data 30 gennaio 1391, che è l’apparato di una sentenza capitale comminata dal tribunale del gastaldo di S. Daniele, a conferma del suo utilizzo come “cancelliere” giudiziario. Da notare, in margine, che questa sentenza, tratta dalle Carte Pirona, non rientra tra gli atti contenuti nei registri di Giorgio superstiti. Con tutta evidenza un manipolo di registri è andato perduto, riproponendo il problema della condizione dei *quaterni* al momento dell’acquisizione da parte di Giusto Fontanini.

momento del ribaltamento di fronte di San Daniele, contro il patriarca Giovanni di Moravia, tutti e tre emigrati a Spilimbergo. Nel corso del XIV secolo all'interno del ceto notarile si sta definendo, lentamente ma con sempre maggiore nettezza, un canale diretto con le istituzioni del governo patriarcale che è fatto di ascesa sociale, ma anche di qualificazione tecnico-giuridica, nella direzione della definizione di un funzionariato patriarcale fondato sul notariato, come si è accennato poco sopra. Lo *status* di quei notai pare oscillare perennemente tra quello chiericale e quello laicale, oscillazione dalla quale non poteva essere estranea l'autorità patriarcale, che si serve di notai laici anche per questioni ecclesiastiche, mentre esige che le figure apicali della documentazione siano chierici, come, per altro, imponeva il diritto canonico. Così la circolazione del sapere professionale sembra dunque trascorrere attraverso figure di provata solidità tecnica ma anche di prossimità con le istituzioni patriarcali, specialmente con l'apparato amministrativo curiale, laddove il fattore delle relazioni fiduciarie interpersonali tende a prevalere sullo *status*. Ecco allora che proprio nei decenni di attività di Giorgio troviamo al servizio della Curia due laici che giunsero a ricoprire la funzione di cancelliere, cioè Odorico q. Andrea Susanna e il figlio Giovanni¹²⁶. Le relazioni che questi *officiales* della Cancelleria pa-

¹²⁶ Cfr. BIASUTTI, *Mille anni*, p. 46. Sulla rilevanza della figura di Giovanni e di suo padre Odorico, ma soprattutto sulle relazioni culturali e professionali intessute da questi due notai e cancellieri patriarcali si vedano le pagine di Vittoria MASUTTI dedicate a “Giovanni Susanna” e “Odorico Susanna” in *Nuovo Liruti*, 1.: *Il Medioevo*, t. II, pp. 800-809.

È degno di nota – e di ulteriori riflessioni – che ancora al 1364, cioè al tempo del patriarca Ludovico della Torre, il notaio Odorlicus q. Andree de Utino si sottoscrive come “domini patriarche officialis et scriba” (cfr. Archivio Arcivescovile di Udine, fondo delle pergamene capitolari, vol. 3 o D, perg. n° 69), mentre nel *Thesaurus Ecclesie Aquilegensis*, nel 1376, si dichiara apertamente “domini patriarche cancellarius” (cfr. *Thesaurus*, p. 3). Eppure, stante il diritto canonico, il cancelliere doveva appartenere allo stato chiericale. Per altro anche il figlio Giovanni si definisce “patriarchalis cancellarius” solamente nel 1389 (cfr. MASUTTI, “Giovanni Susanna”, p. 801). Odorico – o Odorlico, come egli si sottoscrive – era già attivo come semplice notaio nel 1347, dimostrando notevole padronanza professionale (cfr. Archivio arcivescovile di Udine, fondo pergamene capitolari, perg. n° 13 del 2 marzo 1347) e d'altronde era figlio di un notaio, Andrea, che si era inserito nella realtà udinese con i primi anni del XIV secolo. Dunque il suo ingresso in Curia avviene in età matura e in qualità di *scriba* e *officialis*; soltanto anziano – muore nel 1390 circa – acquisisce il titolo di *cancellarius*. Viene da chiedersi se questo mutamento di funzione non fosse collegato anche a un mutamento di *status*, cioè l'acquisizione degli ordini minori. Il figlio Giovanni doveva essere giovane nel 1389 per fregiarsi del titolo di cancelliere patriarcale in una Curia dove erano presenti anche altri *officiales* addetti alla documentazione (Francesco da Perugia e Enrico di Praytenrewter). Oltre al problema dello *status* del responsabile di cancelleria, si deve considerare la duplicazione degli uffici di vicariato – *in spiritualibus* e *in temporalibus* – ciascuno con un responsabile, cui si deve aggiungere l'esistenza di un vicario generale: ogni ufficio poteva disporre di un proprio *scriba et notarius* incaricato della produzione e soprattutto della gestione dei documenti. Il patriarca poi poteva rivolgersi indifferentemente a uno di questi *officiales* per le sue esigenze di scrittura: sembra plausibile ritenere che l'*officialis* utilizzato dal patriarca

triarcale intrattenevano con il ceto notarile, dal quale provenivano e di cui non mancavano di esprimere il senso di appartenenza¹²⁷, erano intense, anche di tipo familiare e matrimoniale, e certamente miravano anche alla costituzione di adeguate scuole di grammatica per consentire agli aspiranti notai di iniziare il *cursus studiorum* destinato a concludersi in uno *studium generale* per apprendere l'*ars notariae*. Ciò si sa per Giovanni Susanna, attento cacciatore di docenti di grammatica per la *schola* udinese, ma già il *magister* Salatino, che leggeva *grammatica* in Udine (1347) e vi diventò in seguito *magister artis notariae*, nel 1354 venne trattenuto nell'insegnamento per diretto intervento del patriarca Niccolò di Lussemburgo, interessato evidentemente a garantire un certo standard formativo per il notariato cittadino¹²⁸. Il circuito culturale e professionale a un certo livello era quindi assai vivace e sempre più l'osmosi tecnico-giuridica con i notai *officiales* di Curia coinvolgeva il notariato che voleva inserirsi nelle amministrazioni cittadine: la *Summa notarie*, l'*Apparatum notularum* e l'*Apparatum inditionum*, appartenuti al cancelliere patriarcale Giovanni q. Odorico Susanna, finiscono nelle mani del notaio Antonio da Portogruaro che rogava a Gemona¹²⁹.

Questa rete di rapporti di natura professionale e prima ancora personale emerge anche dai registri di Giorgio, pur centrati sulla realtà relativamente piccola di San Daniele, e conferma l'impressione dell'esistenza di un circuito assai stretto di colleganza che, per esigenze procedurali e amministrative, poneva in simbiosi notariato laico e notariato chiericale nella comune esigenza di funzionamento dei vari apparati pubblici, specialmente giudiziari: i due colleghi di Giorgio, Antonio q. Niccolò Pisano e Antonio q. Niccolò di Solimbergo, svolgono funzioni di procuratore "ad lites" che li mette a contatto con altri notai friulani nelle vesti di *procuratores*, sovente anche *officiales* di Curia¹³⁰, come Nicolussio q. Cuculussio da Santa Maria la Longa, "spiritua-

per una specifica scrittura potesse qualificarsi nella sottoscrizione "domini patriarcale cancellarius". Il patriarca Giovanni di Moravia (1387-1394) disponeva di un vicario generale nella persona del vescovo di Concordia Agostino, di un vicario *in temporalibus* nella persona di Santo de Pellegrini da Capodistria, di un vicario *in spiritualibus* nella persona di Marquardo di Randeck, in più aveva nominato anche il canonico cividalese Pagano della Torre vicario "pro prelati" (cfr. *Parlamento*, vol. I, p. I, n° CCCXLVI, p. 352).

¹²⁷ Una figura interessante e da studiare è quella del notaio Ambrosius q. Alberti de Cuchanea, attestato tra 1360 e 1390: attivo come semplice notaio a Udine, sale rapidamente il *cursus honorum* di quel Comune, diventandone "iuratus", "notarius communis" e "cancellarius consilii communis", ma è anche attestato come notaio della Curia patriarcale ("notarius curie temporalis") e ufficiale patriarcale ("iudex ordinarius") (cfr. BIASUTTI, *Mille anni*, p. 45; ZENAROLA PASTORE, *Atti*, pp. 219-222).

¹²⁸ Sulla figura del maestro Salatino si veda Alessa SCUOR, "Salatino" in *Nuovo Liruti*, 1.: *Il Medioevo*, t. 2, pp. 774-776.

¹²⁹ Cfr. MASUTTI, "Giovanni Susanna", p. 804.

¹³⁰ Troviamo Antonio q. Niccolò – l'atto non fornisce l'antroponimo completo – procuratore "ad

lis curie officialis et scriba”¹³¹. Le informazioni che si traggono dai registri di Giorgio premettono di notare che la frequentazione del tribunale patriarcale da parte dei notai-procuratori era assai intensa, principalmente per ragioni di pignoramento e di vendita all’incanto con una fitta serie di scambi di incarichi¹³², e che il centro udinese era sempre più il luogo di riferimento professionale per un crescente numero di notai, proprio per l’accresciuta

lites” insieme a altri due notai udinesi – chiaramente agenti in loco – Lorenzo Arpucio e Nicolussio di Santa Maria la Longa per conto dello stesso notaio Giorgio e Leonardo q. Domenico Tamburlini da San Daniele contro Lippo da Tolmezzo (cfr. atto n° 200 del 24 novembre 1388). Antonio q. Niccolò Pisani è procuratore “ad lites” per contro di prete Giovanni q. Miculo da Giavons, pievano di Versa e cappellano della chiesa di S. Maria in San Daniele, di fronte al tribunale patriarcale (cfr. atto n° 313 del 21 gennaio 1389). Ricordiamo che il figlio di prete Giovanni, Antonio, aveva sposato Gitussa, la figlia del prete notaio Giovanni q. Anzutto da Agaro di San Daniele, pievano di Tricesimo (cfr. atto n° 334 del 12 gennaio 1390). Antonio q. Niccolò è procuratore “ad lites” insieme con i notai Niccolò q. Supertino da Spilimbergo, che risulta abitante in Udine, e Bertrando q. ser Cozzonello da San Vito per conto di ser Galvano q. ser Ettore di San Daniele (cfr. atto n° 282 del 25 ottobre 1384).

Bertrandus q. Coçoneli de Sancto Vito è un altro notaio-procuratore che è legato agli interessi sandanielesi (cfr. atto n° 287 del 4 novembre 1384 dove Bertrando è procuratore per ser Corrado q. ser Lissio di San Daniele nella vertenza con i signori di Moruzzo per l’eredità di Manfredro q. dom. Meinardo di Moruzzo), ma che acquisisce sempre maggiore peso nell’ambiente udinese: nel 1384-85 è incaricato di redigere le *decenae* per il Comune, svolge l’incarico di ambasciatore e è anche *iuratus communis* (cfr. ZACCHIGNA, *Quirino*, p. 184).

¹³¹ Nicolussius q. Chuchulussii de Sancta Maria la Longa è più e più volte ambasciatore per il Comune di Udine e nel 1391 è “cancellarius” del Comune (cfr. ZACCHIGNA, *Quirino*, p. 189).

¹³² Nell’atto n° 315 del 22 gennaio 1389 – ancorché incompleto – troviamo il notaio Lorenzo q. ser Giovannino Arpuci da Udine incaricare il notaio Antonio q. Niccolò da San Daniele di fare relazione al tribunale del vicario patriarcale *in temporalibus* della vendita all’incanto di una casa situata a San Vito al Tagliamento, dopo che ne era stata fatta richiesta da parte di ser Odorico q. ser Niccolò di San Daniele, e acquistata dallo stesso Lorenzo. Ma l’atto va oltre: Lorenzo nomina Antonio suo procuratore speciale per l’intera gestione della casa, quindi non soltanto per ottenere un nunzio in tenuta e prenderne possesso, ma anche per difenderne l’acquisto, per affittarla, venderla e per qualsiasi altra azione volta a fare rendere l’investimento del collega.

Lorenzo q. ser Giovannino Arpuci è un altro notaio che è assai presente nei registri di Giorgio, con una fitta agenda di incarichi da parte di Sandanielesi: oltre alla procura citata del 24 novembre 1388 (atto n° 200), già il 25 agosto 1388 Lorenzo insieme con il collega Nicolussio q. Cocolussio di Santa Maria la Longa era procuratore per Giorgio, il notaio Antonio q. Niccolò e altri cittadini in tutte le vertenze che avevano presso il tribunale patriarcale (cfr. atto n° 131); ancora il 26 ottobre 1388 Lorenzo è procuratore in una vertenza che riguarda un vicino di San Daniele, Bodiz q. Giovanni di Sant’Odorico, e un esponente del casato d’Arcano, ser Tino q. ser Francesco, al cospetto del tribunale patriarcale (cfr. atto n° 162). Il 27 dicembre 1388 Lorenzo insieme con altri Sandanielesi è procuratore “ad lites” per i coniugi ser Glemo q. ser Fante di San Daniele e Antonia (cfr. atto n° 320). Lorenzo, che risiedeva in Udine, si segnala per un notevole numero di incarichi di ambasciatore per il Comune udinese, fu anche camerario della chiesa di S. Maria maggiore e per due tornate – 1389-90 e 1390-91 – fu *consiliarius* comunale (cfr. ZACCHIGNA, *Quirino*, p. 187).

importanza amministrativa di Udine nell'ultimo quarto del XIV secolo¹³³.

Sfugge effettivamente alla ricostruzione puntuale delle relazioni che correavano tra gli esponenti del ceto notarile il tessuto di legami sia matrimoniali e parentali, ma anche di colleganza professionale. Eppure si tratta di un capitolo decisivo per la storia del notariato friulano, anche sotto il profilo dello scambio di cultura tecnico-professionale, per la formazione degli apprendisti in un contesto di trasmissione delle competenze in chiave anche di consanguineità. Merita senz'altro attenzione una notizia che Giorgio stesso fornisce riguardo quella che potremmo definire un'associazione professionale con un collega: infatti un atto da lui rogato in data 3 aprile 1394 riporta tra i testimoni tale "Melchiorre condan magistri Baldassarii ciroyci de Valvesono", che Giorgio definisce "notario et consorcio meo"¹³⁴. Dunque il notaio Melchiorre q. Baldassarre da Valvasone è collegato a Giorgio da Paluzza e questa informazione è collocata in un contesto tutt'altro che ordinario: l'atto contiene, infatti, la regolazione dei rapporti tra i signori di Spilimbergo e i signori di Valvasone riguardo la derivazione di una briglia d'acqua che i secondi chiedevano di trarre per le loro necessità dal Tagliamento, a monte di Cosa, attraverso il dominio dei di Spilimbergo. Un *vexata quaestio* che viene ora risolta per beneplacito di ser Tommaso di Spilimbergo a favore di ser Rizzardo di Valvasone e perciò definita presso il concedente, a Spilimbergo, nella sua nuova abitazione in castello, facendo sfilare tra i testimoni alcuni suoi cittadini ragguardevoli, ma inserendovi anche un notevole gradito a ser Rizzardo, un notaio di Valvasone che è però anche collegato a Giorgio, ormai diventato cittadino di Spilimbergo e fiduciario dei castellani. L'esistenza di un'associazione tra Melchiorre e Giorgio potrebbe essere giudicata un'informazione marginale, tra le tante che confluiscono nella biografia di Giorgio, se non ritrovassimo il notaio Melchiorre in un Formulario ad uso dei notai, databile tra fine XIV e inizi XV secolo e conservato a Gemona¹³⁵. Questo codicetto è assai problematico sia per il confezionamento sia per il passaggio di mani che lo ha condotto a Gemona: i modelli di contratto raccolti recano riferimenti esclusivamente udinesi – e a quell'ambiente potrebbe essere ascritto, quindi – ma alla c. 1v è registrato un atto che non ha nulla a che vedere con il resto del codice, un atto del XV secolo che è stato legato ai *quaderni* originari e che fu rogato a Valvasone;

¹³³ Abbiamo appena citato il notaio-procuratore Niccolò q. Supertino q. Tommaso da Spilimbergo: nel 1384, dopo un'intensa attività a Spilimbergo, egli aveva trasferito la sua residenza in Udine (cfr. atto n° 282). Ma già nel 1386 lo ritroviamo a Spilimbergo, dove riprende la sua attività (cfr. *In burgo novo*, atto n° 29 del 5 agosto 1386). Si tratta di un abortito tentativo di ascesa professionale e sociale mediante trasferimento a Udine oppure Niccolò teneva banco a Spilimbergo e a Udine, a seconda delle funzioni assegnategli?

¹³⁴ Cfr. Cod. 40, atto n° 120

¹³⁵ Per un esame di questo Formulario si veda BRUNETTIN, "Alcune osservazioni".

inoltre la c. 1r riporta riproduzioni del *signum tabellionatus* di un notaio di Valvasone, forse il redattore dell'atto, di cui è trascritta la sottoscrizione "Et ego Ioannes Antonius quondam ser Iohannis Francisci notarii de Valvasone publicus imperiali auctoritate notarius". Da una ricerca condotta presso l'Archivio di Stato di Pordenone l'unico aggancio pare essere un "Gio Antonio quondam Gio Francesco de Melchioribus", che lascia registri dal 29 aprile 1507 al 22 febbraio 1543¹³⁶. Si tratta di un tardo discendente di un casato di notai che per un secolo tennero banco in Valvasone: il padre, Gio Francesco quondam Biagio, è attestato con atti che vanno dal 29 agosto 1476 al 4 marzo 1477¹³⁷ e, se si consulta l'"Elenco dei notai dei quali si ha notizia, ma che non hanno lasciato materiale superstite", si trova che i "de Melchioribus" sono assai numerosi e la loro genealogia non è affatto ricostruibile con sicurezza: c'è un Melchiorre (attestato per il 1402-1437), un Gio Antonio (attestato per il 1422-1423), un Baldassarre (attestato per il 1423-1431), un Biagio (attestato per il 1437-1450), e costui dovrebbe essere il padre di Gio Francesco. L'*Index Notariorum Patriae Fori Iulii* di Giobatta Della Porta¹³⁸ riporta la serie dei notai del casato: Melchiorre (1370-1375; 1392-1435), dal quale discende Giovanni Antonio (1422-1435; 1437), quindi il secondo blocco di "de Melchioribus" rappresentato Giovanni Antonio quondam Giovanni Francesco (1502-1543) e suo padre, appunto Giovanni Francesco (1468-1479)¹³⁹. Dunque il notaio Melchiorre q. Baldassarre chirurgo, "consorcus" di Giorgio, sarebbe il capostipite di una famiglia di notai che si radicò a Valvasone e fiorì almeno fino alla metà del XVI secolo.

Sembra una di quelle coincidenze che tanto spesso ricorrono nella storia, ma il collegamento tra Giorgio e Melchiorre ci conduce al Formulario glemonese, che rappresenta un po' il meglio di quanto poteva essere prodotto a livello professionale locale per un prontuario del sapere tecnico-giuridico che fosse regionalizzato, cioè adattato alle specifiche esigenze di scritture private del Patriarcato di Aquileia. Se ancora resta soltanto un'ipotesi di lavoro la sua attribuzione a Giovanni q. Odorico Susanna¹⁴⁰, tuttavia il suo redattore ebbe

¹³⁶ Cfr. Archivio di Stato di Pordenone, Notarile antico, bb. 1407-1408.

¹³⁷ Cfr. Archivio di Stato di Pordenone, Notarile antico, b. 1405.

¹³⁸ Cfr. Biblioteca Civica di Udine, ms. n° 3849 del fondo principale.

¹³⁹ Figlio di Giovanni Antonio è Pietro (1523-1530). Il Della Porta si lascia sfuggire invece l'ascendenza di Giovanni Francesco, ossia Biagio; tuttavia egli ci informa che Biagio è figlio di un altro Giovanni Francesco (1423-1450).

¹⁴⁰ Abbiamo già citato il possesso di tre opere appartenute a Giovanni Susanna da parte del notaio di Gemona Antonio da Portogruaro, cioè la *Summa notarie*, l'*Apparatum notularum* e l'*Apparatum inditiorum* (cfr. MASUTTI, "Giovanni Susanna", p. 804), ma questa notizia non spiega se questi tre codici erano stati soltanto di proprietà di Giovanni ovvero se erano opera sua. Gli è da notare però che il codice del Formulario conserva alcuni frammenti pergamenei di due atti, uno dei quali ancora permette di leggere "S.T. [Et] ego [...] filius ser

presenti non soltanto le tipologie degli atti giudiziari sia civili sia criminali, ma anche quelle contenute nei registri della cancelleria patriarcale sia *in temporalibus* sia *in spiritualibus* e soprattutto quelle delle scritture private contenute nei registri notarili. Il risultato è un ampliamento della casistica formulare contenuta nella *Summa* di Rolandino de Passeggeri e è assai importante utilizzarlo per valutare la preparazione di Giorgio, cioè la sua capacità di individuare il modello di atto corrispondente al negozio da registrare con pubblica scrittura nella realtà particolare friulana. Se poniamo a confronto le tipologie dei contratti di Rolandino e del Formulario con quelle che si ricavano dai registri di Giorgio possiamo cominciare a definire il livello della sua preparazione, ma anche della diffusione del modello regionale. Si tratta ovviamente di mere indicazioni, dal momento che il materiale di Giorgio è distribuito in modo del tutto diseguale per l'arco della sua vita professionale; inoltre la sua stessa frammentarietà impedisce di essere certi sulle conoscenze del formulario ovvero sull'ampiezza delle richieste della clientela nella scritturazione di particolari negozi giuridici. Il che conduce anche alla difficoltà del definire il rapporto che s'instaurava tra notaio e cliente per condurre alla scrittura un negozio come dello stabilire la cognizione della "scritturabilità" di un negozio da parte del cliente: si tratta della questione della cultura giuridica e della sua diffusione in fasce di popolazione più o meno consentanea alla scritturazione notarile.

Nella tabella che segue nella prima colonna sono disposte le rubriche tratte dalla *Summa* rolandiniana secondo l'edizione del 1546 con il rinvio opportuno alla pagina di quel testo¹⁴¹, nella seconda colonna sono riportate le 87 formule recensite dal Formulario glemonense, infine nella terza colonna sono riportati gli equivalenti che si trovano nei registri di Giorgio del Cod. 38. Si è optato per indicare il numero di un atto campione per ogni gruppo, rinviando poi alla trascrizione per il testo completo.

De testamentis cap. VIII + Flos testamentorum		N° 1 "Testamentum"
De dilationibus seu terminis in iudiciis dandis f. 337		N° 2 "Sententia seu termini"
Mutuum unius debitoris et unius creditoris super modica quantitate f. 85		N° 15 "Debitum" semplice
Promissio solvendi ad tempus pretium mercationum emptarum f. 95		N° 12 "Debitum" su acquisto di merci
Si in instrumento mutui detur fideiussor, quem partes velint	1. Forma instrumenti de[biti] pro quo obligatur aliqua	N° 54 "Debitum" con fideiussore

Christofori condam ser Antonii Portolani de [...] publicus imperiali au[ctoritate] notarius hiis omnibus interfui et rogatus fideliter scripsi et [...]. Resta incerta l'identificazione di "Antonius Portolanus" con Antonio da Portogruaro, ma l'ipotesi potrebbe condurre a riconoscere nel Formulario uno dei codici del Susanna.

¹⁴¹ Cfr. ROLANDINO 1546.

<p>ut fideiussorem exprimi, licet se principaliter obliget, quid servandum f. 90</p>	<p>res pro pignore mobili cum fideiussore].</p>	<p>N° 86 “Debitum”, debitore e fideiussore con pegno del debitore N° 19 “Debitum” a rate N° 30 “Debitum” con pegno immobile N° 108 “Debitum”</p>
<p>Mutum duorum debitorum et unius creditoris f. 86</p>	<p>2. Forma instrumenti duorum debitorum et duorum fideiussorum in solidum obligat[orum].</p>	<p>N° 111 “Debitum”, due debitori e due fideiussori N° 73 “Debitum” su acquisto di merce e mutuo N° 173 “Relevatio”</p>
<p>Promissio conservationis indemnitas ab obligatione, quam quis fecit in instrumento, precibus et mandatis alterius f. 101 Mutuum contractum a comuni civitatis f. 91</p>	<p>3. Forma instrumenti mutui contracti per aliquam comunitatem apud mutuanti.</p>	<p>N° 25 “Finis remissio” N° 344 “Recusatio debiti” N° 26 “Finis remissio”</p>
<p>Solutio partis debiti f. 113</p>		
<p>Finis, refutatio, transactio et pactum de ulterius non petendo f. 109</p>		
<p>Finis generalis et refutatio f. 110</p>		<p>N° 68 “Finis remissio” di noleggjo N° 51 “Finis remissio” N° 133 “Finis remissio” ad amministratore di eredità N° 361 “Finis remissio” di stipendio di vicario plebanale</p>
<p>Venditio simplex Venditio rei cum cessione iurium ad ipsam spectantium cum condicione vel servitute debita f. 16 Venditio rei cum aliquibus adiacentibus ad ipsam spectantibus f. 16</p>	<p>4. Forma instrumenti emptionis domorum cum manutentoribus et instrumentum emptionis mansorum.</p>	<p>N° 22 “Emptio” N° 14 “Emptio” di terreno soggetto a decima</p>
	<p>5. Si venditur mansus cum manutentore. 6. Tenuta.</p>	<p>N° 372 “Constitutio manutentoris” N° 13 “Emptio”</p>
	<p>7. Forma instrumenti dictarum domorum et curie cessionis.</p>	<p>N° 298 “Tenuta domus cum curia” N° 9 “Emptio”</p>
<p>Venditio partis alicuius rei pro</p>		<p>N° 83 “Cessio” di diritti alla</p>

<p>indiviso f. 17 Venditio foeni, terreni, et fructuum in futurum percipiendorum f. 64</p> <p>Feudi concessio f. 37 Confirmatio feudi a predecessoribus concessi f. 39</p> <p>De spuriiis f. 249</p> <p>Venditio aequorum et similium animalium f. 63 Venditio librorum p. 64</p> <p>Procura generalis ad causas et negocia f. 218</p> <p>Privilegium creandi notarios ab aliquo auctoritatem</p>	<p>8. Forma emptionis cuiusdam fortilicij.</p> <p>9. Forma instrumenti venditionis cuiusdam responionis livelli facte per mulierem cum voluntate fratris.</p> <p>10. Forma instrumenti emptionis cuiusdam livelli.</p> <p>11. Forma legiptimationis spuriorum.</p> <p>12. Forma instrumenti venditionis animalium.</p> <p>13. Forma venditionis unius libri.</p> <p>14. Forma instrumenti venditionis fructuum cuiusdam prebende.</p> <p>15. Procuratorium ad vendendum.</p> <p>16. Forma instrumenti venditionis facte per procuratorem alicuius.</p> <p>17. Forma instrumenti venditionis facte per tutorem laudo et sententia mediantibus.</p> <p>18. Sententia sive instrumentum.</p> <p>19. Forma instrumenti venditionis facte per maritum et uxorem de bonis obligatis uxori pro dotibus et iuribus suis.</p> <p>20. Forma instrumenti cure ad faciendum finem et remissionem tutori de administratis per eum et hoc per laudum et sententiam.</p> <p>21. Forma privilegij de notariis procreandis.</p>	<p>sorella pro indiviso N° 262 “Emptio”</p> <p>N° 176 “Investitio”</p> <p>N° 158 “Emptio” di feudo patriarcale</p> <p>N° 27 “Emptio”</p> <p>N° 31 “Procuratorium”</p> <p>N° 136 “Procuratorium” speciale N° 113 “Emptio”</p>
---	--	--

<p>habente concessum f. 144</p> <p>Permutatio rei partim permutatae partim venditae f. 28</p> <p>Permutatio de re emphyteotica facta ab ecclesia pro alia re emphyteotica f. 61</p> <p>Divisiones f. 164</p> <p>Socida ad salvum capitalem f. 140</p> <p>Compromissi instrumentum f. 155</p> <p>Depositum pro utilitate et gratia depositarii factum cum promissione de reddendo f. 100</p> <p>Donatio inter vivos f. 35</p> <p>Cessio ex titulo donationis contra plures debitores scilicet contra unumquemque pro suo debito f. 106</p>	<p>22. Forma alterius privilegii ad procreandum notarium.</p> <p>23. Instrumentum permutationis.</p> <p>24. Forma alterius permutationis.</p> <p>25. Forma alterius permutationis.</p> <p>26. Forma alterius permutationis.</p> <p>27. Forma alterius permutationis.</p> <p>28. Forma divisionis bonorum inter duos fratres et nepotem eorum.</p> <p>29. Forma alterius divisionis inter duos fratres.</p> <p>30. Instrumentum socide animalium.</p> <p>31. Forma compromissi.</p> <p>32. Forma depositi.</p> <p>33. Instrumentum compromissi alterius forme.</p> <p>34. Instrumentum donationis facte alicui persone stipulanti nomine alterius de certis bonis ultra summam L aurearum.</p> <p>35. Instrumentum cuiusdam</p>	<p>N° 292 “Permutatio”</p> <p>N° 292 “Permutatio”</p> <p>N° 293 “Debitum” o promissione di soluzione di somma a saldo compensativo di permuta</p> <p>N° 182 “Sententia” di divisione</p> <p>N° 8 “Divisio” tra tre fratelli</p> <p>N° 296 “Finis remissio” tra tre fratelli in seguito a divisionale</p> <p>N° 195 “Compromissum”</p> <p>N° 218 “Depositum”</p> <p>N° 225 “Iuris et actionis”</p> <p>N° 227 “Donatio” a compenso</p> <p>N° 114 “Donatio” del residuo del credito</p>
---	--	--

<p>Pax et concordia f. 158.</p>	<p>donationis facte per filium mariti. 36. Forma pacis de morte alicuius. 37. Forma contra prescriptionem quinquenii et constitutionem colloqui generalis. 38. Instrumentum locationis fructuum cuiusdam prebende. 39. Forma comissionis notarum. 40. Forma alterius comissionis notarum. 41. Forma emancipationis.</p>	<p>N° 251 "Sententia"</p>
<p>Emancipatio f. 180. Manumissio f. 178</p>	<p>42. Instrumentum finis facte alicui camerario. 43. Forma cuiusdam finis generalis facte per quendam dominum factori suo. 44. Forma instrumenti faturie.</p>	<p>N° 47 "Manumissio" N° 66 "Finis remissio"</p>
<p>Cessio ex titulo donationis contra plures debitores f. 106.</p>	<p>45. Instrumentum iuris et actionis rerum mutuatarum contra debitores confecta in duabus personis.</p>	
<p>Cessio facta debitori contra unum ex debitoribus suis f. 105.</p>	<p>46. Forma iuris et actionis datarum alicui de bonis suis contra tales. 47. Instrumentum iuris et actionis de quodam debito facte alicui.</p>	<p>N° 132 "Locatio" di manso</p>
<p>Concessio ad afflictum f. 128.</p>	<p>48. Forma locationis unius domus ad fictum simplicem.</p>	<p>N° 260 "Locatio" di mulino N° 202 "Protestatio" contro locazione</p>
<p>Concessio boum ad laborandum f. 137</p>		<p>N° 358 "Salvamentum"</p>
<p>Compromissi instrumentum f. 155.</p>	<p>49. Instrumentum compromissi et sententie arbitrarie. 50. Forma instrumentorum contra bannitos et homicidas proclamatos in banno perpetuali. 51. Forma litere testimonialis super forma tabelionum. 52. Forma proferitionis cuiusdam boni obligati pro pignore mobili. 53. Forma proferitionis</p>	<p>N° 360 "Emptio" o nolo utensili N° 124 "Compromissum"</p>

<p>Sponsalium et matrimonii contractus f. 80</p>	<p>bonorum stabilium contra personas convictas per laudum et sententiam. 54. Forma notificationis facte alicui suo conservatori. 55. Forma insinuationis cuiusdam litere vel instrumenti. 56. Qualiter alii notarii debent se subscribere. 57. Forma alterius emancipationis. 58. Forma emancipationis ac finis facte patri et certorum pactorum. 59. Forma finis facte inter duos fratres generalis. 60. Instrumentum locationis cuiusdam pecie terre iure livelli perpetualis.</p> <p>61. Instrumentum dismontedurarum. 62. Instrumentum morgingrabii. 63. Instrumentum morgingrabii et dismontedurarum simul et semel facti et factarum.</p> <p>64. Instrumentum treguarum. 65. Instrumentum conservationis fideiussorum obligatorum pro dotibus solvendis. 66. Finis et remissio dotarum et hereditatis paterne et materne.</p> <p>67. Forma testamenti sine scriptis id est sine solemnitatibus in quo sunt tutores constituti.</p>	<p>N° 224 "Presentatio unius litere"</p> <p>N° 43 "Locatio" N° 10 "Locatio" di casa a livello perpetuo N° 89 "Locatio" di diritti feudali N° 20 "Matrimonium"</p> <p>N° 255 "Divisio matrimonii"</p> <p>N° 275 "Instrumentum morgingrabii et desensurarum"</p> <p>N° 242 "Restitutionis pacta cuiusdam dotis" N° 23 "Tregue"</p> <p>N° 42 "Finis remissio dotis" N° 324 "Finis remissio" ereditaria N° 75 "Finis remissio" di restituzione della dote N° 273 "Cessio et donatio" dei diritti di dote N° 286 "Salvamentum" o conservazione dell'eredità giacente</p>
--	---	---

<p>Societates f. 159. De pactis f. 461</p> <p>De praeceptis potestate vel consule vel massario factis f. 474 De condemnationibus f. 475</p> <p>De testibus in iudiciis productis f. 344 De denuntiationibus saltuariorum super damnis illatis f. 475 De processu contra reum confessum f. 376 De appellationibus f. 361</p>	<p>ipsi presbitero Francisco qui vulneravit presbiterum S. 81. Instrumentum absolutionis facte per sententiam pro Bertulo de Orgnano qui ratabatur de morte alicuius. 82. Forma finis facte cuidam camerario per suum comune. 83. Instrumentum societatis.</p> <p>84. Forma cuiusdam instrumenti denunciationis excommunicationis.</p> <p>85. Forma sententie obtente vigore trium spangarum ad intrandum tenutam alicuius boni. 86. Instrumentum qualiter quis prelatus recepit possessionem sui tituli coram quodam vicario vel alio iudicio. 87. Forma absolutionis facte per sententiam de aliquo homicida.</p>	<p>N° 17 "Sententia absolutionis"</p> <p>N° 66 "Finis remissio"</p> <p>N° 97 "Pacta" a mezzadria di mulino N° 368 "Pacta" per usufrutto di abitazione</p> <p>N° 68 Spangatura N° 115 "Sententia" di pignoramento immobili N° 142 "Sententia"</p> <p>N° 249 "Deliberatio domini"</p> <p>N° 5 "Sententia" di condanna al pagamento delle spese di giudizio N° 34 "Testium productio"</p> <p>N° 38 "Querela" N° 376 "Querimonia"</p> <p>N° 312 "Manifestum"</p> <p>N° 126 "Productio appellationis" N° 81 "Prolatio" di riscossione di taglia N° 93 "Prolatio" di vendita all'incanto</p>
---	---	--

Come si può constatare il Formulario riporta casi di atti piuttosto particolari, tralasciando invece i modelli di atti più correvi, quali i testamenti nuncupativi o la vendita semplice a voler fare degli esempi, ma ciò è comprensibile nell'ottica regionalizzata del suo estensore: egli dà per scontato che un buon notaio conosca i fondamentali modelli e i principi giuridici della sua professione. E in effetti Giorgio dimostra di padroneggiare l'intera materia, come si osserva dai numerosi suoi atti che si richiamano alle compartizioni rolandiniane, ma anche da molte altre varianti a contratti che fermano in iscritto la mobile e articolata realtà patrimoniale e economica sandanielese. Il livello della preparazione professionale si riscontra proprio nella capacità del notaio di rispondere puntualmente alle peculiari richieste della clientela, anche a quelle apparentemente irrilevanti. Inoltre Giorgio dà a vedere di ben conoscere anche il trattato "de officio tabellionatus in villa vel castris operando" dello stesso Rolandino, indispensabile manuale per l'esercizio di "cancelliere", una funzione che egli ricoprì in molte circostanze, come abbiamo notato più sopra. Egli redige non soltanto gli atti afferenti alle deliberazioni gastaldionali sia di natura civile sia di natura giudiziaria, ma anche gli atti richiesti dal governo comunale, come la quietanza liberatoria per il passaggio di giurata¹⁴², e pertanto fu "stipendiario" del Comune alla stregua di altri suoi colleghi.

Questa non è tuttavia la sede per compiere il passo successivo della ricerca, cioè l'esame della strutturazione interna di ciascun atto per porla a confronto con le formule dell'*ars dictaminis* italica e di quella patriarchina, al fine di definire le varianti introdotte al fine di rispondere alle esigenze di regionalizzazione della contrattualistica. L'edizione dei registri di Giorgio, come quelle di altri notai friulani tardomedievali, intende semplicemente offrire il materiale di base per questa ulteriore fase della storia del notariato regionale.

Collegata a questa funzione pubblica di Giorgio emerge una questione che riveste un certo interesse: negli Statuti sandanielesi non compare una apposita rubrica che riguardi la funzione del "cancelliere", così da definirne caratteristiche, competenze nonché stipendio, come invece avviene, ad esempio, per la funzione del "preco" o banditore (§ XC). Pur tuttavia si era stabilito che il cancelliere fosse esentato "ab omnibus publicis operibus, custodiis et impositionibus" come il giurato, il camerario delle chiese e il sagrestano (§ III). Eppure nei quaderni dei giurati compare sovente il capitolo di spesa per il notaio,

¹⁴² Vedi ad esempio gli atti n° 66 del 28 aprile 1388 per la giurata di Daniele quondam Pietro Signorelli e n° 290 del 4 giugno 1391 per la giurata di Cumucio quondam Giovanni Marcolini. Gli Statuti cittadini al § III prevedevano che il giurato allo scadere del suo mandato annuale dovesse rendere ragione della sua amministrazione entro quindi giorni "Consilio et iurato sequenti", così da ricevere da entrambi "finem remissionem". E puntualmente troviamo che l'atto n° 66 è un esempio di "finis remissio" del giurato successivo, mentre l'atto n° 290 è un esempio di "finis remissio" emessa dal Consiglio.

che dobbiamo ritenere fosse utilizzato per le diverse funzioni di cancelleria: dobbiamo dunque ritenere che, almeno per il periodo in cui il cancelliere non era istituzionalizzato, il suo stipendio fosse il medesimo stabilito dalle Costituzioni della Patria per il notaio che redige scritture di natura pubblica. Già nel 1355 il Consiglio patriarcale aveva deliberato alcune tariffe di prestazione, ma aveva lasciato molto alla discrezione delle parti e delle singole Terre della Patria¹⁴³. Al momento della stesura delle Costituzioni si optò per la redazione di un tariffario dettagliato, che comportava anche la definizione di alcune scritture pubbliche: la relazione sulla vendita all'incanto era pagata 12 frisacensi per un valore entro le dieci marche e non oltre i 40 frisacensi per un valore superiore¹⁴⁴; l'inventario dei beni pupillari era sottoposto al giudizio di due probi viri, che deliberavano sulla base del lavoro svolto dal notaio e del valore dei beni inventariati e comunque la tariffa massima era di 3 marche¹⁴⁵. A parte era previsto l'intero capitolato delle scritture giudiziarie: pur tenendo conto che si tratta di notai incaricati dal tribunale patriarcale, ogni citazione era pagata un frisacense, come ogni relazione di notifica; ogni atto trascritto nei quaderni del notaio potevano essere pagati tre frisacensi per ciascuna "pecchia", cioè fascicolo, a carico di chi aveva richiesto la trascrizione; la sentenza redatta in forma pubblica poteva essere pagata venti frisacensi per un valore fino a dodici marche, venticinque frisacensi per un valore fino a venticinque marche, oltre il qual limite doveva essere corrisposto un frisacense per ciascuna marca in sovrappiù¹⁴⁶. Purtroppo la sporadicità dei superstiti registri di

¹⁴³ Cfr. *Constitutiones*, doc. XXIII, p. 103: "item quod dominus patriarcha committati consiliariis Terrarum taxationem fiendam de pretio recipiendo per notarios de instrumentis per eos confectis"; "item quod quilibet notarius pro scriptura citationis habeat septem parvulos et pro scriptura processus, si non poterunt concordari, tunc partes debeant taxari per iudicem et quatuor de astantibus sententiantibus; item quod quilibet notarius habere debeat de instrumento emptionis et venditionis unum frisacensem pro qualibet marcha et non ultra, nisi sit de voluntate ementis".

¹⁴⁴ Cfr. *Constitutiones* § CLVIII, p. 85. Troviamo le seguenti relazioni su vendite all'incanto: l'atto n° 367 del 23 ottobre 1389, per un valore di cinquantuno ducati d'oro, quindi con una parcella – a stare all'equiparazione monaetaria – superiore a 12 frisacensi; l'atto n° 371 del 27 ottobre 1389; il valore del bene esitato è di due marche di denari piccoli veronesi e, quindi, la parcella non deve essere stata superiore a 12 frisacensi. Rimangono però da valutare gli importi corrispondenti alle varie registrazioni di decreti gastaldionali per spangature e pignoramenti, nonché i decreti di apertura d'asta oppure i decreti di istituzione del manutentore all'incanto. È soltanto presumibile che, sotto il profilo tariffario, tutte queste scritture inerenti i procedimenti per l'asta pubblica fossero equiparate alla relazione dell'ufficiale giudiziario.

¹⁴⁵ Cfr. *ibidem*, p. 86. L'unico caso di inventario compare nell'atto n° 356 del giugno 1383, purtroppo incompleto.

¹⁴⁶ Cfr. *ibidem*, § CLIX, p. 87. Il registro del Cod. 38 contiene numerosi atti concernenti procedure civili e criminali, in tutto 41, distribuiti però in un arco temporale non omogeneo e perciò difficilmente riducibili a un approccio statistico. Tuttavia resta problematico stabilire se la corresponsione della tariffa corrispondeva alla mera registrazione ovvero alla produzione di un

Giorgio¹⁴⁷ rende difficile qualsiasi valutazione in merito alla remuneratività di questi incarichi, che dovevano essere assai noiosi e strumentali solamente all'ascesa sociale del notaio, che poteva anche giungere alla determinazione di subordinarli ai suoi impegni professionali, come testimonia per altro il decreto patriarcale del 9 agosto 1398 volto a colpire propriamente i ritardi dei notai-cancellieri nel recarsi alle udienze dei tribunali patriarcali¹⁴⁸. Il notaio udinese Quirino, quasi contemporaneo a Giorgio, lascia intendere chiaramente nelle sue note che il conseguimento dell'ufficio di *cancellarius fraternitatis Batutorum*, che pure aveva significato una promozione sociale insieme a un significativo ampliamento del reddito, finì alla lunga per intralciare l'ordinaria attività professionale e quindi per ostacolare l'espansione del giro clientelare di Quirino proprio a causa dei numerosi oneri inerenti all'ufficio. Quirino poté ovviare alla difficoltà ridiscutendo coi priori della confraternita i termini del suo contratto e ottenendo un lasso temporale – due giorni per settimana – di assoluta libertà per svolgere i propri affari e un ruolo esclusivo nella gestione delle scritture della confraternita¹⁴⁹. Ben difficilmente Giorgio avrebbe potuto giungere a questa posizione privilegiata per un incarico pubblico, la cui assegnazione finiva per dipendere da complesse alchimie politiche cittadine, prima fra tutte quella del rapporto tra giurato e il suo notaio, e certamente non poteva prescindere da una forte concorrenza professionale¹⁵⁰. Ci manca un riscontro per poter stabilire se Giorgio ebbe mai a ricoprire il ruolo di notaio del giurato, ma l'esame degli atti spinge a ritenere che in ogni caso la produzione

documento. La questione diventa evidente nel caso della sentenza al termine di un processo: le *Constitutiones* stabiliscono chiaramente “in publicam formam redigenda”, quindi dobbiamo ritenere che esse intendono un documento “in mundum”, distinto dalla semplice abbreviatura nei registri del notaio-cancelliere, perché a conclusione del processo era necessario produrre un atto giudiziario definitivo. Il testo del capitolo lascia intendere che l'intero lavoro di scrittura dei verbali doveva essere comunque pagato al notaio, vuoi dall'autorità giudiziaria vuoi dalle parti interessate: “ad cuius instantiam est facta dicta scriptura vel pro quo illa scriptura facit”.

¹⁴⁷ Cfr. supra nota 69: in questo caso si tratta di un apparato di sentenza “in mundum”, derivato con tutta evidenza da una registrazione contenuta nei *quaterni* perduti dell'anno 1391. Una statistica e un giudizio quantitativo non possono essere eretti su un quadro così lacunoso della documentazione.

¹⁴⁸ Cfr. *Constitutiones*, doc. XXXV, p. 109. Il decreto, pur riguardando il distretto di Udine, può essere esteso a altre realtà della Patria e comunque lascia intendere che i notai-cancellieri erano dei liberi professionisti, che venivano incaricati e quindi tendevano a anteporre i loro affari allo svolgimento della funzione pubblica, chiari segno della scarsa sua remuneratività.

¹⁴⁹ Cfr. ZACCHIGNA, *Quirino*, pp. 72-74.

¹⁵⁰ L'esigenza di monopolizzare le scritture del Comune può aver spinto Giorgio a intessere legami stretti con alcuni esponenti della classe dirigente sandanielese, cosicché al momento del cambiamento di governo in concomitanza con la rivolta contro il patriarca Giovanni di Lussemburgo il clima politico cittadino non gli fu più favorevole, inducendolo a lasciare San Daniele.

documentaria del Comune, quand'anche Giorgio fosse riuscito a detenerne l'appanaggio esclusivo, non fosse sufficiente a garantirgli un adeguato reddito.

La questione dello "stipendium" del notaio-cancelliere introduce alla più complessa questione riguardante il computo dell'intera rendita professionale di un notaio come Giorgio, attivo in un centro minore del Friuli tardotrecentesco, dinamico certamente, ma pur sempre secondario rispetto a centri propulsivi come Cividale e soprattutto Udine, e nel quale il mercato delle scritture era conteso tra numerosi notai. Un computo che si presenta assai arduo sotto diversi aspetti: oltre a quello della sporadicità degli atti sia per la sopravvivenza dei registri sia per l'imponderabilità del numero di pubblicazioni tratte da quelli, si deve pure valutare l'aspetto del profilo sociale della clientela.

ALCUNI DATI SULLA SOCIETÀ SANDANIELESE NEI REGISTRI DI GIORGIO

Una riflessione sul cerchio della clientela di Giorgio non può prescindere da un'analisi dell'insieme delle tipologie degli atti. Come già notato in diversi altri punti del nostro discorso, non richiede soverchie spiegazioni l'affermazione che un approccio statistico è anche qui fuori luogo: non siamo in possesso di dati omogenei né per distribuzione cronologica né per completezza del campione. La quantità di atti così accumulata non costituisce davvero ragione sufficiente per presumere di giungere a conoscenze sicure e complete sul profilo socio-economico non dico della popolazione sandanielese del tardo Trecento, ma nemmeno della clientela di Giorgio. Le considerazioni che si possono compiere sul *corpus* degli atti del Cod. 38 sono limitate pertanto a alcune impressioni su ruoli e funzioni di alcune persone e a un'approssimativa valutazione dell'entità di lavoro svolto mensilmente dal nostro notaio, badando alla prevalenza dei negozi trattati e registrati – sempre su base mensile¹⁵¹ –, per quanto concerne l'aspetto sostanziale. Più sfuggevole è la valutazione dell'aspetto formale, poiché implica un minuzioso lavoro di comparazione tra i formulari di Giorgio e i formulari standard alla ricerca delle variazioni che potrebbero essere riconducibili egualmente sia alla regionalizzazione sia a negligenza o imperizia professionale. La scarsità di lavori in questo settore preclude al momento questa ulteriore analisi.

Se si considera l'intera massa degli atti del Cod. 38, cioè un complesso di 377 atti, su una base pluriennale quindi, cioè senza che vi sia il modo di sta-

¹⁵¹ La base di valutazione può essere soltanto mensile, poiché non siamo in possesso di un'annata completa dei registri di Giorgio. Inoltre resta l'ombra del dubbio che, almeno per un certo periodo, Giorgio abbia tenuto banco in San Daniele e in Spilimbergo. L'entità delle falcidie documentarie impedisce di giungere ad alcuna certezza al riguardo.

bilire eventuali fluttuazioni delle possibilità economiche del bacino d'utenza e dell'ampiezza della clientela tra un'annata e un'altra, si può erigere la seguente tabella riassuntiva:

Contratti di compravendita = 48
1388 = 9, 13, 14, 18, 22, 27, 76, 83, 87, 88, 90, 98, 104, 109, 113, 128, 129, 145, 147, 155, 158, 159, 169, 178, 213 1383 = 235, 237, 247, 342, 349, 350, 352 1384 = 253, 262, 283 1391 = 291, 300, 301, 303 1389 = 318, 321, 322, 325, 327, 330, 335, 363, 365
Impegnativa alla compravendita = 2
1388 = 80 1389 = 366
Immissione in tenuta = 2
1389 = 364 1391 = 298
Permuta = 2
1391 = 292, 293
Contratti di locazione = 25
1388 = 10, 35, 43, 48, 58, 89, 91, 92, 97, 99, 112, 132, 156, 163, 201, 203, 214, 226, 228 1383 = 250, 252 1384 = 254, 260 1389 = 331, 339
Contratto di usufrutto = 1
1389 = 368
Contratti di mutuo = 45
1388 = 15, 16, 19, 24, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 46, 49, 54, 73 (mutuo + acq.), 86, 103, 108, 110, 117, 119, 121, 144, 148, 157, 160, 177, 179, 183, 187, 194, 196, 207, 210, 215, 229, 231 1383 = 351 1384 = 256, 257, 271, 276, 278, 279 1391 = 302 1389 = 338
Contratto di debito su acquisto = 77
1388 = 12, 36, 41, 44, 45, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 70, 71, 72, 73 (mutuo + acq.), 74, 77, 78, 79, 82, 85, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 107, 111, 120, 125, 127, 134, 135, 139, 143, 149, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 180, 186, 188, 189, 191, 193, 198, 199, 206, 208, 216, 217, 219, 223, 232, 233 1391 = 289 1389 = 309, 310, 316, 319, 326, 329, 332, 336, 337,
Indennità del fideiussore/manutentore = 2
1388 = 173 1383 = 236

Contratto di noleggio = 2
1389 = 358, 360
Quietanza di pagamento = 18
1388 = 25, 26, 51, 123, 146, 230 1389 = 369, 370, 373 1383 = 234, 239, 240, 341 1384 = 258, 259, 261, 285 1391 = 294
Quietanza liberatoria di altra natura = 22
1388 = 29, 42, 66, 67, 75, 81, 130, 133, 209, 211 1383 = 238, 242, 244, 246, 248 1384 = 272 1391 = 290, 295, 296 1389 = 324, 334, 361
Testamenti = 10
1388 = 1, 28, 84, 102, 138 1383 = 241, 245 1384 = 267, 284 1389 = 333
Donazione "inter vivos" = 5
1388 = 114, 225, 227 1384 = 273 1389 = 307
Procure "ad lites" = 34
1388 = 3, 7, 11, 69, 116, 122, 131, 137, 140, 156, 162, 173, 184, 185, 197, 200, 205, 212, 220, 222 1384 = 268, 280, 281, 282, 287 1391 = 297, 299 1389 = 313, 314, 317, 320, 323, 328, 375
Procure generali = 4
1388 = 31, 141, 150, 204
Procure speciali = 3
1383 = 343 1388 = 136 1389 = 315
Sentenze civili/procedimenti civili = 34
1388 = 4, 5, 34, 68, 93, 115, 118, 126, 142, 151, 152, 153, 181, 182, 190, 192, 202, 218, 221 1383 = 345, 346, 347, 355, 356 1384 = 270 1389 = 308, 311, 357, 362, 367, 371, 372, 374, 377
Sentenze criminali/procedimenti criminali = 7
1388 = 2, 6, 17, 38 1383 = 243, 249 1389 = 376

Accordo divisionale = 6
1388 = 8 1389 = 359 1384 = 269, 288 1391 = 304, 305
Accordo di fornitura = 2
1388 = 52, 57,
Contratto di matrimonio = 5
1388 = 20 1383 = 340, 348 1384 = 274, 275
Rinuncia a diritti = 1
1388 = 21
Arbitrati = 9
1388 = 64, 124, 195 1383 = 251, 353, 354 1384 = 264, 265, 266
Tregue = 2
1388 = 23, 63
Investitura feudale = 1
1388 = 176
Presentazione lettera patriarcale = 1
1388 = 224
Manomissione = 1
1388 = 47
Scioglimento sponsali = 1
1384 = 255
Custodia eredità giacente = 1
1384 = 286
Rifiuto pagamento debito = 1
1383 = 344

Va osservato che i dati di questa tabella sono principalmente destinati a definire l'aspetto quantitativo e non fanno distinzione delle varianti giuridiche all'interno dei singoli gruppi di atti: per esemplificare, nel gruppo delle sentenze civili sarà possibile distinguere ulteriormente, cioè le sentenze di nomina di conservatore dell'eredità giacente (per es. n° 4) da quelle di nomina di tutore pupillare (per es. n° 245); ovvero nel gruppo dei contratti di locazione non si è distinto tra affitto semplice (per es. n° 91) e affitto a livello perpetuo (per es. n° 10) o addirittura affitto di un diritto feudale (n° 89); ovvero nel gruppo dei

contratti di compravendita non c'è distinzione tra vendita reale del bene (per es. n° 9) e vendita di diritti su un bene (per es. n° 14).

Appare subito evidente la forte prevalenza dei contratti di debito su acquisto e dei contratti di debito mutuario: sono segni eloquenti di un'economia di una società povera, che vive ai limiti della sussistenza, costringendo a indebitarsi per portare avanti le proprie attività e per il mantenimento della famiglia, come dimostra soprattutto il gruppo di questi atti che presentano la garanzia del pegno oppure il fideiussore. In genere i commercianti che acquistano a debito per carenza di liquidità godono di un certo credito che li esenta dal pegno o dalla fideiussione, mentre il debitore che chiameremo "privato", che abbisogna di denaro per fronteggiare i debiti oppure di generi alimentari in attesa del raccolto, si vede imposta la garanzia. Nonostante tutto la solvibilità sembra essere stata elevata, come mostrano i numerosi atti di debito cancellati; d'altra parte una società come quella del tempo, fondata sulla *bona fama*, esigeva il mantenimento della promessa fatta, pena la perdita del credito. Nei casi di insolvenza poi entrava subito in azione la procedura di trattenimento del pegno istituito ovvero di pignoramento dei beni immobili; quest'ultimo caso era previsto dalla normativa civilistica e sempre inserito negli atti mediante la generica formula "cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum", di consueto ceterata nei registri. Certo, un conto era trattenere e eventualmente vendere il bene dato in pegno, ben altro conto era attivare una macchinosa procedura di pignoramento per beni non bene identificati, procedura che richiedeva il radicamento di una causa civile presso il tribunale gastaldionale, con la conseguente citazione del debitore, bando dei termini, "spangatura" dei beni immobili e infine vendita all'incanto.

Risulta essere più omogeneo considerare gli atti dell'anno 1388, in tutto 234: conviene ripartire gli atti secondo la tipologia e per mese, così da rilevare l'andamento nell'arco dell'anno soprattutto in funzione dell'individuazione della tempistica delle restituzioni dei mutui o dei debiti su acquisto.

Contratti di compravendita = 25											
GEN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
9, 13, 14	18, 22, 27			76, 83, 87, 88	90, 98	104, 109, 113	128, 129	145, 147	155, 158, 159, 169	178	213
Impegnativa alla compravendita = 1											
GENN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
				80							
Contratti di locazione = 19											
GENN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
10	35	43	48, 58		89, 91, 92, 97, 99	112	132		156, 163	201, 203	214, 226, 228

Contratti di mutuo = 36											
GENN 15, 16	FEBB 19, 24, 30, 32, 33, 37	MAR 39, 40	APR 46, 49, 54	MAG 73, 86	GIU	LUG 103, 108, 110	AGO 117, 119, 121	SETT 144, 148	OTT 157, 160	NOV 177, 179, 183, 187, 194, 196, 207	DIC 210, 215, 229, 231
Contratto di debito su acquisto = 67											
GENN 12	FEBB 36	MAR 41, 44	APR 45, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65	MAG 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 85	GIU 94, 95, 96	LUG 100, 101, 105, 106, 107, 111	AGO 120, 125, 127	SETT 134, 135, 139, 143, 149	OTT 161, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171	NOV 172, 175, 180, 186, 188, 189, 191, 193, 198, 199, 206	DIC 208, 216, 217, 219, 223, 232, 233
Indennità del fideiussore/manutentore = 1											
GENN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV 173	DIC
Quietanza di pagamento = 6											
GENN	FEBB 25, 26	MAR	APR 51	MAG	GIU	LUG	AGO 123	SETT 146	OTT	NOV	DIC 230
Quietanza liberatoria di altra natura = 10											
GENN	FEBB 29	MAR 42	APR 66, 67	MAG 75, 81	GIU	LUG	AGO 130, 133	SETT	OTT	NOV	DIC 209, 211
Testamenti = 5											
GENN 1	FEBB 28	MAR	APR	MAG 84	GIU	LUG 102	AGO	SETT 138	OTT	NOV	DIC
Donazione "inter vivos" = 3											
GENN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG 114	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC 225, 227
Procure "ad lites" = 20											
GENN 3, 7, 11	FEBB	MAR	APR	MAG 69	GIU	LUG	AGO 116, 122, 131	SETT 137, 140	OTT 156, 162	NOV 173, 184, 185, 197, 200, 205	DIC 212, 220, 222
Procure generali = 4											
GENN	FEBB 31	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT 141, 150	OTT	NOV 204	DIC

Procure speciali = 1											
GENN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT 136	OTT	NOV	DIC
Sentenze civili/procedimenti civili = 19											
GENN 4, 5	FEBB 34	MAR	APR	MAG 68	GIU 93	LUG	AGO 115, 118, 126	SETT 142	OTT 151, 152, 153	NOV 181, 182, 190, 192, 202	DIC 218, 221
Sentenze criminali/procedimenti criminali = 4											
GENN 2, 6	FEBB 17	MAR 38	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
Accordo divisionale = 1											
GENN 8	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
Accordo di fornitura = 2											
GENN	FEBB	MAR	APR 52, 57	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
Contratto di matrimonio = 1											
GENN	FEBB 20	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
Rinuncia a diritti = 1											
GENN	FEBB 21	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
Arbitrati = 3											
GENN	FEBB	MAR	APR 64	MAG	GIU	LUG	AGO 124	SETT	OTT	NOV 195	DIC
Tregue = 2											
GENN	FEBB 23	MAR	APR 63	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
Investitura feudale = 1											
GENN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV 176	DIC
Presentazione lettera patriarcale = 1											
GENN	FEBB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC 224
Manomissione = 1											
GENN	FEBB	MAR	APR 47	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC
TOTALI ATTI PER MESE											
GENN 16	FEBB 21	MAR 7	APR 23	MAG 22	GIU 11	LUG 15	AGO 19	SETT 17	OTT 21	NOV 36	DIC 26

Giorgio rogava dunque una media di venti atti al mese, per un totale di circa 230/240 atti in un anno solare e questo doveva essere un buon risultato nella realtà sandanielese, considerando che ci mancano termini di confronto equipollenti¹⁵².

¹⁵² Il registro del 1412 del notaio Bernardo di Brazzacco, che comprende circa duecento atti,

Resta però dubbio che il numero di atti rogati fosse sufficiente per il mantenimento della famiglia e del livello sociale: Zacchigna ha dimostrato che, per quanto concerne almeno la figura di Quirino di Odorico, un notaio certo non di prim'ordine, ma attivo in una realtà particolarmente dinamica e in espansione qual era quella udinese, il suo giro di clientela non era bastevole perché la professione costituisse la base reddituale, tant'è che il consolidamento patrimoniale era affidato a altri generi di attività economiche. Ciò è attribuito da Zacchigna all'esilità finanziaria della clientela di Quirino, tutta di bassa estrazione, ma il suo giudizio sembra non aver considerato la quantità degli atti rogati su base annua. Ciò non esclude in ogni caso che la sua valutazione non sia corretta, anche perché – come si è accennato più sopra – Quirino comunque s'industriò per diventare il notaio esclusivo della Confraternita dei Battuti, per imbastire un fitto traffico di prodotti agricoli e le note del notaio esprimono costante la preoccupazione finanziaria.

È forse possibile tracciare un quadro dei proventi professionali di Giorgio consultando il tariffario ufficiale imposto ai notai della *Patria* con le Costituzioni marquardine e quindi ancora vigente alla sua epoca¹⁵³:

- a) i contratti di compravendita, di deposito, di dote-morghengabio-dismontadura, di donazione fino a marche 10 costano frisacensi 12, oltre le marche 10 e fino a marche 200 costano un frisacense per ogni marca di valore in contratto oltre le 10; oltre le marche 200 costano non oltre le marche 3;
- b) contratti di permuta, di società, di divisione, di livello-locazione per-

non è del tutto sovrapponibile per le mutate condizioni sociali ed economiche. Il registro di Giorgio dovrebbe essere confrontato anche con i registri del prete Giovanni q. Anzutto, che rogò in un periodo parzialmente sovrapponibile (1366-1382) e di Antonio q. Niccolò q. ser Guarnerino, che rogò tra 1369 e 1387, ma al momento non è disponibile alcuna pubblicazione su questi due colleghi di Giorgio. Sante Bortolami valuta ragguardevoli le prestazioni annuali di Supertino di Tommaso nella Spilimbergo degli anni '40 del secolo, prestazioni che sono analoghe per quantità a quelle di Giorgio, anche se in un anno Supertino giunse anche a rogare ben 400 atti (il campione è di quattro anni per un totale di 1047 atti, dal 26 dicembre 1341 al 24 gennaio 1346; soltanto il quarto anno fu segnato dalla punta di 400 atti). È sintomatico di ben differente portata economica e sociale rispetto a San Daniele che Spilimbergo circa due generazioni prima già ospitasse dieci notai e che uno di costoro rogasse 400 atti in un anno, benché questa impennata prestazionale potrebbe essere spiegata con ragioni contingenti non altrimenti identificabili (cfr. *Spilimbergo medievale*, p. 24).

¹⁵³ Cfr. *Constitutiones* § CLVIII “De salario notariorum”, cui seguono il § CLIX “De notariorum salario recipiendo pro scripturis causarum” e il § CLX “De salario notariorum ad ostendendum notas”. Da osservare che l'editore Joppi aveva riscontrato una versione divergente di tariffario nel Codice Sbrojavacca recensita sotto il § CXLIII, che egli dà per annullata tra il 1398 e il 1412 (cfr. *ibidem*, p. 88; vedi anche Introduzione p. XVII). Nelle nuove *Constitutioni della Patria* volgarizzate da Pietro Capretto nel 1484 il tariffario è differente in molti punti, se non altro per il mutamento della moneta in un contesto economico assai modificato (§§ 184-192).

- petua fino a marche 10 costano frisacensi 12, oltre le marche 10 costano la metà delle tariffe stabilite per i contratti precedenti;
- c) gli atti di arbitrato e compromesso e le sentenze arbitrali costano come i contratti di compravendita in relazione al valore espresso nell'atto o nella sentenza;
 - d) i contratti di mutuo e le relazioni sulle vendite all'incanto fino a marche 10 costano frisacensi 12, per valori superiori il tetto massimo è di frisacensi 40;
 - e) le quietanze liberatorie – finis remissio – sono equiparate ai contratti di mutuo, se viene esposto il valore, altrimenti il tetto massimo è di mezza marca;
 - f) gli atti di sindacato, tutela, curatela e “factoria”, pubblicati, costano al massimo frisacensi 20;
 - g) gli atti di procura in generale e di procura “ad lites”, nonché i contratti di affitto costano al massimo frisacensi 12;
 - h) i testamenti pubblicati costano un frisacense per ciascuna marca di valore dell'eredità, sottratti oneri ereditari, spese, legati e debiti del testatore, fino a un tetto massimo di marche 10;
 - i) i legati costano un frisacense per ciascuna marca di valore legato, entro il minimo di frisacensi 12 e il massimo di marche 4;
 - l) gli inventari di beni ereditari, richiesti dall'erede o dal tutore, costano a stima di due probi viri, che considereranno il lavoro svolto dal notaio e il valore dell'eredità, entro un massimo di marche 3.

Si può quindi sostenere che, in genere, le imbreviature di contratti costavano 12 frisacensi alla maggior parte dei clienti, stante il tetto discriminante di dieci marche, piuttosto elevato in relazione alle possibilità economiche di una piazza come quella sandanielese. Questo tariffario dev'essere applicato a un campione omogeneo per quanto possibile, di conseguenza prenderemo in considerazione gli atti dell'anno 1388, pur incompleto, e sottratto il reddito dei proventi per le scritture di natura pubblica e giudiziaria, in vista di un computo che comunque sarà una stima approssimativa del reddito professionale, anche per l'alea rappresentata pur sempre dalla contrattazione tra cliente e notaio per parcelle discrezionali.

Due sono i problemi strutturali per l'erezione di una tabella sommativa: il primo è rappresentato dall'incertezza riguardo registrazione/spedizione, il secondo è rappresentato dalla moneta. Il tariffario ufficiale non è sempre chiaro nell'attribuzione del costo, cioè lascia in certi casi incertezza se la tariffa sia applicata al negozio ovvero alla sola imbreviatura. Nel primo caso l'importo indicato sarà comprensivo dell'imbreviatura e della grossatura, mentre nel secondo caso la grossatura – su richiesta delle parti o di una di esse – comporterà un ulteriore costo. La ricorrenza di cancellature per le imbreviature di debiti e mutui sta a indicare che le parti non avevano voluto sobbarcarsi un

costo aggiuntivo per grossare l'atto, che poteva anche comportare un'ulteriore imbreviatura di "finis remissio" al momento del saldo. Tuttavia questa particolarità testimonia che il tariffario era centrato sull'imbreviatura, non sul negozio, rendendo difficoltoso però stabilire con una ragionevole approssimazione la consistenza effettiva del reddito professionale, mancandoci riferimenti per valutare l'entità della produzione di atti grossati¹⁵⁴.

Il secondo problema è provocato dalle indicazioni di valore esposte nel tariffario ufficiale, ossia in marche e in friscensi¹⁵⁵, quando invece la circolazione monetaria era varia e comunque negli atti – almeno in quelli di Giorgio centrati sulla piazza di San Daniele – si constata la quantificazione dei valori prevalentemente in lire e soldi piccoli veronesi, cui si aggiungono altre monete e divisionali (denaro nuovo aquileiese, ducati, fiorini...), senza contare che spesso compaiono anche forme di pagamento in prodotti agricoli (in genere granaglie, ma anche vino, animali...); il che apre la vertenza sull'equiparazione e sul valore nominale delle monete. Non è questa la sede per affrontare questo vastissimo settore e per applicarne i più recenti risultati di ricerca al calcolo delle rendite professionali del notariato: ci si limita a compiere un'indagine a campione e a esporre una semplice stima, poi da raffrontare con il potere d'acquisto in moneta analoga, cioè riportando il tutto al terreno del mero valore nominale.

I contratti di compravendita assommano a 25, ma solo due atti implicano

¹⁵⁴ A volte capita di trovare nei registri annotazioni del notaio su pagamenti da lui effettuati assai probabilmente a scribi che svolgono un lavoro di supporto alla sua attività, ma non è possibile accertarsi della natura di quel lavoro (cfr. BRUNETTIN, *I protocolli*, p. 354).

¹⁵⁵ È significativo che le *Constitutiones* esponcano come moneta divisionale il friscense, una moneta certamente diffusa, ma altrettanto certamente anacronistica, specie a fronte di una monetazione autonoma dello Stato patriarchino, senza contare altre monete di grande prestigio e diffusione come il ducato. Questo è un punto che merita riflessione. I patriarchi aquileiesi emettevano moneta con fini speculativi, che contrastavano con le esigenze di stabilità e di durata richieste da un testo normativo come le *Constitutiones*. Bernardi ha notato che la moneta aquileiese – il *denarius* – era coniata a ogni nuovo patriarca, comunque a fronteggiare bisogni di liquidità dell'erario patriarcale, con variazioni anche notevoli dell'intrinseco, senza tenere in considerazione le esigenze del ceto mercantile friulano. Il denario aquileiese era dunque una moneta a corso forzoso o fiduciario (cfr. BERNARDI, *Monetazione*, pp. 8-11). Formulo questa ipotesi: l'adozione del termine "friscense" è da ritenere come definizione di un criterio di riferimento stabile per la moneta aquileiese che era rinnovata e variabile, cioè un richiamo a una certa quantità d'intrinseco, ma la moneta restava comunque il denario argenteo. Quindi "friscense" era un aggettivo con funzione stabilizzatrice del valore. Perché altrimenti che senso avrebbe avuto mantenere questo termine alla fine del XIV secolo, specie con un friscense che apparteneva a un bacino finanziario tedesco e ungherese (cfr. IBIDEM, p. 19: "le monete aquileiesi e quelle a esse collegate [...] continuarono per qualche tempo a venir denominate con termini che ricordavano la zecca di Friesach")? In ogni caso marca e friscense sono da intendere come moneta di calcolo, assoggettabile alle varianti del cambio e dell'intrinseco, lasciando ampia alea alle fluttuazioni dell'economia.

un valore superiore a dieci marche¹⁵⁶, dunque secondo il tariffario Giorgio dovrebbe avere incassato parcelle per 278 frisacensi e $\frac{1}{2}$, cui si possono aggiungere probabilmente altri 12 frisacensi per l'impegnativa alla vendita del n° 80¹⁵⁷, per un totale di 290 frisacensi e $\frac{1}{2}$.

I contratti di locazione sono in tutto 19, e, se consideriamo che gli affitti sono equiparati ai livelli e alle locazioni perpetue e si tratta in tutti i casi di canoni davvero esigui, mai superiori alle 10 marche, la somma delle parcelle importa 228 frisacensi.

Molto più numerosi sono i contratti di mutuo e i contratti di promissione di pagamento per debiti su acquisti, cioè rispettivamente 36 e 67. I primi vedono 29 atti entro il tetto di dieci marche per un importo di 348 frisacensi, cui si aggiungono 78 frisacensi per tre atti oltre il tetto (nn. 16, 73, 207); più macchinoso invece è stabilire l'importo per tre atti il cui valore è espresso in ducati d'oro (n° 32 = 20 ducati = 10,25 marche; n° 108 = 18 ducati = 9,225 marche; n° 110 = 15 ducati = 7,687 marche), nella difficoltà della tavola di conversione in marche¹⁵⁸. Possiamo attribuire a due atti un a parcella complessiva di 24 frisacensi, cui si aggiunge la parcella per l'atto oltre le 10 marche, non definibile perché lasciato alla contrattazione tra le parti fino al tetto di 40 frisacensi, oltre alla fluttuazione del valore intrinseco del ducato. Dato lo sfioramento esiguo dal limite, potremmo attribuirgli una parcella di poco superiore ai 12 frisacensi. I tre contratti potrebbero essere valsi in tutto 40 frisacensi. Dunque i contratti di mutui fruttarono a Giorgio in tutto 466 frisacensi. I contratti di debito su acquisto importano complessivamente 848 frisacensi, se attribuiamo loro una tariffa eguale a quella dei mutui.

L'unico contratto di "relevatio" sarà costato 12 frisacensi, mentre l'insieme delle "fines remissiones" – in tutto sedici – assommano a 269 frisacensi.

I cinque testamenti sono assai più complessi da valutare, in quanto non ci è possibile calcolare il valore dell'intero compendio patrimoniale caduto in successione. Un costo stimato potrebbe essere di circa 60 frisacensi, dal momento che alcuni sono piuttosto codicilli.

Le tre donazioni "inter vivos" assommano a 36 frisacensi, dal momento che nessuna supera il tetto di dieci marche, mentre le venti procure "ad lites" importano 240 frisacensi, se diamo per sicura l'applicazione delle tariffe massima; a esse si possono aggiungere altre cinque procure generali e speciali,

¹⁵⁶ Il n° 129 per 12 marche e il n° 158 per 10 marche e $\frac{1}{2}$; il n° 178 riporta un valore di 50 lire di denari aquileiesi, ma dovrebbero corrispondere a 6 marche e 25.

¹⁵⁷ L'impegnativa alla vendita di 20 stiaia e $\frac{1}{2}$ di sale a 70 soldi per statio importa un totale di marche 8,96, rimanendo quindi entro la fascia dei 12 frisacensi del tariffario.

¹⁵⁸ La tabella di conversione dello Spufford dà per ogni ducato d'oro lire 4 e soldi 2 circa (cfr. SPUFFORD, *Handbook*, p. 93). Quindi, secondo la tabella di conversione di Sbarbaro, per ogni ducato abbiamo in tutto denari piccoli 984 (cfr. SBARBARO, *I dazi di Gemona*, p. 176).

per un totale di 60 frisacensi. L'intero comparto delle procure rese a Giorgio 300 frisacensi.

L'unico accordo divisionale fece introitare a Giorgio 12 frisacensi almeno, non essendoci possibile calcolare il valore dell'intero compendio patrimoniale, sicuramente superiore a dieci marche ma inferiore a duecento; mentre l'unico accordo matrimoniale, l'unica rinuncia a diritti e i due patti di fornitura importano complessivamente 48 frisacensi.

I tre arbitrati stipulati costarono complessivamente 36 frisacensi, cui si devono aggiungere 24 frisacensi per le tregue e un presuntivo importo di altri 36 frisacensi per l'investitura feudale, la notifica di presentazione di lettera patriarcale e la manumissione.

A voler tirare le somme dell'intero anno di lavoro, Giorgio potrebbe aver incassato in tutto 2.665,5 frisacensi, cioè 1,3882 marche. Se accettiamo l'ipotesi che il denario frisacense sia una moneta di conto, possiamo recepire l'importo come fosse espresso in denari aquileiesi, intesi pure essi come moneta di conto¹⁵⁹. Tuttavia questa conversione impedisce di valutare l'effettivo potere di acquisto di questo reddito, poiché non siamo in grado di stabilire con quali monete fu compensato Giorgio e quindi con quali saggi di conversione. Ci manca infatti un registro delle entrate e delle spese del nostro professionista. Inoltre, anche conoscendo in dettaglio ogni pagamento effettuato, non saremmo ancora in grado di stabilire l'esatto potere d'acquisto, perché dovremmo conoscere il quantitativo d'intrinseco di ogni moneta.

Possiamo soltanto lavorare per stime e quindi per comparazione: si consideri allora che una casa con cortile posta fuori delle mura di San Daniele poteva essere compravenduta a venti lire di soldi piccoli veronesi¹⁶⁰, equivalenti a due marche e quattro lire, mentre una casa sottoposta a livello perpetuo nel centro di San Daniele poteva essere ceduta per dodici marche¹⁶¹; un campo coltivabile era ceduto a sei marche e mezza di soldi piccoli veronesi¹⁶²; una

¹⁵⁹ Già Sbarbaro faceva notare che ogni computo è soltanto in moneta di conto e sarà poi la comparazione con prezzi espressi egualmente in monete di conto a permettere una stima sul potere d'acquisto: "Le cifre da noi riportate in tutto questo lavoro fanno riferimento ai denari piccoli come elemento di comparazione, ma non sono i denari piccoli reali – quelli per intenderci con cui si comperava il pane – sono semplicemente una trasformazione delle marche, lire e soldi in una unità più piccola. Essi non hanno un legame diretto con i denari piccoli di una certa emissione di un certo anno: sono moneta di conto" (cfr. SBARBARO, *Idazi di Gemonà*, p. 178).

¹⁶⁰ "[...] la moneta piccola, conosciuta volgarmente come denaro piccolo [...]" (cfr. IBIDEM, p. 177): il problema però si trasferisce sul piano reale, perché l'atto precisa la moneta di pagamento, quindi richiama il valore dell'intrinseco del denaro piccolo veronese in quel momento.

¹⁶¹ Cfr. rispettivamente atti n° 9 e n° 129.

¹⁶² Cfr. atto n° 90.

cantina con livello perpetuo si acquistava per cinque marche e quaranta soldi piccoli veronesi¹⁶³, un bove era ceduto per venticinque lire di soldi piccoli veronesi e una cavalla poteva costare ventisette lire della stessa moneta¹⁶⁴; uno staio di frumento poteva essere venduto a poco più di mezza marca di soldi piccoli veronesi e un congio di vino terrano a 3 lire di soldi piccoli veronesi¹⁶⁵. Il reddito di Giorgio per un intero anno di lavoro in una condizione professionale certamente di preminenza su altri colleghi non era dunque sufficiente per garantire insieme il mantenimento della famiglia e il consolidamento della posizione sociale e patrimoniale, cosicché gli era indispensabile porre in atto un'accorta condotta economica, che doveva passare necessariamente per il commercio di prodotti agricoli, quindi l'investimento in terreni e immobili – probabilmente a livello, da subaffittare – e il prestito feneratizio; il tutto nella prospettiva di entrare stabilmente nel novero dei notabili sandanielesi, così da ottenere una definitiva sicurezza finanziaria¹⁶⁶.

Un notabiliato, quello sandanielese, che lascia traccia delle sue svariate attività nelle note di Giorgio, a cominciare dai *nobiles habitatores de castro*, che manifestano una completa integrazione nella vita del centro, partecipando sia alle vicende istituzionali e amministrative sia alle iniziative economiche e speculative più disparate.

Proprio in quegli anni l'assetto patrimoniale dei condomini era stato soggetto a un riordino in seguito alla morte di Niccolò Francesco e dei suoi due figli, Bartolomeo e Manfredo, lasciando uno strascico successorio. Una vertenza si aprì tra la vedova Galliana da una parte e gli altri condomini – Corrado e Nicoluccio quondam ser Lissio, Guarnerio quondam ser Tommasutto, Bartolomeo quondam ser Zanutto e Niccolò quondam ser Artico – dall'altra, vertenza che dovette essere risolta mediante un arbitrato, affidato il 4 ottobre 1384 a Simone quondam ser Vicardo di Colloredo, Giovanni quondam ser Guarnerio di Cucagna, Giovannino quondam ser Nicoluccio di Ragogna e Niccolò quondam ser

¹⁶³ Cfr. atto n° 145.

¹⁶⁴ Cfr. rispettivamente atti n° 44 e n° 82.

¹⁶⁵ Uno staio equivaleva a 76,5813 litri, un congio a 79,30 litri (cfr. *Gli antichi statuti*, Appendice, p. 149). L'atto di vendita del frumento è il n° 36 e quello di vendita del vino è il n° 12.

¹⁶⁶ Come già notato, Giorgio poteva mirare a diventare "cancelliere" del Comune, ovvero fiduciario dei vari giurati, che dovevano servirsi di un notaio per le numerose esigenze di scrittura e di contabilità pubbliche. La detenzione di un capitale poteva anche consentirgli di ambire all'acquisto dei dazi. Tuttavia la rarefazione dei documenti impedisce di cogliere in dettaglio la presenza o meno di tentativi di Giorgio di compiere passi in tali direzioni. Il parallelo con il notaio udinese Quirino lascia presumere che il bisogno di sicurezza economica spingesse anche Giorgio a cercare incarichi stabili di gestione delle scritture, nel suo caso entro il funzionariato comunale; e qualche indicazione in tal senso ci sembra di aver prodotto nelle pagine precedenti.

Franceschino di Gemona¹⁶⁷. I quattro arbitri risolsero la vertenza imponendo ai condomini di liquidare donna Galliana, che aveva impugnato la successione, con dieci marche – di cui solo quattro in libera disposizione della vedova – e i beni mobili del defunto marito, oltre al diritto di vivere nell’abitazione coniugale vita durante¹⁶⁸.

La vicenda successoria trovò conclusione nel 1391, quando i quattro consorti completarono la divisionale dei beni di Niccolò Francesco e di un altro condomino deceduto non meglio identificato – ser Scussato – assegnando a ciascun asse il comparto del reddito livellario¹⁶⁹; quindi procedettero anche alla ripartizione dei carati di feudo del castello di Varmo – presumibilmente inferiore – già dei due defunti ser Scussato e ser Niccolò Francesco, carati che furono ripartiti in due soli compendi attribuiti il primo – già di ser Niccolò Francesco – a Corrado e Nicolussio e ser Guarnerio, il secondo – già di ser Scussato – a ser Bartolomeo e ser Niccolò¹⁷⁰.

¹⁶⁷ Cfr. atto n° 265.

¹⁶⁸ Cfr. atto n° 266. L’assegnazione a Galliana dei beni equivalenti al valore di quattro marche in libera disposizione più altri beni per le restanti sei marche vincolate alla vita della assegnataria avvenne il 4 novembre 1384 (cfr. atto n° 288).

¹⁶⁹ Cfr. atto n° 304 del 19 giugno 1391. Si è accennato al problema della gestione del patrimonio consortile: nel caso di questa divisionale si constata che venne fatta una ripartizione di natura reddituale dell’intero ammontare dei livelli perpetui, distribuendo i fittuari sulla base del calcolo delle quattro parti spettanti ai consorti. Quindi l’intero patrimonio livellario era dipendente dal consorzio castrense, ma i proventi erano distribuiti equamente tra i consorti mediante l’assegnazione dei nominativi dei livellari. Da rilevare che nell’elenco spicca Andrea q. Pitiano, un altro consorte castrense, che però deve a ciascun altro consorte un canone livellario di cinquantuno denari e mezzo, per l’importo complessivo di duecentosei denari.

¹⁷⁰ Cfr. atto n° 305 del 19 giugno 1391. Siccome l’assegnazione non era equa, i primi assegnatari dovettero perequare il proprio compendio con quaranta marche, a un anno di scadenza (1392), fornendo anche la garanzia di un pegno immobiliare. Da notare che ser Guarnerio si prese carico della metà dell’assegno, mentre i fratelli Corrado e Nicolussio si assunsero l’altra metà. Gli è da presumere che anche la ripartizione del carato di feudo corrispondesse a questa ripartizione di spesa.

Questa divisionale dei carati del castello di Varmo caduti in successione conferma il legame esistente tra i consorti di San Daniele e il feudo di Varmo, sui cui si soffermano sia il Miotti sia la Saltini (cfr. SALTINI, “Prime note”, p. 89), ma la rete di rapporti tra i due condomini di Varmo è assai più articolata e complessa, tra l’altro inserendosi in questo periodo nel quadro tormentato della guerra civile friulana durante il governo di Filippo d’Alençon, con lo schieramento a favore o contro il cardinale patriarca, non soltanto tra casati, ma anche al loro interno. Se il condominio di Varmo prese avvio nel 1250 con l’affidamento fatto dal patriarca Bertoldo del *castrum* di San Daniele a un ramo dei di Varmo (cfr. MIOTTI, *Castello del Friuli*, vol. 2, p. 456), tuttavia al 1391 i rapporti tra i due rami si erano vieppiù guastati, anche per ragioni politiche: infatti nel 1365 i di San Daniele si erano impadroniti di tutto il castello di Varmo inferiore, estromettendone Detalmo di Varmo e innescando una faida che s’intersecò con le leghe contro il d’Alençon, cosicché nell’aprile 1391 le due parti in conflitto furono indotte a una risoluzione della lotta per intervento del patriarca Giovanni di Moravia, che volle innanzitutto una tregua tra i di Varmo – rappresentati da Asquino q. Detalmo – e i di San Daniele – nei quattro consorti;

Per valutare più d'accosto il profilo socio-politico e le intraprese economiche dei vari rappresentanti del condominio, prendiamo in esame innanzitutto il figlio del già autorevole ser Ettore, ser Galvano, quindi i due fratelli ser Corrado e ser Nicolussio, figli del q. ser Lissio¹⁷¹.

L'eminente ser Galvano, che ricopriva la carica di *consiliarius* nel Comune¹⁷², era diventato probabilmente il rappresentante dell'intero condomino d'abitanza¹⁷³; tra l'altro era il locatore della cantina di Giorgio¹⁷⁴.

Ser Corrado è particolarmente intraprendente – il fratello Nicolussio, probabilmente minore per età, agisce sempre insieme a lui – e lo troviamo coinvolto in atti di varia natura, oltre alle divisionali per la successione di Niccolò Francesco, come abbiamo accennato¹⁷⁵: i due fratelli detenevano beni immobili che fruttavano loro una rendita, come la cantina acquistata da una consanguinea, Sarina q. ser Francescutto,¹⁷⁶ oppure un mulino, che Corrado affitta per cinque

da notare che le tregue furono pubblicate da Giorgio da Paluzza in un registro che è andato perduto (cfr. BIANCHI, *Indice*, n° 5584, si tratta di una copia presente nelle Carte Pirona). Questo è il contesto nel quale s'inserisce anche la successione che abbiamo qui esaminato. Tuttavia il conflitto per il possesso del castello di Varmo inferiori non si concluse, ma, a causa anche dell'ulteriore destabilizzazione politica che segnò gli ultimi anni del patriarcato di Giovanni di Moravia, essa si trascinò ancora negli anni seguenti, tanto da imporre una pace generale l'11 settembre 1397 (cfr. BIANCHI, *Indice*, n° 5913). A quella data Corrado era già morto, non si sa se nella faida. La pace non venne affatto rispettata, fino a giungere tra 1411 e 1415 a un'ulteriore conflitto, inserita nel contesto della gravissima crisi del Patriarcato con le sue fazioni armate, che comportò la devastazione di Varmo inferiore a danno dei di San Daniele (cfr. MIOTTI, *Castelli del Friuli*, vol. 2, p. 457; Saltini, "Prime note", pp. 89-90).

¹⁷¹ Ser Lissio dev'essere identificato con Odorico q. Bartolomeo di San Daniele: l'identificazione è possibile per un atto di Gubertino da Novate del 24 gennaio 1340, nel quale Odorico detto Lissio chiede al patriarca Bertrando il rinnovo del feudo a un anno dalla morte del padre, agendo anche per conto dei fratelli e cioè "Zanuti, Mathiussi, Francischuti, Conradi et Thomasii" (cfr. atto n° 16 in BRUNETTIN, *Gubertino e i suoi registri di cancelleria*, p. 275).

¹⁷² Cfr. atto n° 112 del 25 luglio 1388.

¹⁷³ L'indizio che ser Galvano avesse assunto il ruolo di rappresentante dei condomini del *castrum*, si può forse trovare nell'impegno che egli contrasse il 3 giugno 1383 con Nicolussio di Polcenigo riguardo il matrimonio della sua consanguinea Lucia, rimasta orfana del padre ser Francescutto: ser Galvano si obbligò personalmente a versare centocinquanta lire di soldi piccoli veronesi della dote di Lucia (cfr. atto n° 340). Inoltre è Galvano l'erede di Guglielmo di San Daniele, fratello di ser Ettore e quindi suo zio, pur avendo questi un figlio, Pietro (cfr. atto n° 362 del 21 ottobre 1389). La questione della gestione dell'intero compendio patrimoniale degli *habitatores* – in fraterna o per asse – è ancora da definire. Come vedremo più avanti, il compendio dei livelli perpetui era diviso tra i consorti, ma solamente come assegnazione del reddito.

¹⁷⁴ Cfr. atto n° 89.

¹⁷⁵ Cfr. i citati atti 264, 265, 266, 288, 304 e 305.

¹⁷⁶ Cfr. atto n° 155 del 12 ottobre 1388: Sarina acquista una cantina da Culuscio q. Giovanni Micoli, ma la cantina è gravata da livello perpetuo, che dev'essere versato annualmente a ser Corrado e ammontante a sei denari di moneta nuova aquileiese.

anni a Simone q. Liano da Carpacco¹⁷⁷; ma Corrado pure noleggia animali¹⁷⁸ e, se necessario per l'economia familiare, vende terreni che impacciano la gestione patrimoniale¹⁷⁹. La conduzione degli affari implicava però anche il moltiplicarsi delle occasioni di conflitto con altri nobili possidenti, come nel caso della lite con Giovannino quondam ser Nicolussio di Ragogna – che pure aveva fatto da arbitro nella vertenza successoria con donna Galliana – e altri consorti di Ragogna provocata dalla distruzione della roggia e dei mulini dei di San Daniele perpetrata dai di Ragogna¹⁸⁰. Nell'azione giudiziaria contro i castellani di Ragogna, accanto ai due fratelli Corrado e Nicolussio, si costituiscono anche altre persone danneggiate dalle distruzioni, tutte implicate nello sfruttamento dei mulini sulla “roya Tulmenti”, cioè un altro consorte *de castro*, ser Francesco quondam ser Simone, Venerio quondam Liano¹⁸¹ e poi un gruppo di abitanti di Vidulis: i fratelli Ospite e Odorico quondam Niccolò, i fratelli Vidone e Culaiuta quondam Flumiano, Pietro quondam Domenico “fi-

¹⁷⁷ Cfr. atto n° 260 del 25 settembre 1384. Il contratto quinquennale prevede la mezzadria: il locatario verserà la metà della rendita della molitura al locatore con scadenza annuale. L'atto, nella descrizione dei confini del mulino, dislocato sulla “roya Tulmenti” vicino alla strada che conduce a Albazana (l'attuale Villanova), afferma che esso era contiguo a un altro mulino di proprietà di Corrado; tuttavia il giro di frase involuto lascia pure intendere che questo secondo mulino fosse pure gestito in società da Corrado coi locatari e Giacomo d'Arcano (“inter molendinum suprascripti locatoris sive eius consorcium et Iacobi de Trichano”). In ogni caso Corrado e Nicolussio potevano contare sulla rendita di almeno due mulini.

¹⁷⁸ Cfr. atto n° 358 del 17 ottobre 1389.

¹⁷⁹ Cfr. atto n° 303 del 19 giugno 1391. I due fratelli vendono un possedimento agricolo (un sedime composto da due porzioni di baiarzo, due porzioni di terra arativa e due porzioni di prato) che è gravato da una serie di livelli, oltre al diritto “iure appensionis affictu” in favore del placito distrettuale di San Daniele: un primo livello in favore di tale ser Arciagulo, un secondo in favore della Chiesa di Sant'Antonio e un terzo in favore del loro consorte ser Niccolò q. ser Artico. In effetti si trattava di un bene che produceva più imbarazzo amministrativo che reddito, anche perché distribuito in tutto il distretto di San Daniele. I legami con il consorte ser Niccolò emergono anche dall'impegno di fideiussori che i due fratelli – insieme con ser Guarnerio e ser Bartolomeo – assumono nell'atto di promessa di soluzione di dote della sorella di ser Niccolò, Stella, destinata a ser Niccolò quondam Roberto di Faedis (cfr. atto n° 274 del 19 ottobre 1384).

¹⁸⁰ Cfr. atto n° 317 del 27 gennaio 1389. Non è possibile stabilire con sicurezza se queste distruzioni siano da inserire nel contesto del conflitto contro il cardinale D'Alençon e che vedeva i di Ragogna opposti ai consorti di San Daniele, ovvero se si fosse trattato di un conflitto motivato da ragioni di sfruttamento economico della roggia e di affermazione di un controllo signorile sull'uso delle acque.

¹⁸¹ Venerio è figlio di Liano da Carpacco, come il mugnaio Simone: entrambi abitanti ora in San Daniele, essi sono legati ai nostri due *nobiles de castro*, perché Simone è il locatario del loro mulino (cfr. supra atto n° 260), inoltre è uno dei procuratori in questa lite. È presumibile che il fratello Venerio fosse coinvolto nella gestione del mulino in affitto. Tra l'altro Venerio aveva raggiunto un certo prestigio sociale a San Daniele, se il 6 novembre 1388 lo troviamo camerario della Confraternita di S. Maria (cfr. atto n° 185).

stulatoris”, Zunutto quondam Martino, Zunutto quondam Pellegrino e Martino quondam Matteo. Costoro avevano San Daniele come riferimento dei propri interessi economici e lavorativi e trovavano nei consorti del castello le persone dotate della opportuna autorità per tutelare i propri affari.

E gli affari dei *nobiles de castro* implicavano anche un fronte di controversie giudiziarie con loro pari, come nel caso di Federico di Savorgnano¹⁸² oppure nella successione del quondam Manfredo di Moruzzo¹⁸³.

Anche un altro condomino del *castrum*, ser Bartolomeo q. ser Fante, detto Glemono, ha un giro economico incentrato principalmente sulla gestione delle rendite immobiliari, soprattutto di terreni agricoli dati in affitto con vari tipi di contratto¹⁸⁴, agendo pure per conto della moglie Antonia¹⁸⁵, evidentemente coinvolta nella valorizzazione dei terreni e verso la quale egli effettua dei trasferimenti immobiliari¹⁸⁶; ma ser Glemono è anche costretto a vendere

¹⁸² Cfr. atto n° 268 del 14 ottobre 1384. Nell'atto n° 154 del 9 ottobre 1388, invece è Corrado a essere nominato procuratore nella vertenza tra Federco q. Bello di Savorgnano di Madrisio e i consorti Guarnerio, Bartolomeo e Niccolò di San Daniele. Non è possibile sapere l'oggetto della vertenza, ma il castello di Madrisio era stato da pochi anni acquistato da Federico q. Bello, con lo scopo di rafforzare l'egemonia del casato in quell'area, che vedeva i di San Daniele condomini del vicino castello di Varmo inferiore. Soltanto due anni dopo questa vertenza, però, Federico q. Bello vendeva il castello di Madrisio ai nobili udinesi di Ungerspach, previa licenza del patriarca Giovanni il 26 marzo 1390, togliendosi dunque da quest'area (cfr. MIOTTI, *Castelli del Friuli*, vol. 2, p. 238).

¹⁸³ Cfr. atto n° 287 del 4 novembre 1384. Questo atto è una procura “ad lites” che vede procuratori i tre fratelli di Castellerio, Niccolò, Leonardo e Morando, figli di Manfredo. I nobili di Castellerio avevano perduto feudo e castello in seguito alla repressione del patriarca Niccolò nel 1352 (cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 505). Nel 1383 Leonardo, insieme con Detalmo degli Andriotti, fu a capo delle milizie udinesi nella lega contro il cardinale patriarca D'Alençon (cfr. MIOTTI, *Castelli del Friuli*, vol. 2, p. 114). È interessante che i consorti di San Daniele fossero implicati nella successione del feudo di Moruzzo e che avessero scelto come loro rappresentanti legali i tre di Castellerio, che erano privi di feudo e che non godevano certo di una buona fama. Per altro il casato non dà più traccia di sé con la fine del XIV secolo (cfr. *ivi*).

¹⁸⁴ Lo troviamo infatti affittare a livello perpetuo un baiarzo e mezzo appezzamento di terreno il 27 marzo 1388 (cfr. atto n° 43); un appezzamento di terreno pure a livello perpetuo rateizzato il 21 aprile 1388 (cfr. atto n° 58); due campi e un orto per quindici anni il 2 giugno 1388 (cfr. atto n° 91); un suo sedime con baiarzo, due campi e mezzo, sette appezzamenti di terra prativa situati in Ragogna a livello perpetuo il 3 giugno 1388 (cfr. atto n° 92); un orto il 28 ottobre 1388 (cfr. atto n° 163); un baiarzo, una braida e metà di un appezzamento di terra arativa piantumata a viti e alberi il 6 dicembre 1388 (cfr. atto n° 214).

¹⁸⁵ Il 4 settembre 1384 ser Glemono affitta in qualità di procuratore della moglie Antonia due campi e mezzo per dodici anni a fitto semplice (cfr. atto n° 254). D'altro canto i due coniugi agiscono di comune accordo nella gestione del patrimonio, nominando propri procuratori (cfr. atto n° 320 del 27 dicembre 1388).

¹⁸⁶ Il 27 dicembre 1388 ser Glemono cede alla moglie Antonia un manso situato nelle pertinenze di San Daniele e gravato di un livello perpetuo. La moglie Antonia paga il terreno otto marche tratte dai suoi beni parafernali (cfr. atto n° 322).

dei beni¹⁸⁷ e a indebitarsi per acquisto di granaglie¹⁸⁸. Non manca neppure ser Glemono a rappresentare vuoi in giudizio vuoi per affari nobildonne sue consanguinee¹⁸⁹.

Ser Bertolo detto anche Bartolomeo q. ser Zanutto di Sancto Daniele, che abbiamo incontrato agire in diverse occasioni insieme con gli altri condomini¹⁹⁰, è un altro condomino assai dinamico: teneva “canipa” in centro per commerciare prodotti agricoli¹⁹¹ e presta a usura¹⁹², non ferdandosi di fronte a

¹⁸⁷ Il 2 giugno 1388 ser Glemono vende un suo campo situato nella tavella di Ragogna per sei marche e mezza di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 90).

¹⁸⁸ Il 18 dicembre 1388 ser Glemono acquista quattro staia di frumento da Pietro q. Niccolò di donna Nicolotta al prezzo di venti lire di soldi piccoli veronesi, che s’impegna a saldare entro il 25 luglio 1389 (cfr. atto n° 223). Il suo debito non doveva essere particolarmente garantito, se è costretto a fornire a pegno un suo livello. Un acquisto di tale quantità sembra essere provocato dall’esigenza di consumo familiare, attestando una certa sofferenza patrimoniale. La fama finanziaria non eccezionale di ser Glemono è attestata anche dal fatto che egli non è in grado di mantenere da solo il debito di quaranta lire di soldi piccoli veronesi contratto da Zaccaria q. Fante da Turrida verso il notaio Antonio q. Niccolò, ma deve associarsi a Driussio, il facoltoso macellaio che sovente acquista il dazio sulle carni macellate del Comune di San Daniele (cfr. atto n° 319 del 27 dicembre 1388).

¹⁸⁹ Il 3 dicembre 1388 è nominato procuratore, insieme con altri due, da donna Clara q. Francescutto di San Daniele (cfr. atto n° 212), mentre l’8 dicembre 1388 agisce in qualità di procuratore per donna Stilichia di Mels (cfr. atto n° 218).

¹⁹⁰ Nella procedura arbitrale contro donna Galliana vedova di Niccolò Francesco di San Daniele (atti nn. 264, 265, 266) e nella divisionale dell’eredità di Niccolò Francesco (atti nn. 304 e 305). Insieme con gli altri condomini è fideiussore del pagamento della dote di Stella q. ser Artico (cfr. atto n° 274) e sempre insieme con loro compensa Liano q. Bruno Mergussio con un baiarzo (cfr. atto n° 227 del 20 dicembre 1388).

¹⁹¹ Cfr. ad esempio atti nn. 232 e 233. Sua madre Lucia, vedova di ser Zanutto, possedeva metà di un mulino, che Culuscio q. Mullo di San Daniele, proprietario dell’altra metà, affitta al mugnaio Candussio q. Domenico il 22 giugno 1388 (cfr. atto n° 97). Questa comproprietà indurrebbe a ritenere donna Lucia figlia di Mullo di San Daniele, ma è elemento un poco troppo debole, anche perché Culuscio non è mai definito suo fratello. Al contrario Culuscio potrebbe avere acquistato la metà del mulino da donna Lucia o dal defunto suo marito, ser Zanutto: ricordiamo che Culuscio già nel 1384 risulta essere possessore del mulino, che era adiacente a quello posseduto dai condomini di San Daniele i fratelli Corrado e Nicolussio q. ser Lissio (cfr. atto n° 260). Probabilmente i mulini sulla “roya Tulmenti” in origine derivavano dal diritto esercitativi dai condomini di San Daniele e in seguito il compendio venne diviso e anche ceduto a terzi. Uno dei cespiti reddituali dei condomini pare essere stato proprio quello della molitura e vendita di granaglie.

¹⁹² Il 27 settembre 1388 prete Fradocio q. Zassio di San Daniele s’indebita per ben nove ducati d’oro con ser Bertolo, impegnandosi alla restituzione entro un termine ben stretto, l’11 novembre, con il pegno di un piano solaritato coperto in tegole (cfr. atto n° 148). Due atti poi sembrano indicare l’esistenza di un prestito usurario occultato: infatti il 2 novembre 1388 ser Bertolo vende una cantina situata in San Daniele a donna Agnese q. Comello di Farla al prezzo di cinquanta lire di denari aquileiesi intereamente versati, con il livello perpetuo da versare ai fratelli Galvano e Bertolo q. Ettore di San Daniele (cfr. atto n° 178), ma lo stesso giorno donna Agnese ottiene da ser Bertolo un prestito di trentotto lire di soldi piccoli ve-

pignoramenti a danno di suoi debitori¹⁹³.

Se l'altro condomino, ser Francesco q. ser Simone, è molto più defilato, al contrario è davvero intraprendente ser Guarnerio q. ser Tomasutto, che ancora meglio manifesta l'ampio spettro di interessi economici del suo casato. Nel 1384 gli era morta anche la madre, la nobile Gisla vedova di ser Tommasutto¹⁹⁴, e quindi egli si trovò a disporre liberamente del patrimonio, cosicché iniziò un ampio giro di affari, consistente soprattutto nella vendita di cavalli e altri animali¹⁹⁵, e per compiere i suoi affari, anche di locazione di immobili¹⁹⁶ e prestiti feneratizi¹⁹⁷, ricorre a un procuratore particolare, un prete, in palese contrasto coi canoni del diritto canonico¹⁹⁸: si tratta di prete Cristoforo quondam Tiziano da Ceneda, che sembra essere una sorta di amministratore e viveva in una casa di proprietà di ser Guarnerio¹⁹⁹, tanto che la sua famiglia si installa stabilmente a San Daniele²⁰⁰.

ronesi da saldare entro il 25 dicembre, a garanzia del quale prestito donna Agnese pone la medesima cantina appena acquistata (cfr. atto n° 179).

¹⁹³ Ser Bertolo agisce contro Linneto q. Chau per i debiti paterni e suoi ottenendo dall'autorità pubblica il pignoramento dei beni (atti n° 142 del 12 settembre 1388, n° 151 e n° 152 del 5 ottobre 1388. I debiti erano costituiti da quantità di granaglie, a conferma del legame esistente tra questo ramo dei di San Daniele, almeno, e la molitura e vendita di granaglie.

¹⁹⁴ Gisla fece testamento nelle mani del notaio Giorgio il 27 ottobre 1384 (cfr. atti n° 284).

¹⁹⁵ Il 28 ottobre 1388 due vacche al prezzo di venti ducati d'oro e venti soldi acquistate da Domenico q. Valeto da Cosegliano (cfr. atto n° 164); il 29 ottobre 1388 altre due vacche al medesimo prezzo acquistate da Giovanni da Pozzo (cfr. atto n° 165) e lo stesso giorno analogo acquisto al medesimo prezzo di Brunetti figlio di Michele (cfr. atto n° 166); altre due vacche vengono acquistate da Uliano q. Firlino da Gorizia al prezzo però di sette ducati d'oro (cfr. atto n° 167); Vidussio q. Radio da Flaibano acquista invece una cavalla al prezzo di otto ducati d'oro sempre il 29 ottobre (cfr. atto n° 168); il 30 ottobre invece Giovanni q. Odorico da Morsano acquista una cavalla al prezzo di undici ducati d'oro (cfr. atto n° 170); lo stesso giorno è la volta di Pietro figlio di Bertino da Morsano di acquistare un puledro per cinque ducati d'oro (cfr. atto n° 171); il 3 novembre viene acquistata una vacca al prezzo di quattro ducati d'oro e dieci soldi da Giacomo q. Giuliano da Mortegliano (cfr. atto n° 180); il 10 novembre un'altra vacca è acquistata da Brunetta vedova di Odorico Pizzulo da Turrada per tre ducati d'oro (cfr. atto n° 188); Andrea q. Marco da Belvedere il medesimo giorno acquista altre due vacche al prezzo di otto ducati d'oro e venti soldi (cfr. atto n° 189);

¹⁹⁶ Cfr. ad esempio la locazione di un manso situato in Madrisio il 18 ottobre 1388 (atto n° 156).

¹⁹⁷ Lo attesta il prestito effettuato a Enrico da Bannia il 18 ottobre 1388 per l'ammontare di ben sette ducati d'oro a brevissima scadenza (11 novembre) (cfr. atto n° 157).

¹⁹⁸ Cfr. *Decretales Gregorii IX* l. III, tit. L "ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant"; cfr. etiam C. 26, D. LXXXVI. C.I.C. can. 139, § 3 "sine licentia sui Ordinarii ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia quae secumferant onus redendarum rationum".

¹⁹⁹ "ante domum ser Guarnerii condam Tomasuti rectam per [Christoph]orum condam Ticiani habitantem in Sancto Daniele" (cfr. atto n° 301).

²⁰⁰ Prete Cristoforo aveva un fratello, Antonio, che era "pelliparius", pure lui attivo in San Daniele e, il 9 giugno 1383, lo incarica di occuparsi della vendita dei beni dei loro fratelli, presumi-

Un accenno va fatto a un altro consorte, quel ser Andrea Pitiani o meglio Andrea quondam Pitiano²⁰¹, che si dedicò alla professione notarile e che ricoprì ruoli di rilievo nel governo comunale²⁰². Anche per Andrea la professione implicava un'integrazione reddituale mediante altri tipi di affari, come investimenti immobiliari²⁰³ e soprattutto commercio di prodotti agricoli, merci e animali²⁰⁴, senza trascurare il prestito feneratizio.

Per quanto tra i consorti ci fosse quindi un notaio, ser Andrea, si riscontra tuttavia che egli non è il referente esclusivo di *nobiles de castro* per le loro esigenze di scrittura: infatti tutti utilizzavano, pur in misura differente, anche il notaio Antonio di Solimbergo, forse anche per legami di consanguineità²⁰⁵.

bilmente dislocati nel comitato cenetense, dal momento che Antonio deve rappresentarlo di fronte al conte Guecello da Camino (cfr. atto n° 343). Gli è da ritenere che fossero intervenuti fatti famigliari di una certa rilevanza, come la morte del padre, che imposero un riassetto del compendio patrimoniale.

²⁰¹ Un profilo di ser Andrea è stato tratteggiato anche da Saltini, "Prime note", pp. 80-81; sulla sua famiglia vedi *ibidem*, pp. 81-83.

²⁰² Risulta essere *consiliarius* al momento della quietanza rilasciata da gastaldo e consiglio di San Daniele al giurato Daniele q. Pietro Signorelli al termine del suo mandato il 28 aprile 1388 (cfr. atto n° 66). Il 4 giugno 1391 è *camerarius fraternitatis Sancti Antonii* e regola una serie di trasferimenti di proprietà della confraternita, tra le quali una cantina ceduta dal collega notaio Giorgio (cfr. atti nn. 291, 292, 293).

²⁰³ Il 21 gennaio 1388 Andrea acquista una casa in San Daniele, che subito affitta a livello perpetuo al venditore (atti nn. 9 e 10). Possiede almeno un appezzamento di terra coltivata (cfr. atto n° 13 del 26 gennaio 1388).

²⁰⁴ Il 9 maggio 1388 Andrea vende sette orne di vino terrano e concede anche un mutuo per complessive ventidue marche di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 73). Il commercio di animali è attestato il 10 giugno 1388 con la vendita di un paio di bovi al prezzo di quarantasette lire di denari di moneta nuova aquileiese (cfr. atto n° 96) e il 26 ottobre 1388 con la vendita di altri due bovi al prezzo di dieci ducati d'oro (cfr. atto n° 161), ma grosso era anche il commercio di maiali: infatti l'11 agosto 1388 Andrea vende ventiquattro porci al prezzo di undici marche di denari in moneta nuova aquileiese (cfr. atto n° 120) e il 28 novembre 1388 una partita di maiali al prezzo di quindici marche e quaranta denari di moneta aquileiese (cfr. atto n° 206). Il commercio di pellame è attestato dagli atti n°105 del 6 luglio 1388 per la vendita di cuoi al prezzo di undici marche e mezza di soldi piccoli veronesi, n° 199 del 24 novembre 1388 per la vendita di astucci in cuoio al prezzo di trenta lire di soldi piccoli veronesi, n° 208 del 1° dicembre 1388 per la vendita di cuoi al prezzo di trentanove lire di soldi piccoli veronesi. Ma Andrea traffica anche in stoffe e tessuti: il 6 novembre 1388, infatti, egli cede una partita di sette teli di pannilana al prezzo di quindici marche e centotrentasei soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 186).

²⁰⁵ Ser Galvano q. ser Ettore nomina il notaio Antonio suo procuratore "ad lites" (cfr. atto n° 282 del 25 ottobre 1384) e a sua volta il notaio Antonio nomina suo procuratore "ad lites" ser Galvano (cfr. atto n° 131 del 25 agosto 1388). Ser Bartolomeo q. ser Fante dona a ser Antonio un terreno, probabilmente per saldargli le prestazioni professionali (cfr. atto n° 225 del 19 dicembre 1388). Si trattava dei diritti su metà campo di terra aratoria a Colle Todolfo nel distretto di San Daniele. Il 27 dicembre 1388 ser Glemono fa da manutentore per Zaccaria q. Fante da Turrída, che si era indebitato verso il notaio Antonio per l'acquisto di granaglie al prezzo di quaranta lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 319).

Altri personaggi emergono nella società sandanielese, oltre ai consorti del castello, e ci permettono di tratteggiare alcuni caratteri di quella società. Senz'altro spicca la figura di Artico q. Anzutto, che è *consiliarius* e vicegastaldo²⁰⁶: teneva una “canipa” presso il macello comunale²⁰⁷ e i suoi affari comprendevano il prestito feneratizio²⁰⁸ e il commercio di prodotti agricoli e animali²⁰⁹. Suo socio nel commercio di bestiame²¹⁰ era Pietro q. Niccolò di donna Nicolotta, altro attivo esponente della società sandanielese: dotato di buona reputazione²¹¹, tanto da svolgere il ruolo di tutore²¹², Pietro si segnala per l'attività di prestito feneratizio²¹³, oltre che per la consueta attività di

²⁰⁶ Come *consiliarius* è attestato il 25 luglio 1388 (cfr. atto n° 112), come vicegastaldo di ser Giuliano q. ser Tocio è attestato il 19 gennaio 1389 (cfr. atto n° 312).

²⁰⁷ Cfr. atto n° 33 del 23 febbraio 1388.

²⁰⁸ Presta a mutuo trentuno lire di soldi piccoli veronesi il 26 febbraio 1388 con scadenza il 29 settembre (cfr. atto n° 37).

²⁰⁹ Il 4 maggio 1388 Artico vende a credito tre staia di segala al prezzo di dodici lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 70), mentre l'11 maggio 1388 vende una vacca in società con Pietro q. Niccolò per venti lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 74) e, sempre insieme con Pietro, il 17 agosto 1388 vende un bove al prezzo di otto lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 125). Artico comperava in anticipo i prodotti agricoli dai coltivatori in difficoltà: il 26 ottobre 1384 acquista per quattro anni completi tutti i proventi e il fieno di un prato lavorato da Dorlico q. Mattia da Zulins al prezzo di una marca di denari aquileiesi (cfr. atto n. 283).

²¹⁰ Pietro era socio anche di Driussio q. Daniele da Turrida, forse da identificare con il “Driussius macelator” sovente appaltatore del dazio sulle carni macellate: l'8 settembre 1388 infatti vendono una cavalla dal pelo rosso al prezzo di ben sette ducati d'oro e quarantasette soldi (cfr. atto n° 139).

²¹¹ Il 25 aprile 1388 Pietro, insieme con Artico q. Anzutto, è arbitro nella contesa tra la Camera della Chiesa di San Daniele e Leonardo Misoy riguardo il legato di una “canipa” di Pascolo in favore della Camera (cfr. atto n° 64). Pietro è fra gli esecutori testamentari di Morassa figlia di ser Flecho il 25 dicembre 1387 (cfr. atto n° 1). Il 3 dicembre 1388 è tra i procuratori “ad lites” di donna Clara q. ser Francescutto di San Daniele (cfr. atto n° 212) e il 14 ottobre 1384 è tra i procuratori “ad lites” di ser Corrado q. ser Lissio di San Daniele (cfr. atto n° 268).

²¹² Il 16 febbraio 1388 ottiene quietanza per l'amministrazione dei beni delle sorelle Lena e Uliana q. Paolo di San Daniele (cfr. atto n° 29).

²¹³ Il 23 ottobre 1384 Pietro presta una marca di denari aquileiesi e uno staio di frumento, da saldare il 29 settembre (cfr. atto n° 278), quindi un'altra amra a medesima scadenza (cfr. atto n° 279). Il 27 gennaio 1388 presta sei lire di soldi piccoli veronesi a scadenza il 25 luglio (cfr. atto n° 15), il 30 gennaio presta ben quindici marche di soldi piccoli veronesi alla medesima scadenza (cfr. atto n° 16), il 4 febbraio presta novantatré soldi piccoli veronesi sempre alla stessa scadenza (cfr. atto n° 24), il 16 febbraio l'importo è di dodici lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 30), il 2 febbraio nove lire di soldi piccoli a scadenza il 25 luglio (cfr. atto n° 33), l'8 marzo il prestito è di quattro ducati d'oro (cfr. atto n° 40), il 9 agosto presta otto ducati d'oro con scadenza il 25 luglio (cfr. atto n° 119), il 13 settembre invece le marche sono tre (cfr. atto n° 144). Il 2 novembre Pietro presta sei lire di soldi piccoli veronesi a scadenza il giorno di Natale (cfr. atto n° 177). Il 18 giugno 1391 troviamo un suo prestito per cento soldi di piccoli veronesi a scadenza il 29 settembre (cfr. atto n° 302).

commercio in prodotti agricoli²¹⁴.

A quello che potremmo definire “gruppo dirigente” appartiene un manipolo di altri *burgenses*, tutti collegati in traffici commerciali e in prestiti ad interesse, anche vicendevolmente: vi annoveriamo Bernardo figlio di Micolo Peloso, giurato comunale²¹⁵ e giurato del gastaldo²¹⁶; il già incontrato Culuscio q. Mullo detto Multino²¹⁷, legato alle imprese molitorie dei condomini *de castro*, che fu *consiliarius*²¹⁸ e giurato del gastaldo²¹⁹; Danela q. Vidale, morto attorno all'8 settembre 1388²²⁰, fu giurato del gastaldo²²¹ e trafficava in prodotti agricoli²²² e possedeva diverse “canipe”²²³; Iacobus q. Miculi Dominici de Sancto Daniele 370 *consiliarius* 374, 376 *testis* 370; Giacomo q. Domenico fu giurato del gastaldo²²⁴; il *magister* sarto Giovanni q. Marquardo fu anch'egli *consiliarius*²²⁵, mentre il pellicciaio Iorio q. Odorico svolse funzioni di giurato del gastaldo²²⁶

²¹⁴ Il 12 aprile 1388 vende a credito tre staia di segala al prezzo di tredici lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 50), mentre il 28 settembre vende, sempre a credito, vino terrano per totali ventidue lire e mezza di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 149). Il 6 dicembre vende quattro staia di segala, a titolo di mutuo (cfr. atto n° 215), invece il 18 dicembre vende a credito quattro staia di frumento, al prezzo di venti lire di soldi piccoli veronesi, da saldare il 25 luglio 1389 (cfr. atto n° 223).

²¹⁵ Così nella *finis remissio* data al precedente giurato comunale Daniele q. Pietro Signorelli il 28 aprile 1388; Bernardo è giurato comunale per l'anno 1388-1389 (cfr. atto n° 66).

²¹⁶ Cfr. atto n° 192 del 14 novembre 1388.

²¹⁷ Culuscio trafficava in bestiame (cfr. atto n° 44 del 30 marzo 1388) e in prodotti agricoli (cfr. atti n° 71 del 6 maggio 1388, n° 216 del 6 dicembre 1388, n° 219 del 14 dicembre 1388, n° 232 del 21 dicembre 1388); gestisce un patrimonio immobiliare (almeno una “canipa” in affitto, cfr. atti n° 276 del 21 ottobre 1384 e n° 278 del 23 ottobre 1384), dietro al quale si occulta forse anche il prestito usurario (cfr. la compravendita di due campi subito girati in affitto al venditore, atti n° 330 e n° 331 del 10 gennaio 1389). Il 12 febbraio 1388 Culuscio quietanza il pagamento di un mutuo a Pellegrino q. Odorico Aulineto accumulato da Pellegrino e dal padre Odorico (cfr. atto n° 26).

²¹⁸ Cfr. atti n° 66 del 28 aprile 1388 e n° 376 del 30 ottobre 1389.

²¹⁹ Cfr. atti n° 243 del 25 aprile 1383 e n° 355 del 30 giugno 1383.

²²⁰ Produce il proprio testamento l'8 settembre 1388, lasciando eredi universali i suoi due figli Pietro e Giacomo (cfr. atto n° 138).

²²¹ Cfr. atti n° 243 e n° 355.

²²² Cfr. atto n° 55 del 20 aprile 1388 per la vendita di vino terrano bianco al prezzo di quarantatré lire di soldi piccoli veronesi; anche l'11 luglio 1388 vende vino terrano bianco per totali venti lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 106).

²²³ Cfr. atto di acquisto di una cantina il 28 giugno 1383 al prezzo immediatamente saldato di nove marche di frisacensi di moneta aquileiese (cfr. atto n° 352).

²²⁴ Cfr. atto n° 192 del 14 novembre 1388.

²²⁵ Cfr. atto n° 66 del 28 aprile 1388.

²²⁶ Cfr. atti n° 374 e n° 376 entrambi del 30 ottobre 1389. Va precisato che in questi due atti non è chiarito se Iorio sia *consiliarius gastaldionis* ovvero *consiliarius communis*, poiché vi viene definito genericamente *iuratus*.

e di vicegastaldo²²⁷, oltre a trafficare in pannilana²²⁸; Leonardo q. Cometto fu *consiliarius* nel 1388²²⁹ e godeva di notevole prestigio, se fu sovente nunzio in tenuta²³⁰, arbitro²³¹ e fideiussore²³². L'ufficio di vicegastaldo era ricoperto anche da persone di recente arrivo in San Daniele, come Odorico q. Cumucio da San Vito, attestato in quel ruolo nel 1389²³³. Per altro Odorico era stato coinvolto tra 1387 e 1388 in una faida con Giacomo q. Francesco da Nogaredo, un altro recente immigrato, apparentemente conclusa con una serie di tregue²³⁴, anche se entrambi non navigavano certo in buone acque finanziarie, se a distanza di pochi giorni sono costretti a contrarre un prestito, Odorico mutuario²³⁵ e Giacomo per l'acquisto di una cavalla²³⁶.

Un altro gruppo di Sandanielesi eminenti è senza dubbio quello dei camerari delle chiese e delle confraternite: vi contiamo Giacomo q. Bertolo²³⁷, *camerarius Ecclesie Sancti Danielis*²³⁸; Nigro q. Martinuccio *camerario Ecclesie*

²²⁷ Cfr. atto n° 371 del 27 ottobre 1389.

²²⁸ Cfr. atto n° 193 del 17 novembre 1388: Iorio vende a credito pannilana per trentasette lire e sei soldi piccoli veronesi a Giovanni q. Pidrussio da Gleris. È probabile che questa partita fosse destinata a un dettagliante ovvero che dovesse essere ulteriormente lavorata.

²²⁹ Cfr. atto n° 66 del 28 aprile 1388. La sua forza finanziaria si ricava dall'acquisto in contanti di un appezzamento di terra situata nel borgo di San Daniele per quarantasei lire di soldi piccoli veronesi il 12 gennaio 1389 (cfr. atto n° 335).

²³⁰ Cfr. atti n° 145, n° 159, n° 213 e n° 237.

²³¹ Cfr. atto n° 195 del 21 novembre 1388.

²³² Cfr. atto n° 191 del 10 novembre 1388.

²³³ Cfr. atto n° 367 del 23 ottobre 1389.

²³⁴ Una prima tregua il 4 febbraio 1388 (cfr. atto n° 23) e una seconda tregua il 24 aprile dello stesso anno (cfr. atto n° 63).

²³⁵ Cfr. atto n° 110 del 19 luglio 1388. Odorico dimostra di avere conoscenze importanti: sono suoi fideiussori Margirussa vedova di Miculissio Cometti e il figlio Pietro q. Miculissio. Il prestatore è – insolitamente – un tale Tristano q. Giacomo Viglauto da Venzone, residente in Flagogna.

²³⁶ Cfr. atto n° 107 del 12 luglio 1388. Giacomo acquista a debito la cavalla da Daniele q. Pietro da Rodeano, un altro immigrato recente in San Daniele, dove svolgeva l'arte del marangone, ma arrotondava la sua rendita con compravendita di prodotti agricoli e, appunto, animali, oltre al consueto prestito usurario.

²³⁷ Il suo giro economico e i suoi interessi patrimoniali sono attestati dall'acquisto di metà "canipa" soggetta a livello perpetuo, in contanti (cinque marche e quaranta soldi piccoli veronesi) da Pietro q. Culao da borgo Agaro di San Daniele (cfr. atto n° 145 del 14 settembre 1388) e dall'acquisto del feudo di mangano della Chiesa di Aquileia, saldato in contanti per otto marche di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 213 del 6 dicembre 1388).

²³⁸ Cfr. atto n° 64 del 25 aprile 1388, nel quale Giacomo testimonia in qualità di precedente camerario nell'arbitrato tra l'attuale camerario, Alberto – forse Alberto q. ser Artico di Farla –, e Leonardo Misoy riguardo una donazione testamentaria fatta da Pascolo in favore della chiesa sandanielese.

*Sancti Danielis*²³⁹; Odorico Armilina *camerarius Ecclesie Sancti Michaelis*²⁴⁰; ma anche il recente immigrato Venerio q. Liano da Carpaco, detto “Paserus”, *camerarius fraternitatis Sancte Marie de Sancto Daniele*²⁴¹, che sappiamo essere legato alle attività molitorie dei condomini *de castro*.

Anche se nei registri di questa edizione non troviamo tracce di una loro carica istituzionale, tuttavia alcuni Sandanielesi emergono per il loro peso economico e per l’influenza sociale che esercitano: per esempio l’oste Cicuto q. Anzutto, originario di San Tomaso ma abitante in San Daniele, dove prosegue l’attività paterna. Egli fa da fideiussore²⁴² e presta denaro su interesse²⁴³, ma soprattutto è legato ai *nobiles de castro* mediante il matrimonio del figlio Giovannutto o Zanutto con Sarai o Saraina figlia di ser Francescutto²⁴⁴. Suo figlio poi svolse il ruolo di nunzio in tenuta per conto del nostro notaio Giorgio²⁴⁵ e fu anche suo procuratore “ad lites”²⁴⁶. Spicca anche ser Flecho q. ser Ancelotto da Buia, che abbiamo veduto quale prestatore in rapporto con Cicuto: gli atti che lo coinvolgono sono prevalentemente di natura feneratizia²⁴⁷.

Il pellicciaio Daniele q. Lirussio non si limitava all’esercizio della propria arte, che probabilmente non assicurava un reddito sufficiente, ma s’ingegna anche con il commercio di prodotti agricoli, animali e merci varie²⁴⁸. Ser Fran-

²³⁹ Cfr. atto n° 64 del 25 aprile 1388. Nella medesima sede arbitrale viene chiamato a testimoniare anche Nigro q. Martinuccio in qualità di precedente camerario.

²⁴⁰ Cfr. atto n° 112 del 25 luglio 1388: Odorico cede in affitto una casa-bottega situata in San Daniele a Martino q. Daniele Lupi al canone livellario perpetuo. Odorico agisce col consenso del gastaldo e del consiglio della Terra.

²⁴¹ Cfr. atto n° 185 del 6 novembre 1388, una procura “ad lites” di cui è mandante Venerio nella veste di camerario.

²⁴² Cfr. atto n° 257 del 18 settembre 1384. Il creditore è ser Flecho q. ser Ancelotto di Buia, a dimostrazione della affidabilità di Cicuto, ma anche della sua appartenenza al gruppo di “quelli che contano” in San Daniele. Notevole è l’importo: ben centoventi ducati d’oro, al saldo il 15 febbraio 1385.

²⁴³ Cfr. atto n° 108 del 15 luglio 1388 per diciotto ducati d’oro con scadenza ravvicinata, solo quindici giorni. Ricordiamo che un ducato equivaleva a 984 denari piccoli, quindi l’importo è di 17.712 denari ovvero marche 9,225.

²⁴⁴ Cfr. atto n° 269 del 14 ottobre 1384. Il 12 ottobre 1388 Zanutto acconsente all’acquisto effettuato dalla moglie Saraina di una “canipa” a livello perpetuo, al prezzo di sei marche di soldi piccoli veronesi, interamente versati all’atto (cfr. atto n° 155).

²⁴⁵ Cfr. atto n° 35 del 25 febbraio 1388. Si tratta di una casa dotata di terreno e cortile che Giorgio affitta al collega notaio Antonio q. Niccolò Pisano.

²⁴⁶ Cfr. atto n° 131.

²⁴⁷ Cfr. atti n° 51, n° 146, n° 196, n° 234, n° 257, n° 271, n° 285, n° 341, n° 373.

²⁴⁸ Cfr. atti n° 12 del 26 gennaio 1388: sedici congi di vino terrano al prezzo di quarantotto lire di soldi piccoli veronesi; n° 56 del 30 aprile 1388: vino terrano per quattro lire di soldi piccoli veronesi; n° 59 del 24 aprile 1388: carne suina per l’ammontare di undici lire di denari nuovi aquileiesi; n° 65 del 26 aprile 1388: quaranta paia di calzature al prezzo di diciotto lire di soldi piccoli veronesi; n° 78 del 17 maggio 1388: vino terrano al prezzo di tredici lire di

cesco q. ser Antonio portolano da Valvasone era invece orefice e rastrellava il prezioso anche ricorrendo alle vendite all'asta²⁴⁹, ma pure lui ampliava il suo raggio d'azione affaristica con il commercio di prodotti agricoli e merci particolarmente preziose come il sale²⁵⁰; per altro Francesco era in società con un altro eminente sandanielese, il sarto Vidone q. Giacomo: il 3 gennaio 1389, infatti, essi acquistavano a debito ben novanta orne di vino terrano al prezzo di sei lire e quattro soldi all'orna, con pagamento in tre rate²⁵¹. Il sarto Vidone, infatti, commerciava in vino²⁵² e reinvestiva in terreni piantati a vigna²⁵³.

Il commercio di vino doveva costituire un capitolo importante per l'economia sandanielese, come dimostra il numero degli osti e dei cittadini coinvolti in quel traffico: Tibaldo q. ser Niccolò di Susans apparteneva alla schiatta dei nobili di quel feudo, ma si era installato a San Daniele per fare l'oste e commerciare in vino²⁵⁴, oltre che in altri prodotti agricoli e di pregio (pepe)²⁵⁵,

soldi piccoli veronesi; n° 79 dello stesso giorno: ancora vino terrano al prezzo di trenta lire di soldi piccoli veronesi; n° 82 del 22 maggio 1388: una cavalla rossa al prezzo di ventisette lire di soldi piccoli veronesi; n° 329 del 10 gennaio 1389: due buoi al prezzo di ventiquattro ducati e mezzo.

²⁴⁹ Infatti il 23 ottobre 1389 Francesco acquista all'asta giudiziaria un quantitativo di denaro – evidentemente in monete d'argento e oro – al prezzo di cinquantuno ducati d'oro, denaro che era custodito presso Alberto e Giovanni della pieve di Primei, ma appartenente ai fratelli Galvano e Bertolo di San Daniele (cfr. atto n° 367). Se non si tratta di un salvataggio per conto dei due fratelli, Francesco dovette valutare vantaggioso pagare in ducati d'oro un quantitativo di denaro dal quale si aspettava di ricavare un guadagno sul saggio.

²⁵⁰ Cfr. atto n° 77 del 16 maggio 1388: Francesco vende a credito vino terrano bianco per complessive quattordici lire di soldi piccoli veronesi. Il 10 novembre e il 14 novembre 1388 Francesco ottiene dal tribunale della Terra la vendita all'incanto di una cantina di proprietà di Niccolò di Giovanni Bertolotto da Villanova, insolvente del debito per l'acquisto di sale per ventidue lire e mezza di soldi piccoli veronesi (cfr. atti n° 190 e n° 192).

²⁵¹ Cfr. atto n° 326.

²⁵² Cfr. atto n° 101 del 3 luglio 1388: l'acquirente è prete Enrico q. Babanico e l'acquisto è piuttosto rilevante, visto che si tratta di un importo a credito di sessantasette lire di soldi piccoli veronesi, che costringono prete Enrico a impegnare la sua "canipa".

²⁵³ Il 15 luglio 1388 Vidone acquista un appezzamento a vigneto soggetto a livello perpetuo da Francesco q. Leonardo Cometti al prezzo di quattro marche di soldi piccoli veronesi versate in contanti (cfr. atto n° 109).

²⁵⁴ Cfr. atto n° 100 del 1° luglio 1388: Tibaldo vende a credito vino terrano bianco per ventitré lire di soldi piccoli veronesi a Giovanni Tribicino da Paluzza.

²⁵⁵ Cfr. atto n° 36 del 25 febbraio 1388: Tibaldo vende a credito trentuno staia di frumento al prezzo di diciassette marche e settanta di soldi piccoli veronesi a un Sandanielese che si era trasferito a Spilimbergo, Cumucio q. Daniele. Un negozio analogo viene compiuto il giugno 1388 per un quantitativo analogo (cfr. atto n° 95). Comucio smerciava evidentemente grana glie nella piazza di Spilimbergo. Il 2 settembre 1388 Tibaldo vende a credito cento libbre di pepe per tredici marche di soldi piccoli veronesi con saldo in due rate allo sepeziale Guarnerio q. Enrico da Gemona (cfr. atto n° 134).

senza trascurare il prestito fenerazio²⁵⁶.

L'usura doveva essere piuttosto diffusa, ancorché dissimulata: nella carta del registro dov'è imbreviato l'atto n° 103 compare un'annotazione di Giorgio apposta in calce e è significativo – a mio avviso – che sia priva di un richiamo d'inserzione nel testo, quasi a significare che in un'eventuale stesura “in mundum”, essa non dovesse essere trascritta. E che si ricava, infatti, da questa annotazione? L'atto contiene un'impegnativa di restituzione di un prestito mutuario assommante a cinque marche di denari di moneta nuova aquileiese, ma nella nota si precisa che il mutuatario ha ricevuto soltanto tre marche dal mutuante: si profila così il caso caratteristico di occultamento dell'interesse su prestito, condannato – o comunque scoraggiato – dalle disposizioni canoniche, che acquisivano particolare vigore in un dominio di natura ecclesiastica come il Patriarcato di Aquileia. In altre parole le due marche mancanti all'appello devono costituire quindi l'interesse, che definiremmo di natura decisamente usuraria, poiché ammontano al 40 % d'interesse annuo sul prestito.

Un'ultima annotazione: la Saltini ha delineato le vicende dei quattro figli di Pietro Turba²⁵⁷, ma il registro del notaio Bernardo di Brazzacco non poteva fornirgli indicazioni sul padre, che pure acquisì un certo rilievo sociale nella San Daniele di fine '300, come dimostra la sua capacità di ottenere l'appalto del dazio sul vino. Pietro Turba era figlio di Niccolò Marchone – o Marzone – e possedeva casa e cantina in San Daniele²⁵⁸, oltre a campi nel distretto, onde commerciava in vino e altri prodotti agricoli²⁵⁹, i cui proventi reinvestiva poi in altri beni immobili²⁶⁰; aveva un fratello di nome Odorico.

Saltini sostiene che “il ceto dirigente sandanielese [...] appare composto in buona misura da commercianti ed artigiani. Grazie ad una discreta disponibilità finanziaria e all'importanza sociale che ne derivava, essi erano riusciti ad inserirsi all'interno delle istituzioni della Comunità sandanielese affiancandosi agli esponenti della classe aristocratica e di quella intellettuale. [...] è possibile rilevare in definitiva una certa eterogeneità sociale dei personaggi che compongono la classe dirigente della Comunità di San Daniele agli inizi del '400. Ma lo stesso esercizio dell'amministrazione cittadina doveva fungere

²⁵⁶ Tibaldo presta a mutuo con pegno ben cinquanta lire di soldi piccoli veronesi a Culao q. Salaruto da San Daniele (cfr. atto n° 121 dell'11 agosto 1388). Il 3 dicembre 1388 Tibaldo presta su pegno due marche di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n° 210).

²⁵⁷ Cfr. SALTINI, “Prime note”, pp. 85-87.

²⁵⁸ Cfr. atto n° 111 del 20 luglio 1388, rogato nella cantina di Pietro.

²⁵⁹ Cfr. atto n° 198 del 24 novembre 1388: Pietro vende a credito frumento e segala per quarantatré lire di soldi piccoli veronesi a Candussio q. Michelutto da Casarsa. Il 6 dicembre 1388 Pietro vende a credito segala e miglio per sei marche di soldi piccoli veronesi a Antonio Burçutini da Casarsa (cfr. atto n° 217).

²⁶⁰ Il 12 giugno 1391 Pietro viene immesso nel possesso di una casa con cortile che aveva acquistato dal monastero di Moggio (cfr. atto n° 298).

da elemento di coesione”²⁶¹. Si tratta di una valutazione che è il prodotto di un esame della società sandanielese circoscritto a un’immagine statica in un determinato momento storico, ma proprio per questa ragione non ne coglie la dinamica più complessa e soprattutto dipanatasi in un arco temporale di almeno un cinquantennio. Soltanto i confronti con vari quadri d’insieme di differenti momenti disposti lungo quell’arco temporale possono consentire di intravedere l’evoluzione della società sandanielese. Già si è rilevata l’importanza decisiva dell’intervento diretto dell’autorità patriarcale per dare una svolta all’assetto istituzionale e quindi socio-economico della Terra murata: il sorgere di un *commune* con proprio statuto modificava profondamente il rapporto tra *castrum* e borgo, dando avvio alla dinamica riscontrata. L’opportunità di sviluppo patrimoniale rappresentata dall’amministrazione del *commune* attrasse gli *habitatores de castro* alla partecipazione della gestione, che era anche di natura economica e finanziaria e ampliava il ventaglio di occasioni d’investimento e di relazione. Al termine di questo processo di avvicinamento tra i due ceti la cosiddetta “aristocrazia” era affatto embricata con la borghesia nella trattazione di affari di qualsiasi natura, innanzitutto la gestione del patrimonio fondiario e il suo sfruttamento, quindi la speculazione immobiliare in centro con cessioni a livello e in affitto di case e botteghe, la pratica del commercio di prodotti agricoli e altre merci, il prestito finanziario e il noleggio di animali e utensili²⁶², ma si consideri pure che alcuni esponenti della nobiltà si dedicavano ad attività “intellettuali”, come il notariato²⁶³, la medicina²⁶⁴, ovvero si assimilavano del tutto ai borghesi nell’intrapresa economica tenendo propria “canipa” in centro; per altro si hanno anche tracce di matrimoni tra donne del casato castrense e uomini di famiglia borghese²⁶⁵.

Piuttosto bisogna vedere nelle istituzioni del Comune il luogo dove si forma un “ceto dirigente” che articola la propria preminenza sempre più sull’ascendente patrimoniale e sulle affinità d’interesse, che certamente comprende anche il fattore ancora forte della consanguineità e della parentela, ma non è l’unico, e quindi sulla capacità di influenzare interi settori della società sanda-

²⁶¹ Cfr. SALTINI, “Prime note”, p. 91.

²⁶² Ad esempio ser Corrado q. ser Lissio noleggiava animali per i lavori agricoli (cfr. atto n° 358 del 17 ottobre 1389).

²⁶³ Tra i molti casi riscontrati è sufficiente citare il ser Bernardo di Brazzacco della Saltini e il nostro ser Antonio di Solimbergo.

²⁶⁴ O comunque un’attività affine, com’era la chirurgia, inserita nella qualifica di “barbitonsor”: è il caso di Gregorio, figlio di Niccolò di ser Roberto d’Arcano inferiore, che compare con il titolo di *magister* in qualità di commissario amministratore dei beni pupillari, quindi con un certo rilievo istituzionale nella Comunità (cfr. atto n° 270 del 18 ottobre 1384).

²⁶⁵ Si pensi al caso di Saraina, figlia di ser Francescutto di San Daniele, che sposò Giovannutto figlio di un oste, Cicuto di San Tomaso. Giovannutto entrò così negli affari dei nobili di San Daniele.

nielese; un ceto dirigente “ibrido” da un punto di vista della nascita, che solamente nei momenti di grave emergenza vede ricomparire il senso di appartenenza al ceto d’origine, con la conseguente ricompattazione sulla salvaguardia di interessi particolari.

NOTA CODICOLOGICA, DIPLOMATISTICA E PALEOGRAFICA SUI REGISTRI DI GIORGIO DA PALUZZA

Tutti i registri superstiti di Giorgio da Paluzza – almeno quelli dei quali si è a conoscenza al momento – sono conservati alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele nel Fondo Fontanini e si presentano rilegati in tre volumi, restaurati di recente²⁶⁶.

Il Cod. 38, che raccoglie i registri oggetto di questa edizione, misura mm 230 x 152, mentre i registri contenutivi misurano – nella loro rifilatura settecentesca – mm 220 x 148/150 circa. L'operazione di rilegatura in un unico volume potrebbe essere opera dello stesso Giusto Fontanini²⁶⁷, ma il disordine dei *quaterni* che si constata, rende incerta l'attribuzione della responsabilità²⁶⁸. Infatti l'operazione potrebbe essere stata compiuta del nipote, l'abate Domenico Fontanini, che già durante la vita dell'illustre zio ne curò il vastissimo materiale, anche riordinandolo e catalogandolo²⁶⁹, e infine si occupò della sua

²⁶⁶ I registri del 1388-89, 1383-84 e 1391 sono rilegati nel Cod. 38 (Font. LXV/Mazzatinti 252-1); i registri degli anni 1390 e 1383 sono uniti nel Cod. 39 (Font. LXVI/Mazzatinti 252-2); i registri degli anni 1392-93-94, 1396, 1398 e 1399 (incompleti) sono rilegati nel Cod. 40 (Font. LXVII/Mazzatinti 252-3). I registri sono cartacei, anche se questa precisazione può sembrare superflua per gli addetti ai lavori. La nuova rilegatura restaurata è opera del Laboratorio di restauro L. Milio, che ha recuperato la copertura in pelle della rilegatura settecentesca. Per mera comodità utilizzeremo la denominazione di Cod. 38 come si ricava da un'etichetta del XVIII secolo apposta sulla costa del volume.

²⁶⁷ Sulla figura, l'opera e anche la ricchissima raccolta documentaria di Giusto Fontanini è disponibile ora la voce monografica di Lorenzo Di Lenardo in *Nuovo Liruti*, vol. 2.: *L'età veneta*, t. 2, pp. 1143-1155.

²⁶⁸ Il fatto che il Cod. 38 rechi la nota di possesso "1730 Iusti Fontanini Archiepiscopi Ancyranì", come del resto tutti i volumi di Fontanini, non significa affatto che egli abbia direttamente sovrinteso al suo confezionamento, così irregolare. Certo, potrebbe trattarsi di un disordine originario, ma la prassi usuale di Fontanini di scompaginare e riordinare ciò che era legato e di riunire e ordinare ciò che era slegato non conforta questa spiegazione. Forse la spiegazione sta nell'osservazione – un poco negletta – del bibliotecario della Marciana, Marco Foscarini, che nella sua *Relazione* al Consiglio dei Dieci del 7 marzo 1746 notava "[...] mons. Fontanini giammai cessando dall'accumulare Scritture d'ogni qualità, purché fossero buone, quando giugneva ad averne abbastanza, onde formar di esse un giusto volume, legavale tosto insieme, senza curarsi più oltre" (cfr. GIUSA, "Intrighi, sequestri, inventari", p. 97). Potrebbe trattarsi quindi di una rilegatura seguita dal nipote Domenico, in modo tutt'altro che accurato. D'altra parte la stesura dei brevissimi elenchi di nomi di persone presenti negli atti che compaiono nei fogli di guardia non sono prova che sia stato Giusto Fontanini a disporre i registri in tale disordine, semmai essi provano il contrario.

²⁶⁹ Dal 1727 al 1736 l'abate Domenico fu presso lo zio, ricoprendo anche la funzione di segretario bibliografico: "nel soggiorno di non pochi anni, fatto in Roma presso monsign. Fontanini

traslazione da Roma a San Daniele, per altro in un modo assai improvvido, come oramai è ben noto²⁷⁰. D'altronde non siamo in grado di stabilire neppure se i registri ci sono pervenuti integralmente²⁷¹, dal momento che la rilegatura ne ha eliminato l'originaria copertina – probabilmente in pergamena, come era costumanza – né è stata conservata la prima carta, sulla quale il notaio poneva il suo *signum tabellionatus* e la formula protocollare “Hoc est registrum mei notarii... de ... anno ...”, come previsto dalle *Constitutiones* aquileiesi, disposizione però – a onor del vero – non sempre puntualmente rispettata²⁷².

mio congiunto, ebbi la sorte di raccogliere molti libri, con diverse carte manoscritte” (cfr. voce di Simone VOLPATO in *Nuovo Liruti*, vol. 2: *L'età veneta*, t. 2, pp. 1139-1142).

²⁷⁰ La sua gestione della traslazione, come richiesto espressamente dalle disposizioni testamentarie dello zio, fu incerta e rinunciataria di fronte alle pretese di controllo e accaparramento provenienti dal governo veneziano, interessato a secretare i documenti più delicati concernenti la storia delle giurisdizioni aquileiesi, ma denota anche negligenze, distrazioni e malafede nel proprio lavoro (cfr. GIUSA, “Intrighi, sequestri e inventari”, cit. e VOLPATO, voce “Domenico Fontanini”, cit.).

²⁷¹ È significativo che i registri di Giorgio siano confluiti nel Fondo Fontanini e non in altri fondi della Guarneriana, che pure raccolgono molto materiale di istituti della *communitas* di San Daniele. Conoscendo la pratica di Giusto Fontanini di impadronirsi dei documenti che gli servivano per le sue ricerche, non pare azzardato ritenere che la provenienza dei registri fosse di natura privata, cioè fossero appartenuti a un erede di Giorgio, secondo la prassi che consentiva agli eredi del notaio di conservare i suoi registri – con obbligo di pubblicazione – ma anche di venderli, mancando un sistema capillare di controllo che, alla morte del notaio senza eredi di professione, imponesse la consegna dei registri a un notaio del collegio, al capo del collegio o all'archivio pubblico; per altro non esisteva neppure una legge specifica in tal senso durante il periodo patriarchino e la prima età veneta. La Davide riporta la notizia che il 29 dicembre 1564 il Senato veneto emanava speciale decreto per la costituzione di un archivio per i registri dei notai defunti, cosicché a Gemona si provvide in tal senso raccogliendoli nell'Archivio della comunità, ancorché la Davide non chiarisca se quel decreto riguardava tutto il territorio della Luogotenenza ovvero soltanto la comunità di Gemona (cfr. DAVIDE, “Le raccolte epistolari”, p. 98). Ancora agli inizi del '600 il Parlamento della Patria era costretto a emanare disposizioni perché fossero realizzati archivi notarili a Valvasone, Maniago, Spilimbergo, Porcia, Strassoldo, Tarcento, Artegna e Gemona (cfr. ivi). Soltanto nel 1757 si giunse finalmente alla realizzazione di un unico Archivio notarile allocato in Udine, cui però non tutte le comunità conferirono immediatamente i registri che conservavano (cfr. ivi). Mi sembra significativo per il nostro discorso che ancora nel XVII secolo la comunità di Spilimbergo lasciasse i registri dei notai defunti agli eredi o a notai che ne avessero rilevato il “banco”: ciò ha influito sul destino dei registri di Giorgio e di quelli di Supertino di Tommaso pubblicati da Bortolami-Baseotto.

²⁷² È da notare che le *Constitutiones* marquardine alla cost. XIV “de notariis scribere debentibus notas eorum in quaterno eorum ligato” non fa cenno della necessità di vidimare il registro delle imbreviature col *signum tabellionatus* e l'apposizione del nome, mentre questa prescrizione emerge nel testo novellato dall'autorità veneta, al § 21 della volgarizzazione di Pietro Capretto del 1484 (“et ancora sia obligado il detto nodaro proponer il suo segno et nome a ditte abreviadure, dichiarando et testimoniando che quello è quaderno de le sue abreviadure”), e alla cost. XIX dell'edizione latina, ultima del 1565 con mende di Giuseppe Fabrizio da Udine (“teneatur etiam notarius dictis abreviaturis signum suum praeponere, et nomen suum,

Il nostro Cod. 38 vede dunque l'unione di diversi registri, che possiamo rendere più chiara con la seguente tabella:

registro del 1388 (25-12-87/21-12-88)	atti dal n° 1 al n° 233
registro del 1383 (6-4-83/1°-6-83)	atti dal n° 234 al n° 252
registro del 1384 (.9-84/5-11-84)	atti dal n° 253 al n° 288
registro del 1391 (30-5-91/19-6-91)	atti dal n° 289 al n° 306
registro del 1389 (16-1-89/27-1-89)	atti dal n° 307 al n° 318
registro del 1389 (27-12-88/14-1-89)	atti dal n° 319 al n° 339
registro del 1383 (3-6-83/30-6-83)	atti dal n° 340 al n° 355
registro del 1389 (17-10-89/30-10-89)	atti dal n° 357 al n° 377

La mancanza di una cartolazione originaria²⁷³ e l'uso sistematico delle datazioni croniche ceterate impediscono di ricostruire con sicurezza assoluta l'esatta successione dei quaderni e stabilire eventuali lacune nella serie. Infatti le singole annate presentano tutte delle incompletezze nella serie, più o meno estese; soltanto l'anno 1388 sembra mancare di un solo quaderno, il tredicesimo, cui fa riferimento lo strumento di consultazione preparato forse dallo stesso Giorgio e redatto nelle prime carte del registro²⁷⁴.

Il Cod. 38 risulta perciò dalla ricomposizione di almeno cinque registri, tutti incompleti, ossia quelli per il 1383, il 1384, il 1388, il 1389 e il 1391. La circostanza che le carte presentino quasi tutte forti segni di degrado provocato dall'acqua sia al margine superiore esterno sia lungo la legatura in alto – tanto da intaccare in molti atti lo specchio grafico – induce a pensare che l'originaria

attestando qualiter ille est quaternus suarum abreviaturarum”) (cfr. *Costituzioni della Patria del Friuli*, pp. 128-129). Non mi sembra azzardato supporre che l'integrazione alla costituzione possa essere intervenuta con la *reformazione* delle *Constitutiones* ordinata dall'autorità veneta nel 1425 e approvata il 14 luglio 1429. Eppure la prassi di indicare appartenenza e ordine del registro risale a prima, soprattutto nei registri dei notai impiegati nel servizio della documentazione patriarcale: l'integrazione pare essere un'altra espressione della consapevolezza professionale del ceto e della sua raggiunta forza politica.

²⁷³ In molti casi ho il sospetto che sia stata ritagliato scientemente l'angolo superiore esterno della carta per eliminare la cartolazione originale. Come spiegare altrimenti lacune così bene rifilate, con taglio netto, e con la paginazione settecentesca spostata verso l'interno?

²⁷⁴ Per altro un disordine analogo si constata anche nel Cod. 39, dove la successione dei *quaterni* dell'anno 1390 viene interrotta dall'inserimento dei restanti *quaterni* dell'anno 1383, mancanti nel Cod. 38. La spiegazione è banale: chi operò il riordino si lasciò guidare dalla successione dei mesi e dei giorni, senza badare all'anno, che viene ceterato, salvo che nella prima carta del *quaternus*, cosicché i *quaterni* del luglio 1383 sono inseriti subito dopo il *quaternus* con l'atto del 6 aprile 1390 e proseguono fino alla fine dell'anno 1383. Immediatamente dopo ricompaiono i *quaterni* del 1390 a partire dall'atto del 10 aprile, proseguendo in modo regolare fino alla fine dell'anno. L'ultima parte del Cod. 39 riporta ancora un'altra serie di registri con pochi atti dal 1378 al 1384.

legatura dei registri fosse gravemente compromessa, così da giustificare il loro “riordino” e la nuova legatura a opera di Fontanini.

Come si è accennato, il volume presenta dalla pagina 1 alla pagina 17 un inventario degli atti con l’indicazione della reperibilità nei singoli *quaterni* in base ai nominativi della parte principale disposti in ordine alfabetico²⁷⁵. A questo strumento di consultazione seguono alcune pagine bianche (pp. 18-20), quindi inizia subito il registro del 1388. La qualità differente della carta suggerisce che l’inventario sia stato aggregato in un secondo tempo al registro, probabilmente quando il notaio legò insieme i *quaterni* dell’annata.

Nella tabella che segue ho cercato di fare corrispondere a ciascuna voce dell’inventario il numero di atto dell’edizione e da questo incrocio sono emersi alcuni dati di rilievo.

[Antonius quondam Petri Bruni sententia in primo quaterno.]	N° 2
[...] Antonii [termini] in primo quaterno.	N° 6
[Andree] Pitiani emptio a [Leonardo Rupritine in primo quaterno.]	N° 9
Andree antedicti locatio [de Leonardo in primo quaterno.]	N° 10
Antonii Petri Bruni absolutio in primo quaterno.	N° 17
Antonii Ticiani emptio a [Ca]troy in secundo quaterno.	N° 22
Antonii notarii locatio a me Georgio notario in secundo quaterno.	N° 35
Artici An[zut]i debitum debitor Tomasinus in secundo quaterno.	N° 37
Andree M[ora]sini debitum debitor Miculus de Carnea in quarto quaterno.	N° 60
Andree antedicti debitum debitor Simon de Carnea in quarto quaterno.	N° 61
Antonii notarii relevatio capturationis Hermani in quinto quaterno.	N° 81
Alberti ser Artici emptio a Glemono in quinto quaterno.	N° 90
Andree Pitiani debitum debitor Pilirinus in sexto quaterno.	N° 96
Andree antedicti debitum debitor Franciscus Cometti in sexto quaterno.	N° 105
Andree antedicti debitum debitores Iohannes et Donatus de Fanna in septimo quaterno.	N° 120
Auline de Coseglano finis a Lucia et Margareta in septimo quaterno.	N° 123
Andree Morassini debitum debitor Martinus de Turida in septimo quaterno.	N° 127
Armani sartoris donatio a Petro Bruno in septimo quaterno.	N° 130
Andree Morassini debitum debitor Iohannes de Savorgnano in octavo quaterno.	N° 135
A[b]rae finis a Flecho in octavo quaterno.	N° 146
Antonii Ticiani prolatio in nono quaterno.	N° 153
Andree Pitiani debitum debitor Finus de Turida in nono quaterno.	N° 161
Agnetis emptio a ser Bertulo in decimo quaterno.	N° 178
Armani sartoris debitum debitor Paulus in decimo quaterno.	N° 183
Andree Pitiani debitum debitor Miculus in decimo quaterno.	N° 186
Andree antedicti debitum debitor Martinus Lupi in undecimo quaterno.	N° 199
Andree antedicti debitum debitor Bertuliscius de Casteglono in undecimo	

²⁷⁵ Non mi è parso di riscontrare una cartolazione originaria: il fatto che l’inventario rimandi ai *quaterni* e non alle carte, come in altri registri dotati di analoghi strumenti, parrebbe supportare l’assenza di numerazione. D’altra parte ancora si scorgono in alcune carte le note che riportano il numero di quaderno.

quaterno.	N° 206
Andree antedicti debitum debitor Culaus Galli in undecimo quaterno.	N° 208
Domine Agnetis debitum debitor Antonius in undecimo quaterno.	N° 207
Antonii notarii donatio a Glemono in duodecimo quaterno.	N° 225
Andree Pitiani emptio a Culao in tercio decimo quaterno.	N° ?
Andree Morassini debitum debitor Çunutus Antonii Pilusii in XIII quaterno.	N° 233?
[Bertulini] fabri emptio [...] Alexio in primo qua[terno].	N° 13
[Bartolomei] de Trichano locatio facta Cutto [in] tercio quaterno.	N° 48
Bartolomei emptio a [ser] Tino in sexto quaterno.	N° 98
Bertulini fabri debitum debitor Dominicus de Sancto Odorico in septimo [quaterno].	N° 117
Ser Bertuli ser Çanutu sententia contra heredes Cau in oct[avo quaterno].	N° 142
Ser Bertuli ser Çanutu relevatio in octavo quaterno.	N° 151
Ser Bertuli ser Çanutu prolatio in octavo quaterno.	N° 152
Bodiç procuratorium in nono quaterno.	N° 162
Ser Bertuli debitum debitor Agnes in decimo quaterno.	N° 172
Caterine uxoris quondam Cumucy de Meduno in primo quaterno.	N° 4
Culuscii matrimonium cum Çuana in primo quaterno.	N° 20
Cumucii debitum debitores Franciscus et Amerlicus in sexto quaterno.	N° 111
Caterine procuratorium in octavo quaterno.	N° 136
Clare procuratorium in decimo quaterno.	N° 184
Clare procuratorium in undecimo quaterno.	N° 212
[Danielis de R]lipis sententia in primo quaterno.	N° 5
[Danielis] Culay et Pupissii fratrum divisio in primo quaterno.	N° 8
[Danielis] Cavranini emptio a Culao Brayde in primo quaterno.	N° 18
[Danielis] Cavranini finis a Culao in secundo quaterno.	N° 25
[Din]luci de Trichano debitum debitor ser Tinus in secundo quaterno.	N° 32
[Domi]lci Çacumine querela data gastaldio in tercio quaterno.	N° 38
[Dominici de Flaybano debitum] debitor Seraphinus in tercio quaterno.	N° 39
[Danielis] debitum debitor Miculus de Carnea in tercio quaterno.	N° 55
Danielis Lirussii debitum debitor Françonus de Carnea in tercio quaterno.	N° 56
Danielis Culay Lupi pacta cum Christoforo Çassii in tercio quaterno.	N° 57
Danielis Lirussii debitum debitor Dominicus de Sancto Odorico in quarto quaterno.	N° 59
Danielis antedicti debitum debitor Franciscus Cometi in quarto quaterno.	N° 65
Danielis Petri Signoreli a comune Sancti Danielis in quarto quaterno.	N° 66
Dominici de Flaybano finis a Seraphino in quarto quaterno.	N° 67
Dominici Alexii finis a Pidrussio de Ragonea in quarto quaterno.	N° 75
Danielis Lirussii debitum debitor Nicolaus de Carnea in quinto quaterno.	N° 78
Danielis antedicti debitum debitor Miculus in quinto quaterno.	N° 79
Danele debitum denitor Miculus de Carnea in sexto quaterno.	N° 106
Danielis marangoni debitum debitor Iacobus in sexto quaterno.	N° 107
[Domi]linici de Flaybano emptio a Seraphino in septimo quaterno.	N° 129
Danele Vidalis testamentum in octavo quaterno.	N° 138
Dominici Alexii emptio ab Antonio Fuyacini in nono quaterno.	N° 158
Danielis marangoni debitum debitor Culuscus Micole in decimo quaterno.	N° 175

Dominici Alexii investitio in decimo quaterno.	N° 176
Dominici fabri locatio a Glemono in duodecimo quaterno.	N° 214
Dominici antedicti locatio ab Antonio notario in duodecimo quaterno.	N° 226
Danielis marangoni debitum debitor Iohannes Volpatus in duodecimo quaterno.	N° 229
Dominici Nicolay de Ripis debitum debitor Franciscus Cometi in terciodecimo quaterno.	N° ?
Francisci de Maiano pace cum Paulo Misini in tercio quaterno.	N° 52
Fosche de Farla cessio unius canipe a Culuscio suo fratre in quarto quaterno.	N° 83
Francisci aurificis debitum debitor Nicolaus et Miculus de Cavatio in [quarto].	N° 77
Francisci Leonardi emptio a Culay Bertuli in quaterno quinto.	N° 87
Francisci et Marchi fratrum emptio a Morassio Fantuti in [sexto quaterno].	N° 104
Federici Bilissi emptio ab Antonio in nono [quaterno].	N° 169
Francisci aurificis prolatio in decimo quaterno.	N° 190
Francisci antedicti sententia in decimo quaterno.	N° 192
Flechi debitum debitor Antonius Çussii in undecimo quaterno.	N° 196
Fluridi locatio sibi facta a Primiato in duodecimo quaterno.	N° 228
Francisci Leonardi Cometi emptio a Dominico in terciodecimo quaterno.	N° ?
[Glemoni] locatio facta Nicolao de Brayda in tercio quaterno.	N° 43
[Geor]gii Odorici Pasqualis locatio sibi facta per Albertum in quinto quaterno.	N° 89
[Gle]moni locatio facta Augustino preconii in quinto quaterno.	N° 91
Glemoni locatio facta Culao Mauri de Ragonea in quinto quaterno.	N° 92
Gerdrudis procuratorium in octavo quaterno.	N° 137
Ser Guarnerii Bertuli Nicolay procuratorium in nono quaterno.	N° 154
Ser Guarnerii locatio facta Simoni de Madris in nono quaterno.	N° 156
Ser Guarnerii debitum debitor Henricus de Bania in nono quaterno.	N° 157
Glemoni locatio facta Augustino preconii in nono quaterno.	N° 163
Ser Guarnerii debitum debitor Dominicus de Coseglano in nono quaterno.	N° 164
Ser Guarnerii debitum debitor Iohannes de Puteo in nono quaterno.	N° 165
Ser Guarnerii debitum debitor Brunetus in nono quaterno.	N° 166
Ser Guarnerii debitum debitor Ulianus de Guriçie in nono quaterno.	N° 167
Ser Guarnerii debitum debitor Iohannes de Morsano in nono quaterno.	N° 170
Ser Guarnerii debitum debitor Petrus de Morsano in nono quaterno.	N° 171
Ser Guarnerii debitum debitor Iacobus de Morteçlano in decimo quaterno.	N° 180
Ser Guarnerii debitum debitor Brunea de Turida in decimo quaterno.	N° 188
Ser Guarnerii debitum debitor Andreas de Bielvede in decimo quaterno.	N° 189
Georgii notarii procuratorium in undecimo quaterno.	N° 200
Henrici de Trichano debitum debitor Cosus in tercio quaterno.	N° 46
Ser Hendriussii sententia in quarto quaterno.	N° 68
Henrici de Trichano debitum debitor Culaus Coradi in quarto quaterno.	N° 72
Ser Hendriussii sententia in septimo quaterno.	N° 115
Ser Hendriussii procuratorium in septimo quaterno.	N° 116
Ser Hendriussi sententia et appellatio in septimo quaterno.	N° 118
[Iohannis] Bisulin emptio a Dominico Sper in primo quaterno.	N° 14
[Iohannis] Pranglani promissio a Iohanne Bruno in primo quaterno.	N° 20
[Presbiteri] Iohannis plebani Sancti Danielis debitum debitor Petrus in tercio	

quaterno.	N° 45
Iohannis de Carpaco debitum debitor Iohannes de Susano in tercio quaterno.	N° 54
Iohannis (Tunti) testamentum in quinto quaterno.	N° 84
Iohannis de Farla emptio in quinto quaterno.	N° 88
Iacobi Bertuli emptio in octavo quaterno.	N° 145
Presbiteri Iohannis plebani Sancti Danielis debitum debitor Mathiuscius Mich in nono quaterno.	N° 160
Iohannis de Lariva relevatio in nono quaterno.	N° 173
Presbiteri Iohannis de Gavonis debitum debitor presbiter Daniel et Uliana in X quaterno.	N° 187
Iori debitum debitor Iohannes de Gleris in X quaterno.	N° 193
Presbiteri Iohannis de Gavonis debitum debitor Minicus in XI quaterno.	N° 194
Fratris Iacobini procuratorium in XI quaterno.	N° 204
Iacobi Bertuli emptio in XII quaterno.	N° 213
Laurentii et Radivelli finis in tercio quaterno.	N° 51
Leonardi Misoy testium productio in quarto quaterno.	N° 64
Domine Lyuse testamentum in sexto quaterno.	N° 102
Linuti sententia in X quaterno.	N° 182
Linuti compromissum cum Meynardo et suis fratribus in XI quaterno.	N° 195
Lene uxoris Petri Nicolay solutio post dotem in XI quaterno.	N° 211
Lini Bruni donatio XII quaterno.	N° 227
[Morasse] testamentum in primo quaterno.	N° 1
[Marci] de Runicico testamentum in secundo quaterno.	N° 28
[D]ominici de Rodeglano productio testium in secundo quaterno.	N° 34
Margirusse Petri Cometti dotis solutio et finis in tercio quaterno.	N° 42
Menige procuratorium in quarto quaterno.	N° 69
Menis prolatio in quinto quaterno.	N° 93
Martini Danielis Lupi locatio ab ecclesia Sancti Michaelis in sexto quaterno.	N° 112
Sancte Marie de Vilanova emptio in septimo quaterno.	N° 113
Ser Melchioris de Aviano locatio facta Bertulo in septimo quaterno.	N° 132
Martini Danielis Lupi finis in septimo quaterno.	N° 133
Marie Miculi emptio in octavo quaterno.	N° 147
Meynardi testificatio in X quaterno.	N° 181
Sancte Marie procuratorium in X quaterno.	N° 185
Marie de Carnea protestatio in XI quaterno.	N° 202
Mathie de Carnea locatio in XI quaterno.	N° 203
Meynardi productio testium in XII quaterno.	N° 221
Mulisiti emptio in XIII quaterno.	N° ?
Nicolay Chiçan procuratorium in primo quaterno.	N° 7
Nicolay Salaruti emptio in secundo quaterno.	N° 27
Nicolay de Brayda locatio a Glemono in tercio quaterno.	N° 43
Nicoluscii Laudine manumissio in tercio quaterno.	N° 47
Nicoluscii Mulitini debitum debitor Culaus in quarto quaterno.	N° 71
Nicolay Mauri locatio a Glemono in quinto quaterno.	N° 92
Nicoluscii Mulitini pacta cum Candusio in quaterno sexto.	N° 97
Nicolay Galli locatio in sexto quaterno.	N° 99

Nicolay Çavati debitum debitor Daniel de Maiano in VI quaterno.	N° 103
Ser Nicolay de Topo compromissum in septimo quaterno.	N° 124
Nicolay de Glemona debitum debitor Primiatus in nono quaterno.	N° 172
Nicoluscii Mulitini debitum debitor Marcucius et Iacobus Dominici in XII quaterno.	N° 216
Nicoluscii antedicti debitum debitor Daniel Petri Signoreli in XII quaterno.	N° 219
Nicolay de Cisterna finis a Nutto in XII quaterno.	N° 230
Nicoluscii Mulitini debitum debitor Çunutus et Andreas in XII quaternus.	N° 232
[Odo]rici Nicolay procuratorium in primo quaterno.	N° 11
[O]doricus Nicolay debitum debitor Petrus fratris Iacobini in XII quaterno.	N° 231
Petri Nicolay debitum debitor Primiatus in primo quaterno.	N° 15
Petri Nicolay debitum debitor Franciscus Cometi in primo quaterno.	N° 16
Petri Nicolay debitum debitor Medicus in secundo quaterno.	N° 24
Pilirini Aulineti finis a Mulitino in secundo quaterno.	N° 26
Petri Nicolay debitum debitor Culaiuta in secundo quaterno.	N° 30
Petri antedicti debitum debitor Çavatus in tercio quaterno.	N° 40
Pupissii debitum debitor Medicus in tercio quaterno.	N° 53
Pauli Misini emptio a Galvano in quarto quaterno.	N° 76
Pupissii debitum debitor Dominicus de Forgaria in quinto quaterno.	N° 85
Petri Nicolay debitum debitor Caterina in septimo quaterno.	N° 119
Petri Bruni pacta cum Armano in septimo quaterno.	N° 130
Petri et Driussii debitum debitor Iohannes habitans in Flaybano in octavo quaterno.	N° 139
Petri procuratorium in octavo quaterno.	N° 141
Petri debitum debitor Mathiosius in octavo quaterno.	N° 144
Petri debitum debitor Iohannes de Paluça in octavo quaterno.	N° 149
Petri debitum debitor Culuscus Petenati in quaterno decimo.	N° 177
Petri Turbe debitum debitor Candusius in undecimo quaterno.	N° 198
Pasculi de Carnea locatio a fratre Iacobino in XI quaterno.	N° 201
Petri Nicolay debitum debitor Meynardus in XII quaterno.	N° 215
Petri Turbe debitum debitor Antonius de Cisterna in XII quaterno.	N° 217
Petri Nicolay debitum debitor Glemonus in XII quaterno.	N° 223
[Romei] procuratorium in XII quaterno.	N° 220
Radive procuratorium in XII quaterno.	N° 222
Sarayne Franciscuti emptio a Culuscio in nono quaterno.	N° 155
[Salvi] procuratorium in XI quaterno.	N° 205
Sabide filie Damusii sue dotis solutio in XI quaterno.	N° 209
[Tomasini] Petri et Leonardi tutorum Lene finis in secundo quaterno.	N° 29
[Ser] Tini procuratorium in secundo quaterno.	N° 31
Tome locatio a Glemono in quarto quaterno.	N° 58
Tristani debitum debitor Odoricus in sexto quaterno.	N° 110
Tibaldi debitum debitor Culaus in septimo quaterno.	N° 121
Ser Tini procuratorium in septimo quaterno.	N° 122
Tome de Maiano emptio ab Odorico in septimo quaterno.	N° 128

Tibaldi debitum debitor Bertuliscius in XI quaterno.	N° 210
Tusiti depositum in XII quaterno.	N° 218
Vidoni sartoris debitum debitor presbiter Henricus in sexto quaterno.	N° 101
Vidoni antedicti emptio a Francisco in sexto quaterno.	N° 109
Uliane procuratorium in XI quaterno.	N° 197
Uliane emptio a presbitero Daniele suo fratre in XIII quaterno.	N° ?
[Christofuli So]te emptio a Culuscio in nono quaterno.	N° 159

In primo luogo il redattore ha disposto gli elenchi alfabetici in modo di fare corrispondere a ciascuna lettera una facciata, agevolando così l'individuazione dei gruppi di nomi. Inoltre il redattore ha classificato i nominativi non in ordine rigorosamente alfabetico, bensì in base alla loro successione nei *quaterni*, cosicché – a titolo di esempio – Guarnerio precede Giorgio perché il suo atto è registrato nel quaderno decimo, mentre quello di Giorgio nel quaderno undicesimo. Infine appare evidente che l'inventario è organizzato soltanto sul registro dell'anno 1388 e ne restano esclusi gli altri registri, una prova ulteriore che la legatura ha raggruppato per comodità o per convenienza registri in origine del tutto separati.

Al catalogatore è sfuggito soltanto un manipolo di atti, ma mi sembra davvero semplicistico affermare che si sia trattato di una mera svista. Probabilmente si tratta di una ragione chiara al redattore, ma che non riusciamo a individuare con sicurezza²⁷⁶. D'altro canto si riscontra pure che alcuni atti sono stati recensiti per due volte: non sono molti, in tutto assommano a quattro²⁷⁷, ma in questo caso la spiegazione sta nell'aver recensito entrambe le parti del negozio, forse per disattenzione.

La tabella ci permette inoltre di constatare che manca quello che presumibilmente era l'ultimo quaderno dell'anno 1388, ossia il tredicesimo, che doveva estendersi al massimo fino al 24 dicembre 1388. Infatti si può sostenere con sufficiente certezza che il sistema di datazione – e quindi di ripartizione dei registri per anno – adottato da Giorgio fosse quello della Natività, un sistema per altro che si ritrova in moltissimi notai dell'area friulana: per fare un solo esempio, nel registro di Bernardo q. ser Rizzardo di Brazzacco inferiore, colle-

²⁷⁶ Gli atti non recensiti sono in tutto 38, cioè i nn. 3, 12, 19, 21, 23, 33, 36, 41, 44, 49, 50, 62, 63, 70, 73, 74, 80, 82, 86, 94, 95, 97, 100, 108, 114, 125, 126, 131, 134, 140, 143, 148, 150, 168, 174, 191, 224, forse il 233. Neanche in questo caso si può ricorrere alla spiegazione di una scelta tipologica, poiché tra gli atti non recensiti compaiono sia debiti cancellati sia debiti non cancellati – quindi presumibilmente non saldati – compaiono le tregue, le procure “ad lites”, le donazioni “inter vivos”, i contratti di prestazione d'opera... Non sembra che un criterio univoco abbia condotto all'esclusione di questi atti dall'indice.

²⁷⁷ Sono i nn. 20, 43, 92, 130.

ga sandanielese di Giorgio²⁷⁸. La tabella dei registri ci mostra che il quaderno che inizia l'anno 1389 – il primo atto è del 27 dicembre 1388 (n° 319) – non è affatto il tredicesimo mancante, in quanto gli atti dell'indice appartenenti al quaderno tredicesimo non vi sono registrati²⁷⁹. Qualche dubbio potrebbe sollevare l'atto n° 233, che corrisponderebbe alla recensione “Andree Morassini debitum debitor Çunutus Antonii Pilusii in XIII quaterno”. Tuttavia mancano i riscontri per le altre recensioni riferite al quaderno tredicesimo, cosicché sono propenso a ritenere che si tratti di una mera coincidenza.

Lo abbiamo già accennato: il materiale dovette essere esaminato e in qualche maniera organizzato, dal momento che ogni carta è stata numerata, però facciata per facciata secondo la paginazione moderna, in grafia settecentesca; il numero di facciata ricorre in ciascun foglio all'angolo superiore esterno. Il volume è dotato di alcuni fogli di guardia all'inizio e alla fine, sui quali ultimi è stata redatta una sorta di indice dei nomi che maggiormente interessavano il redattore – opera di Giusto Fontanini o del nipote? – integrata successivamente da qualche altro bibliotecario un poco troppo zelante, forse nel XIX secolo²⁸⁰.

Gli atti di Giorgio dovevano fare parte di un gruppetto di documenti, tra i quali diversi altri registri notarili²⁸¹, tutti incentrati su San Daniele e la sua

²⁷⁸ Il notariato di Bernardo sopravvive con un unico registro: se si scrono i quaderni, ci si accorge che l'inizio dell'annata corrisponde al 25 dicembre 1411 e la fine al 24 dicembre 1412. per questa ragione sulla copertina di pergamena è riportato per comodità “1411.1412” (cfr. Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico b. 3873).

²⁷⁹ La successione all'interno della medesima filza di quaderni è provata dalla ripetizione della datazione estesa: all'atto 22 inizia il secondo quaderno, all'atto n° 38 inizia il terzo quaderno e all'atto n° 58 è posto l'inizio del quarto quaderno. All'inizio del quinto quaderno, con l'atto n° 78, ricompare la datazione completa, come nei precedenti quaderni. Le altre ripartizioni dei quaderni sono in corrispondenza con l'atto n° 94 (sesto quaderno), dell'atto n° 113 (settimo quaderno), dell'atto n° 134 (ottavo quaderno), dell'atto n° 153 (nono quaderno), dell'atto n° 174 (decimo quaderno), dell'atto n° 194 (undicesimo quaderno), dell'atto n° 213 (dodicesimo quaderno).

²⁸⁰ Nel cod. 38 compare un cartiglio settecentesco inserito tra p. 293 e p. 294 (in questa edizione tra l'atto n° 266 e l'atto n. 267) che reca la trascrizione – assai sommaria, invero – dell'atto di presentazione di una lettera del vicario generale *in spiritualibus* Marquardo di Randeck a prete Angelo pievano di Ravis in data 19 dicembre 1388. Questo atto, per altro, è regolarmente registrato a p. 253 (atto n° 224). Il *recto* del cartiglio reca le scritte “Il signor Domenico - Il signor Pietro”: mi sembra un appunto rimasto casualmente rilegato nel volume e che potrebbe essere stato compilato per redigere il prontuario di nomi posto nelle pagine bianche alla fine del volume (p. 411). Il tutto dà veramente l'impressione di una certa frettolosa approssimazione nell'esame e poi nella rilegatura dei registri.

²⁸¹ Esiste un catalogo dei manoscritti sequestrati dalla Serenissima e poi alligati nell'archivio della Cancelleria secreta, redatto dal bibliotecario marciano Marco Foscarini (cfr. *La Biblioteca di Giusto Fontanini*, pp. 102-120), nel quale spiccano alcuni registri notarili – evidentemente saccheggiate da Fontanini – che sono assai interessanti e vale la pena qui elencare per una futura ricerca sul notariato sandanielese, perché evidentemente si sono conservati al di fuori delle vie ufficiali e ordinarie del conferimento a altri notai e quindi all'Archivio notarile, poi

giurisdizione, che giunsero a Fontanini da svariata provenienza²⁸², certamente allo scopo di ricostruire la storia della sua patria in uno de suoi progetti di enciclopedica erudizione storica sovente destinati a restare incompiuti, se pure riusciva a iniziarli.

Non molto resta da aggiungere sulle caratteristiche grafiche dei registri: la scrittura è assai standardizzata, a testimonianza del lungo apprendistato di Giorgio, e rientra nelle corsive notarili del XIV secolo²⁸³. Non si notano incertezze o correzioni, l'asse è verticale, il tratto continuo e posato. Da notare la caratteristica del nesso tra *i*, *m* e *n* e la vocale successiva: esso tende a trasformare la forma della lettera in una *r*, cosicché provoca sovente equivoci nella lettura della parola. A tratti lo scriba sembra rendersi conto dell'inappropriatezza del nesso, specie nei nomi, e si sforza di tracciarlo in modo conveniente, dimostrando di possedere con sicurezza l'arte della scrittura. Sembra dunque che tale inappropriatezza si possa ascrivere alla fretteolosità che prende lo scriba nella redazione degli atti.

Giorgio faceva uso delle *cedulae*, assolutamente proibite dalle *Constitutiones marquardine*²⁸⁴. Non è possibile accertarlo, poiché mancano elementi probatori decisivi, a differenza di altri notai, specialmente di quelli che erano ufficiali della Cancelleria patriarcale, che dovevano affrontare una massa di

aggregato all'Archivio di Stato di Udine. Sulla carenza di registri sandanielesi per il periodo medievale già si è detto più sopra.

- n. 3 - le note del prete Giovanni q. Anzutto da Agaro pievano di Tricesimo, notaio in San Daniele dal 1366 al 1382 (compare nel registro di Giorgio ai nn. 238 e 334), ora alla Biblioteca Marciana ms Lat. XIV, 95 (4603);
- n. 5 - le note di Indalpreto da Meduno, notaio in San Daniele dal 1364 al 1380, ora alla Marciana ms Lat. X, 94 (4602);
- n. 6 - le note di Antonio q. Niccolò q. ser Guarnerino (de Sonimbergo?), notaio in San Daniele dal 1369 al 1380, ora in Marciana ms Lat. X, 94 (4602);
- n. 8 - le note di Antonio q. Niccolò q. ser Guarnerino [di Solimbergo], notaio in San Daniele dal 1373 al 1387, ora in Marciana ms Lat. XIV, 80 (4601);
- n. 11 - "spolia manuscripta" di (Andrea?) Pittiani, ora in Marciana mss Lat. XIV, 82-92 (4243-4253).

²⁸² Il *corpus* di documenti originali raccolti da Fontanini ammonta a circa duemila pezzi: si tratta di un archivio davvero impressionante, che non mancò di sorprendere gli stessi catalogatori antichi, soprattutto per l'improntitudine che rivelava nel metodo del loro collazionatore. "È notorio che Monsignor Fontanini li teneva in conto d'un tesoro inestimabile, e fa meraviglia, come siagli riuscito di trarli fuori dagli Archivi delle Cancellerie Vescovili, o Capitolari de Friuli, oppure anche da quelle di Castella, e Città nobili, donde risulta irrefragabilmente, che furono tolti" notava Marco Foscarini nella menzionata *Relazione* al Consiglio dei Dieci (cfr. BRUSA, "Intrighi, sequestri e inventari", p. 94).

²⁸³ Cfr. FERRANDO, "Le scritture usuali".

²⁸⁴ Cfr. *Constitutiones* XIV, pp. 10-11: "si quis vero contrafecerit scribendo in cedulis seu inc artulis non quaternatis numero quadraginta cadat in penam xl denariorum applicandam dominio sub quo notariis ille residet".

scritture difficilmente gestibile immediatamente in quaderni e, probabilmente, in parte destinate a essere spedite proprio in forma di *cedulae* agli ufficiali patriarcali²⁸⁵. Tuttavia mi sembra difficile accettare che Giorgio – come anche altri notai – lavorasse sui registri per ogni richiesta di scrittura o almeno ritengo che non tutti gli atti egli imbreviasse direttamente sui suoi *quaterni*, ma si riservasse di registrare in un secondo momento. Mi induce a crederlo l'assoluta sicurezza nei nomi dei testimoni e delle parti, nelle confinazioni, nell'uso del formulario, senza cancellature depennamenti o correzioni, senza note emarginate e richiami nel testo, salvo rarissime eccezioni. Non vi si riconosce soltanto una professionalità standardizzata, ma un passaggio ulteriore da note informi a registrazioni ordinate e bene leggibili, sempre pronte per una futura consultazione o eventuale trascrizione per le parti, anche dopo la morte del loro redattore.

²⁸⁵ Questa ipotesi riguardo il lavoro della cancelleria patriarcale è stata da me dettagliata nel saggio "Alcune lettere dei patriarchi di Aquileia: una piccola casistica tardomedievale" di imminente pubblicazione per gli atti del Convegno trentino "Quaero ex tuis litteris. Carteggi tra basso medioevo e età moderna" (Trento 13-14 novembre 2014).

INDICE DEI REGESTI DEL REGISTRO DEL COD. 38

1. 1387 dicembre 25 – San Daniele, in casa di Morassa di ser Flecho. *Testamento nuncupativo di Morassa figlia di ser Flecho, con il quale dispone la propria sepoltura nella chiesa di San Michele e alcuni legati per il proprio anniversario e pro anima; istituisce alcuni legati a privati; nomina suo erede universale il figlio Cristoforo. Sono nominati esecutori il padre ser Flecho, il genero Francesco, Pietro di Niccolò e Pietro di Marquardo.*
2. 1388 gennaio 2 – San Daniele, sotto la loggia del comune. *Sentenza del gastaldo di San Daniele per la proclamazione del terzo e ultimo termine di comparizione prima del processo criminale a carico di Antonio figlio di Pietro Bruno di San Daniele, imputato dell'uccisione di Palombo di San Daniele e detenuto dal gastaldo. Notifica di pubblicazione della sentenza.*
3. 1388 gennaio 11 – San Daniele, nella bottega di Francesco orefice. *Procura "ad litem" con la quale Odorico quondam Niccolò di Nicolota di San Daniele nomina Leonardo Scros, suo fratello, e Bertrando quondam Gnoz di Mels, abitante in Udine, suoi procuratori per tutte le cause con i gastaldi di San Daniele radicate in appello presso il tribunale del rettore del patriarcato, il nunzio papale Ferdinando patriarca di Gerusalemme. Consuete clausole di salvaguardia.*
4. 1388 gennaio 13 – San Daniele, sotto la loggia del comune. *Sentenza del gastaldo di San Daniele che nomina il gastaldo stesso conservatore dell'eredità giacente del defunto Comucio di Meduno. Il provvedimento è stato preso su istanza della vedova di Comucio, la nobile Caterina.*
5. 1388 gennaio 14 – San Daniele, sotto la loggia del comune. *Sentenza del gastaldo di San Daniele nella vertenza tra Macora quondam Mesaii podestà di Rivis, agente, e Daniele quondam Pietro abitante in San Daniele, citato, riguardante il possesso di una vigna in Rivis. La sentenza stabilisce che Macora non può citare Daniele quale vicino di Rivis, in quanto quest'ultimo ha rinunciato alla vigna; Macora dovrà risarcire le spese giudiziarie sostenute da Daniele.*
6. 1388 gennaio 17 – San Daniele, sotto la loggia del comune. *Sentenza del gastaldo di San Daniele con la quale pubblica l'inizio del processo criminale contro Antonio figlio di Pietro Bruno di San Daniele, accusato dell'omicidio di Palombo di San Daniele, convocando le parti interessate. Notifica di pubblicazione.*

7. 1388 gennaio 19 – San Daniele, presso il macello. *Procura “ad lites” di Niccolò detto Chizano quondam Mainardo di San Daniele con la quale nomina suoi procuratori ser Antonio quondam ser Candido di Tolmezzo e Poglino quondam [...] nelle controversie con Tussutto da Socchieve di Carnia radicate in appello al tribunale del rettore del Patriarcato, Fernando patriarca di Gerusalemme. Consuete clausole di garanzia.*

8. 1388 gennaio 21 – San Daniele, sotto il porticato della casa degli eredi di Martino Lupo. *Divisionale dei beni tra Daniele quondam Mattia Zot di San Daniele, suo fratello Colo (Niccolò) e l'altro fratello Pupissio. Viene redatto elenco dei beni, situati in San Daniele e in Villanova, quindi viene effettuata la divisione in tre parti. Consuete clausole di garanzia del contratto.*

9. 1388 gennaio 21 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Atto di compravendita col quale Leonardo Rupritine quondam ser Micolo di San Daniele vende a Andrea quondam ser Pitiano di San Daniele una casa con cortile situata fuori la porta di San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di venti lire di soldi piccoli veronesi, contestualmente versate e quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

10. 1388 gennaio 21 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Contratto di locazione col quale Andrea quondam ser Pitiano di San Daniele affitta a Leonardo Rupritine quondam ser Micolo di San Daniele la casa che ha acquistato da questi con il precedente atto e della quale si forniscono i confini, a livello perpetuo, contro il versamento annuo di un affitto pari a ventiquattro denari nuovi aquileiesi, da corrispondere il giorno della circoncisione di Gesù (1° gennaio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

11. 1388 gennaio 24 – San Daniele, presso la bottega di Vidone sarto. *Procura “ad lites” con la quale Odorico quondam Niccolò di San Daniele nomina suo procuratore il fratello Pietro per la controversia con Margherita quondam Ausseto di Maiano. Consuete clausole di tutela del procuratore.*

12. 1388 gennaio 26 – San Daniele, sulla piazza del comune. *Atto cancellato: promessa di pagamento emessa da Giovanni quondam Francesco di Terzo di Carnia in favore di Daniele quondam Lirussio di San Daniele per l'ammontare di quarantotto lire di soldi piccoli veronesi a scadenza il giorno di Pasqua (29 marzo) a contro l'acquisto di sedici congi di vino terrano. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

13. 1388 gennaio 26 – San Daniele, sulla piazza presso il cimitero della chiesa

di San Michele. *Contratto di compravendita con il quale Alessio quondam Valterio di San Daniele vende al fabbro Bertolino quondam Misino di San Daniele un appezzamento di terra prativa, del quale di forniscono i confini, al prezzo di due marche di soldi piccoli veronesi, contestualmente versati e quietanzati. Manutentore è nominato Andrea di Corrado. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

14. 1388 gennaio 27 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Contratto di compravendita col quale Domenico quondam Matiussio detto Specie di San Daniele vende a Giovanni quondam Daniele Bisulino di San Daniele i diritti di decima sulla metà di una terra arativa, della quale si forniscono i confini, al prezzo di tre marche di soldi piccoli veronesi e di mezzo staio di segala, prezzo interamente versato e quietanzato. La decima di una mezzina di frumento dovrà essere versata annualmente la festa di san Giacomo (25 luglio) agli eredi di Niccolò di Nicolotta. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

15. 1388 gennaio 27 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Giacomo detto Primiato quondam Miculissio di Valle di San Daniele in favore di Pietro quondam Niccolò di Nicolotta di San Daniele, pari a sei lire di soldi piccoli veronesi, a scadenza la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

16. 1388 gennaio 20 – San Daniele, nella casa d'abitazione di Vidone sarto. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Francesco figlio di Leonardo Cometti di San Daniele in favore di Pietro quondam Niccolò di Nicolotta di San Daniele, pari a quindici marche di soldi piccoli veronesi, a scadenza la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

17. 1388 febbraio 1° – San Daniele, davanti la loggia del comune. *Sentenza criminale del gastaldo di San Daniele a chiusura del procedimento a carico di Antonio di Pietro Bruno di San Daniele per l'accusa di omicidio di Palombo di San Daniele. L'imputato è assolto con formula piena, in quanto nessuno si è presentato al processo dopo cinque udienze regolarmente pubblicate.*

18. 1388 febbraio 2 – San Daniele, nell'abitazione di Micolotta detta Mussessa. *Contratto di compravendita con il quale Niccolò quondam Comussio di Carpacco, abitante in San Daniele, vende a Daniele quondam Cavranino di San Daniele la metà di una casa in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di trentatré lire di soldi piccoli veronesi, interamente versate e quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

19. 1388 febbraio 2 – San Daniele, nell’abitazione di Micolotta detta Musessa. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Daniele quondam Cavranino di San Daniele in favore di Niccolò quondam Comussio di Carpacco, pari a trentatré lire di soldi piccoli veronesi, da liquidare in due rate, la prima di sedici lire il giorno di mercoledì delle Ceneri, la seconda di diciassette lire a metà Quaresima. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

20. 1388 febbraio 2 – San Daniele, nel cortile dell’abitazione di Daniele quondam ser Nicolussio notaio. *Promissione di matrimonio emessa da Giovanni Pauglano quondam Zutto di Fagagna per conto della nipote Zuana, figlia del defunto fratello Venerio, in favore di Culuscio figlio di Giovanni Bruno di San Daniele, per la festa di Pasqua. Giovanni Bruno emette contestuale analoga promessa per conto del figlio Culuscio. Inoltre Giovanni Pauglano s’impegna con Giovanni Bruno a versare quale fondo dotale tre marche di denari aquileiesi entro un anno e un giorno dall’ingresso nella casa coniugale e un campo sito a Maiano, del quale si forniscono i confini, oltre a alcune suppellettili. Nel caso di premorienza senza eredi di Zuana l’intera dote sarà restituita ai famigliari di Zuana, salvo otto lire di soldi; nel caso di premorienza di Culuscio senza eredi verranno dati a Zuana dodici lire di soldi come contropatto. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

21. 1388 febbraio 2 – San Daniele, nel cortile dell’abitazione di Daniele quondam ser Nicolussio notaio. *Promissione di Giovanni Bruni di San Daniele a Giovanni Pauglano di Fagagna con la quale egli s’impegna a fare emettere rinuncia all’eredità paterna a Zuana quondam Venerio di Fagagna entro tre giorni dalla richiesta dopo che ella sarà stata condotta in moglie dal figlio Culuscio. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

22. 1388 febbraio 3 – San Daniele, sulla pubblica via presso la porta dell’abitazione di Antonio compratore. *Contratto di compravendita con il quale Catroi quondam Pietro Pauloni di San Daniele vende a Antonio quondam Tiziano da Ceneda abitante in San Daniele la metà di un muro di confine tra le proprietà delle parti, al prezzo di dodici lire di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

23. 1388 febbraio 4 – San Daniele, presso (seglo). *Stipula di tregua tra Odorico quondam Cumucino di San Vito, abitante in San Daniele, e i suoi da una parte e Giacomo da Nogaredo e i suoi dall’altra fino alla festa di san Giorgio (23 aprile), sotto la pena di cinquanta lire di soldi per Odorico e di venticinque lire per Giacomo. Consuete clausole di garanzia di tregua.*

24. 1388 febbraio 4 – San Daniele, presso il macello. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Leonardo detto “Medico” quondam Miculossio di Turriaco e dal fideiussore Duce quondam Miculo Dreani di Susans in favore di Pietro quondam Niccolò di Nicolotta di San Daniele per novantatré soldi di piccoli veronesi entro la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

25. 1388 febbraio 10 – San Daniele, nell’abitazione di [...] notaio. *Quietanza emessa da Niccolò quondam Cumussio di Carpacco a Daniele quondam Cavanano di San Daniele per il pagamento della rata pari a sedici lire di soldi piccoli veronesi (cfr. atti nn. 18 e 19). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

26. 1388 febbraio 12 – San Daniele, presso la cantina di Giacomo Dominici. *Quietanza emessa da Nicolussio detto Mulitino di San Daniele a Pellegrino quondam Odorico Aulineti di San Daniele per il pagamento a saldo del mutuo contratto da Pellegrino e dal padre Odorico. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

27. 1388 febbraio 12 – San Daniele, presso la cantina di Giovanni quondam Puppo. *Contratto di compravendita col quale il decano Leonardo quondam Morassio di Marano vende a Culao quondam Salaruto di San Daniele il livello perpetuo di un appezzamento di terreno in San Daniele, del quale si forniscono i confini, al presso di due marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Il livello annuale corrisponde a dodici denari aquileiesi da versare al venditore il 1° di gennaio. Si impone all’acquirente la condizione di completare la costruzione di un muro di confine alto un passo lungo l’intero appezzamento entro il 3 maggio prossimo. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

28. 1388 febbraio 16 – San Daniele, (nell’abitazione?) di Marco testatore. *Testamento nuncupativo di Marco quondam Giovanni di Riuncico con il quale nomina sua erede universale la figlia Uliana, moglie di Francesco di Istra abitante in San Daniele; dispone l’anniversario al settimo e al trigesimo dalla sepoltura.*

29. 1388 febbraio 16 – San Daniele, nell’abitazione del notaio Giorgio. *Quietanza e remissione emessa da Lena quondam Paolo di San Daniele ai tutori giudiziari dei beni suoi e della sorella Uliana, Tommasino quondam Sabbadino Lucart, Pietro quondam Niccolò e Leonardo Munine di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

30. 1388 febbraio 16 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Colauta quondam Flumiano di Vidulis, abitante in San Daniele, in favore di Pietro quondam Niccolò di Nicolotta di Santo Daniele per l'importo di dodici lire di soldi piccoli veronesi, a scadenza il giorno di Pasqua. Viene istituita a garanzia una cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

31. 1388 febbraio 19 – Arcano superiore, nell'abitazione di ser Tino d'Arcano. *Procura emessa da ser Tino quondam ser Francesco d'Arcano superiore colla quale nomina suoi procuratori generali prete Agnolo pievano di San Martino di Rivis e Leonardo d'Arcano inferiore detto Dinuccio.*

32. 1388 febbraio 19 – Arcano superiore, nell'abitazione di ser Tino d'Arcano. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da ser Tino d'Arcano superiore in favore di Leonardo quondam Niccolò d'Arcano inferiore detto Dinuccio pari a venti ducati d'oro, a scadenza la festa di Pasqua (29 marzo). A garanzia del mutuo viene costituito un manso situato nel territorio di Arcano inferiore retto da Leonardo stesso e dal fratello Verono. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

33. 1388 febbraio 23 – San Daniele, nella cantina di Artico quondam Anzutto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Celo quondam Mucerio di Susans e dal fideiussore Abraam quondam Leonardo di Susans in favore di Pietro quondam Niccolò di Nicolotta di San Daniele per nove lire di soldi piccoli veronesi, a scadenza la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

34. 1388 febbraio 24 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Escussione di testimoni al tribunale del gastaldo di San Daniele nella causa tra Menico quondam Culoscio di Rodeano e Pietro Rivignato, già abitante in Rodeano, vertente sulla fideiussione emessa da Pietro in favore del quondam Culoscio per conto del quondam Duce di Rodeano per l'acquisto di sei orne di vino terrano al prezzo di sei lire di frisacensi aquileiesi all'una circa tre anni prima. I testimoni concordano nel sostenere la veridicità della fideiussione. Il consiglio del gastaldo sentenza che si debba concedere a Menico il nunzio comunale per effettuare il pignoramento sui beni di Pietro per l'importo della somma in fideiussione.*

35. 1388 febbraio 25 – San Daniele, presso l'abitazione di Antonio notaio. *Contratto di locazione con il quale il notaio Giorgio quondam Francesco di*

Paluzza affitta al notaio Antonio quondam Niccolò Pisani una casa con annessi terreno e cortile situata in San Daniele e della quale si forniscono i confini, a livello perpetuo di tre staia di frumento da versare annualmente la festa di san Giacomo (25 luglio) al locatore e di venticinque friscacensi da versare annualmente la festa della Candelora (2 febbraio) alla prepositura di Santo Stefano. Viene nominato nunzio in tenuta il testimone Giovanutto quondam Cicuto. Consuete clausole di garanzia del negozio.

36. 1388 febbraio 25 – San Daniele, presso l’abitazione di prete Daniele. *Atto cancellato: promissione di pagamento emessa da Cumucio quondam Daniele di San Daniele, abitante in Spilimbergo, in favore di Tibaldo quondam ser Niccolò di Susans, abitante in San Daniele, per l’acquisto di trentuno staia di frumento al prezzo di diciassette marche di soldi piccoli veronesi e settanta soldi, da versare la festa di Pasqua (29 marzo). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

37. 1388 febbraio 26 – San Daniele, nella cantina di Artico quondam Anzutto. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Tommasino quondam Lucart di San Daniele in favore di Artico quondam Anzutto di San Daniele per trentun lire di soldi piccoli veronesi, a scadenza la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del mutuo Tommasino pone un suo baiarzo situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

38. 1388 marzo 2 – San Daniele, presso l’abitazione di Mussessa. *Denuncia al tribunale del gastaldo da parte di Domenico Giacumine di San Daniele di un furto di fieno perpetrato da Liano di Collo. A prova di quanto affermato Domenico consegna al gastaldo un pergamasso e un cappuccio tolti a Liano.*

39. 1388 marzo 3 – San Daniele, nell’abitazione di Giorgio notaio. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Serafino quondam Daniele di Rivotta, abitante in San Daniele, in favore di Domenico quondam Toniutto di Flaibano per l’ammontare di nove staia e nove zumelle di frumento e tredici lire di soldi piccoli veronesi e sei soldi, da versare la festa di san Giorgio (23 aprile). A pegno del saldo il debitore pone una sua casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

40. 1388 marzo 8 – San Daniele, nella cantina di Artico quondam Anzutto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Niccolò detto Zavato abitante in San Daniele in favore di Pietro quondam Niccolò di Nicolotta di San Daniele, per quattro ducati d’oro, a scadenza la festa di Pasqua (29*

marzo). *A pegno del pagamento Niccolò mette una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

41. 1388 marzo 12 – San Daniele, nell’abitazione di prete Giovanni. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Lia quondam Michele di San Daniele in favore di prete Giovanni, pievano di San Daniele, per acquisto di dieci staia di segale al prezzo di quarantadue lire e mezza di soldi piccoli veronesi, da pagare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del pagamento il debitore pone una sua cantina situata in San Daniele e della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

42. 1388 marzo 15 – San Daniele, presso le cantine dei fratelli Leonardo e Pietro quondam Cometto. *Dichiarazione di soluzione della dote emessa da Michele quondam Pacassio di San Daniele a favore di Pietro quondam Cometto di San Daniele a seguito della promessa di Pietro, per l’ammontare di cinque marche di denari aquileiesi, quale fondo dotale della figlia Margarussa, moglie di Michele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

43. 1388 marzo 27 – San Daniele, presso l’abitazione del notaio Antonio. *Contratto di locazione col quale ser Glemone quondam ser Fante di San Daniele affitta a Niccolò quondam Cumussio di Carpacco, abitante in San Daniele, un suo baiarzo situato in Tremerdar e mezzo appezzamento di terra arativa nel territorio di San Daniele, dei quali si forniscono i confini, al canone annuo di livello perpetuo pari a uno staio di frumento, due congi di vino terrano e una spalla di maiale, da versarsi la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

44. 1388 marzo 30 – San Daniele, sulla piazza del comune. *Atto cancellato: promissione di soluzione emessa da Pietro quondam Filippo Egidio di San Daniele a Mulitino quondam Mulo di San Daniele per l’acquisto di un bove di manto rosso, al prezzo di venticinque lire di soldi, a scadenza la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Pietro pone un suo campo situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

45. 1388 aprile 4 – San Daniele, nel cortile dell’abitazione di prete Giovanni pievano. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emesso da Pietro Margareti di San Daniele in favore di prete Giovanni pievano di San Daniele per l’acquisto di sei sestari di segala, al prezzo di tre marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito*

Pietro pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.

46. 1388 aprile 6 – Arcano superiore, presso la cantina di Enrico quondam Niccolò di ser Roperto. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Tonso quondam Matiussio mugnaio di Arcano inferiore in favore di Enrico quondam Niccolò di ser Roperto per quattro marche di soldi piccoli veronesi, da saldare metà la festa di san Giacomo (25 luglio) e metà la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

47. 1388 aprile 6 – Arcano superiore, nell'abitazione di ser Tino quondam ser Francesco. *Atto di manomissione col quale Liussa quondam ser Coradela di San Daniele e moglie di ser Tino quondam ser Francesco d'Arcano, consenziente, libera, mediante donazione alla Chiesa di Aquileia, uno suo uomo di masnada, Culuscio quondam Domenico Zarbino di Arcano inferiore con tutti i suoi discendenti e i suoi beni. Costituisce quale nunzio in tenuta prete Agnolo pievano di Rivis. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

48. 1388 aprile 6 – Arcano superiore, nel borgo. *Contratto di locazione a livello perpetuo col quale ser Bartolomeo quondam ser Tommaso d'Arcano superiore affitta a Odorico quondam Leonardo Carnello di Rivis, detto Cutto, un appezzamento di terra di un passo e mezzo situato in Arcano superiore e del quale si forniscono i confini, al canone annuo di quattro denari e mezzo di moneta aquileiese, da versarsi il 1° gennaio. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

49. 1388 aprile 7 – San Daniele, nella cantina di Toffolo quondam Sotte. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Michelutto quondam Mattia di Riuncicco in favore di Toffolo quondam Sotte di San Daniele per due marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del mutuo Michelutto pone una sua cantina situata in San Daniele e della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

50. 1388 aprile 12 – San Daniele, nella cantina di Artico quondam Anzutto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Martino quondam Domenico e Menis quondam Buotro di Susans in favore di Pietro quondam Niccolò di Nicolotta di San Daniele per l'acquisto di tre staia di segala, al prezzo di tredici lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

51. 1388 aprile 18 – San Daniele, sopra il macello. *Quietanza e liberatoria emessa da ser Fleco quondam ser Ancelotto di Buia, abitante in San Daniele,*

in favore di Lorenzo figlio di Radivello quondam Lorenzo di Flaibano e di suo padre Radivello, che hanno reso ragione di quanto dovuto fino al giorno presente. Consuete clausole di garanzia del negozio.

52. 1388 aprile 19 – San Daniele, sopra [...] della porta che dà verso Spilimbergo. *Contratto di fornitura col quale Paolo quondam Misino di Gavonis, abitante in San Daniele, impegna Francesco quondam Giacomo Varnerio di Maiano a fornirgli per un anno le calzature, a sue spese, contro il pagamento di una marca di soldi veronesi, da versare in due rate, la prima di cento soldi la festa di san Giacomo (25 luglio), la seconda a saldo la festa di san Giorgio (23 aprile). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

53. 1388 aprile 19 – San Daniele, sotto il porticato della bottega degli eredi di Daniele Lupo. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Leonardo di Tiveriacco, detto Medico, in favore di Pupissio quondam Mattia Zot di San Daniele per l'acquisto di panno e di carne suina al prezzo di dieci lire di soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

54. 1388 aprile 19 – San Daniele, presso l'abitazione di Vidone sarto. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Giovanni quondam Minio Bastani di Susans in favore di Giovanni quondam Tonio di Carpacco per diciassette lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio) o otto giorni dopo. Su richiesta del debitore è costituito fideiussore Martino quondam Domenico di Susans. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

55. 1388 aprile 20 – San Daniele, presso la bottega di Vidone sarto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Micolò Cirusio quondam Giovanni di Cavazzo in favore di Daniele quondam Vidale di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano bianco, al prezzo di quarantatré lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

56. 1388 aprile 20 – San Daniele, presso la bottega di Giovanni sarto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Franzone quondam Niccolò di Suttrio in favore di Daniele quondam Lirussio di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano, al prezzo di quattro lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giovanni (24 giugno). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

57. 1388 aprile 20 – San Daniele, presso la bottega di ser Francesco orefice. *Accordo tra Daniele quondam Culao Lupi di San Daniele e Cristoforo quon-*

dam Zassio in base al quale, entro due anni dalla festa di san Giorgio (23 aprile), le due parti si devono fornire reciprocamente un paio di calzature del valore di cinquanta soldi. Consuete clausole di garanzia del negozio.

58. 1388 aprile 21 – San Daniele, sulla pubblica via presso l'abitazione del magister Lorenzo speciale. *Contratto di locazione col quale ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele affitta a livello perpetuo a Tommaso quondam Vendoio di Moruzzo, abitante in San Daniele, un appezzamento di terreno coltivato a viti e alberi situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini, al canone annuo ripartito in due rate, cioè la prima di uno staio di avena la festa di san Michele (29 settembre) e la seconda di una gallina e una spalla di maiale la festa di Natale. La condizione è che il conduttore scavi un fossato a sue spese tra detto terreno e quello del locatore e mantenga una buona coltivazione. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

59. 1388 aprile 24 – San Daniele, presso l'abitazione di Giovanni pellicciaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Domenico quondam Niccolò di Sant'Odorico in favore di Daniele quondam Lirussio di San Daniele per l'acquisto di carne suina, al prezzo di undici lire di denari di moneta nuova aquileiese, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Sono costituiti fideiussori Venuto Cucissi quondam Venuto di Carpacco per una marca di friscacensi, per la restante somma il padre del debitore. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

60. 1388 aprile 24 – San Daniele, presso l'abitazione di Agostino nunzio comunale. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Micolò quondam Giacomo di Formeaso, debitore principale, e Simone quondam Niccolò di Sezza, abitante in Formeaso, fideiussore, in favore di Andrea quondam Morassino di San Daniele, per l'acquisto di una trave al prezzo di otto lire di soldi piccoli veronesi e un vaso, da saldare la festa di san Giovanni battista (24 giugno). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

61. 1388 aprile 24 – San Daniele, presso l'abitazione di Agostino nunzio comunale. *Promissione di soluzione di debito emessa da Simone quondam Niccolò di Sezza, abitante in Formeaso, in favore di Andrea quondam Morassino di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano, al prezzo di undici lire e mezza di soldi piccoli veronesi e un vaso, da saldare la festa di san Giovanni (24 giugno). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

62. 1388 aprile 24 – San Daniele, presso l'abitazione di Agostino nunzio comunale. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Valterio*

quondam Simone di Formeaso in favore di Andrea quondam Morassino di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano, al prezzo di tre marche di soldi piccoli Veronesi e un vaso, da saldare la festa di san Giovanni (24 giugno). Consuete clausole di garanzia del negozio.

63. 1388 aprile 24 – San Daniele, sulla piazza. *Tregua tra Giacomo quondam Francesco di Nogaredo e i suoi da una parte e Odorico quondam Cumucino di San Vito e i suoi dall'altra fino alla festa di san Giovanni (24 giugno) sotto la pena di cento lire di soldi. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

64. 1388 aprile 25 – San Daniele, presso la cantina degli eredi di Giovanni di Niccolò. *Verbale del procedimento arbitrale nella vertenza tra Alberto camerario della Chiesa di San Daniele, attore, e Leonardo Misoi di San Daniele, convenuto, riguardo a un piano solariato ceduto per legato alla Chiesa di San Daniele dal quondam Pascolo e preteso da Leonardo. I due arbitri Artico quondam Anzutto e Pietro quondam Niccolò, ascoltano le dichiarazioni giurate dei vari testimoni addotti da Leonardo.*

65. 1388 aprile 26 – San Daniele, nella cantina di Cumucio Marcolini. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Francesco quondam Leonardo Cometti di San Daniele in favore di Daniele quondam Lirussio di San Daniele per l'acquisto di quaranta paia di calzature, al prezzo di diciotto lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

66. 1388 aprile 28 – San Daniele, [...] dell'abitazione di Giorgio notaio. *Quietanza e liberatoria emessa dal gastaldo e dal consiglio del Comune di San Daniele a Daniele quondam Pietro Signorelli per il suo ufficio di giurato del Comune, svolto l'anno precedente.*

67. 1388 maggio 1° – San Daniele, nell'abitazione di Giorgio notaio. *Quietanza e liberatoria emessa da Serafino quondam Daniele di Rivotta a Domenico quondam Toniussio di Flaibano per la soluzione del diritto di noleggio (nau-lum) dovuto per la conservazione di alcuni beni di Domenico che Serafino ha ricevuto in custodia. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

68. 1388 maggio 2 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Sentenza del gastaldo di San Daniele che concede il precone comunale a ser Endriussio quondam ser Mainardo di Villalta per effettuare la spangatura di alcuni beni immobili a causa dell'insolvenza degli affitti livellari.*

69. 1388 maggio 2 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Procura “ad litem” colla quale Meniga vedova di Daniele Lupi di San Daniele nomina Odorico di ser Varnerio di San Daniele suo procuratore speciale nella vertenza con Martino quondam Daniele Lupi. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

70. 1388 maggio 4 – San Daniele, presso l’abitazione di Artico quondam Anzutto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Iorio quondam Daniele di Maiano in favore di Artico quondam Anzutto di San Daniele per l’acquisto di tre staia di segala, al prezzo di dodici lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

71. 1388 maggio 6 – San Daniele, nella bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Niccolò quondam Alessio Anzutto di San Daniele in favore di Culuscio quondam Mullo di San Daniele per l’acquisto di tre congi di vino terrano, uno staio di segala e uno staio di miglio, al prezzo di quattordici lire e mezza di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Niccolò pone un suo baiarzo situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

72. 1388 maggio 7 – Arcano, nella cantina di Enrico quondam Niccolò. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Niccolò quondam Corrado pescatore di San Daniele, debitore principale, e Domenico suo fratello, fideiussore, in favore di Enrico quondam Niccolò di Arcano per l’acquisto di due staia di segala, al prezzo di nove lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

73. 1388 maggio 9 – San Daniele, nella bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito e di mutuo emessa da Giovanni quondam Mailano di Cavazzo, abitante in Tolmezzo, in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele, per l’acquisto di sette orne di vino terrano rosso e per un mutuo contratto, per complessive ventidue marche di soldi piccoli veronesi e quindici soldi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

74. 1388 maggio 11 – San Daniele, nella cantina di Artico quondam Anzutto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Comucio quondam Pechigno di San Daniele in favore di Pietro quondam Niccolò e di Artico quondam Anzutto per l’acquisto di una vacca “zimola”, al prezzo di venti lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A*

pegno del debito Comucio pone due suoi campi e un prato a sette settori, situati in San Daniele e dei quali si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.

75. 1388 maggio 12 – San Daniele, presso [...] di Daniele Lirussi. *Quietanza e liberatoria di restituzione di dote emessa da Pidrussio quondam Lorenzo di Ragogna in favore di Domenico quondam Alessio di San Daniele, che ha ottemperato il patto dotale, che imponeva la restituzione della dote di Francesca, figlia di Pidrussio, in caso di morte della moglie senza legittimi eredi. La dote consiste in una marca e quattro pecore insieme con altre suppellettili.*

76. 1388 maggio 12 – San Daniele, presso la bottega di [...]. *Contratto di compravendita col quale Galvano quondam Nicolussio Fiorentino di San Daniele vende a Paolo quondam Misino di Giavons tutto quanto si trova entro le due sponde di muro della casa di Galvano locata a Paolo e della quale si forniscono i confini, al prezzo di undici lire di soldi piccoli veronesi, interamente versati e dei quali si dà contestuale quietanza. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

77. 1388 maggio 16 – San Daniele, nell'abitazione di Giorgio notaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Niccolò quondam Maroldino di Cavazzo, debitore principale, e Micolo quondam Giovanni Da(n) dolo di Cavazzo, fideiussore, in favore di Francesco orefice, abitante in San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano bianco, al prezzo di quattordici lire di soldi, dal saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

78. 1388 maggio 17 – San Daniele, sotto il porticato dell'abitazione di Miniuto quondam Dotto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Niccolò quondam Giacomo di Terzo di Carnia in favore di Daniele quondam Lirussio di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano rosso, al prezzo di tredici lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Daniele (3 gennaio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

79. 1388 maggio 17, San Daniele, sotto il porticato dell'abitazione di Miniuto quondam Dotto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Micolo quondam Giacomo di Formeaso di Carnia in favore di Daniele quondam Lirussio di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano, al prezzo di trenta lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

80. 1388 maggio 21 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di vendita emessa da Niccolò quondam Flum di Povoletto in favore di Brunetti quondam Bertolissio di Biauzzo, abitante a Spilimbergo, per venti staia e mezza di sale secondo la misura di San Daniele, al prezzo di settanta soldi per staio, già versati e contestualmente quietanzati. La vendita dovrà avvenire entro venti giorni dalla stesura dell'atto. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

81. 1388 maggio 22 – San Daniele, presso il macello. *Quietanza e liberatoria emessa da Niccolò quondam Giacomo da Rodeano, Leonardo quondam Domenico Tamburlini di San Daniele e Paolo di Nogaredo in favore di Antonio quondam Niccolò Pisani di San Daniele per aver ricevuto da Antonio la loro spettanza di taglia e di refusione concernenti Ermanno sarto tedesco, catturato e detenuto da Antonio, Niccolò, Paolo e da Antonio di Barbeano e Uliano di Varmo. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

82. 1388 maggio 22 – San Daniele, presso il macello. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Serafino quondam Domenico Girardi di Pignano in favore di Domenico quondam Lirussio di San Daniele per l'acquisto di una cavalla di manto rosso, al prezzo di ventisette lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Serafino pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

83. 1388 maggio 24 – San Daniele, nell'abitazione di Giorgio notaio. *Contratto di cessione di diritti col quale Coluscio quondam prete Ambrosio di Farla cede alla sorella Fosca, moglie di Micuccio tedesco abitante in Farla, tutti i suoi diritti su una cantina situata in San Daniele e della quale si forniscono i confini, al prezzo di quattro marche di denari di moneta aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

84. 1388 maggio 25 – San Daniele, nell'abitazione di Giovanni testatore. *Testamento nuncupativo di Giovanni quondam Giacomo Endriuzano di San Daniele col quale nomina sua erede universale la moglie Agnesutta, erige a sua sepoltura il cimitero della chiesa di San Michele in San Daniele e istituisce una serie di legati pii e privati con obblighi di anniversario. Stabilisce infine che, dopo la morte di Agnesutta, i suoi beni andranno metà al fratello Corrado e metà ai nipoti Bartolomeo e Giovanni.*

85. 1388 maggio 25 – San Daniele, sotto il portico dell'abitazione del quondam Daniele Lupi. *Promissione di soluzione di debito emessa da Domenico quon-*

dam Giacomo Vidoni di Forgaria, abitante in Ragogna in favore di Pupissio quondam Mattia Zot di San Daniele per l'acquisto di una cavalla di manto nero, al prezzo di ventuno lire di denari aquileiesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.

86. 1388 maggio 28 – San Daniele, nella cantina di Blasuto di Muris. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Culao Vidussi di San Daniele, debitore principale, e Minioto quondam Giacomo Citaruti di San Daniele, fideiussore, in favore di Pietro Meligo quondam Andrea de Bronzacco di San Daniele, per l'importo di otto marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giovanni battista (24 giugno). A pegno del mutuo Minioto, su istanza del debitore principale, pone due sue cantine situate in San Daniele e delle quali si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

87. 1388 maggio 29 – San Daniele, presso la cantina di Corrado pescatore. *Contratto di compravendita col quale Niccolò quondam Bertolo fabbro di San Daniele vende a Francesco quondam Leonardo Cometti di San Daniele il livello perpetuo di suo appezzamento di terreno ortivo situato in San Daniele e del quale si forniscono i confini, al prezzo di una marca di soldi piccoli veronesi, interamente versata e contestualmente quietanzata. Il canone del livello perpetuo annuale ammonta a sette denari di moneta aquileiese, da versare a Niccolò e ai suoi eredi otto giorni prima del mercoledì delle Ceneri. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

88. 1388 maggio 31 – San Daniele, davanti alla cantina oggetto dell'atto. *Contratto di compravendita col quale Francesco quondam Nasutto di Farla vende a Giovanni suo fratello tutti i suoi diritti su una cantina condivisa col fratello e situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di ventisei lire di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

89. 1388 giugno 1° – San Daniele, nella cantina in affitto di Giorgio notaio. *Contratto di locazione col quale Alberto quondam ser Artico di Farla, abitante in San Daniele, affitta il diritto feudale di mangano a Giorgio quondam Odorico Pasqualis di San Daniele, consistente in un campo a viti e alberi situato in San Daniele e del quale si forniscono i confini, al canone annuale di due mezzine e mezza di frumento da versare al locatore la festa di san Michele (29 settembre) e di due denari aquileiesi da versare ai chi ne ha diritto "pro colta" in due rate, cioè un denaro la festa di san Giorgio (23 aprile) e un denaro la festa di san Michele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

90. 1388 giugno 2 – San Daniele, nell’abitazione di Francesco orefice. *Contratto di compravendita col quale Bartolomeo detto Glemono quondam ser Fante di San Daniele vende a Alberto quondam ser Artico di Farla, abitante in San Daniele, un campo situato nella tavella di Ragogna e del quale si forniscono i confini, al prezzo di sei marche e mezza di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

91. 1388 giugno 2 – San Daniele, nella cantina in affitto di Giorgio notaio. *Contratto di locazione col quale Bartolomeo detto Glemono quondam ser Fante di San Daniele affitta a Agostino quondam Matteo di San Daniele due campi e un orto situati in San Daniele e dei quali si forniscono i confini, vincolato per quindici anni al canone annuo di uno staio e mezzo di frumento, uno staio e mezzo di avena, una spalla di porco e una gallina da versare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

92. 1388 giugno 3 – San Daniele, presso il macello. *Contratto di locazione col quale Bartolomeo detto Glemono quondam ser Fante di San Daniele affitta a livello perpetuo a Culao quondam Mauro di Ragogna un suo sedime con baiarzo, due campi e mezzo, sette appezzamenti di terra prativa situati in Ragogna e dei quali si forniscono i confini, al canone annuale di uno staio di frumento, uno di avena e uno di miglio, una spalla di porco e una gallina, da versare la festa di san Michele (29 settembre). È nominato nunzio in tenuta Liano quondam Bruno Nigrisio di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

93. 1388 giugno 4 – San Daniele. *Atto di notificazione di vendita all’incanto pronunciata dal nunzio del Comune Agostino riguardante i beni esistenti in San Daniele e distretto appartenenti a Pietro Rivignato, abitante in Tolmezzo, a titolo di pegno, su richiesta di Menis quondam Culoscio di Rodeano. La vendita avrà luogo il sabato successivo all’ottavo giorno dalla data del bando.*

94. 1388 giugno 7 – San Daniele, nella cantina degli eredi di Giovanni di Niccolò. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Rodolfo quondam Michele di Ignano, abitante in Spilimbergo, in favore di Pupissio quondam Mattia Zot di San Daniele per l’acquisto di una cavalla di manto rosso, al prezzo di sei ducati d’oro e ventisei soldi, da saldare alla scadenza di un mese dalla data presente. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

95. 1388 giugno 7 – San Daniele, nella cantina di Daniele Lirussio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Cumucio quondam Daniele di San Daniele, abitante in Spilimbergo, in favore di Tibaldo quondam ser*

Niccolò di Susans, abitante in San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di frumento, al prezzo di trentuno lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.

96. 1388 giugno 10 – San Daniele, presso la bottega nell'abitazione di Francesco orefice. *Promissione di soluzione di debito emessa da Pellegrino quondam Odorico Aulineto di San Daniele in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele per l'acquisto di due bovi, uno di manto rosso e l'altro di manto bruno, al prezzo di quarantasette lire di denari di moneta nuova aquileiese, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

97. 1388 giugno 22 – San Daniele, nella bottega di Francesco orefice. *Patto di prestazione d'opera col quale Culuscio di San Daniele, detto Mulitino, si accorda con il mugnaio Candussio quondam Domenico, abitante in San Daniele, affinché eserciti la sua arte per un anno completo nel mulino che Culuscio possiede per metà insieme con donna Lucia vedova di ser Zanutto di San Daniele. Candussio tratterrà la metà dei ricavi. Viene posta la penalità di cinquanta lire di soldi piccoli veronesi in caso di contravvenzione del patto. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

98. 1388 giugno 25 – Arcano superiore, presso la chiesa di Santa Maria. *Contratto di compravendita col quale ser Tino quondam ser Francesco di Arcano superiore vende a ser Bartolomeo quondam ser Tomasio di Arcano superiore, che agisce anche per conto dei suoi nipoti, i fratelli Pertoldo e Gabriele, un appezzamento di terra situata nel castello di Arcano superiore con tutti i suoi muri in pietra e le pertinenze, al prezzo di venti ducati d'oro, interamente versati e contestualmente quietanzati. Viene nominato nunzio in tenuta Micolo quondam Stefano di Arcano. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

99. 1388 giugno 27 – San Daniele, sopra il terreno locato. *Contratto di locazione col quale ser Endriussio quondam ser Mainardo di Villalta, in qualità di procuratore di donna Francesca sua moglie, affitta il livello perpetuo di un appezzamento di terra dell'estensione di tre passi situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini, a Culao figlio di Gallo di San Daniele, al canone annuale di dodici denari aquileiesi da versare a donna Francesca o ai suoi eredi il 1° di gennaio. Viene nominato nunzio in tenuta ser Giuliano quondam ser Tocio di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

100. 1388 luglio 1° – San Daniele, presso la cantina di Tibaldo quondam ser Niccolò. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Gio-*

vanni Tribicino di Paluzza in favore di Tibaldo quondam ser Niccolò di Susans, abitante in San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano bianco, al prezzo di ventitré lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di santa Maria del mese di agosto (15 agosto). Consuete clausole di garanzia del negozio.

101. 1388 luglio 3 – San Daniele, nella cantina in affitto di Giorgio notaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da prete Enrico quondam Babanico di San Daniele in favore del sarto Vidone quondam Giacomo di San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano bianco e rosso, al prezzo di sessantasette lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la prossima festa di Pasqua (8 aprile). A pegno del debito prete Enrico pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

102. 1388 luglio 3 – Arcano superiore, nell'abitazione di ser Tino quondam ser Francesco. *Testamento nuncupativo di donna Liussa moglie di ser Tino quondam ser Francesco di Arcano superiore, con il quale nomina erede il marito ser Tino, elegge a luogo della sua sepoltura la chiesa di San Mauro; quindi istituisce una serie di legati pii e privati, anche per assicurare il suo anniversario. Consuete clausole testamentarie.*

103. 1388 luglio 5 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Daniele quondam Romano di Maiano in favore di Niccolò quondam Venuto detto Zanato, abitante in San Daniele, per cinque marche di denari di moneta nuova aquileiese, da saldare in due rate, la prima della metà la festa di san Michele (29 settembre), la seconda metà la festa di san Michele dell'anno successivo. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

104. 1388 luglio 6 – San Daniele, nella cantina di Subeta quondam Fedele. *Contratto di compravendita col quale Morassio quondam Fanzuto di San Daniele vende ai fratelli Francesco e Marco figli di Odorico Armeline di San Daniele e al loro padre la metà di un campo di terra arativa situata in San Daniele, di cui si forniscono i confini, al prezzo di quattro marche di denari di moneta nuova aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. Viene nominato nunzio in tenuta prete Daniele quondam Zilio. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

105. 1388 luglio 6 – San Daniele, nella bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Francesco quondam*

Leonardo Cometti di San Daniele in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di cuoi, al prezzo di undici marche e mezza di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.

106. 1388 luglio 11 – San Daniele, nell'abitazione di Giorgio notaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Micolo quondam Giovanni di Cavazzo di Carnia, detto Tarussio, in favore di Daniele quondam Vidale di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di vino terrano bianco, al prezzo di venti lire di soldi piccoli veronesi e otto soldi, da saldare la festa di san Martino (11 novembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

107. 1388 luglio 12 – San Daniele, presso l'abitazione di Vidone sarto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Giacomo quondam Francesco da Nogaredo in favore di Daniele quondam Pietro di Rodeano, abitante in San Daniele, per l'acquisto di una cavalla di manto rosso, al prezzo di cinquanta lire di soldi piccoli veronesi, da saldare in due rate, la prima pari alla metà dell'importo la festa di san Martino (11 novembre), la seconda la festa di Natale. A pegno del debito Giacomo pone la sua casa, nella quale abita a canone livellario. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

108. 1388 luglio 15 – San Daniele, presso l'abitazione di Cicuto oste. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Niccolò quondam Minio di Venzone e Niccolò quondam Culuscio di Buia in favore dell'oste Cicuto quondam Anzuto, abitante in San Daniele, per l'importo di diciotto ducati d'oro, da saldare a quindici giorni. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

109. 1388 luglio 15 – San Daniele, presso la casa di Vidone sarto. *Contratto di compravendita col quale Francesco quondam Leonardo Cometti di San Daniele vende al sarto Vidone quondam Giacomo di San Daniele un appezzamento di terra piantato a vigneto situato in San Daniele e del quale si forniscono i confini, al prezzo di quattro marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Il compratore dovrà versare a Niccolò quondam Bertolo fabbro il livello perpetuo annuale di cinquantuno denari di moneta nuova aquileiese otto giorni prima del mercoledì delle Ceneri. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

110. 1388 luglio 19 – San Daniele, presso l'abitazione degli eredi di Miculissio Cometti. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Odorico quondam Cumucino di San Vito, abitante in San Daniele, in favore di Tristano quondam Giacomo Viglaudo di Venzone, abitante in Flagogna,*

per l'importo di quindici ducati d'oro, da saldare la festa di san Martino (11 novembre). Sono nominati fideiussori donna Margirussa vedova di Miculissio Cometti di San Daniele e Pietro quondam Miculissio Cometti. Consuete clausole di garanzia del negozio.

111. 1388 luglio 20 – San Daniele, nella cantina di Pietro Turba. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Francesco quondam Leonardo Cometti di San Daniele e Amerlico quondam [...] di San Daniele in favore del magister cerdone Leonardo quondam Artico di Buia, abitante in Pordezone, che agisce per conto di Cumucio quondam Giovanni Marcolini di San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di cuoi, al prezzo di settantasei lire di soldi piccoli veronesi, da saldare in due rate ciascuna della metà, la prima la festa di san Michele (29 settembre), la seconda la festa di Natale. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

112. 1388 luglio 25 – San Daniele, sulla piazza. *Contratto di locazione col quale Odorico Armiline, camerario della chiesa di San Michele, agendo con il consenso del gastaldo e del consiglio della Terra di San Daniele, affitta a Martino quondam Daniele Lupi di San Daniele una casa o bottega coperta in tegole situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al canone livellario perpetuo di cinquanta soldi piccoli veronesi da versare alla Camera della chiesa di San Michele il 1° di gennaio. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

113. 1388 luglio 26 – San Daniele, nella cantina acquistata da Domenico quondam Toni. *Contratto di compravendita col quale Morassa quondam Miculo di San Daniele vende a Domenico quondam Toni di Ragogna, camerario della chiesa di Santa Maria di Villanova, che agisce in tale veste, una cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di tre marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate.*

114. 1388 luglio 30 – San Daniele, sotto il porticato dell'abitazione di Cicuto oste. *Atto di donazione "inter vivos" col quale Leonardo Meresalgino quondam Tommasino di Spilimbergo dona a Niccolò quondam Giacomo fabbro di Rodeano i suoi diritti su un credito di due ducati d'oro nei confronti di Zunuto barbitonsore quondam Leonardo di San Daniele, quale residuo di credito di quattro ducati d'oro, come risulta da un atto steso dal notaio Giorgio. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

115. 1388 agosto 2 – San Daniele, sulla piazza. *Sentenza del gastaldo di San Daniele colla quale dispone che il nunzio comunale proceda al pignoramento dei beni immobili di Daniele quondam Nicolussio di Meduno, abitante in San*

Daniele, su richiesta del creditore ser Endriussio quondam ser Mainardo di Villalta, agente per affitti insoluti, dopo che il nunzio comunale ha dichiarato che nel precedente pignoramento sui beni mobili egli non ne ha trovati a sufficienza.

116. 1388 agosto 2 – San Daniele, sulla piazza. Procura “ad lites” colla quale ser Endriussio quondam ser Mainardo di Villalta, anche a nome della moglie donna Francesca, nomina suoi procuratori Culao quondam Bertulissio di San Daniele, abitante in Udine, e Torcolo quondam Rodolfo di Ragogna nella vertenza che ha con Daniele quondam ser Nicolussio notaio di Meduno, abitante in San Daniele. Consuete clausole di garanzia dell’operato dei procuratori.

117. 1388 agosto 3 – San Daniele, sulla [piazza]. Promissione di soluzione di mutuo emessa da Domenico figlio di Venerio di Sant’Odorico in favore di Bertolino quondam Misino di San Daniele per l’importo di una marca di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). È nominato fideiussore Matiussio quondam Minucio di Sant’Odorico. Consuete clausole di garanzia del negozio.

118. 1388 agosto 3 – San Daniele, sotto la loggia comunale. Sentenza del gastaldo di San Daniele colla quale, dopo dibattimento, si condanna Daniele quondam ser Nicolussio notaio di Meduno, abitante in San Daniele, al pagamento di tutte le spese cui è andato e andrà incontro ser Endriussio quondam ser Mainardo di Villalta, agente, finché Daniele non avrà refuso a ser Endriussio il debito per il livello insoluto.

119. 1388 agosto 9 – San Daniele, sulla piazza. Promissione di soluzione di mutuo emessa da Caterina vedova di Niccolò di Campofornido, massara degli eredi di Giovanni Niccolò di San Daniele, in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele, per otto ducati d’oro, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.

120. 1388 agosto 11 – San Daniele, presso l’abitazione di Cicuto oste. Promissione di soluzione di debito emessa da Giovanni quondam Scussio e Donato quondam Avance di Fanna in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele per l’acquisto di ventiquattro porci, al prezzo di undici marche di denari di moneta nuova aquileiese, da saldare la festa di Ognissanti. Consuete clausole di garanzia del negozio.

121. 1388 agosto 11 – San Daniele, presso l’abitazione di Odorico quondam Cumucino. Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da

Culao quondam Salaruto di San Daniele in favore di Tibaldo quondam ser Niccolò di Susans, abitante in San Daniele, per cinquanta lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di Natale. A pegno del debito Culao pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.

122. 1388 agosto 12 – Arcano superiore, nel borgo. *Procura “ad lites” colla quale ser Tino quondam ser Francesco di Arcano superiore nomina i fratelli Enrico e Driuccio quondam Niccolò, Micolò quondam Stefano e Culuscio Landine di Arcano inferiore suoi procuratori per tutte le vertenze al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di salvaguardia dei procuratori.*

123. 1388 agosto 16- San Daniele, sotto il porticato dell’abitazione di Francesco orefice. *Quietanza e remissione emessa da ser Zuliano quondam ser Tocio, procuratore di Lucia e Margherita quondam Frutulino di San Daniele, in favore di Culao, procuratore di Aulina quondam Durlico di Cosegliano, per la soluzione del debito di Aulina nei confronti di Lucia e Margherita.*

124. 1388 agosto 16 – San Daniele, presso l’abitazione di Musessa. *Accordo di compromesso arbitrato tra ser Niccolò quondam ser Brissino e ser Antonio quondam ser Federico di Toppo col quale si affidano alla decisione arbitrato di ser Flecho quondam ser Ancelotto di Buia e ser Zuliano quondam ser Tocio di San Daniele riguardo a una compravendita fatta da ser Niccolò da Francesco di Carnia. La scadenza dell’arbitrato è la festa della Santa Croce. Sotto pena di cento soldi piccoli veronesi. Consuete clausole di garanzia dell’arbitrato.*

125. 1388 agosto 17 – San Daniele presso [...] degli eredi di Giovanni di Niccolò. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Iorio quondam Daniele di Maiano, debitore principale, e Vidone quondam Giacomo di San Daniele, fideiussore, in favore di Artico quondam Anzuto e di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per l’acquisto di un bove, al prezzo di otto lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

126. 1388 agosto 20 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Comparizione e istanza di appello presso il tribunale del gastaldo di San Daniele da parte di Cumucio di Prodolone, macellaio, che è rappresentato da ser Andrea de Monticoli.*

127. 1388 agosto 23 – San Daniele, presso l’abitazione di Giovanni Pietro Cane. *Promissione di soluzione di debito emessa da Martino quondam Dome-*

nico Maf...] di Turrida in favore di Andrea quondam Morassino di San Daniele per l'acquisto di una cavalla dal manto nero, al prezzo di dodici lire e sedici soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.

128. 1388 agosto 3 – San Daniele, presso l'abitazione di Giovanni Pietro Cane. *Contratto di compravendita col quale Odorico quondam Niccolò di Carpacco vende a Tomado quondam Meinardo di Maiano una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di cinque marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. l'acquirente dovrà versare il canone livellario perpetuo di cinque denari di moneta aquileiese annualmente il 1° gennaio alla chiesa di Santa Maria di San Daniele. È nominato nunzio in tenuta Osto quondam Niccolò di Carpacco, fratello del venditore. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

129. 1388 agosto 14 – San Daniele, davanti l'abitazione di Vidone sarto. *Contratto di compravendita col quale Serafino quondam Daniele di Rivotta vende a Domenico quondam Toniusso di Flaibano una sua casa col tetto in paglia situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di dodici marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. L'acquirente dovrà versare il canone livellario perpetuo di otto denari di moneta aquileiese alla chiesa di Santa Maria ogni anno il 1° di gennaio. È nominato nunzio in tenuta Alberto quondam ser Artico di Farla. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

130. 1388 agosto 14 – San Daniele, sul campo di Merchioto Signorelli, in stalis. *Atto di consegna di dote e soluzione colla quale Pietro quondam Bruno di San Daniele dona a Armanno quondam Armanno di Maybuech, marito di sua figlia Gnisuta, il diritto di abitazione in due sue case situate in San Daniele, delle quali si forniscono i confini, e consegna alcuni "paramenti". Consuete clausole di garanzia del negozio.*

131. 1388 agosto 25 – San Daniele, presso il macello. *Procura "ad lites" colla quale il notaio Antonio quondam Niccolò, Pietro quondam Odorico Pasqualis, Leonardo quondam Domenico, Cristoforo quondam Martinuccio e il notaio Giorgio di Paluzza nominano loro procuratori ser Galvano quondam ser Ettore, Giovanutto figlio di Cicuto di San Daniele, Lorenzo Arpucci e Nicoluccio di Santa Maria la Longa, abitante in Udine, affinché li rappresentino in ogni vertenza che hanno o avranno al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di tutela dei procuratori.*

132. 1388 agosto 31 – San Daniele, sulla piazza. *Contratto di locazione col quale ser Melchiorre quondam ser Pidrussio di Aviano affitta a Bertolo quondam Vorlico di Pignano, abitante in San Daniele, un suo manso situato in Rodeano e già condotto da Duce di Rodeano, con tutte le sue pertinenze e diritti, per la durata di quattordici anni dalla festa di san Michele (29 settembre), al canone annuo di affitto semplice di tre staia di frumento, uno staio di segala, due staia di avena, due staia di miglio e ventiquattro denari aquileiesi. Sono esclusi dal versamento del canone i primi due anni dei quattordici pattuiti. Con obbligo di miglioramento. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

133. 1388 agosto 31 – San Daniele, sulla piazza. *Quietanza e liberatoria emessa da Miniussa vedova di Daniele Lupi in favore di Martino quondam Daniele Lupi, amministratore dell'eredità di Daniele Lupi, per aver ricevuto diciotto lire di denari aquileiesi dovuti per un bove recato da Miniussa in casa del quondam Daniele.*

134. 1388 settembre 2 – San Daniele, sotto il rovere presso l'abitazione di Tibaldo quondam Niccolò. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa dallo speciale Guarnerio quondam Enrico di Gemona in favore di Tibaldo quondam ser Niccolò di Susans per l'acquisto di cento libbre di pepe, al prezzo di tredici marche di soldi piccoli veronesi, da saldare in due rate di eguale importo, cioè la prima la festa di san Michele (29 settembre), la seconda la festa di san Martino (11 novembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

135. 1388 settembre 4 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Promissione di soluzione di debito emessa da Giovanni quondam Domenico Malef...] di Savorgnano in favore di Andrea quondam Morassino di San Daniele per l'acquisto di due cavalle, al prezzo di tredici ducati d'oro e venti soldi di piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Giovanni pone una sua casa dal tetto in tegole situata in San Vito, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

136. 1388 settembre 4 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Procura speciale colla quale donna Caterina quondam Culuscio e sorella di Galvano di San Daniele nomina suo procuratore Uliano quondam .. di Santa Marizza, affinché svolga una ricerca del cadavere del fratello Galvano, morto in mare per una tempesta, e riporti indietro i suoi beni. Clausole di garanzia del procuratore.*

137. 1388 settembre 6 – San Daniele, sulla piazza. *Procura "ad lites" colla quale Gerdrude quondam ser Candido di Flagogna, moglie di Paolo quondam*

ser Niccolò di Ragogna, che dà il suo consenso, nomina ser Niccolò Soldanerio di Udine e il notaio Candido di Tarcento, abitante in Udine, suoi procuratori in tutte le vertenze che ha e che avrà al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.

138. 1388 settembre 8 – San Daniele, nell’abitazione del testatore. *Testamento nuncupativo col quale Danela quondam Vidale di San Daniele erige a luogo della propria sepoltura il cimitero della chiesa di San Michele. Istituisce una serie di legati pii “pro anima” e di legati privati. Nomina suoi eredi universali i figli Pietro e Giacomo. Consuete clausole di garanzia del testamento.*

139. 1388 settembre 8 – San Daniele, presso l’abitazione di Odorico Danielle. *Promissione di soluzione di debito emessa da Giovanni quondam Niccolò fabbro, abitante in Flaibano, in favore di Pietro quondam Niccolò e Driussio quondam Daniele di Turrida, abitante in San Daniele, per l’acquisto di una cavalla di manto rosso, al prezzo di sette ducati d’oro e quarantaquattro soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Giovanni pone una sua cantina situata in San Daniele e della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

140. 1388 settembre 10 – San Daniele, sulla piazza. *Procura “ad lites” colla quale Andrea quondam Pitiano di San Daniele nomina suoi procuratori Artico quondam Anzuto e Niccolò quondam Mainardo dei San Daniele nella vertenza con Giovanni quondam Mailano di Tolmezzo. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

141. 1388 settembre 11 – San Daniele, sulla piazza. *Procura generale colla quale Pietro quondam Niccolò di San Daniele nomina Giacomo Michisoto, Pietro Catino di Venzone, Bertrando di Mels e Artico quondam Anzuto di San Daniele suoi procuratori generali. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

142. 1388 settembre 12 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Sentenza del gastaldo del comune di San Daniele colla quale, sulla base di un pubblico “instrumento” allegato, assegna a ser Bertolo quondam ser Zanuto di San Daniele il nunzio comunale per eseguire il pignoramento dei beni di Linneto quondam Chau di San Daniele in qualità di erede di Chau fino al soddisfacimento del credito.*

143. 1388 settembre 13 – San Daniele presso la bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Miniussa quon-*

dam Marcuccio di Rodeano, abitante in San Daniele, in favore di Daniele quondam Pietro di Rodeano per l'acquisto di un quantitativo di frumento, al prezzo di otto marche e trentasette soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Martino (11 novembre). A pegno del debito Miniussa pone una sua cantina situata in San Daniele, posta sotto la sua abitazione. Consuete clausole di garanzia del negozio.

144. 1388 settembre 13 – San Daniele, sulla piazza. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Matiussio quondam Paolo di Carpacco in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per tre marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Martino (11 novembre). A pegno del debito Matiussio pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

145. 1388 settembre 14 – San Daniele, [presso] l'abitazione di Vidone sarto. *Contratto di compravendita col quale Pietro quondam Culao di Agaro di San Daniele vende a Giacomo quondam Bertolo di San Daniele la metà di una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di cinque marche e quaranta soldi piccoli veronesi, interamente versati e contestualmente quietanzati. L'acquirente dovrà versare ogni anno il 1° gennaio un canone di livello perpetuo di cinque denari aquileiesi agli eredi del quondam ser Ettore di San Daniele. È nominato nunzio in tenuta Leonardo quondam Cometto di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

146. 1388 settembre 20 – San Daniele, sulla piazza. *Quietanza e liberatoria colla quale ser Fleco quondam ser Ancelotto di Buia, abitante in San Daniele, riceve da Abramo quondam Leonardo di Susans il saldo del muto contratto. Clausole consuete di garanzia del negozio.*

147. 1388 settembre 20 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Contratto di compravendita col quale Micolo quondam Pietro Pizolotto di Villanova vende a sua figlia Maria un suo solario colla copertura in paglia situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini, al prezzo di sei marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. È nominata nunzia in tenuta donna Lucia vedova di ser Zanuto di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

148. 1388 settembre 27 – San Daniele, presso l'abitazione di Odorico quondam Cumucino. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da prete Fradocio quondam Zassio di San Daniele in favore di ser Bertolo quondam ser Zanuto di San Daniele per nove ducati d'oro, da saldare la festa*

di san Martino (11 novembre). A pegno del debito prete Fradocio pone un suo solaio con la copertura in tegole situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.

149. 1388 settembre 28 – San Daniele, presso l’abitazione di Vidone sarto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Giovanni Tribicino di Paluzza di Carnia in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per l’acquisto di un quantitativo di vino terrano, al prezzo di ventidue lire e mezza di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Martino (11 novembre). A pegno del debito Giovanni pone un suo carro ferrato e una sua cavalla dal manto nero. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

150. 1388 settembre 30 – San Daniele, presso l’abitazione di Vidone sarto. *Procura colla quale Caterina quondam Paolo di Udine e moglie di Giovanni quondam Bilissio di San Daniele nomina il marito Giovanni suo procuratore generale e speciale in tutte le vertenze che abbia o avrà al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

151. 1388 ottobre 3 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Sentenza del gastaldo di San Daniele colla quale si assegna a ser Bertolo quondam ser Zanuto di San Daniele, agente, il nunzio comunale, affinché esegua il pignoramento sui beni immobili di Linuto quondam Cau di San Daniele, dopo aver ascoltato la relazione del nunzio comunale sull’inesistenza di beni mobili pignorabili al detto Linuto.*

152. 1388 ottobre 5 – San Daniele. *Decreto dispositivo di vendita all’incanto dei beni immobili appartenenti a Linuto quondam Cau di San Daniele, come da elenco redatto dal nunzio comunale, a refusione del debito contratto con ser Bertolo quondam ser Zanuto di San Daniele. La vendita avrà luogo il giovedì successivo, esclusivamente alla presenza del manutentore.*

153. 1388 ottobre 5 ottobre – San Daniele. *Decreto dispositivo di vendita all’incanto della casa situata in San Daniele appartenente a Stefano quondam Niccolò Bertolo di Maiano, erede del fratello Cono, per l’insolvenza del debito contratto da Cono nei confronti di Antonio quondam Tiziano di Ceneda, agente. La vendita avrà luogo il sabato successivo, esclusivamente alla presenza del manutentore.*

154. 1388 ottobre 9 – San Daniele, nella residenza di palazzo di ser Niccolò quondam ser Artico. *Procura “ad lites” colla quale i nobili Guarnerio di ser Tommasuccio, Bertolo quondam ser Zanuto e Niccolò quondam ser Artico di*

San Daniele nominano ser Corrado quondam ser Lissio di San Daniele loro procuratore in tutte le vertenze che hanno e che avranno con ser Federico quondam ser Bielo di Savorgnano, abitante a Madrisio. Consuete clausole di tutela del procuratore.

155. 1388 ottobre 12 – San Daniele, [presso] l'abitazione di donna Clara quondam Francescutto. *Contratto di compravendita col quale Culuscio quondam Giovanni Micoli di San Daniele vende a donna Saraina quondam Francescutto di San Daniele, moglie di Giovanni quondam Cicuto di San Tomaso, che acconsente, una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di sei marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. L'acquirente dovrà versare ogni anno a ser Corrado quondam ser Lissio di San Daniele il canone di livello perpetuo di sei denari di moneta aquileiese. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

156. 1338 ottobre 18 – San Daniele, presso la casa di mas[...]. *Contratto di locazione col quale prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, nella veste di procuratore di ser Guarnerio di San Daniele, affitta a Simone quondam .. di Madrisio un manso situato in Madrisio e retto dallo stesso Simone per un periodo di dieci anni, versando annualmente l'affitto di quattro staia di frumento, due staia di avena, tre staia di miglio, due staia di sorgo, due congi di vino, dodici frisacensi e due galline colle uova. A pegno del versamento del canone Simone pone una sua cantina situata in Fagagna, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

157. 1388 ottobre 18 – San Daniele, presso la casa di mas[...]. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Enrico quondam Pic[...] di Bannia in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, quale procuratore di ser Guarnerio di San Daniele, per sette ducati d'oro da saldare la festa di san Michele (11 novembre). A pegno del prestito Enrico pone due sue vacche. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

158. 1388 ottobre 21 – San Daniele, presso l'abitazione di Vidone sarto. *Contratto di compravendita col quale Antonio quondam Fuiacino di San Daniele vende a Domenico quondam Alessio Sandri di San Daniele il diritto di feudo ministeriale delle lettere patriarcali su cinque campi, un baiarzo e tre appezzamenti prativi situati in San Daniele, dei quali si forniscono i confini con tutte le pertinenze e i diritti, al prezzo di dieci marche e mezza di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate.*

159. 1388 ottobre 22 – San Daniele, in [...] di Toffolo quondam Sotta. *Contratto di compravendita col quale Culuscio quondam Daniele Furidruche di San Daniele vende a Toffolo quondam Sotta di San Daniele una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di otto marche e mezza di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. L'acquirente dovrà versare ogni anno il 1° gennaio alla Prepositura di Santo Stefano il canone di livello perpetuo di cinque soldi veronesi. È nominato nunzio in tenuta Leonardo quondam Cometto di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

160. 1388 ottobre 25 – San Daniele, sul ballatoio dell'abitazione del pievano Giovanni. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Matiussio quondam Mich di San Daniele in favore di prete Giovanni, pievano di San Daniele, per sette marche e quaranta soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Matiussio pone una sua cantina situata in San Daniele e una sua piccola braida situata in Ronco, delle quali si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

161. 1388 ottobre 26 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Promissione di soluzione di debito emessa da Fino quondam Daniele di Turrida in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele per l'acquisto di due bovi, al prezzo di dieci ducati d'oro, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Fino pone i due medesimi bovi. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

162. 1388 ottobre 26 – San Daniele, presso la cantina di ser Cumucio quondam Giovanni Marcolini. *Procura "ad lites" colla quale Bodiç quondam Giovanni di Sant'Odorico, abitante in San Daniele, nomina Lorenzo Arpuccio, abitante in Udine, e Antonio quondam Çassi dei San Daniele suoi procuratori nella vertenza che ha con ser Tino quondam ser Francesco di Arcano superiore al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

163. 1388 ottobre 28 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Contratto di locazione col quale ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele affitta a Agostino quondam Marco, nunzio comunale, il livello perpetuo di un suo orto situato in Tremerdar, del quale si forniscono i confini, pattuendo il canone annuale di mezzo staio di frumento da corrispondere la festa di san Michele (29 settembre) e di una spalla di porco da corrispondere la festa di Natale. La condizione è che il conduttore possa utilizzare l'acqua di una pozza situata "ad sortes" condivisa con Niccolò di Carpacco, abitante in San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

164. 1388 ottobre 28 – San Daniele, presso l’abitazione di Clara quondam Francescutto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Domenico quondam Valeto di Cosegliano in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l’acquisto di due vacche, al prezzo di otto ducati d’oro e venti soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Domenico pone le medesime due vacche. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

165. 1388 ottobre 29 – San Daniele, presso l’abitazione di Vidone sarto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Giovanni di Pozzo in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l’acquisto di due vacche, al prezzo di otto ducati d’oro e venti soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Giovanni pone le medesime due vacche. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

166. 1388 ottobre 29 – San Daniele, presso l’abitazione di Vidone sarto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Brunetto figlio di Michele (duarum) in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l’acquisto di due vacche, al prezzo di otto ducati d’oro e venti soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Brunetto pone le medesime due vacche. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

167. 1388 ottobre 29 – San Daniele, nell’abitazione di Giorgio notaio. *Promissione di soluzione di debito emessa da Uliano quondam Firlinus di Goricizza in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l’acquisto di due vacche, al prezzo di sette ducati d’oro, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Uliano pone le medesime due vacche. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

168. 1388 ottobre 29 – San Daniele, sulla piazza. *Promissione di soluzione di debito emessa da Vidussio quondam Radio di Flaibano in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l’acquisto di una cavalla di manto nero, al prezzo di otto ducati d’oro, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Vidussio pone la medesima cavalla. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

169. 1388 ottobre 29 – San Daniele, nella bottega di Vidone sarto. *Contratto di compravendita col quale Antonio quondam Bilissio di San Daniele vende al fratello Federico quondam Bilissio il diritto di feudo di mangano della Chiesa di Aquileia, al prezzo di tre marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. il feudo consiste nella metà di un appezzamento di terra arativa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. L'acquirente dovrà versare un canone annuale di un denaro aquileiese la festa di san Giorgio (23 aprile) a Pellegrino quondam Odorico Aulineti di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

170. 1388 ottobre 30 – San Daniele, presso l'abitazione di Vidone sarto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Giovanni quondam Odorico da Morsano in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l'acquisto di una cavalla di manto rosso, al prezzo di undici ducati d'oro, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Giovanni pone la medesima cavalla. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

171. 1388 ottobre 30 – San Daniele, nell'abitazione di Vidone sarto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Pietro figlio di Bertino di Morsano in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l'acquisto di un puledro dal manto rosso, al prezzo di cinque ducati d'oro, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Pietro pone il medesimo puledro.*

172. 1388 novembre 1° – San Daniele, presso l'abitazione di Odorico quondam Cumucio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Giacomo quondam Miculissio, detto Primiato, debitore principale, e Giovanni della Riva, abitante in San Daniele, fideiussore, in favore di Niccolò quondam Giovanni Frassini di Gemona a saldo dell'acquisto di una cavalla dal manto rosso, per cinque ducati e mezzo d'oro, da saldare la festa di Natale. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

173. 1388 novembre 1° – San Daniele, presso l'abitazione di Odorico quondam Cumucio. *Promissione di indennità dalla fideiussione emessa da Giacomo quondam Miculissio, detto Primiato, in favore di Giovanni della Riva, per la garanzia data nell'acquisto della cavalla dal manto rosso da Niccolò quondam Giovanni Frassini di Gemona (atto n° 172).*

174. 1388 novembre 1° – San Daniele, sulla piazza. *Procura "ad lites" colla quale Giacomo figlio di Valentino, Francesco quondam Matiussio e Antonio*

quondam Antonio di Arcano inferiore nominano ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele loro procuratore nella vertenza che hanno con Giovanni Volpato di Giavons. Consuete clausole di garanzia del procuratore.

175. 1338 novembre 1° – San Daniele, sotto il porticato dell'abitazione di Giovanni quondam Pietro Cane. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Culuscio quondam Giovanni Micoli di San Daniele in favore di Daniele quondam Pietro di Rodeano, abitante in San Daniele, per l'acquisto di quattro staia di frumento, al prezzo di diciannove lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Culuscio pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

176. 1388 novembre 1° – San Daniele, sulla piazza. *Decreto di investitura del feudo delle lettere patriarcali situato in San Daniele compiuta dal gastaldo di San Daniele in favore di Domenico quondam Alessio Sandri di San Daniele, che ne ha acquistato quota dei beni da Antonio quondam Fuyacino (cfr. n° 158).*

177. 1388 novembre 2 – San Daniele, presso il macello. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Culuscio quondam Petenato di San Daniele in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per sei lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di Natale. A pegno del debito Culuscio pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

178. 1338 novembre 2 – San Daniele, nell'abitazione di ser Guarnerio. *Contratto di compravendita col quale ser Bertolo quondam ser Zanuto di San Daniele vende a donna Agnese quondam Comello di Farla, abitante in Maiano, una cantina dalla copertura in paglia situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di cinquanta lire di denari di moneta aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. l'acquirente dovrà versare ogni anno il 1° gennaio il canone di livello perpetuo di undici denari aquileiesi ai fratelli Galvano e Bertolo quondam ser Ettore di San Daniele. È nominato nunzio in tenuta Enrico quondam Comello di Farla. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

179. 1388 novembre 2 – San Daniele, nell'abitazione di ser Guarnerio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da donna Agnese quondam Comello di Farla in favore di ser Bertolo quondam ser Zanuto di San Daniele per trentotto lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di Natale.*

A pegno del debito Agnese pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.

180. 1388 novembre 3 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Promissione di soluzione di debito emessa da Giacomo quondam Giuliano di Mortegliano in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l'acquisto di una vacca dal manto bruno, al prezzo di quattro ducato d'oro e dieci soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Giacomo pone la medesima vacca. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

181. 1388 novembre 3 – San Daniele, nell'abitazione di Vidone sarto. *Deposizione giurata di Stefano quondam Giuliano Marzoni, testimone prodotto da Meinardo quondam Purgulino di San Daniele nella vertenza successoria con il fratello Linuto. Stefano dichiara che fu presente quando Purgulino istituì legatari la moglie di Meinardo e i loro figli e non altri.*

182. 1388 novembre 4 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Sentenza del gastaldo di San Daniele nella vertenza tra Meinardo quondam Purgulino e Linuto suo fratello, colla quale si stabilisce che tutti i beni mobili e immobili di proprietà del quondam Purgulino devono essere divisi in parti eguali tra i suoi figli, cioè Tommasino, Nutto, Meinardo e Linuto.*

183. 1388 novembre 6 – San Daniele, presso l'abitazione di Armanno sarto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Paolo quondam Misino di Giavons in favore del sarto Armanno teutonico, abitante in San Daniele, per due marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di Pentecoste (6 giugno). A pegno del debito Paolo pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

184. 1388 novembre 6 – San Daniele, nel cortile dell'abitazione di donna Clara quondam Francescutto. *Procura "ad lites" colla quale donna Clara quondam Francescutto di San Daniele nomina Giovannutto quondam Cicuto di San Tomaso suo procuratore nella vertenza con Odorico Russitto di San Daniele in tutti i gradi di giudizio. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

185. 1388 novembre 6 – San Daniele, sulla piazza. *Procura "ad lites" colla quale Venerio detto Passero nella qualità di camerario della Fraternità di Santa Maria nomina Pietro quondam Michele Zachai di San Daniele suo procuratore nella vertenza con Paolo di Troi di Carnia in tutti i gradi di giudizio. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

186. 1388 novembre 6 – San Daniele, sulla piazza. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Micolo quondam Martino di Clauzetto in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele per l'acquisto di sette teli di panno di lana, al prezzo di quindici marche e centotrentasei soldi piccoli veronesi, da saldare il mercoledì delle Ceneri (3 marzo). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

187. 1388 novembre 6 – San Daniele, presso l'abitazione di Vidone sarto. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da prete Daniele quondam Zunuto della Mora di San Daniele e Uliana moglie di Daniele Camanino in favore di prete Giovanni pievano di Versa, per sei ducati d'oro, da saldare il mercoledì delle Ceneri (3 marzo). A pegno del debito i due debitori pongono due loro case con cortile situate in San Daniele, delle quali si forniscono i confini. Una abitata da Uliana e l'altra da Armano sarto. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

188. 1388 novembre 10 – San Daniele, sulla piazza. *Promissione di soluzione di debito emessa da Brunetta vedova di Odorico Pizulo di Turruda in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l'acquisto di una vacca dal manto rosso, al prezzo di tre ducati d'oro, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Brunetta pone la medesima vacca. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

189. 1388 novembre 10 – San Daniele, sulla piazza. *Promissione di soluzione di debito emessa da Andrea quondam Marco di Belvedere in favore di prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, che agisce per conto di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele, per l'acquisto di due vacche dal manto "çimulo", al prezzo di otto ducati d'oro e venti soldi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Andrea pone le medesime due vacche. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

190. 1388 novembre 10 – San Daniele. *Decreto dispositivo col quale si dispone mediante nunzio comunale la vendita all'incanto di una cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, appartenente a Niccolò di Giovanni Bertolotto di Villanova, in seguito a sentenza del tribunale della Terra di San Daniele, per insolvenza del debito contratto con Francesco quondam ser Antonio portolano, abitante in San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di sale. La vendita all'incanto avrà luogo il sabato successivo.*

191. 1388 novembre 10 – San Daniele, nella cantina di prete Giovanni pievano di San Daniele. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da*

Toso quondam Odorico di Vidulis in favore di prete Giovanni pievano di San Daniele per l'acquisto di quarantuno staia di segala, al prezzo di venti marche di soldi piccoli veronesi, da saldare in due rate eguali, la prima la festa di Natale, la seconda la festa di Pasqua (18 aprile). È nominato fideiussore Leonardo quondam Cometto di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.

192. 1388 novembre 14 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Sentenza del gastaldo di San Daniele colla quale si dichiara che è possibile procedere alla vendita della cantina situata in San Daniele appartenente a Niccolò di Giovanni Bertolotto di Villanova, su istanza di Francesco quondam ser Antonio portolano, creditore per ventidue lire e mezza di soldi.*

193. 1388 novembre 17 – San Daniele, presso il cimitero della chiesa di San Michele. *Promissione di soluzione di debito emessa da Giovanni quondam Pidrussio di Gleris in favore del pellicciaio Iorio quondam Odorico di San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di panno di lana, al prezzo di trentasette lire e sei soldi piccoli veronesi, da saldare il mercoledì delle Ceneri (3 marzo). A pegno del debito Giovanni pone una sua casa dalla copertura in tegole situata in San Vito, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

194. 1388 novembre 18 – San Daniele, nel cortile dell'abitazione di prete Giovanni pievano di Versa. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Menico quondam Giovanni di Giavons in favore di prete Giovanni pievano di Versa, abitante in San Daniele, per quattro ducati d'oro, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

195. 1388 novembre 21 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Patto di arbitrato col quale Meinardo quondam Purgulino e Agnese sua moglie da una parte e i fratelli Linuto e Mutto quondam Purgulino dall'altra stabiliscono di affidare la loro vertenza sull'eredità paterna alla decisione arbitrare di Leonardo quondam Cometto, Giacomo Domenici, Iorio pellicciaio e Simone quondam Meinardo. Il termine per la decisione arbitrare è fissato al 1° gennaio. Sotto pena di venticinque lire di soldi piccoli veronesi. Consuete clausole di garanzia degli arbitri e di rispetto dell'arbitrato.*

196. 1388 novembre 22 – San Daniele, presso la casa di Musessa. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Antonio quondam Zassio di San Daniele in favore di ser Fleco quondam ser Ancelotto di Buia per dieci marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di Pasqua (18 aprile). A*

pegno del debito Antonio pone una sua casa con cortile e baiarzo situata in San Daniele, fuori porta Fontanella, nella quale vive. Consuete clausole di garanzia del negozio.

197. 1388 novembre 22 – San Daniele, presso l’abitazione di Tibaldo oste. *Procura “ad lites” colla quale Uliana moglie di Manfredo di Maiano, col consenso dello stesso, nomina suo fratello Salvino quondam Odorico di San Daniele suo procuratore nella vertenza con gli eredi di Purgulino di San Daniele in tutti i gradi di giudizio. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

198. 1388 novembre 24 – San Daniele, presso la cantina di Daniele quondam Lirussio. *Promissione di soluzione di debito emessa da Candussio quondam Michelutto di Casarsa in favore di Pietro quondam Niccolò Marconi di San Daniele, per l’acquisto di un quantitativo di frumento e di segala, al prezzo di quarantatré lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

199. 1388 novembre 24 – San Daniele, presso l’abitazione di Pietro di Niccolò. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Martino quondam Daniele Lupi di San Daniele in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele per l’acquisto di venti astucci in cuoio, al prezzo di trenta lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di Pasqua (18 aprile). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

200. 1388 novembre 24 – San Daniele, presso l’abitazione di Pietro di Niccolò. *Procura “ad lites” colla quale Leonardo quondam Domenico Tamburlini e il notaio Giorgio nominano il notaio Lorenzo Arpucci, il notaio Nicoluccio di Santa Maria la Longa, abitante in Udine, e il notaio Antonio di San Daniele loro procuratori nella vertenza con Lipo di Tolmezzo. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

201. 1388 novembre 25 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Contratto di locazione col quale frate Giacomino precettore della Casa Giovannita di San Tomaso affitta a Pascolo quondam Marco dal Lunch di Fresis una porzione del manso appartenente alla Casa e i mansi situati a Fresis, dei quali si forniscono i confini, al canone annuo di dieci soldi piccoli veronesi da saldare la festa di Natale. È nominato nunzio in tenuta Leonardo quondam Stefano di Enemonzo. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

202. 1388 novembre 25 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Verbale di contestazione elevata da Maria quondam Giacomo de Fresis, detto Ragazzo,*

contro la locazione stipulata da frate Giacomino precettore della Casa Giovannita di San Tomaso con Pascolo quondam Marco dal Lunch di Fresis per una porzione del manso appartenente alla Casa e per i mansi situati a Fresis, perché Maria vanta diritti sui beni locati in qualità di erede di sua madre Margirussa, vedova di Giacomo. Lo stesso frate Giacomino aveva convocati Maria e Pascolo per stabilire chi avesse la precedenza nei diritti.

203. 1388 novembre 25 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Contratto di locazione col quale frate Giacomino precettore della Casa Giovannita di San Tomaso affitta a Mattia quondam Futino fabbro di Lungis di Carnia un manso della Casa situato a Lungis in località Clipion e retto da Leonardo sarto di Lungis, con tutte le sue pertinenze, al canone annuale di quindici libbre di formaggio da versare la festa di Natale. Il locatore dichiara che egli ha stipulato questa locazione su richiesta di Zermano figlio di Leonardo di Lungis. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

204. 1388 novembre 25 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Procura generale colla quale frate Giacomino precettore della Casa Giovannita di San Tomaso nomina Gusseto di Tolmezzo suo procuratore generale. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

205. 1388 novembre 26 – San Daniele, presso l'abitazione di Francesco orefice. *Procura "ad lites" colla quale ser Salvo quondam ser Nastasino di Ragogna nomina ser Candido quondam ser Anzo di Ragogna suo procuratore per tutte le vertenze che ha e che avrà presso al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

206. 1388 novembre 28 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Bertulissio quondam Domenico Tosi di Castions (?) in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele, per l'acquisto della restante parte di un quantitativo di maiali, al prezzo di quindici marche e quaranta denari di moneta Aquileiese, da saldare il mercoledì delle Ceneri (3 marzo). A pegno del debito Bertulissio pone un suo manso situato in Rividischia e retto da Leonardo Scogla, che versa il canone annuale di tre staia di frumento, tre staia di miglio, tre staia di avena, tre orne di vino, una gallina, una spalla di porco e venti denari. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

207. 1388 novembre 29 – San Daniele, nell'abitazione di prete Giovanni pievano di San Daniele. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Antonio quondam Niccolò Pisani di San Daniele e Margherita sua moglie in favore di*

Agnese quondam ser Bartolomeo, madre di Antonio, per trentacinque marche di soldi piccoli veronesi, da saldare in quindici anni a partire dalla festa di Natale. È nominato fideiussore prete Giovanni pievano. Consuete clausole di garanzia del negozio.

208. 1388 dicembre 1° – San Daniele, presso il macello. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Culao figlio di Gallo di San Daniele in favore di Andrea quondam Pitiano di San Daniele, per l'acquisto di un quantitativo di cuoi bovini, al prezzo di trentanove lire di soldi piccoli veronesi, da saldare in due rate eguali, la prima la festa di Pasqua (18 aprile), la seconda la festa di Pentecoste (6 giugno). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

209. 1388 dicembre 1 – San Daniele, nella cantina di Odorico [...] di San Vito. *Quietanza di soluzione di dote colla quale Martino quondam Daniele Lupi di San Daniele dichiara di avere ricevuto da Adamussio quondam Meinarduccio di San Daniele dieci marche di denari di moneta nuova aquileiese quale dote della moglie, Sabida figlia di Adamussio, dando contestuale liberatoria. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

210. 1388 dicembre 3 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Bertolussio quondam Mattia di San Daniele in favore di Tibaldo quondam ser Niccolò di Susans, per due marche di soldi piccoli veronesi, da saldare il mercoledì delle Ceneri (3 marzo). A pegno del debito Bertolussio pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

211. 1388 dicembre 3 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Quietanza di soluzione di dote colla quale Pietro quondam Niccolò di San Daniele dichiara di avere ricevuto il pagamento della dote della moglie Lena da parte del fratello di lei, Benvenuto quondam magister Averardo di Mels, pari a ottantasette marche di denari di moneta nuova aquileiese, mediante Andrea quondam Pitiano di San Daniele, che riceve liberatoria da Pietro. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

212. 1388 dicembre 3 – San Daniele, presso la cantina degli eredi di Giovanni di Niccolò. *Procura "ad lites" colla quale donna Clara quondam Franciscutto di San Daniele nomina Martino Tommasini, Bertrando di Mels, abitante in Udine, ser Glemo quondam ser Fante e Pietro di Niccolò di San Daniele suoi procuratori nelle vertenze con Flumino di Caporiacco e suo nipote Bernardo al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

213. 1388 dicembre 6 – San Daniele, sotto il porticato dell’abitazione di Giovanni di Pietro Cane. *Contratto di compravendita col quale Matiussio quondam Mich di San Daniele vende a Giacomo quondam Bertolo di San Daniele il diritto del feudo di mangano della Chiesa di Aquileia in San Daniele, al prezzo di otto marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. il feudo consiste in due campi situati in San Daniele e dei quali si forniscono i confini. L’acquirente dovrà versare al venditore il diritto feudale annuale di due denari aquileiesi la festa di san Giorgio (23 aprile). È nominato nunzio in tenuta Leonardo quondam Cometto di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

214. 1388 dicembre 6 – San Daniele, presso l’officina di Domenico fabbro. *Contratto di locazione col quale ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele affitta a Domenico quondam Vendoio di Moruzzo, fabbro abitante in San Daniele, un baiarzo, una braida e metà di un appezzamento di terra arativa piantumata a viti e alberi, situati in San Daniele, di ciascuno dei quali sono forniti i confini, al canone annuale di livello perpetuo di due staia e mezza di frumento, uno staio di segala, un quarto di avena, una gallina con dieci uova e una spalla di porco, da versare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

215. 1388 dicembre 6 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Mainardo quondam Purgulino e Michele quondam Mattia Marzoni di San Daniele in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per quattro staia di segala, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

216. 1388 dicembre 6 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Promissione di soluzione di debito emessa da Marcuccio “arzatore”, debitore principale, e Giacomo Domenici, fideiussore, in favore di Mulitino quondam Mullo di San Daniele, per l’acquisto di otto staia di cereali (segala e miglio), al prezzo di tre marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Marcuccio pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

217. 1388 dicembre 6 – San Daniele, presso il macello. *Promissione di soluzione di debito emessa da Antonio Burçitini di Cisterna in favore di Pietro Turba di San Daniele, per l’acquisto di un quantitativo di segala e miglio, al prezzo di sei marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Antonio pone una sua casa con la copertura in tegole*

situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.

218. 1388 dicembre 8 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Verbale di deposito col quale Tosito quondam Giacomo di Grions affida a ser Zuliano quondam ser Tocio gastaldo di San Daniele la somma di ventuno lire di soldi quale saldo per affitti non soluti a donna Stilichia di Mels, come convenuto con il procuratore di lei ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele. Il gastaldo custodirà la somma in attesa che donna Stilichia mediante il suo procuratore emetta quietanza e liberatoria a Tosito.*

219. 1388 dicembre 14 – San Daniele, sotto il porticato dell’abitazione di Daniele Lupi. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Daniele quondam Pietro Signorelli di San Daniele in favore di Mulitino quondam Mullo di San Daniele per l’acquisto di otto staia e mezzo di segala e quattro staia e mezza di miglio, al prezzo di sette marche di soldi piccoli veronesi, da saldare in due rate eguali, la prima la festa di san Giacomo (25 luglio) e la seconda la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Daniele pone una sua casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

220. 1388 dicembre 14 – San Daniele, presso il macello. *Procura “ad lites” colla quale Romeo quondam Matteo, abitante in Venzone, nomina Pietro figlio di frate Giacomino precettore della Casa Giovannita di San Tomaso suo procuratore speciale nelle vertenze al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

221. 1388 dicembre 15 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Verbale di deposizione di Michele di Mattia Marzoni, testimone prodotto da Gnisutta moglie di Meinardo quondam Purgulino. Il testimone dichiara che fu presente alla manifestazione delle estreme volontà del quondam Purgulino e che quest’ultimo istituì il legato di una casa situata in San Daniele alla moglie Gnisutta e ai suoi figli. Segue la deposizione di Daniele di Domenico Paolino, altro testimone prodotto da Gnisutta, il quale conferma la precedente deposizione.*

222. 1388 dicembre 18 – San Daniele, presso l’abitazione di Vidone sarto. *Procura “ad lites” colla quale donna Radiva vedova di Niccolò Scarabello di Coderno nomina Domenico figlio di Pietro Dal Men di Forgaria, abitante a Ragogna, suo procuratore speciale nella vertenza ereditaria del quondam Niccolò Scarabello. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

223. 1388 dicembre 18 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Promissione di soluzione di debito emessa da ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele in favore di Pietro quondam Niccolò di donna Nicolotta, per l'acquisto di quattro staia di frumento, al prezzo di venti lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito ser Glemono pone un suo livello pari a canone annuale di uno staio di frumento, uno staio di avena, uno staio di miglio, una gallina e una spalla di porco, versato a Colò Mauro di Ragogna. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

224. 1388 dicembre 19 – San Daniele, nel cortile dell'abitazione di prete Giovanni pievano di San Daniele. *Verbale di presentazione di lettera patriarcale che attesta che il notaio Antonio quondam Niccolò di ser Varnerino di San Daniele ha presentato a prete Agnolo vicario della pieve di Ravis una lettera ordinativa del vicario generale "in spiritualibus" del patriarca con l'ordine verbale di eseguire quanto contenutovi.*

225. 1388 dicembre 19 – San Daniele, presso l'officina di Domenico fabbro. *Atto di donazione col quale ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele dona "inter vivos" al notaio Antonio quondam Niccolò quondam ser Varnerino di San Daniele tutti i suoi diritti sulla metà di un appezzamento di terra arativa situata in colle Todolfo, a San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

226. 1388 dicembre 19 – San Daniele, presso l'officina di Domenico fabbro. *Contratto di locazione col quale il notaio Antonio quondam Niccolò di San Daniele affitta a Domenico quondam Vendoio di Moruzzo, abitante in San Daniele, la metà di un appezzamento di terreno arativo situato in colle Todolfo, presso San Daniele, del quale si forniscono i confini. L'acquirente dovrà versare annualmente la festa di san Michele (29 settembre) un canone livellario di una mezzina di frumento. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

227. 1388 dicembre 20 – San Daniele, sul fossato presso la porta che dà a Spilimbergo. *Atto di donazione col quale i fratelli Corrado e Nicolussio quondam ser Lissio di San Daniele, ser Guarnerio quondam ser Tomasutto e ser Bertolo quondam ser Zanuto di San Daniele donano "inter vivos" a Liano quondam Bruno Mergussio tutti i loro diritti su un baiarzo situato presso il fossato o colle Galliano in San Daniele, del quale si forniscono i confini. La donazione è in compenso dei servigi resi da Liano. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

228. 1388 dicembre 20- San Daniele, presso l'abitazione di Musessa. *Contratto di locazione col quale Giacomo detto Primiato di San Daniele affitta a Florido*

quondam Merlo di San Daniele un suo campo situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini, a decorrere dalla festa di san Michele (29 settembre) per cinque anni completi al prezzo di due staia di frumento, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.

229. 1388 dicembre 20 – San Daniele, presso l’abitazione di Musessa. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Giovanni Volpato di Rodeano, abitante a Giavons, in favore di Daniele quondam Pietro di Rodeano, abitante in San Daniele, per due marche di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito, su istanza del debitore, Caterina, moglie di Simone Chilai di Rodeano, che acconsente, pone i suoi diritti livellari sulla sua metà di cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

230. 1388 dicembre 20- San Daniele, presso l’abitazione di Vidone sarto. *Quietanza e liberatoria emessa da Natto quondam Zunitto di Cisterna in favore di Colò quondam Blasutto di Cisterna, che ha saldato il suo debito versando otto ducati d’oro e venti lire di soldi. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

231. 1388 dicembre 21 – San Daniele, sotto il porticato della bottega degli eredi di Daniele Lupi. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Pietro figlio di frate Giacomino precettore della Casa Giovannita di San Tomaso in favore di Odorico quondam Niccolò di donna Nicolota di San Daniele per dieci ducati d’oro, da saldare in due rate eguali, la prima a una anno dalla festa di san Michele (29 settembre), la seconda a due anni dalla medesima festa. A pegno del debito Pietro pone una sua casa a livello situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

232. 1388 dicembre 21 – San Daniele, nella cantina di ser Bertolo quondam ser Zanuto. *Promissione di soluzione di debito emessa da Zunuto figlio di Tonio Pilussio di San Daniele, debitore principale, e Andrea quondam Morassino di San Daniele, fideiussore, in favore di Mulitino quondam Mullo di San Daniele per l’acquisto di tre staia di granaglie, ossia segala, miglio e sorgo, al prezzo di undici lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

233. 1388 dicembre 21 – San Daniele, nella cantina di ser Bertolo quondam Zanuto. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Zunuto figlio di Tonio Pilusio di San Daniele in favore di Andrea quondam Morassini di San Daniele per l’acquisto di una cavalla di mantello rosso e di una vacca di mantello rosso, al prezzo di venticinque lire di soldi piccoli veronesi, da*

saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.

234. 1383 aprile 6 – San Daniele, sotto il porticato di Musessa. *Quietanza e liberatoria colla quale ser Fleco quondam ser Ancelotto di Buia, abitante in San Daniele, dichiara di avere ricevuto da Giacomo quondam Tomasutto e Micolino quondam F[...] di Canale Pederzo il saldo del loro debito. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

235. 1383 aprile 8 – Arcano superiore, nell'abitazione di ser Enrico quondam ser Giacomo. *Contratto di compravendita col quale ser Enrico quondam ser Giacomo di Arcano superiore, col consenso della moglie Beta, vende ai fratelli Giovannino e Bartolomeo quondam ser Tomaso di Arcano superiore la quarta parte di una casa situata nel borgo di Arcano superiore, della quale si forniscono i confini, al prezzo di cento lire di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. È nominato nunzio in tenuta Giovanni figlio di ser Tino di Arcano superiore. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

236. 1383 aprile 7 – San Daniele, [nella] cantina grande dei nobili di San Daniele. *Promissione di indennità emessa dal notaio Antonio quondam Niccolò Pisani in favore di Andrea quondam ser Pitiano di San Daniele colla quale garantisce la manutenzione in iure a Andrea quondam ser Pitiano di San Daniele, in qualità di erede del manutentore ser Pitiano, per la vendita di tre campi e mezzo effettuata a Giovanni quondam Niccolò di donna Nicolotta da Antonio e per la quale era manutentore ser Pitiano. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

237. 1383 aprile 19 – San Daniele, sulla pubblica via presso l'abitazione di quondam Venuto Zampario. *Contratto di compravendita col quale Bartolomeo quondam Pidrussio di Rivoncico vende a Niccolò figlio di Gallo di San Daniele una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di cinque marche e sessanta denari di moneta aquileiese, interamente versati e contestualmente quietanzati. È nominato nunzio in tenuta Leonardo quondam Cometto di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

238. 1383 aprile 19- San Daniele, sotto il porticato di Musessa. *Quietanza e liberatoria emessa da Ioro quondam Odorico di San Daniele in favore di Nigro quondam Martinuccio di San Daniele per la soluzione della restituzione della dote di sei marche di moneta aquileiese di Uliana, figlia di Ioro e vedova del quondam Madussio figlio di Nigro, come stabilito dal patto dotale. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

239. 1383 aprile 22 – San Daniele, nella cantina grande degli eredi di ser Bertolo. *Quietanza e liberatoria emessa dal notaio Antonio quondam Niccolò Pisani in favore di Andrea quondam ser Pitiano di San Daniele, anche in qualità di erede del quondam Pitiano, per la soluzione della somma a titolo di mutuo o di salvaguardia percepita dal quondam Pitiano e dal figlio Andrea. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

240. 1383 aprile 22 – San Daniele, nella cantina grande degli eredi di ser Bertolo. *Quietanza e liberatoria emessa da Andrea quondam ser Pitiani di San Daniele in favore del notaio Antonio quondam Niccolò Pisani per la soluzione del ogni debito di Antonio in seguito al trapasso della proprietà di una casa situata in San Daniele da Antonio a ser Giacomo quondam ser Roperto di Arcano e infine a ser Pitiano. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

241. 1383 aprile 24 – San Daniele, nella casa di Gnisutta quondam ser Babixio. *Testamento nuncupativo di donna Glura quondam ser Micoło di San Daniele col quale erige la chiesa di San Michele in San Daniele a sua sepoltura, istituisce una serie di legati pii e privati, nomina quindi erede universale il nipote Niccolò quondam Leonardo, defunto figlio di Glura. Consuete clausole di garanzia del testamento.*

242. 1383 aprile 25 – San Daniele, presso la casa di Musessa. *Promissione di restituzione di dote colla quale Nicolussio quondam Lorenzo di Albazana, abitante in San Daniele, si impegna a restituire quattro marche e mezza a Daniele quondam Zullo di San Daniele, con le quali aveva dotato sua sorella Subeta. La restituzione avverrà nel caso in cui Subeta dovesse premorire a Nicolussio senza avergli dato eredi pervenuti alla maggiore età. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

243. 1383 aprile 25 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Deposizione al cospetto del gastaldo di San Daniele nella quale Antonio quondam Fuiacino di San Daniele, citato per diffamazione, contesta di avere mai dichiarato che fosse stato Culussio quondam Falcucio di San Daniele a rubare del denaro nella sua cantina e dichiara anzi di non sapere chi sia stato il ladro.*

244. 1383 maggio 12 – San Daniele, presso la casa di Tibaldo oste. *Quietanza e liberatoria emessa da Domenico quondam Matiussio detto Sper di San Daniele in favore del quondam Domenico quondam Giovanni Venerio di San Daniele e Culissio quondam Andrea Pilino, abitante in San Tomaso, per la loro amministrazione di commissari dell'eredità del quondam Matiussio, come*

istituiti da sentenza della Terra di San Daniele. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.

245. 1383 maggio 13 – San Daniele, nella cantina di Daniele quondam Giacomo. *Testamento nuncupativo col quale Daniele quondam Giacomo Indriuli erige a sua sepoltura il cimitero della chiesa di San Michele in San Daniele, istituisce alcuni legati pii “pro anima”, nomina suo erede universale la moglie Domeniga. Consuete clausole di garanzia del testamento.*

246. 1383 maggio 18 – San Daniele, presso la casa del quondam ser Bertolo. *Quietanza e liberatoria emessa da donna Francesca, abitante in San Daniele e moglie di Giovanni quondam Martino Lupo, in favore di Giovanni quondam Pupo per la restituzione della dote di due marche e di altri diritti spettantile secondo il patto dotale in quanto vedova del quondam Antonio figlio di Giovanni quondam Pupo. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

247. 1383 maggio 18 – Arcano inferiore, presso la chiesa di San Giorgio sotto il taglio. *Contratto di compravendita col quale donna Fosca moglie di Dinuccio figlio di Niccolò quondam ser Roperto di Arcano inferiore, col consenso di suo marito, vende a Micolò di Carnia una sua casa con terreno antistante situata dentro le mura di San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di sette marche di denari aquileiesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. L'acquirente dovrà versare annualmente la festa di Natale o entro otto giorni seguenti il livello perpetuo di sessanta denari aquileiesi alla venditrice e ai suoi eredi e di sei denari al preposito. È nominato nunzio in tenuta Rodolfo quondam Niccolò di donna Nicolotta. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

248. 1383 maggio 19 – San Daniele, presso la piazza. *Quietanza e liberatoria emessa da Guarnerio quondam Antonio da Campolongo in favore di Micolò quondam Stefano di Arcano superiore per la soluzione di diciotto marche spettanti quali dote di Zuana moglie di Guarnerio e consanguinea di Micolò, come stabilito dal patto dotale. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

249. 1383 maggio 19 – San Daniele. *Deliberazione del gastaldo e del suo consiglio colla quale si ordina di raccogliere la perizia giurata del magister Zunutto chirurgo se Giovanni di Maiano sia fuori pericolo di morte per la ferita subita da Enrico quondam Comello di Farla.*

250. 1383 maggio 22 – San Daniele, presso [...] di Artico quondam Anzuto. *Contratto di locazione col quale Daniele quondam ser Nicolussio notaio di*

Meduno, abitante in San Daniele, affitta a Niccolò quondam Meinardo di San Daniele detto Chizao un appezzamento di terreno di otto passi e un sesto in San Daniele, del quale si forniscono i confini, al canone annuale di livello perpetuo di ventiquattro denari e mezzo da versare il 1° gennaio al locatore e ai suoi eredi. Consuete clausole di garanzia del negozio.

251. 1383 maggio 30 – Arcano superiore, nella chiesa di Santa Maria. *Sentenza arbitrale colla quale Macora de Rivis, Giovanni figlio di Giacomo e Bunuto di Coseano stabiliscono le condizioni per la pacificazione in seguito all'uccisione di Londa tra Domenico quondam Bartolomeo di Villanova, abitante in San Daniele, e i suoi da una parte e Moretto, fratello di Londa, Andrea detto Duce, marito di Londa, e altri consanguinei di Rodeano dall'altra, a seguito di compromesso stipulato il precedente 29 marzo. Consuete clausole di garanzia dell'arbitrato.*

252. 1383 giugno 1° – San Daniele presso [...] di ser Galvano sopra la piazza. *Contratto di locazione col quale Pietro Pitassio quondam Culossio di San Daniele, abitante in San Tomaso, e Gubiano quondam Simone Peloso di San Daniele affittano al muratore Giovanni quondam Pietro Cane di San Daniele una parte di una casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, con obbligo di passaggio, per quattro anni a decorrere dal 15 agosto al canone annuale di quindici lire di denari aquileiesi da versare metà all'inizio dell'anno e l'altra metà a fine anno agli eredi del sarto Doto di San Daniele. I locatori si impegnano a risistemare la casa a loro spese. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

253. 1384 [...] – San Daniele, nell'abitazione di Giorgio notaio. *Contratto di compravendita col quale Paolo quondam Giacomo di Rodeano vende a Giacomo quondam Domenico di Rodeano una sua casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, nonché tutti gli altri beni provenienti dall'eredità paterna del quondam Giacomo, al prezzo di sedici marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. È nominato nunzio in tenuta Giacomo quondam Cacero. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

254. 1384 settembre 4 – San Daniele, nell'abitazione di Giorgio notaio. *Contratto di locazione col quale ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele, in qualità di procuratore di sua moglie donna Antonia, affitta a Linuto quondam Purgulino di San Daniele due campi e mezzo situati in San Daniele, dei quali si forniscono i confini, per dodici anni al canone annuo di uno staio e mezzo di frumento, uno staio e mezzo di miglio, una mezza misura di vino, una gallina. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

255. 1384 settembre 8 – San Daniele, presso l’abitazione di Giorgio notaio. *Accordo tra Domenico quondam Vendoio di Moruzzo, abitante in San Daniele, e Gnisuta nipote di Iemo, abitante in San Daniele, in base al quale viene sciolto ogni sponsale cosicchè le due parti sono libere. L’accordo è accettato e approvato sotto pena di duecento lire di soldi piccoli veronesi. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

256. 1384 settembre 11 – San Daniele, nell’abitazione di Giorgio notaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Pietro quondam Michele di Artegna, abitante in Gemona, in favore di donna Giacoma vedova di Domenico di San Daniele per due marche di denari di moneta aquileiese, da saldare tra un anno. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

257. 1384 settembre 18 – San Daniele, presso l’abitazione di Giorgio notaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Niccolò quondam (Mides) di Mels, debitore principale, e Cicuto quondam Anzuto di San Tomaso, fideiussore, in favore di ser Fleco quondam ser Ancelotto di Buia, abitante in San Daniele, per centoventi ducato d’oro, da saldare il mercoledì delle Ceneri (15 febbraio). Consuete clausole a garanzia del negozio.*

258. 1384 settembre 24 – San Daniele, presso l’officina del magister Domenico quondam Vendoio. *Quietanza e liberatoria emessa da Pietro quondam Michele di Artegna, abitante in Gemona, in favore di Andrea di San Daniele detto Luvisino, che agisce per conto della moglie Giacoma erede del suo primo marito quondam Menico, per la soluzione di ogni debito di Giacoma verso Pietro. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

259. 1384 settembre 25 – San Daniele, presso l’abitazione di Giorgio notaio. *Quietanza e liberatoria emessa da Alberto quondam ser Artico di Farla, abitante in San Daniele, in favore di Culuscio quondam Lorenzo di Villanova, abitante in San Daniele, per la soluzione del mutuo contratto da Culuscio assommante a mezza marca di denari. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

260. 1384 settembre 25 – San Daniele, presso l’abitazione di Giorgio notaio. *Contratto di locazione col quale ser Corrado quondam ser Lisio di San Daniele, anche per conto del fratello ser Nicolussio, affitta a Simone quondam Liano di Carpacco, abitante in San Daniele, e a Mesaio quondam martino Valentini di Vidulis, abitante in San Daniele, uno suo mulino posto sulla roggia Tulentini, del quale si forniscono i confini, per cinque anni successivi, versando il canone annuo equivalente alla metà del ricavato della molitura. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

261. 1384 settembre [30] – San Daniele, presso l’abitazione di [Giorgio notaio]. *Quietanza e liberatoria emessa da Andrea quondam Morassino di San Daniele, detto Luvisino, in favore di Tosolo quondam Simone di Grions, per la soluzione di un debito contratto e di ogni altra pendenza. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

262. 1384 [settembre ...] – San Daniele, presso l’abitazione [...]. *Contratto di compravendita col quale Simone quondam Niccolò vende a Pietro quondam Enrico di Farla il fieno o il provento della fienagione di un suo prato situato “in pradis” presso il fiume, del quale si forniscono i confini, per i successivi quattro anni, al prezzo di mezza marca di denari aquileiesi, interamente versata e contestualmente quietanzata. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

263. [...] *Frammento di atto, continuazione di altro e incompleto.*

264. 1384 ottobre 4 – San Daniele, sopra [...] l’abitazione di donna Galliana. *Atto cancellato e incompleto: accordo di compromesso arbitrato tra donna Galliana vedova di ser Niccolò Francesco di San Daniele da una parte e i signori Corrado e Nicolussio fratelli quondam ser Lissio, ser Guarnerio quondam ser Tomasutto, ser Bertolo quondam ser Zanuto, ser Niccolò quondam ser Artico di San Daniele dall’altra col quale affidano tutte le loro vertenze al giudizio arbitrato di ser Simone quondam ser Vicardo di Colloredo, di ser Giovanni quondam Guarnerio di Cucagna, di ser Giovannino quondam ser Nicolussio di Ragogna e di ser Niccolò quondam ser Franceschino di Gemona.*

265. 1384 ottobre 4 – San Daniele, nell’abitazione di donna Galliana. *Accordo di compromesso arbitrato tra donna Galliana vedova di ser Niccolò Francesco di San Daniele da una parte e i signori Corrado e Nicolussio fratelli quondam ser Lissio, ser Guarnerio quondam ser Tomasutto, ser Bertolo quondam ser Zanuto, ser Niccolò quondam ser Artico di San Daniele dall’altra col quale affidano tutte le loro vertenze al giudizio arbitrato di ser Simone quondam ser Vicardo di Colloredo, di ser Giovanni quondam Guarnerio di Cucagna, di ser Giovannino quondam ser Nicolussio di Ragogna e di ser Niccolò quondam ser Franceschino di Gemona, dando per termine dell’arbitrato la festa di san Martino (11 novembre), sotto pena di mille lire di soldi piccoli veronesi per la parte inosservante. Consuete clausole di garanzia dell’accordo. L’atto è la forma completa e valida del precedente (n° 264).*

266. 1384 ottobre 4 – San Daniele, nell’abitazione di donna Galliana. *Sentenza arbitrato di ser Simone quondam Vicardo di Colloredo, ser Giovanni quondam Guarnerio di Cucagna, ser Giovannino quondam Nicolussio di Ragogna e ser*

Niccolò quondam Franceschino di Gemona nella vertenza tra donna Galliana vedova di Niccolò Francesco di San Daniele da una parte e i signori Corrado e Nicolussio fratelli quondam ser Lissio, ser Guarnerio quondam ser Tomasutto, ser Bertolo quondam ser Zanuto, ser Niccolò quondam ser Artico di San Daniele dall'altra, come da accordo precedente (n° 265). La sentenza stabilisce che donna Galliana debba emettere liberatoria completa nei confronti dell'altra parte per ogni mandato del suo defunto marito e dei suoi due defunti figli, Bartolomeo e Manfredo; inoltre deve dare liberatoria della dote e degli altri diritti assegnati al defunto suo marito. L'altra parte invece deve emettere liberatoria completa nei confronti di donna Galliana per tutti gli affitti, i redditi e i frutti derivatile dall'eredità dei defunti figli Bartolomeo e Manfredo. Inoltre dovrà consegnare a donna Galliana dieci marche di reddito dei beni dei defunti figli, di cui sei torneranno alla parte con la sua morte. Tutto ciò che oltrepassa le dieci marche per l'anno in corso dovrà restare a donna Galliana. Infine donna Galliana dovrà godere dell'usufrutto della casa di abitazione e dovrà ricevere tutti i beni mobili dei suoi due defunti figli. Consuete clausole di garanzia della sentenza arbitrale.

267. 1384 ottobre 8 – San Daniele nella cantina. *Testamento codicillare di Daniele quondam Giovanni detto Zullo di San Daniele col quale, preparandosi a partire per Bologna per ragioni di studio, regola i suoi anniversari. Nomina sua erede universale la madre, donna Picussa. Consuete clausole di garanzia del testamento.*

268. 1384 ottobre 14 – San Daniele, sulla piazza presso la loggia comunale. *Procura "ad lites" colla quale ser Corrado quondam ser Lissio di San Daniele nomina prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, abitante in San Daniele, il fratello ser Nicolussio quondam ser Lissio, Pietro e Odorico quondam Niccolò, Zassio quondam Anzuto, Bertrando di Mels, abitante in Udine, e Niccolò quondam .. di Castellutto suoi procuratori in tutte le vertenze che ha e che avrà con ser Federico di Savorgnano. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

269. 1384 [ottobre 14] – San Daniele, nell'abitazione di [Cicuto oste]. *Accordo divisionale tra donna Saray quondam Franciscutto di San Daniele, consenziente il marito Giovannutto figlio di Cicuto oste di San Daniele, per una parte, la sorella Clara, consenziente il marito Niccolò, per la seconda parte, e la sorella Lucia per la terza parte, col quale esse si accordano per la divisione in tre quote di tre case situate in San Daniele, delle quali si forniscono i confini. Saray dovrà effettuare la compensazione di quattro marche in favore di Lucia, Clara dovrà effettuare le compensazione di una marca in favore delle medesi-*

ma Lucia. Le compensazioni dovranno essere effettuate entro quindici giorni. Consuete clausole a garanzia della divisionale.

270. 1384 ottobre 18 – San Daniele, presso l’abitazione di Pietro Filippussio. *Verbale di cessione dell’amministrazione pupillare colla quale magister Gregorio quondam Niccolò di ser Roberto di Arcano inferiore cede a Leonardo quondam Zunuto di Rodeano la gestione dei beni di Leonarda quondam Lorenzo di Rodeano, come da inventario redatto da Simone Pilinesse di San Daniele, lui pure commissario sui beni pupillari. Leonardo emette quietanza e liberatoria in favore di magister Gregorio. Consuete clausole di garanzia.*

271. 1384 ottobre 19 – San Daniele, presso l’abitazione di Giorgio notaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Colò quondam Rupiglio di San Daniele, detto Pacassio, in favore di ser Fleco quondam ser Ancelotto di Buia, abitante in San Daniele, per dodici marche di denari di moneta aquileiese, da saldare la festa di Natale. A pegno del debito Colò pone le case con baiarzo nelle quali abita situate in San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

272. 1384 ottobre 19 – San Daniele, nell’abitazione di Giorgio notaio. *Quietanza e liberatoria emessa da Donato quondam .. di Coloredo, abitante in Udine, che agisce anche per conto della moglie Margherita quondam Leonardo quondam Rupiglio di San Daniele, in favore di Colò quondam Rupiglio di San Daniele, detto Pacassio, per la soluzione della dote di Margherita, figlia di suo fratello Leonardo, per trentadue marche di denari di moneta aquileiese e quaranta denari. Clausole consuete di garanzia della liberatoria.*

273. 1384 ottobre 19 – San Daniele, nel castello nell’abitazione di ser Bertolo quondam ser Zanuto. *Donazione “inter vivos” colla quale donna Stella quondam ser Artico di San Daniele dona al fratello Niccolò tutti i suoi diritti su millecento lire di soldi piccoli veronesi che vanta presso ser Niccolò quondam .. dela Maseria di Gemona quale restituzione di dote e morghengabio del defunto suo marito Giovanni dela Maseria di Gemona. Consuete clausole di garanzia della donazione.*

274. 1384 ottobre 19 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Promissione di matrimonio colla quale ser Niccolò quondam ser Artico di San Daniele si impegna solennemente affinché sua sorella Stella sposi ser Niccolò quondam ser Roberto di Faedis da parte sua ser Niccolò quondam ser Roberto promette solennemente a ser Niccolò quondam ser Artico di prendere Stella come sua legittima consorte. Ser Niccolò quondam ser Artico promette di versare una dote*

di mille lire di soldi piccoli veronesi e uno scarlatto o un paio di vesti scarlatte per duecento lire di soldi piccoli veronesi, oltre a altri "paramenta". Le condizioni poste sono che in caso di premorienza di Stella senza comuni eredi pervenuti alla maggiore età, la dote ritorni alla famiglia di Stella, trattenendo ser Niccolò soltanto duecento lire; in caso di premorienza di ser Niccolò senza un comune erede pervenuto alla maggiore età, Stella abbia trecento lire dai beni del defunto marito. Se invece ci sarà un comune erede pervenuto alla maggiore età, nel caso di premorienza di ser Niccolò e di nuove nozze di Stella, la dote andrà divisa tra gli eredi di ser Niccolò e gli eredi del secondo marito. Sono nominati fideiussori della soluzione della dote i fratelli Corrado e Nicolussio quondam ser Lissio, Guarnerio quondam ser Tomasutto e Bertolo quondam ser Zanuto. Nel caso della restituzione della dote sono nominati fideiussori Federico di Savorgnano e Guarnerio di Cucagna. Consuete clausole di garanzia della promissione matrimoniale.

275. 1384 ottobre 20 – San Daniele, nel castello, nell'abitazione del quondam ser Artico. *Promissione di morghegabbio e descensura emessa da ser Niccolò quondam ser Roberto di Faedis in favore di donna Stella quondam ser Artico di San Daniele per quattrocento lire di soldi piccoli veronesi, consuete clausole di garanzia della promissione.*

276. 1384 ottobre 21 – San Daniele, nella bottega di Mulitino retta da Odorico quondam Niccolò. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Bertrando quondam Leonardo Gnoz di Mels, abitante in Udine, in favore di Odorico quondam Niccolò di donna Nicolotta di San Daniele per dodici marche di denari di moneta aquileiese, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito Bertrando pone un suo manso situato a Buia e retto da Martino quondam .. di Buia dal reddito annuo di quattro staia di frumento, due staia di miglio, due congi di vino e quattro lire di denari. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

277. 1384 ottobre [23] – San Daniele, presso la cantina grande degli eredi di ser Bertolo. *Atto cancellato e incompiuto.*

278. 1384 ottobre 23 – San Daniele, nella bottega di Mulitino retta da Odorico quondam Niccolò. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Serafino quondam Rosso di Flaibano in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per una marca di denari aquileiesi e uno staio di frumento, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

279. 1384 ottobre 23 – San Daniele, nella bottega di Mulitino retta da Odorico quondam Niccolò. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da [Michignone] quondam Furtino di Villanova in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per una marca di denari, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno il debitore pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

280. 1384 ottobre 24 – San Daniele, nella cantina di Giovanni quondam Pupo. *Procura “ad lites” colla quale Giovanni quondam Pupo, Niccolò Longe quondam Uliano e Daniele quondam Lirussio di San Daniele, nelle vesti di tutori pupillari di Uliana quondam Leonardo Ochi di San Daniele, nominano Ioro quondam Odorico e il figlio Domenico, loro procuratori in tutte le vertenze che possano avere al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

281. 1383 ottobre 24 – San Daniele, nell’abitazione di ser Giuliano quondam ser Tocio. *Procura “ad lites” colla quale donna Francesca figlia di ser Giuliano di San Daniele nomina suo padre Giuliano, Leonardo quondam Niccolò di donna Nicolotta di San Daniele, abitante in Udine, e Martino quondam Tommasino di Udine suoi procuratori nella vertenza col notaio Bertrando quondam ser Cozonella di San Vito, abitante in Udine, procuratore di donna Desiderata quondam ser Franceschino de la Meduna, al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

282. 1384 ottobre 25 – San Daniele, nell’officina di magister Francesco quondam Vendoio. *Procura “ad lites” colla quale ser Galvano quondam ser Ettore di San Daniele nomina il notaio Bertrando quondam ser Cozonello di San Vito, abitante in Udine, il notaio Niccolò quondam Supertino di Spilimbergo, abitante in Udine, il notaio Antonio quondam Niccolò di San Daniele, Domenico quondam Leonarduccio di San Daniele e quondam Odorico Fiorentino di San Daniele suoi procuratori in tutte le vertenze che ha e che avrà. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

283. 1384 ottobre 26 – San Daniele, presso l’abitazione di Giorgio notaio. *Contratto di compravendita col quale Dorlico quondam Mattia Grigliaci di Zulins di San Daniele vende a Artico quondam Anzutto di San Daniele il fieno e i proventi di un suo prato situato in San Daniele, del quale si danno i confini, per quattro anni al prezzo di una marca di denari aquileiesi, interamente versata e contestualmente quietanzata. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

284. 1384 ottobre 27 – San Daniele, nel castello, nella camera di ser Niccolò quondam ser Artici. *Testamento nuncupativo di donna Gisla vedova di ser Tomasutto di San Daniele, col quale, consenziente il figlio ser Guarnerio, ella elegge a propria sepoltura la tomba del suo marito nella chiesa di San Michele; stabilisce i propri anniversari e istituisce alcuni legati pii. Tutti i suoi beni sono già in disposizione del figlio Guarnerio. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

285. 1384 ottobre 30 – San Daniele, presso l'abitazione di Giorgio notaio. *Quietanza e liberatoria emessa da ser Fleco quondam Ancelotto di Buia, abitante in San Daniele, in favore di Niccolò quondam Martino di Nogaredo per la soluzione di tutti i debiti e le ragioni dovute da Niccolò. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

286. 1384 ottobre 30 – San Daniele, presso l'abitazione di Giorgio notaio. *Dichiarazione di custodia emessa da Paolo quondam Menico Marco di Ragogna e dal figlio Niccolò per diverse suppellettili e animali di eredità giacente del quondam Francesco Cumuscio Marco di Pignano, per il valore stimato di sei marche e trentadue denari di moneta aquileiese. I custodi si impegnano a restituire tutto agli eredi del quondam Francesco. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

287. 1384 novembre 4 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Procura "ad lites" colla quale ser Corrado quondam ser Lissio di San Daniele, per conto anche del fratello Nicolussio, nomina ser Niccolò quondam Manfredo di Castellerio, abitante in Udine, i fratelli Leonardo e Morando figli di Niccolò quondam Manfredo di Castellerio e il notaio Bertrando quondam ser Cozonello di San Vito suoi procuratori nella vertenza con Piglo quondam ser Federico e i fratelli Federico Giovanni e Antonio quondam ser Pertoldo di Moruzzo a causa dell'eredità del quondam Manfredo quondam Mainardo di Moruzzo al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

288. 1384 novembre 5 – San Daniele, nell'abitazione di donna Galliana. *Assegnazione di beni effettuata da ser Corrado quondam ser Lissio di San Daniele, anche per conto del fratello Nicolussio, ser Guarnerio quondam ser Tomasutto e Niccolò quondam ser Artico di San Daniele in favore di donna Galliana vedova di ser Niccolò Francesco di San Daniele. L'assegnazione è il risultato dell'accordo e dell'arbitrato per regolare i rapporti tra donna Galliana e i consorti di San Daniele circa l'eredità dei quondam Bartolomeo e Manfredo figli del quondam Niccolò Francesco, marito di Galliana (cfr. atti nn. 265 e 266).*

289. 1391 maggio 31 – San Daniele, nel cortile dell’abitazione di Giorgio notaio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Mattia Zuch in qualità di camerario della pieve di San Martino di Rivis in favore di Paolo quondam Misino di Giavons per l’acquisto di dodici staia e mezza di frumento al prezzo di settantaquattro soldi per staio, per complessive sei marche e trentaquattro soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giovanni di giugno o entro i quindici giorni successivi. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

290. 1391 giugno 4 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Quietanza e liberatoria emessa dal gastaldo di San Daniele e dal consiglio della Terra in favore del giurato dei beni comunali Cumucio quondam Giovanni Marcolini di San Daniele, con attestato di buona amministrazione. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

291. 1391 giugno 4 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Contratto di compravendita col quale il notaio Giorgio da Paluzza, abitante in San Daniele, vende a Andrea quondam Pitiano di San Daniele, in qualità di camerario della Fraternita della chiesa di Sant’Antonio, il livello perpetuo di una cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di sedici ducati d’oro, interamente versate e contestualmente quietanzate. L’acquirente dovrà versare il 1° gennaio il canone annuale di sette denari aquileiesi alla chiesa di Santa Maria di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

292. 1391 giugno 4 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Contratto di permuta col quale Lorenzo quondam Tomado di Rivotta, abitante in San Daniele, per conto di Menia quondam Machora di Rodeano, consenziente la tutrice di Menia, la madre Margherita, permuta con Antonio quondam Pitiano di San Daniele in qualità di camerario della Fraternità della chiesa di Sant’Antonio di San Daniele una cantina di proprietà di Lorenzo e di Menia “pro indiviso” situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, contro un’altra cantina di proprietà della Fraternita situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. A compensazione Antonio versa a Lorenzo e a Menia due marche di soldi piccoli veronesi, delle quali si dà contestualmente quietanza. Antonio si impegna al pagamento del canone annuale di livello perpetuo pari a sette frisacensi aquileiesi. Consuete clausole di garanzia della permuta.*

293. 1391 giugno 4 – San Daniele, sotto il porticato della casa di Musessa. *Promissione di soluzione di debito emessa da Lorenzo quondam Tomado di Rivotta in favore di Margherita vedova di Macora di Rodeano che agisce per*

conto della figlia Menia in età pupillare, per la parte spettante, una marca di soldi piccoli veronesi, della compensazione della permuta di una cantina situata in San Daniele effettuata con Antonio quondam Pitiano camerario della Fraternita di Sant'Antonio (cfr. atto n° 292). Il versamento della marca avverrà quando Menia avrà raggiunto ma maggiore età. A pegno del debito Lorenzo pone la sua parte di cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.

294. 1391 giugno 5 – San Daniele, sulla piazza. *Quietanza e liberatoria emessa da ser Antonio quondam Federico di Toppo in favore di Giuliano quondam ser Tocio di San Daniele per la soluzione del debito di ventotto marche di soldi piccoli veronesi in seguito all'acquisto all'incanto, richiesto da ser Antonio, di due mansi situati uno a Meduno e l'altro a Lestans, iscritti nel registro degli incanti del Comune di Udine. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

295. 1391 giugno 5 – San Daniele, sulla piazza. *Quietanza e liberatoria emessa da ser Giuliano quondam ser Tocio di San Daniele in favore di ser Antonio quondam ser Federico di Toppo per la soluzione di quaranta marche di soldi piccoli veronesi quale dote di Maddalena, sorella di ser Antonio e moglie di ser Giuliano. In caso di restituzione della dote, ser Giuliano pone in pegno due mansi, situati uno in Meduno, l'altro a Lestans, acquistati alla vendita all'incanto da ser Giuliano. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

296. 1391 giugno 5 – San Daniele, davanti la casa di Daniele Lirussio pellicciaio. *Quietanza e liberatoria emessa vicendevolmente dai tre fratelli prete Fradocio, Antonio e Cristoforo quondam Zassio di San Daniele a seguito della divisionale dell'eredità paterna, fatti salvi eventuali ulteriori debiti riscontrati del dante causa, da assolvere in parti eguali. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

297. 1391 giugno 10 – San Daniele, davanti la cantina degli eredi di Giovanni di Niccolò. *Procura "ad lites" colla quale Danela quondam Vidale di San Daniele nomina Marcuccio di San Daniele, arzatore, suo procuratore nella vertenza con Miculo Tarussio quondam Giovanni di Cavazzo. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

298. 1391 giugno 12 – San Daniele, davanti la casa e sedime di Pietro Turba. *Verbale di immissione in tenuta di una casa con cortile e sedime situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, acquistata da Pietro Turba di San Daniele dall'Abbazia di San Gallo di Moggio, immissione effettuata dal nunzio*

in tenuta frate Enrico quondam ser Detalmo di Pers, su mandato di ser Rodolfo abate di Moggio e di ser Francesco Braysiger coadiutore dell'abbazia.

299. 1391 giugno 12 – San Daniele, sotto il porticato dell'abitazione di Miniuto quondam Drico. *Procura "ad lites" colla quale Daniele quondam Lirussio di San Daniele nomina Chizano quondam Meinardo di San Daniele suo procuratore nelle vertenze che ha e che avrà. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

300. 1391 giugno 15 – San Daniele, sotto il ballatoio dell'abitazione di prete Giovanni quondam Miculo. *Contratto di compravendita col quale Pietro quondam Miculo Peloso di San Daniele vende a prete Giovanni quondam Miculo Giovanni di Giavons, abitante in San Daniele, due appezzamenti di terra arativa situati in San Daniele, dei quali si forniscono i confini, al prezzo di tredici marche di denari di moneta nuova aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. È nominato nunzio in tenuta Ianis quondam Cesco di Giavons. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

301. 1391 giugno 15 – San Daniele, davanti la casa di ser Guarnerio quondam Tomasutto. *Contratto di cessione di credito col quale Pietro quondam Niccolò di San Daniele cede a quondam Mainardo di San Daniele tutti i suoi diritti su un suo credito di trenta lire di soldi piccoli veronesi verso Cristoforo quondam Zassio di San Daniele per l'acquisto di un quantitativo di cuoio, al prezzo di trenta lire di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

302. 1391 giugno 18 – San Daniele, davanti la cantina di Pietro quondam Niccolò. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Culussio quondam Linuto di Grions, debitore principale, Giacomo Gnese quondam Mauro di Grions e Giovanni quondam Toso di Grions, fideiussori, in favore di Pietro quondam Niccolò di San Daniele per cento soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

303. 1391 giugno 19 – San Daniele, davanti l'abitazione di Musessa. *Contratto di compravendita col quale i fratelli ser Corrado e ser Nicolussio quondam ser Lissio di San Daniele vendono ai fratelli Francesco, Marco e Colò quondam Odorico Armelina di San Daniele un appezzamento di terreno composto da due baiarzi, due frazioni arative e due sezioni prative situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Gli acquirenti dovranno versare il canone annuale "iure appensionis affictus" di mezzo staio di miglio e mezzo staio di sorgo al placito del distretto di San Daniele, di un pesonale di miglio e un*

pesonale di sorgo a ser Arciagulo, di un pesonale di frumento alla chiesa di Sant'Antonio di San Daniele e di un pollo a ser Niccolò di ser Artico. È nominato nunzio in tenuta prete Giovanni quondam Fedele. Consuete clausole di garanzia del negozio.

304. 1391 giugno 19 – San Daniele, davanti l'abitazione di Musessa. *Divisionale tra i fratelli Corrado e Nicolussio quondam ser Lissio di San Daniele da una parte, ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele dalla seconda parte, ser Bertolo quondam ser Zanutto dalla terz parte e ser Niccolò quondam ser Artico dalla quarta parte dell'eredità del quondam ser Scussato e del quondam ser Niccolò Francesco di San Daniele. Il compendio ereditario viene diviso in quattro parti con beni elencati puntualmente e valutati, quindi le quattro parti vengono assegnate a ciascuna delle quattro parti, le quali si dichiarano soddisfatte delle assegnazioni. Consuete clausole di garanzia della divisionale.*

305. 1383 giugno 19 – San Daniele, davanti l'abitazione di Musessa. *Divisionale tra i fratelli Corrado e Nicolussio quondam ser Lissio di San Daniele e ser Guarnerio quondam ser Tomasutto da una parte e ser Bertolo quondam ser Zanuto e ser Niccolò quondam ser Artico di San Daniele dall'altra riguardo l'eredità di ser Scusato e ser Niccolò Francesco del castello di Varmo superiore. A compensazione la prima parte dovrà versare alla seconda quaranta marche di denari entro un anno e un giorno, a pegno della soluzione della compensazione la prima parte pone tre mansi situati in San Daniele, dei quali si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

306. 1391 giugno 19 – San Daniele, davanti l'abitazione di Musessa. *Atto incompleto: procura colla quale i nobili ser Corrado e ser Nicolussio quondam ser Lissio di San Daniele, ser Guarnerio quondam ser Tomasutto, ser Bertolo quondam ser Zanuto e ser Niccolò quondam ser Artico di San Daniele nominano Niccolò di Castello e Antonio loro procuratori.*

307. 1389 gennaio 16 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Atto di donazione "inter vivos" col quale ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele dona a Liano quondam Bruno di San Daniele un baiarzo situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini, per rimeritarlo dei servigi resi. È nominato nunzio in tenuta prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

308. 1389 gennaio 17 – San Daniele, sulla pubblica via presso l'abitazione di Fante di San Daniele. *Verbale di deposizione delle testimonianze di Cumucio quondam Pietro Martini di San Daniele, Liano Girardi di Pignano, Maroldo*

di Maseriis, Natto di Cisterna e Valutto di Cisterna , tutti prodotti dal fabbro Domenico quondam Vendoio di Moruzzo, abitante in San Daniele, procuratore di Sabida vedova di Micolo di Cisterna e ora moglie di Domenico nella vertenza per la dote tra Sabida e i figli Federico e Antonio quondam Micolo, rappresentati da Martino quondam Annussio. Le testimonianze concordano tutte nel conferimento della dote a Sabida pari a sette marche di denari aquileiesi e alcuni indumenti.

309. 1389 gennaio 18 – San Daniele, presso la casa di Tibaldo oste. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Pietro Polano di San Daniele in favore di Andrea quondam Dantone di Gemona per l'acquisto di sessanta libbre di carne suina al prezzo di nove lire di denari aquileiesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Pietro pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. È nominato manutentore della cantina l'oste Tibaldo quondam ser Niccolò di Susans, abitante in San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

310. 1389 gennaio 18 – San Daniele, presso la casa di Tibaldo oste. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Daniele Gurello di San Daniele in favore di Andrea quondam Dantone di Gemona per l'acquisto di un quantitativo di carne suina al prezzo di nove lire e sei denari aquileiesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Daniele pone una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

311. 1389 gennaio 18 – San Daniele. *Decreto di vendita all'incanto mediante bando del nunzio comunale su richiesta di ser Guarnerio quondam ser Tomasutto di San Daniele quale erede di donna Gisla di un campo situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini, appartenente ai coniugi Odorico quondam ser Varnerino e donna Franceschina, abitanti in San Daniele. La vendita avrà luogo il sabato successivo alla presenza dei coniugi manutentori.*

312. 1389 gennaio 19 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Dichiarazione deposta da Niccolò Nigre quondam Blasuto di San Daniele al cospetto del tribunale della Terra di San Daniele, presieduto dal vicegastaldo Artico quondam ser Anzuto di San Daniele, nella quale confessa di avere rubato in un campo di Giacomo Domenico tre covoni di frumento, in un campo di Pilirino un braccio di covone di frumento e in un campo di Butto Razione un braccio di covone di segala; quindi di avere portato la refurtiva in casa sua.*

313. 1389 gennaio 21 – San Daniele, presso la casa di Vidone sarto. *Procura “ad lites” colla quale prete Giovanni quondam Miculo di Giavons, pievano di Versa, nomina il notaio Antonio quondam Niccolò Pisani di San Daniele suo procuratore in tutte le vertenze che ha e che avrà al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

314. 1389 gennaio 21 – San Daniele, sotto il porticato dell’abitazione di Artico quondam ser Anzuto. *Atto incompleto: procura “ad lites” colla quale Artico quondam ser Anzuto nomina Niccolò Alessio quondam Anzuto di San Daniele suo procuratore in tutte le vertenze che ha e che avrà...*

315. 1389 gennaio 22 – Udine, sulla piazza. *Atto incompleto: procura speciale colla quale il notaio ser Lorenzo quondam ser Giovannino Arpucci di Udine nomina il notaio Antonio quondam ser Niccolò di San Daniele suo procuratore per comparire al cospetto di Santo de Peregrinis di Giustinopoli, vicario generale “in temporalibus” del patriarca aquileiese Giovanni, affinché faccia relazione dell’acquisto all’incanto realizzato da ser Lorenzo di una casa situata in San Vito al Tagliamento, messa all’asta su istanza di Odorico quondam ser Niccolò di San Daniele; richieda il nunzio in tenuta e prenda possesso dell’immobile; svolga tutti gli adempimenti connessi all’acquisto e alla difesa dell’acquisto...*

316. 1389 gennaio 26 – San Daniele, nella cantina di Cumucio quondam Giovanni Marcolini. *Atto cancellato: promessa di soluzione di debito emessa da Pietro quondam Daniele Martini Lupi di San Daniele in favore di Cumucio quondam Giovanni Marcolini di San Daniele per l’acquisto di tre staia di frumento e uno staio di avena, al prezzo di due marche e trenta soldi piccoli veronesi, da saldare la domenica di metà Quaresima. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

317. 1389 gennaio 27 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Procura “ad lites” colla quale ser Corrado e ser Nicolussio quondam ser Lissio di San Daniele, ser Francesco quondam ser Simone di San Daniele, Venerio quondam Liano, i fratelli Ospite e Odorico quondam Niccolò, i fratelli Vidone e Culaiuta quondam Flumiano di Vidulis, Pietro quondam Domenico fistulatore di Vidulis, Zunuto quondam Martino di Vidulis, Zunuto quondam Pilirino e Martino quondam Matteo di Vidulis nominano ser Niccolò di Castellutto, abitante in Cividale, ser Tristano di ser Virgilio di Cividale, Andrea quondam Pitiano di San Daniele, Antonio quondam Bilissio di San Daniele, Simone quondam Liano abitante in San Daniele e Duce figlio di Pietro di Ragogna loro procuratori nella vertenza con i nobili Giovannino quondam ser Nicolussio, Candido*

quondam ser Anzio, Leonardo di Ragogna e i loro consorti a causa dell'impedimento allo scorrere delle acque del Tagliamento verso i mulini dei costituenti, al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.

318. 1389 gennaio 27 – San Daniele, nella cantina di ser Bertolo quondam ser Zanuto. *Cessione di diritti colla quale Gino fistulatore quondam Mizerio di Susans, abitante in Ragogna, cede a Odorico quondam Niccolò Gove di Coseano tutti i suoi diritti reali e personali sull'eredità della quondam sua consanguinea Sabida abitante a Venezia, al prezzo di cinque marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Gino nomina anche suo procuratore Odorico, affinché agisca a nome suo nella eredità della quondam Sabidam. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

319. 1389 dicembre 27 – San Daniele, presso l'officina di Domenico quondam Vendoio. *Atto cancellato: promissione di soluzione di debito emessa da Za[...] quondam Fante di Turrida in favore del notaio Antonio quondam [...] per l'acquisto di un quantitativo di frumento e segala, al prezzo di quaranta lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). A pegno del debito pone un piano solariato coperto in paglia situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Sono nominati manutentori ser Glemono quondam e Driussio macellatore abitante in San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

320. 1389 dicembre 27 – San Daniele, nel castello, nell'abitazione di ser Glemono. *Procura "ad lites" colla quale ser Glemono quondam ser Fante di San Daniele e la moglie Antonia nominano Lorenzo Arpucci, Geronimo e Odorico di Niccolò di Braida di San Daniele procuratori nelle vertenze che hanno e che avranno in tutti i gradi di giudizio. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

321. 1389 dicembre 27 – San Daniele, nel castello, nell'abitazione di ser Glemono. *Atto cancellato: contratto di compravendita col quale ser Glemono quondam ser Fanta di San Daniele vende a sua moglie Antonia il livello su un sedime retto da Colò Mauro di Pignano, al prezzo di otto marche di denari di moneta aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

322. 1389 dicembre 27 – San Daniele, nel castello, nell'abitazione di ser Glemono. *Cessione di diritto colla quale ser Glemono quondam ser Fanta di San Daniele cede alla moglie Antonia tutti i suoi diritti su un manso situato nelle*

pertinenze di San Daniele e locato a livello perpetuo a Toma de Ranconis di Udine, al prezzo di otto marche di denari aquileiesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.

323. 1389 dicembre 29 – San Daniele, nel cortile dell’abitazione di Niccolò quondam Alessio. *Procura “ad lites” colla quale donna Clara quondam Gilaro di Castel Pagano e moglie di Niccolò quondam Alessio di San Daniele nomina suo marito Niccolò procuratore nelle vertenze che ha e che avrà. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

324. 1389 dicembre 30 – San Daniele, sulla piazza. *Quietanza e liberatoria colla quale Nutto quondam Purgulino di San Daniele da una parte, Linuto quondam Purgulino dalla seconda parte, Meinardo quondam Purgulino dalla terza parte e Gervasio figlio di Bertolo Tomasinutto in qualità di procuratore della moglie Lucia quondam Tomasino, fratello dei primi tre, dalla quarta parte convengono tra di loro vicendevolmente la soluzione di ogni pendenza dell’eredità paterna e materna, dandosi reciprocamente liberatoria. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

325. 1390 gennaio 1° – San Daniele, nella cantina dell’abitazione di Daniele quondam Pietro. *Contratto di compravendita col quale Paolo quondam Misino di Giavons, abitante in San Daniele, vende a Daniele quondam Pietro di Rodeano, abitante in San Daniele, un suo campo situato a Rivotta, del quale si forniscono i confini, al prezzo di quattro marche di denari aquileiesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

326. 1390 gennaio 3 – San Daniele, davanti alla cantina grande degli eredi di ser Bertolo. *Promissione di soluzione di debito emessa da Francesco quondam ser Antonio portolano di Valvasone, abitante in San Daniele e Vidone quondam Giacomo di San Daniele in favore di Andrea quondam Pitiano si San Daniele per l’acquisto di novanta orne di vino terrano in diciotto vasi in ragione di sei lire e quattro soldi per ciascuna orna, da saldare in tre rate eguali le feste di san Giorgio (23 aprile), di san Giacomo (25 luglio) e di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

327. 1390 gennaio 4 – Arcano superiore, presso la chiesa di Santa Maria. *Contratto di compravendita col quale Stefano quondam Zoceglgio di Arcano superiore, col consenso dei suoi signori i nobili Tino quondam Francesco e Bartolomeo quondam Tommaso di Arcano superiore, vende a Michele quondam Bertolo Mariano di San Daniele un suo campo situato a Fontebono, tra*

Arcano e San Daniele, del quale si forniscono i confini, al prezzo di quaranta lire di denari di moneta aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. È nominato manutentore ser Bartolomeo quondam ser Tommaso di Arcano superiore. Consuete clausole di garanzia del negozio.

328. 1390 gennaio 8 – San Daniele, presso l’abitazione degli eredi di Daniele Lupi. *Procura “ad lites” colla quale prete Angelo vicario della pieve di Rivis nomina ser Giacomo di Buttrio, gastaldo del monastero maggiore di Aquileia, ser Moretto, monaco del medesimo monastero, e magister Andrea pellicciaio, mugnaio del medesimo monastero, suoi procuratori nella vertenza con magister Paolo carpentiere, già priore dell’Ospedale di Ognissanti di Aquileia, al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

329. 1390 gennaio 10 – San Daniele, davanti la cantina grande. *Promissione di soluzione di debito emessa da Leonardo quondam Bertolissio di Sedegliano, debitore principale, e Giacomo Bunisano e Chierico quondam Moretto entrambi di Sedegliano, fideiussori, in favore di Daniele quondam Lirussio di San Daniele per l’acquisto di due buoi di manto rosso, al prezzo di ventiquattro ducati e mezzo, da saldare la festa del mercoledì delle Ceneri (16 febbraio). Consuete clausole di garanzia del negozio. Si aggiunge la promessa di indennità verso i fideiussori con le clausole usuali.*

330. 1390 gennaio 10 – San Daniele, nell’abitazione di Giorgio notaio. *Contratto di compravendita col quale Candido quondam Benvenuto pellicciaio di Fagagna vende a Nicolussio quondam Mullo di San Daniele, detto Mulitino, due suoi campi situati in Fagagna dei quali si forniscono i confini, al prezzo di otto marche di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Viene nominato manutentore e nunzio in tenuta Linisio quondam ser Paolo di Fagagna. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

331. 1390 gennaio 10 – San Daniele, nell’abitazione di Giorgio notaio. *Contratto di locazione col quale Nicolussio quondam Mullo di San Daniele, detto Mulitino, affitta a Candido quondam Benvenuto di Fagagna due suoi campi situati in Fagagna, dei quali si forniscono i confini, versando a livello perpetuo il canone annuale la festa di san Giacomo (25 luglio) di uno staio e mezzo di frumento e un pollo. Viene nominato nunzio in tenuta Linisio quondam ser Paolo di Fagagna. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

332. 1390 gennaio 6 – San Daniele, davanti la cantina grande. *Atto cancellato: promessa di soluzione di debito emessa da Francesco figlio di Leonardo Cometti in favore di Driussio quondam Daniele di Turrida, abitante in San Da-*

niele, per l'acquisto un quantitativo di astucci in cuoio, al prezzo di cinquanta lire di soldi piccoli veronesi, da saldare a due mesi. Viene nominato fideiussore Niccolò Zavato quondam Venuto Malaventura di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.

333. 1390 gennaio 12 – San Daniele, nell'abitazione di Giovanni quondam Martino Lupi. *Testamento nuncupativo di Giovanni quondam Martino Lupi di San Daniele col quale elegge a sua sepoltura il cimitero della chiesa di San Michele in San Daniele; nomina suoi eredi universali i suoi figli Domenico, Niccolò e Daniele e loro tutrice la moglie Francesca; nel caso di morte di tutti i figli prima della maggiore età, sarà erede universale la moglie Francesca e, dopo la sua morte, l'eredità passerà a Daniele quondam Niccolò Lupi di San Daniele. Nel caso della morte di Francesca, Daniele quondam Niccolò sarà tutore dei figli. Consuete clausole di garanzia del testamento.*

334. 1390 gennaio 12 – San Daniele, nell'abitazione di prete Giovanni quondam Miculo. *Quietanza e liberatoria emessa da Gitussa quondam prete Giovanni pievano di Tricesimo in favore di prete Giovanni quondam Micolo Giovanni di Giavons per la soluzione della dote e degli altri diritti come stabilito dai patti dotali per il matrimonio con Antonio figlio di prete Giovanni quondam Micolo Giovanni, in caso di morte del marito. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

335. 1390 gennaio 12 – San Daniele, sulla bastia dell'abitazione di prete Giovanni pievano di San Daniele. *Contratto di compravendita col quale Domenico quondam Niccolò di Rivis, abitante in San Daniele, vende a Leonardo quondam Cometto di San Daniele una sua aia con un appezzamento di terra situata nel borgo di San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di quarantasei lire di soldi piccoli veronesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. Viene nominato nunzio in tenuta Toso di Vidulis, abitante in San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

336. 1390 gennaio 12 – San Daniele, presso l'abitazione di prete Daniele quondam Zulo. *Promissione di soluzione di debito emessa da Stefano quondam Giuliano Marzone di San Daniele in favore di Toso quondam Odorico di Vidulis, abitante in San Daniele, per l'acquisto di cinque staia di segala, al prezzo di venticinque lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). A pegno del debito Stefano pone un suo solariato dalla copertura in tegole situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

337. 1390 gennaio 12 – San Daniele, presso l'abitazione di prete Daniele quondam Zulo. *Promissione di soluzione di debito emessa da Odorico quondam Niccolò Marzone di San Daniele in favore di Toso quondam Odorico di Vidulis per l'acquisto di quattro staia di segala, al prezzo di venti lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di san Giacomo (25 luglio). Come fideiusore del debito è nominato Stefano quondam Giuliano Marzone di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

338. 1390 gennaio 14 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Atto cancellato: promissione di soluzione di mutuo emessa da Giacomo Pizzardino quondam Daniele di San Daniele in favore di Bertolino quondam Misino fabbro di San Daniele per tre marche di soldi piccoli veronesi, da saldare a tre anni. A pegno del prestito Giacomo pone un suo campo situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

339. 1390 gennaio 14 – San Daniele, presso la bottega di Francesco orefice. *Contratto di locazione col quale Giacomo Pizzardino quondam Daniele di San Daniele affitta a Bertolino quondam Misino fabbro di San Daniele un suo campo situato in San Daniele, impegnato mediante l'atto n° 338, per i successivi tre anni, versando annualmente il canone di affitto semplice di venti soldi la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

340. 1383 giugno [3] – San Daniele, nel cortile di ser Galvano quondam ser Ettore. *Patto matrimoniale stipulato tra ser Galvano quondam ser Ettore di San Daniele e Nicolussio quondam Pantaleone di Polcenigo, abitante in Spilimbergo, perché Lucia quondam Francescutto di San Daniele, consanguinea di ser Galvano, prenda per marito Nicolussio. Ser Galvano si impegna a versare una dote di centocinquanta lire di soldi piccoli veronesi e alcuni vestimenti e suppellettili, oltre alla porzione spettante a Lucia dell'eredità paterna e materna. Nel caso di premorienza di Lucia senza alcun legittimo erede dote e eredità torneranno ai parenti di Lucia; se invece ci saranno eredi non ancora giunti all'età legittima, dote e eredità resteranno a Nicolussio. Nel caso di premorienza di Nicolussio a Lucia andranno trentuno lire di soldi piccoli veronesi dai beni di Nicolussio, mentre nei casi di premorienza di Lucia andranno a Nicolussio venti lire di soldi. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

341. 1383 giugno 7 – San Daniele, sulla piazza. *Quietanza e liberatoria emessa da ser Fleco quondam ser Acelotto di Buia, abitante in San Daniele, in favore di Pietro quondam Enrico Vidotto di Farla per la soluzione di un debito contratto, dando completa remissione. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

342. 1383 giugno 8 – San Daniele, presso la casa di Tibaldo oste. *Contratto di compravendita col quale Odorico quondam Leonardo barbitonsore di San Daniele vende al fratello Zunuto barbitonsore una parte della casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di venti lire di denari aquileiesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. L'acquirente dovrà versare annualmente il canone di livello perpetuo di quattordici denari aquileiesi il 1° gennaio agli eredi di ser Pertoldo di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

343. 1383 giugno 9 – San Daniele, presso la casa di Tibaldo oste. *Procura colla quale prete Cristoforo quondam Tiziano di Ceneda, abitante in San Daniele, nomina suo fratello Antonio pellicciaio suo procuratore per la vendita dei beni dei loro fratelli ovunque siano e di rappresentarlo al cospetto del conte Guecello. Consuete clausole di garanzia del procuratore.*

344. 1383 giugno 14 – San Daniele, presso la casa degli eredi di Culussio Fiorentino. *Recusazione di soluzione di debito colla quale Zanuto quondam Odorico Deanuti, tutore degli eredi di Iacucio di Stal di San Daniele, rifiuta di accettare la soluzione del debito di una marca di denari aquileiesi offerta da Martino quondam Matiussio di Albazana e non consente di dare quietanza e liberatoria.*

345. 1383 giugno 21 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Sentenza del gastaldo di San Daniele e del suo consiglio colla quale si accoglie l'istanza dei fratelli Pietro e Odorico quondam Niccolò di donna Nicolotta di San Daniele che chiedono di essere nominati tutori e amministratori dei figli e dell'eredità del quondam fratello Giovanni. Subito dopo emessa la sentenza Pietro e Odorico prestano giuramento quali tutori e amministratori.*

346. 1383 giugno 21 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Sentenza del gastaldo di San Daniele e del suo consiglio colla quale si ordina a Giovanni di Maseris di versare quaranta denari per consentire il riatto della sua cantina situata in San Daniele, come da protesta elevata da Drico quondam Daniele di San Daniele (locatario?).*

347. 1383 giugno 23 – San Daniele, presso la cantina degli eredi di Giovanni quondam Niccolò. *Dichiarazione di rinuncia colla quale donna Madalussa vedova di Giovanni quondam Niccolò di donna Nicolotta di San Daniele rinuncia alla tutela e all'amministrazione dei figli e dei beni del quondam Giovanni, come era stabilito nel suo testamento e affida l'incarico ai fratelli di Giovanni Pietro e Odorico quondam Niccolò, che dichiarano di nulla eccipire*

su quanto fino al momento operato della cognata. Consuete clausole di garanzia del negozio.

348. 1383 giugno 23 – San Daniele, presso la cantina degli eredi di Giovanni quondam Niccolò. *Promissione di soluzione di debito emessa da Pietro e Odorico quondam Niccolò di donna Nicolotta di San Daniele, quali tutori e amministratori degli eredi e dei beni del fratello quondam Giovanni, in favore di donna Madalussa, vedova di Giovanni, per il pagamento della dote e degli altri diritti, assommanti a trecento lire di soldi piccoli veronesi, da saldare la festa di Natale. Inoltre Pietro e Odorico si impegnano a versare annualmente a Madalussa dodici staia di frumento, sedici congi di vino e quaranta lire di denari la festa di san Michele (29 settembre) finché ella vivrà e condurrà vita vedovile, potendo abitare fin da subito in qualsiasi luogo ella vorrà. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

349. 1383 giugno 28 – San Daniele, sulla piazza. *Contratto di compravendita col quale Corrado quondam Pizone di San Daniele vende a Pietro quondam Vinciglato di Maseris una sua cantina situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di sette marche e mezza di frisacensi di moneta aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. l'acquirente dovrà versare annualmente il canone di livello perpetuo di otto denari agli eredi di ser Tomasutto di San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

350. 1383 giugno 28 – San Daniele, presso il macello. *Contratto di compravendita col quale Michilo quondam Martino di Clauzetto, abitante in San Daniele, vende a Simone quondam Liano di Carpacco una sua casa con orto anteposto situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di sette marche meno venti denari di moneta aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. l'acquirente dovrà versare annualmente il canone di livello perpetuo di settantacinque frisacensi aquileiesi al venditore la festa della Purificazione (2 febbraio). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

351. 1383 giugno 28 – San Daniele, presso il macello. *Promissione di soluzione di mutuo emessa da Simone quondam Liano di Carpacco, abitante in San Daniele, in favore di Michilo quondam Martino Clauzetto per sette marche di frisacensi meno venti frisacensi, da saldare la festa di san Michele (29 settembre). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

352. 1383 giugno 28 – San Daniele, presso la casa di Tibaldo oste. *Contratto di compravendita col quale Giacomo Fus quondam Rodolfo di Maseris, abitante in Rodeano, vende a Danela quondam Vidale di San Daniele una sua canti-*

na situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, per nove marche di frisacensi di moneta aquileiese, interamente versate e contestualmente quietanzate. Viene nominato nunzio in tenuta Culissio quondam Leonardo di Maseris, abitante in San Daniele. Consuete clausole di garanzia del negozio.

353. 1383 giugno 29 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Accordo di arbitrato col quale Corrado pescatore di San Daniele e i suoi figli e sostenitori da una parte e Medico di Tiveriacco e suo figlio e sostenitori dall'altra concordano nell'affidare la loro antica vertenza a Andrea quondam Pitiano e Zassio quondam Anzuto di San Daniele come arbitri e compositori e a frate Giacomino della Casa Giovannita di San Tomaso eletto dai primi come comune amico, che sentenzieranno entro la festa di san Giacomo (25 luglio), cui le parti si atterranno sotto pena di cento lire di soldi piccoli veronesi. Le parti prestano giuramento al cospetto del notaio Giorgio. Consuete clausole di garanzia del compromesso.*

354. 1383 giugno 29 – San Daniele, nella chiesa di San Michele. *Sentenza arbitrale emessa da Andrea quondam Pitiano e Zassio quondam Anzuto di San Daniele nella vertenza tra Corrado pescatore di San Daniele da una parte e Medico di Tiveriacco dall'altra, colla quale stabiliscono che Corrado debba versare a Medico cinque marche di friscansi in cinque rate, cioè la prima la festa di san Giacomo (25 luglio), la seconda la festa di san Michele (29 settembre), la terza la festa di san Martino (11 novembre), la quarta la festa di Natale e la quinta la festa di Pasqua (10 aprile), a riparazione della ferita ricevuta da Merico figlio di Medico da parte di Domenico figlio di Corrado. Gli arbitri si riservano di sentenziare ulteriormente entro il termine fissato della festa di san Giacomo (25 luglio). Le parti, presenti alla sentenza, dichiarano di accettarla.*

355. 1383 giugno 30 – San Daniele, sotto la vecchia loggia comunale. *Sentenza del gastaldo di San Daniele e del suo consiglio colla quale Pietro e Odorico quondam Niccolò di donna Nicolotta di San Daniele sono nominati tutori dei loro due nipoti Niccolò e Bartolomeo, figli del fratello quondam Giovanni, a seguito di rinuncia alla tutela da parte della madre Madalussa, che era stata nominata dal quondam Giovanni nel suo testamento. Pietro e Odorico prestano immediatamente giuramento, al cospetto del notaio Giorgio, per esercitare convenientemente il loro incarico tutorio, di redigere inventario dei beni, di amministrarli al meglio e infine di consegnarli agli eredi una volta usciti dall'età pupillare. Consuete clausole di garanzia dei tutori.*

356. 1383 giugno (?) – San Daniele. *Atto incompleto: inventario dei beni del quondam Giovanni quondam Niccolò di donna Nicolota di San Daniele re-*

dato dagli amministratori dell'eredità e tutori degli orfani, i fratelli Pietro e Odorico quondam Niccolò di donna Nicolota.

357. 1389 ottobre 17 – San Daniele. *Decreto di vendita all'incanto, su istanza di Odorico quondam Niccolò di San Daniele, di un manso situato in Buia e retto da Martino di Buia di proprietà di Bertrando quondam Leonardo Gnoz di Mels, abitante in Udine. La vendita avrà luogo in San Daniele il mercoledì successivo sotto la loggia alla presenza del manutentore. Il riferimento è all'atto n° 276.*

358. 13[89] ottobre 17 – San Daniele, [...] ponte verso Spilimbergo. *Dichiarazione di ricevuta emessa da Domenico quondam di Nogaredo, abitante in Ragogna, in favore di ser Corrado quondam ser Lissio di San Daniele, con la quale ottiene a noleggio da ser Corrado due manzi e una vacca dal mantello rosso per i lavori agricoli al prezzo di un ducato d'oro, versato e contestualmente quietanzato, da saldare la festa di san Giorgio (23 aprile). In caso di morte degli animali senza colpa di Domenico, il danno sia a carico di ser Corrado; invece in caso di colpa di Domenico, egli sarà tenuto al risarcimento a stima del valore da parte di periti. Consuete clausole a garanzia del negozio.*

359. 1389 ottobre 18 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Accordo divisionale tra Cumucio e Zunuto figli di Galia di Rodeano col quale effettuano la suddivisione dei loro beni, consenziente il padre Galia. Dopo avere diviso in due porzioni il monte patrimoniale, i patti sono che Cumucio deve effettuare una compensazione in favore del padre pari a quattro marche di soldi piccoli veronesi entro i due anni successivi. Le due parti si impegnano vicendevolmente per una completa quietanza e liberatoria, salvo il diritto di successione legittimo. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

360. 1389 ottobre 18 – San Daniele, sulla piazza. *Contratto di noleggio col quale il fabbro Domenico quondam Vendoio di Moruzzo, abitante in San Daniele, riceve da Leonardo Munine di San Daniele una serie di attrezzi per il mestiere fabbrile al prezzo di nolo di un ducato, versato e contestualmente quietanzato. Domenico si impegna a restituire gli attrezzi la festa di san Giorgio (23 aprile). Consuete clausole di garanzia del negozio.*

361. 1389 ottobre 20 – San Daniele, sul ballatoio dell'abitazione di prete Giovanni pievano di San Daniele. *Quietanza e liberatoria emessa da prete Niccolò figlio di Giovanni di Porcia, detto Dundino, in favore di prete Giovanni pievano di San Daniele per la soluzione dello stipendio pattuito come vicario della pieve di San Daniele nell'anno trascorso e per altri debiti. Prete Niccolò*

dà piena e completa liberatoria fino alla date presente. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.

362. 1389 ottobre 21 – San Daniele presso la bottega di Daniele di Pietro Signorelli. *Accordo di proroga di comparizione colla quale Antonio quondam ser Candido di Tolmezzo, per conto anche dei suoi fratelli Pietro, Andrea e Cristoforo, e ser Galvano quondam ser Ettore di San Daniele concordano una proroga di otto giorni al mandato di comparizione di ser Galvano, in qualità di erede dello zio ser Guglielmo, al cospetto del vicario generale patriarcale in temporalibus.*

363. 1389 ottobre 21 – San Daniele, sulla pubblica via presso il macello. *Contratto di compravendita col quale Martino quondam Cumussio di Cisterna vende a Nussio quondam Enrico di Ragogna il livello perpetuo su una sua casa o bottega situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di quindici marche di denari aquileiesi, interamente versate e contestualmente quietanzate. L'acquirente dovrà versare annualmente il 1° gennaio il canone di livello perpetuo di quattro denari e dieci piccoli e mezzo di moneta aquileiese alla Chiesa di San Maria di San Daniele. A garanzia della vendita Martino pone un'altra sua casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini. È nominato nunzio in tenuta ser Giuliano quondam ser Tocio. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

364. 1389 ottobre 21 – San Daniele, presso la casa venduta. *Verbale di immisione in tenuta col quale ser Giuliano quondam ser Tocii, nunzio in tenuta, immette Nussio quondam Enrico di Ragogna nel possesso della casa situata in San Daniele venduta da Martino quondam Cumussio di Cisterna.*

365. 1389 ottobre 23 – San Daniele, presso il macello. *Contratto di compravendita col quale Martino quondam Daniele Lupi di San Daniele vende a Daniele di Niccolò Vidussio di San Daniele il livello perpetuo di una sua casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, al prezzo di una marca di soldi piccoli veronesi, interamente versata e contestualmente quietanzata. L'acquirente dovrà versare annualmente il 1° gennaio a Pietro di Niccolò e ai suoi eredi il canone di livello perpetuo di cinque denari aquileiesi. È nominato nunzio in tenuta Pietro di Niccolò. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

366. 1389 ottobre 23 – San Daniele, presso il macello. *Promissione di restituzione colla quale Daniele figlio di Niccolò Vidussi si impegna a restituire a Martino quondam Daniele Lupi la casa venduta nell'atto precedente (n° 365) a quindici giorni al medesimo prezzo.*

367. 1389 ottobre 23 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Relazione fatta al consiglio del gastaldo di San Daniele dal nunzio comunale Agostino su richiesta del gastaldo di San Daniele sulla vendita all'incanto di un quantitativo di pecunia sequestrata presso i fratelli Galvano e Bertolo di San Daniele e detenuta per conto di tali Alberto e Giovanni della pieve di Primei. Quanto sequestrato è stato acquistato lo scorso 14 ottobre dall'orefice Francesco di San Daniele al prezzo di cinquantuno ducati d'oro.*

368. 1389 ottobre 25 – San Daniele, presso la bottega di Armando sarto. *Accordo tra Antonio quondam Pietro Bruni di San Daniele e Miniussa quondam Giovanni Signorelli moglie del quondam Pietro Bruni di San Daniele col quale essi stabiliscono che Miniussa debba godere di un piano abitabile dalla copertura in paglia situato in San Daniele, del quale si forniscono i confini, e di tutte le suppellettili che furono del quondam Pietro. Alla morte di Miniussa tutto dovrà tornare a Antonio e ai suoi eredi. Nel caso Miniussa voglia affittare il piano abitabile, Antonio ne abbia la prelazione a un canone stimato da due o tre periti. Consuete clausole di garanzia dell'accordo.*

369. 1389 ottobre 25 – San Daniele, presso la bottega di Armando sarto. *Quietanza e liberatoria emessa da Martino quondam Cumussio di Cisterna in favore di Nussio quondam Enrico di Ragogna per la soluzione di dodici marche e mezza di denari, effettuata da ser Giuliano quondam ser Tocio per conto di Nussio, come pattuito nell'accordo di restituzione di una casa situata in San Daniele contro quindici marche di denari (cfr. atti nn. 363 e 364). Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

370. 1389 ottobre 25 – San Daniele, nella cantina di Giacomo e Pietro quondam Micolò Domenico. *Promissione di soluzione di debito emessa da Colò Salaruto di San Daniele in favore della sorella Lucia colla quale si impegna a saldare il debito la festa di san Michele (29 settembre); contestualmente Lucia si impegna a emettere quietanza e liberatoria al momento del saldo per tutti i debiti del fratello nei suoi confronti fino al giorno del presente atto. Consuete clausole di garanzia del negozio.*

371. 1389 ottobre 27 – San Daniele, sotto il porticato davanti la bottega di Francesco orefice. *Relazione effettuata dal nunzio comunale al cospetto del vicegastaldo di San Daniele sulla vendita all'incanto del diritto di livello perpetuo su un orto situato a colle Magnolino di San Daniele appartenente a Daniele quondam ser Nicolussio notaio di Meduno, abitante in San Daniele, su istanza del notaio Antonio quondam Niccolò di San Daniele. Il bene è stato assegnato il 13 ottobre scorso a Chizao quondam Mainardo di San Daniele per*

due marche di soldi piccoli veronesi (cfr. atto n. 372).

372. 1389 ottobre 27 – San Daniele. *Decreto del gastaldo di San Daniele che, su istanza del notaio Antonio quondam Niccolò di San Daniele, ordina al nunzio comunale di notificare a Daniele quondam ser Nicolussio notaio di Meduno, abitante in San Daniele, di presentarsi al cospetto del gastaldo il prossimo sabato per costituirsi manutentore di un diritto di livello perpetuo su un orto situato in San Daniele e venduto all'incanto a Chizao quondam Mainardo di San Daniele (cfr. atto n. 371). Clausole sanzionatorie.*

373. 1389 ottobre 29 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Quietanza e liberatoria emessa da ser Fleco quondam Ancelotto di Buia, abitante in San Daniele, in favore di Giovanni quondam Pupo di Farla per la soluzione del mutuo contratto. La liberatoria comprende tutte le ragioni fino al giorno presente. Consuete clausole di garanzia della liberatoria.*

374. 1389 ottobre 30 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Decreto del gastaldo di San Daniele col quale nomina Benvenuta tutrice dei suoi figli Antonio, Legranza e Dioladie, dopo aver constatato che non era stato nominato per loro alcun tutore testamentario, né alcun loro congiunto prossimo era disposto a assumere l'incarico. Subito Benvenuta presta giuramento al cospetto del gastaldo e del notaio Giorgio di svolgere diligentemente il suo incarico, di bene amministrare i beni ereditari e di consegnarli ai tre figli al momento dell'uscita dall'età pupillare. I giurati della Terra di San Daniele, dopo deliberazione con il consiglio del gastaldo, sentenziano che il gastaldo corrobora la nomina di Benvenuta con proprio decreto.*

375. 1389 ottobre 30 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Procura "ad lites" colla quale donna Benvenuta vedova di ser Simone quondam ser Micolo di San Daniele, in veste di tutrice dei suoi figli Antonio, Legranza e Dioladie, nomina ser Pietro quondam ser Benedetto di Attimis, ser Giuliano quondam ser Tocio di San Daniele e il notaio Giovanni Zuar di Cividale suoi procuratori in tutte le vertenze che potrà avere al cospetto del tribunale patriarcale. Consuete clausole di garanzia dei procuratori.*

376. 1389 ottobre 30 – San Daniele, sotto la loggia comunale. *Istanza elevata da Micolo di Sottoriva di San Daniele ai consiglieri della Terra per chiedere che il gastaldo di San Daniele provveda per il furto di una cavalla subito da Micolo in San Daniele a opera di Francesco figlio di Leonardo Cometto di San Daniele.*

377. 1389 ottobre 31 – San Daniele. *Decreto di vendita all'incanto di una casa situata in San Daniele, della quale si forniscono i confini, di proprietà di Giacomo quondam Francesco di Nogaredo insolvente, su istanza di Daniele quondam Pietro di Rodeano. La vendita avrà luogo sotto la loggia comunale di San Daniele il sabato successivo alla presenza di Giacomo quale manutentore.*

SUCCESSIONE CRONOLOGICA DEGLI ATTI

Ritengo sia assai utile per chi consulta questa edizione poter usufruire di una tabella che dispone tutti gli atti contenuti nel Cod. 38 in successione cronologica, così da ricostruire – almeno virtualmente – i registri nell'ordine originario dei loro *quaterni*.

ANNO 1383

6 aprile	n° 234	1° giugno	n° 252
8 aprile	n° 235	[3] giugno	n° 340
17 aprile	n° 236	7 giugno	n° 341
19 aprile	n° 237	8 giugno	n° 342
19 aprile	n° 238	9 giugno	n° 343
22 aprile	n° 239	14 giugno	n° 344
22 aprile	n° 240	21 giugno	n° 345
24 aprile	n° 241	21 giugno	n° 346
25 aprile	n° 242	23 giugno	n° 347
25 aprile	n° 243	23 giugno	n° 348
12 maggio	n° 244	28 giugno	n° 349
13 maggio	n° 245	28 giugno	n° 350
18 maggio	n° 246	28 giugno	n° 351
18 maggio	n° 247	28 giugno	n° 352
19 maggio	n° 248	29 giugno	n° 353
19 maggio	n° 249	29 giugno	n° 354
22 maggio	n° 250	30 giugno	n° 355
30 maggio	n° 251	[..] giugno	n° 356

ANNO 1384

[...]	n° 253	8 ottobre	n° 267
4 settembre	n° 254	14 ottobre	n° 268
8 settembre	n° 255	[14 ottobre]	n° 269
11 settembre	n° 256	18 ottobre	n° 270
18 settembre	n° 257	19 ottobre	n° 271
24 settembre	n° 258	19 ottobre	n° 272
25 settembre	n° 259	19 ottobre	n° 273
25 settembre	n° 260	19 ottobre	n° 274
[..] settembre	n° 261	20 ottobre	n° 275
[..] settembre	n° 262	21 ottobre	n° 276
4 ottobre	n° 264	[23] ottobre	n° 277
4 ottobre	n° 265	23 ottobre	n° 278
4 ottobre	n° 266	23 ottobre	n° 279

24 ottobre n° 280
24 ottobre n° 281
25 ottobre n° 282
26 ottobre n° 283
27 ottobre n° 284

30 ottobre n° 285
30 ottobre n° 286
4 novembre n° 287
5 novembre n° 288

ANNO 1387

25 dicembre n° 1

ANNO 1388

2 gennaio n° 2
11 gennaio n° 3
13 gennaio n° 4
14 gennaio n° 5
17 gennaio n° 6
19 gennaio n° 7
21 gennaio n° 8
21 gennaio n° 9
21 gennaio n° 10
24 gennaio n° 11
26 gennaio n° 12
26 gennaio n° 13
27 gennaio n° 14
27 gennaio n° 15
30 gennaio n° 16
1° febbraio n° 17
2 febbraio n° 18
2 febbraio n° 19
2 febbraio n° 20
2 febbraio n° 21
3 febbraio n° 22
4 febbraio n° 23
4 febbraio n° 24
10 febbraio n° 25
12 febbraio n° 26
12 febbraio n° 27
16 febbraio n° 28
16 febbraio n° 29
16 febbraio n° 30
19 febbraio n° 31
19 febbraio n° 32
23 febbraio n° 33

24 febbraio n° 34
25 febbraio n° 35
25 febbraio n° 36
26 febbraio n° 37
2 marzo n° 38
3 marzo n° 39
8 marzo n° 40
12 marzo n° 41
15 marzo n° 42
27 marzo n° 43
30 marzo n° 44
4 aprile n° 45
6 aprile n° 46
6 aprile n° 47
6 aprile n° 48
7 aprile n° 49
12 aprile n° 50
18 aprile n° 51
19 aprile n° 52
19 aprile n° 53
19 aprile n° 54
20 aprile n° 55
20 aprile n° 56
20 aprile n° 57
21 aprile n° 58
24 aprile n° 59
24 aprile n° 60
24 aprile n° 61
24 aprile n° 62
24 aprile n° 63
25 aprile n° 64
26 aprile n° 65

28 aprile	n° 66	12 luglio	n° 107
1° maggio	n° 67	15 luglio	n° 108
2 maggio	n° 68	15 luglio	n° 109
2 maggio	n° 69	19 luglio	n° 110
4 maggio	n° 70	20 luglio	n° 111
6 maggio	n° 71	25 luglio	n° 112
7 maggio	n° 72	26 luglio	n° 113
9 maggio	n° 73	30 luglio	n° 114
11 maggio	n° 74	2 agosto	n° 115
12 maggio	n° 75	2 agosto	n° 116
12 maggio	n° 76	3 agosto	n° 117
16 maggio	n° 77	3 agosto	n° 118
17 maggio	n° 78	9 agosto	n° 119
17 maggio	n° 79	11 agosto	n° 120
21 maggio	n° 80	11 agosto	n° 121
22 maggio	n° 81	12 agosto	n° 122
22 maggio	n° 82	16 agosto	n° 123
24 maggio	n° 83	16 agosto	n° 124
25 maggio	n° 84	17 agosto	n° 125
25 maggio	n° 85	20 agosto	n° 126
28 maggio	n° 86	23 agosto	n° 127
29 maggio	n° 87	23 agosto	n° 128
31 maggio	n° 88	[2]4 agosto	n° 129
1° giugno	n° 89	[2]4 agosto	n° 130
2 giugno	n° 90	25 agosto	n° 131
2 giugno	n° 91	31 agosto	n° 132
3 giugno	n° 92	31 agosto	n° 133
4 giugno	n° 93	2 settembre	n° 134
7 giugno	n° 94	4 settembre	n° 135
7 giugno	n° 95	4 settembre	n° 136
10 giugno	n° 96	6 settembre	n° 137
22 giugno	n° 97	8 settembre	n° 138
25 giugno	n° 98	8 settembre	n° 139
27 giugno	n° 99	10 settembre	n° 140
1° luglio	n° 100	11 settembre	n° 141
3 luglio	n° 101	12 settembre	n° 142
3 luglio	n° 102	13 settembre	n° 143
5 luglio	n° 103	13 settembre	n° 144
6 luglio	n° 104	14 settembre	n° 145
6 luglio	n° 105	20 settembre	n° 146
11 luglio	n° 106	20 settembre	n° 147

27 settembre	n° 148	10 novembre	n° 189
28 settembre	n° 149	10 novembre	n° 190
30 settembre	n° 150	10 novembre	n° 191
3 ottobre	n° 151	14 novembre	n° 192
5 ottobre	n° 152	17 novembre	n° 193
5 ottobre	n° 153	18 novembre	n° 194
9 ottobre	n° 154	21 novembre	n° 195
12 ottobre	n° 155	22 novembre	n° 196
18 ottobre	n° 156	22 novembre	n° 197
18 ottobre	n° 157	24 novembre	n° 198
21 ottobre	n° 158	24 novembre	n° 199
22 ottobre	n° 159	24 novembre	n° 200
25 ottobre	n° 160	25 novembre	n° 201
26 ottobre	n° 161	25 novembre	n° 202
26 ottobre	n° 162	25 novembre	n° 203
28 ottobre	n° 163	25 novembre	n° 204
28 ottobre	n° 164	26 novembre	n° 205
29 ottobre	n° 165	28 novembre	n° 206
29 ottobre	n° 166	29 novembre	n° 207
29 ottobre	n° 167	1° dicembre	n° 208
29 ottobre	n° 168	1° dicembre	n° 209
29 ottobre	n° 169	3 dicembre	n° 210
30 ottobre	n° 170	3 dicembre	n° 211
30 ottobre	n° 171	3 dicembre	n° 212
1° novembre	n° 172	6 dicembre	n° 213
1° novembre	n° 173	6 dicembre	n° 214
1° novembre	n° 174	6 dicembre	n° 215
1° novembre	n° 175	6 dicembre	n° 216
1° novembre	n° 176	6 dicembre	n° 217
2 novembre	n° 177	13 dicembre	n° 218
2 novembre	n° 178	14 dicembre	n° 219
2 novembre	n° 179	14 dicembre	n° 220
3 novembre	n° 180	15 dicembre	n° 221
3 novembre	n° 181	18 dicembre	n° 222
4 novembre	n° 182	18 dicembre	n° 223
6 novembre	n° 183	19 dicembre	n° 224
6 novembre	n° 184	19 dicembre	n° 225
6 novembre	n° 185	19 dicembre	n° 226
6 novembre	n° 186	20 dicembre	n° 227
6 novembre	n° 187	20 dicembre	n° 228
10 novembre	n° 188	20 dicembre	n° 229

20 dicembre n° 230
21 dicembre n° 231
21 dicembre n° 232
21 dicembre n° 233
27 dicembre n° 319

27 dicembre n° 320
27 dicembre n° 321
27 dicembre n° 322
29 dicembre n° 323
30 dicembre n° 324

ANNO 1389

1° gennaio n° 325
3 gennaio n° 326
4 gennaio n° 327
6 gennaio n° 332
8 gennaio n° 328
10 gennaio n° 329
10 gennaio n° 330
10 gennaio n° 331
12 gennaio n° 333
12 gennaio n° 334
12 gennaio n° 335
12 gennaio n° 336
12 gennaio n° 337
14 gennaio n° 338
14 gennaio n° 339
16 gennaio n° 307
17 gennaio n° 308
18 gennaio n° 309
18 gennaio n° 310
18 gennaio n° 311
19 gennaio n° 312
21 gennaio n° 313
21 gennaio n° 314
22 gennaio n° 315

26 gennaio n° 316
27 gennaio n° 317
27 gennaio n° 318
17 ottobre n° 357
17 ottobre n° 358
18 ottobre n° 359
18 ottobre n° 360
20 ottobre n° 361
21 ottobre n° 362
21 ottobre n° 363
21 ottobre n° 364
23 ottobre n° 365
23 ottobre n° 366
23 ottobre n° 367
25 ottobre n° 368
25 ottobre n° 369
25 ottobre n° 370
27 ottobre n° 371
27 ottobre n° 372
29 ottobre n° 373
30 ottobre n° 374
30 ottobre n° 375
30 ottobre n° 376
31 ottobre n° 377

ANNO 1391

[30] maggio n° 289
4 giugno n° 290
4 giugno n° 291
4 giugno n° 292
4 giugno n° 293
5 giugno n° 294
5 giugno n° 295
5 giugno n° 296
10 giugno n° 297

12 giugno n° 298
12 giugno n° 299
15 giugno n° 300
15 giugno n° 301
18 giugno n° 302
19 giugno n° 303
19 giugno n° 304
19 giugno n° 305
19 giugno n° 306

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Gli antichi Statuti della Magnifica Comunità di San Daniele, a cura di Angelo FLORAMO e Cornelia FORTE, Comune di San Daniele del Friuli 1992 (*Quaderni Guarneriani* 12.)

BARTOLI LANGELI Attilio, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Viella, Roma 2006

BEGOTTI Pier Carlo, *Gli Statuti di Spilimbergo del 1326 con le aggiunte fino al 1421*, Pro Spilimbergo, Spilimbergo 2001 (Supplemento a *Barbacian* a. XXXVIII)

BEINAT G. P., *San Daniele del Friuli. Leggenda, storia, arte*, Tecnografica, San Daniele del Friuli 1967.

BERNARDI Giulio, *Monetazione del Patriarcato di Aquileia*, Edizioni LINT, Trieste 1975

BIANCHI Giuseppe, *Indice dei documenti per la storia del Friuli dal 1200 al 1400*, Municipio di Udine, Udine 1877

BIASUTTI Guglielmo, *Forgaria-Flagogna, Cornino-San Rocco*, Arti Grafiche Friulane, Udine 1977

BIASUTTI Guglielmo, *Mille anni di cancellieri e coadiutori nella Curia di Aquileia ed Udine*, A.Gra.F., Udine 1967

La Biblioteca di Giusto Fontanini, Comune di San Daniele del Friuli 1993 (*Quaderni guarneriani* 13.)

BLANCATO Sebastiano, *Le "Note" di Giovanni da Lupico, notaio patriarcale (1265, 1267-1271, 1273, 1277-1279, 1283-1285, 1288, 1294-1298)*, Istituto storico italiano per il Medio Evo Roma 2013 (Serie medievale 13.).

BRESSLAU Harry, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, Ministero per i beni culturali e ambientali Ufficio centrale per i beni archivistici, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma 1998 (Sussidi 10.)

BRUNETTIN Giordano, "Alcune osservazioni su un trecentesco Formulario notarile del Patriarcato di Aquileia (ACG, Notai, b. 3)", in *Nulla historia sine fontibus. Festschrift für Reinhard Härtel*, Leykam, Graz 2010, pp. 70-101 (Schriftenreihe des Instituts für Geschichte Band 18.)

BRUNETTIN Giordano, "Gubertino a San Daniele. Brevi note di storia e di diplomatica patriarcale del primo Trecento", in *San Denêl*, 81° congresso della S.F.F., S. Daniele del Friuli 26 settembre 2004, n. u. della Società Filologica Friulana, a cura di Carlo VENUTI e Federico VICARIO, Agraf, Udine 2004, pp. 287-310

BRUNETTIN Giordano, *Gubertino e i suoi registri di cancelleria patriarcale conservati presso la Guarneriana di San Daniele del Friuli (1335, 1337, 1340-1341-1342)*, Comune di San Daniele del Friuli, San Daniele del Friuli 2004 (Quaderni guarneriani n.s. 3.)

BRUNETTIN Giordano, *I protocolli della cancelleria patriarcale del 1341 e del 1343 di Gubertino da Novate*, Istituto Pio Paschini, Udine 2001 (Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 4.)

Carte del monastero femminile di S. Maria in Valle di Cividale, secoli XI-XIII, a cura di Elena MAFFEI, saggi di Attilio BARTOLI LANGELI e Daniela MASCHIO, Istituto storico italiano per il Medioevo-Istituto Pio Paschini, Udine 2006 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Regesta chartarum 56.-Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 9.)

Carte del vicariato foraneo di Gorto in Carnia (1270-1497), a cura di Gilberto DELL'OSTE, Coordinamento dei Circoli culturali della Carnia, Pasian di Prato 1999

Code Diplomaticus Regni Croatiae, a cura di T. SMIČIKLAS, Zagreb 1910, vol. VIII

Constitutiones Patrie Foriulii deliberate a generali Parlamento edite et promulgate a rev. d. d. Marquardo patriarcha Aquilegensis annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII, a cura di Vincenzo JOPPI, Provincia di Udine, Udine 1900

La corrispondenza epistolare in Italia, 1.: Secoli XII-XV, Atti del Convegno di studio Trieste 28-29 maggio 2010, a cura di Myriam DAVIDE, CERM, Trieste 2013 (Collana Atti 05 / Collection de l'École française de Rome 474.)

Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565, a cura di Anna GOBESSI e Ermanno ORLANDO, Viella, Roma 1998 (Corpus statutario delle Venezie 14.)

Cultura cittadina e documentazione. Formazione e circolazione di modelli, Atti del Convegno Bologna 12-13 ottobre 2006, a cura di Anna Laura TROMBETTI BUDRIESI, Dipartimento di paleografia e medievistica, Clueb, Bologna 2009 (Convegni 3.)

CRACCO Giorgio, "Relinquere laicis quae laicorum sunt. Un intervento di Eugenio IV contro i preti-notai di Venezia", in *Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano* III (1961), pp.

DAVIDE Myriam, "Le raccolte epistolari di Gemona del Friuli", in *La corrispondenza epistolare in Italia*, 1., pp. 95-153

DEGRASSI Donata, "L'economia del tardo medioevo", in *Storia della società friulana. Il Medioevo*, pp. 269-435

DEGRASSI Donata, "Il Friuli tra continuità e cambiamento: aspetti economico-sociali e istituzionali", in *Italia 1350-1450*, pp. 273-300

DEGRASSI Donata, "Il registro di Giacomo di Faedis: una ricerca sulla vita rurale in Friuli nel secolo XIV", in *Studi medievali* s. III, XXII, fsc. 1 (giugno 1981), pp. 183-223

DEL BON Giulio, *Paluzza e la sua Chiesa*, 3 voll., Paluzza 2002-2013

DE LASALA Fernando-RABIKAIUSKAS Paulius, *Il documento medievale e moderno. Panorama storico della diplomazia generale e pontificia*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2003

DE RUBEIS Bernardo Maria, *Monumenta Ecclesiae Aquilejensis commentatio historico-chronologico-critico illustrata*, Venezia 1740

DE VITT Flavia, *I registri del notaio Maffeo d'Aquileia (1321 e 1332)*, Istituto storico italiano per il Medio evo Roma 2007 (Serie medievale 4.)

GIUSA Antonio, "Intrighi, sequestri e inventari. La complessa vicenda veneziana dei manoscritti del lascito di Giusto Fontanini", in *La Biblioteca di Giusto Fontanini*, pp. 83-100

FERRANDO Paolo, "Le scritture usuali nel Friuli del tardo medioevo", in *Metodi e ricerche. Rivista di studi regionali* 14/2 (1995), pp. 45-53

In burgo novo in sacrestia hospitalis. La fraterna, l'ospedale e la chiesa di San Giovanni nelle pergamene del Fondo Linzi, a cura di Gilberto DELL'OSTE, Comune di Spilimbergo, Spilimbergo 2011 (Quaderni spilimberghesi 7.)

Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo, Atti del XIII Convegno internazionale di studio Pistoia 10-13 maggio 1991, Pistoia 1993

LEICHT Pier Silverio, *Parlamento friulano*, 2 voll., Bologna 1917 (*Atti delle Assemblee costituenti italiane dal Medio Evo al 1831*, I: *Stati generali e provinciali*, sez. VI).

LEICHT Pier Silverio, "Il primo tentativo di costituire un'università nella Venezia Orientale", in *Memorie storiche forogiuliesi* VI (1910), pp. 1-15

LEICHT Pier Silverio, "Scuole superiori e vita studentesca nel Friuli medioevale", in *Memorie storiche forogiuliesi* XXI (1925), pp. 1-17

MASUTTI Vittoria, "Cucagna (di) Gualtieri di Guarnerio", voce in *Nuovo Liruti*, vol. I, pp. 242-243

MIOTTI Tito, *Castelli del Friuli*, vol. 2: *Gastaldie e giurisdizioni del Friuli centrale*, Del Bianco editore, Udine [s.i.d.]

MIOTTI Tito, *Castelli del Friuli*, vol. 3: *Le giurisdizioni del Friuli orientale e la Contea di Gorizia*, Del Bianco editore, Udine [s.i.d.]

MIOTTI Tito, *Castelli del Friuli*, vol. 4: *Feudi e giurisdizioni del Friuli occidentale*, Del Bianco editore, Udine 1980

NAIT Giacomo, *L'arcidiacono e la pieve arcidiaconale di S. Maria oltre But di Tolmezzo. Ricerche storiche per la Carnia*, Tipog. Paschini, Tolmezzo 1897.

Necrologium Aquileiense, a cura di Cesare SCALON, Istituto Pio Paschini, Udine 1982 (Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 1.)

La nobiltà civica a Pordenone. Formazione e sviluppo di un ceto dirigente (secoli XIII-XVIII), a cura di Gilberto GANZER, Provincia di Pordenone, Azzano Decimo 2006

Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo, Atti del Seminario internazionale Roma 5-7 dicembre 2002, a cura di Raimondo MICHETTI, Giuffrè, Milano 2004 (Studi storici sul notariato italiano 12.)

Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 1.: *Il Medioevo*, a cura di Cesare SCALON, 2 voll. Forum, Udine 2006

Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 2.: *L'età veneta*, a cura di Cesare SCALON, Claudio GRIGGIO, Ugo ROZZO, 3 voll., Forum, Udine 2009

OLIVIERI Antonio, "Per la storia dei notai chierici nel Duecento: il caso del Piemonte", in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna, Atti della Società ligure di storia patria* n. s., XLIII-1 (117), pp. 701-738

PAGNIN Beniamino, "Note sull'ignorantia litterarum nei documenti veneziani intor-

no al Mille (osservazioni di carattere diplomatico e culturale)”, in *Ricerche medievali* III (1968), pp. 61-71

PANI Laura, *I quaderni di Gualtiero da Cividale (1274-1275, 1291-1294)*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2009 (Serie medievale 9.)

PASCHINI Pio, *Storia del Friuli*, A.Gra.F., Tavagnacco 1990 (IV ed.)

PASCHINI Pio, “Usanze feudali alla corte del patriarca d’Aquileia”, in *Memorie storiche forogiuliesi* XXII-XXIII (1926-1927), pp. 78-92; XXVI (1930), pp. 151-172

Il Patriarcato di Aquileia. Uno Stato nell’Europa medievale, a cura di Paolo CAMMAROSANO, Casamassima editore, Udine 1999

PERFETTI Tullio, “Il notariato a Spilimbergo e nel suo territorio dalle origini al XX secolo”, in *Il Noncello* n° 59 (II/1984), pp. 213-281

PIRONA Giulio Andrea-CARLETTI Ercole-CORGNALI Giovanni Battista, *Vocabolario friulano*, nella nuova edizione *Il nuovo Pirona*, con aggiunte e correzioni riordinate da Giovanni FRAU per la II edizione (1992), Società Filologica Friulana, Udine 2004

I registri vescovili dell’Italia settentrionale (secc. XII-XV), Atti del Convegno di studi, Monselice 24-25 novembre 2000, a cura di Attilio BARTOLI LANGELI e Antonio RIGON, Herder, Roma 2003 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 73.)

ROLANDINO DE’PASSEGGERI, *Summa totius artis notariae, [...] cum additionibus et solenni iudiciorum apparatu Petri de Unzola Iuriconsulti Bononiensis. In Flore autem testamentorum accesserunt etiam Baptista Guarinus de Bixia et Bartholo ab Horario Patavus, cum novis et accuratissimis additionibus Petri Aldobrandini Florentini Iureconsulti nunc primum excusis [...]*, apud Iuntas, Venetiis 1546

SALTINI Paola, “Prime note sui personaggi emergenti nella comunità sandanielese agli inizi del Quattrocento”, in *Quaderni guarneriani* 10., Comune di San Daniele del Friuli 1990, pp. 75-91

SBARBARO Massimo, *I dazi di Gemona del Friuli. Per la storia delle imposte indirette nel Medioevo: nuove metodologie informatiche di analisi*, CERM, Trieste 2010 (Studi 07)

SCALON Cesare, *Libri, scuole e cultura nel Friuli medioevale. “Membra disiecta” dell’Archivio di Stato di Udine*, Antenore, Padova 1978 (Medioevo e Umanesimo 65.)

Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, a cura di Rolando DONDARINI-Gian Maria VARANINI-Maria VENTICELLI, Pàtron editore, Bologna 2003

SOMEDA DE MARCO Pietro, *Notariato friulano*, A.Gra.F., Udine 1958.

Spilimbergo medioevale. Dal libro di imbreviature del notaio Supertino di Tommaso (1341-1446), a cura di Sante BORTOLAMI, con saggi di Sante BORTOLAMI e Carla BASEOTTO, Comune di Spilimbergo-Biblioteca civica, Grafiche Tielle, Sequals 1997 (Quaderni spilimberghesi 4.)

SPUFFORD Peter, *Handbook of Medieval Exchange*, Royal Historical Society, London 1986 (Guides and Handbooks 13.)

Storia della società friulana. Il Medioevo, a cura di Paolo CAMMAROSANO, Casamasima editore, Tavagnacco 1988

Tbesaurus Ecclesiae Aquilejensis. Opus saeculi XIV, a cura di Giuseppe BIANCHI, Tipografia arcivescovile Trombetti-Murero, Udine 1847

Tolmezzo medioevale. Il quaderno dei camerari di S. Martino (1402-1486), a cura di Gilberto DELL'OSTE, Biblioteca civica di Tomezzo 2011.

Visitatio Ecclesie Capituli Utinensis (1346), a cura di Cristina MORO, Istituto Pio Paschini, Udine 1994 (Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 2.)

ZABBIA Marino, "Circolazione di persone e diffusione di modelli in ambito notarile (secoli XIII e XIV)", in *Cultura cittadina e documentazione*, pp. 23-39

ZABBIA Marino, "La registrazione dei miracoli: una delega della Chiesa alla cultura dei laici?", in *Notai, miracoli e culto dei santi*, pp. 611-637.

ZABBIA Marino-BRUNETTIN Giordano, "Cancellieri e documentazione in registro nel Patriarcato di Aquileia. Prime ricerche (secc. XIII-XIV)", in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secc. XII-XV)*, pp. 327-372

ZACCHIGNA Michele, "Inclinazione signorile delle aristocrazie friulane nello sviluppo della normativa locale (secoli XIV-XV)", in *Signori, regimi signorili e statuti*, pp. 191-203

ZACCHIGNA Michele, "La nobiltà civica. Le élites cittadine in Friuli fra gli ultimi secoli del *dominium* patriarchino e la prima età veneziana", in *La nobiltà civica di Pordenone*, pp. 43-62

ZACCHIGNA Michele, *Quirino di Odorico cerdone detto Merlico (1413-1426). Le me-*

morie di un notaio udinese al tramonto dello Stato patriarchino, Ed. Goliardiche, Bagnaria Arsa 2003

ZACCHIGNA Michele, *La società castellana nella Patria del Friuli: il "dominium" dei di Castello (1322-1532)*, CERM, Trieste 2007 (Studi 01)

ZACCHIGNA Michele-SBARBARO Massimo, "Propter guerram. L'economia di una famiglia udinese nelle vicende del primo '400: i CATaldini da Fiorenza", in *Studi medievali* III serie, a. XLVI, fasc. II (dicembre 2005), pp. 607-646

ZENAROLA PASTORE Ivonne, *Atti della Cancelleria dei Patriarchi di Aquileia (1265-1420)*, Udine 1983 (Pubblicazioni della Deputazione di Storia patria per il Friuli 12.)

ZENAROLA PASTORE Ivonne, "Giovanni di Moruzzo notaio dei castellani delle colline moreniche", in *Metodi e ricerche* n. s., XX/2 (luglio-dicembre 2001), pp. 157-171

ZUCCHIATTI Valter, *Sancto Daniele con Villa Nova et Albazana : toponomastica del Comune di San Daniele del Friuli*, Comune di San Daniele del Friuli, Società Filologica Friulana, Udine 2006 (*Quaderni di toponomastica friulana* 5.)

